Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/1266

OFFICIAL GAZETTE
JUN. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/1266

OFFICIAL GAZETTE, 126-142, JUN. 1946
JUN. 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 28 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 396 «Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1946, n. 128, alla prima linea delle premesse ove è detto: «... decreto legislativo 19 maggio 1946...» si deve leggere: «... decreto legislativo 10 maggio 1946...», ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.
Modificazioni agli ordinamenti professionali . Pag. 1542

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1543

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 8.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946 . . . . Pag. 1550

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.
Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli. Pag. 1550

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . . . Pag. 1550

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Autorizzazione alla «TETI» a contrarre un mutuo ipotecario di L. 400.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia. Pag. 15.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.
Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni. Pag. 1552

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.
Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro) . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli, con sede in Udine, in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia) . . . . . Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova . . . . . Pag. 1554

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo. Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze) . . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del sig. Allodi Silvio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli . . . . . Pag. 1555

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.
Svincolo del formaggio grana . . . . . Pag. 1555

Avviso di rettifica (Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 49) . . . . . Pag. 1556

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1556

Ministero dell'industria e del commercio:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria. . . . Pag. 1556
Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse . . . . . Pag. 1557

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1557

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 1558
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1558
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1559

Ministero di grazia e giustizia:
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 1559
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1559

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a cattedre universitarie . . . . . Pag. 1559

Ministero dell'industria e del commercio:
Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1560
Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1561
Concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1563

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 28 GIUGNO 1946.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nelle estrazioni 169ª, 170ª e 171ª.

(1832)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiato nelle estrazioni 172ª e 173ª effettuate in Roma il 17 giugno 1946.

(1833)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiato nella estrazione 174ª effettuata in Roma il 14 giugno 1946.

(1834)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nelle estrazioni 49ª e 50ª relative all'ammortamento per gli anni 1944 e 1945.

(1835)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 97ª estrazione del maggio 1946.

(1836)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.
Modificazioni agli ordinamenti professionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.

La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.

Art. 2.

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3.

A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

Art. 4.

A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 5.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, per la Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il capitolo n. 193-*bis* « Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie, ecc. » aggiunto allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, è soppresso.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 e le riscossioni eventualmente effettuate, sui residui medesimi, a partire da tale data, si intendono attribuiti al capitolo n. 418-*ter* istituito, per lo stesso oggetto, nell'indicato stato di previsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 7 — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

In aumento:

Cap. n. 15. — Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. L. 50.000

Cap. n. 150 — Rimborso da Aziende autonome, delle spese, ecc., sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato . . » 104.700.000

Cap. n. 163. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 9.159.860

Cap. n. 409. — Depositi per spese d'asta, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 412. — Provento della tassa portuale, ecc., di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna, ecc. . . . . » 1.339.460

Cap. n. 413-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 28 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . » 18.623.270

Cap. n. 418-*quater* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia . . . . . » 53.000.000

Totale . . . L. 196.872.590

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 418-*ter*. — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia, ecc. . . . . L. 1.078.270

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TABELLA B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle assemblee relative . L. 2.000

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 3.061.280

Cap. n. 50. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . » 200.000

Cap. n. 61. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . » 5.000.000

Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc. . . . . » 28.000.000

Cap. n. 153. — Indennità per missioni e trasfochi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 159. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 161. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del tesoro all'estero . . . » 200.000

Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . » 218.000

Cap. n. 189. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari, ecc. . . L. 1.000.000

Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 228-*ter*. — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri . . . . . » 2.000

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 3.056.861.000

Cap. n. 236-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (Legge 27 gennaio 1939, n. 268) . . . . » 46.000

Cap. n. 309. — Fitto di locali, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . » 200.000

Cap. n. 310. — Spese d'ufficio, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . » 350.000

Cap. n. 321-*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale . . . . . » 14.000

Cap. n. 401. — Somma corrispondente allo ammontare delle tasse portuali dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento, ecc. . . . . » 1.339.460

Totale degli aumenti . . . L. 3.152.066.7[illegible]

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . L. 175.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-XV. — Indennità di seduta ai consultori e spese inerenti al funzionamento ed ai lavori della Consulta nel Palazzo di Montecitorio.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. (Tasse) . . . » 20.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio, ecc. . . . . » 540.0[illegible]

Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 174-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente del Tessile Nazionale, a titolo di rimborso spese per la vigilanza ed il controllo sulle riscossioni dell'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili (art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65 e decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530) . . . . . » 500.000

Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Demanio) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 205. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 140.040.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 61-*bis*. — Spese per l'esercizio di automezzi . . . . . L. 220.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50. — Compensi di insegnamento, ecc. L. 5.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	L.	1.150.700
Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero	»	5.000.000
Cap. n. 59. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale	»	350.000
Cap. n. 61. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per fronteggiare le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia	»	53.000.000
Totale	L.	63.100.700

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	52.000.000
Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc.	»	700.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie	»	1.500.000
Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 24. — Spese politiche segrete	»	20.000.000
Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc.	»	21.800.000
Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc.	»	27.300.000
Cap. n. 35. — Spese per l'assistenza e il collocamento nel Regno dei profughi, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 38 — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana	»	50.000.000
Cap. n. 39. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti del Governo generale della Libia	»	20.000.000
Cap. n. 40-*bis*. — Stipendi, ecc., al personale del disciolto Corpo di polizia, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1603	»	18.623.270
Totale	L.	316.023.270

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. - Sussidi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi, ecc.	»	22.000
Cap. n. 54. — Rimunerazione agli insegnanti per l'opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	2.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione	»	5.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	50.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc.	»	35.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di Istituti, ecc.	»	2.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc.	»	700.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc.	»	3.000
Cap. n. 66. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. - Spese per fitti, adattamento, ecc.	»	5.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. - Spese per l'acquisto di quadri, stampe, ecc.	»	35.000
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi - Spese per viaggi, ecc.	»	3.000
Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.	»	1.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad Istituti di educazione	»	50.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi, ecc.	»	40.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	25.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	11.513.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc.	»	4.965.100
Cap. n. 129. — Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani, ecc.	»	300.000
Totale	L.	27.806.100

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc.	L.	2.193.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	79.520
Cap. n. 21. — Spese casuali	»	100.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	11.595.000
Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc., per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	250.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane, ecc.	»	700.000.000
Cap. n. 136. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc.	»	10.000.000
Totale	L.	1.393.967.520

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	20.500.000
Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario. (Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia)	»	4.900.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 2.400.000
Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 240.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari) » 1.000.000

Totale . . . L. 41.040.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. . . L. 2.000.000
Cap. n. 37-*ter*. — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc., per ferrovie, ecc. . . . . » 200.000.000

Totale . . . L. 452.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 56. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torino pei veterani, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 225.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . » 8.400.000.000

Totale . . . L. 8.625.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 32.500

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 39. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 80. — Spese casuali . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 89. — Spese eventuali, ecc. . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Spese generali per gli Uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale L. 1.000.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile . . . . . » 130.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio di missione, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri reali, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazione di aeromobili, ecc. » 120.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. . L. 100.000.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . . » 100.000.000
Cap. n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica, ecc. . . . . » 230.000.000

Totale . . . L. 826.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. L. 232.670.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . » 15.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi, ecc., agli ufficiali, ecc., del Reale Corpo delle foreste, ecc. . . » 6.287.000
Cap. n. 54. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . . . » 76.000
Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni circondariali e regionali istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria . . . . . » 19.700.000
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del R. decreto 23 febbraio 1946, n. 247 e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 235) . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero, ecc. » 165.105

Totale degli aumenti . . . L. 63.168.105

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 132. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 15.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . . L. 160.000
Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . » 20.400
Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . » 23.790.000
Cap. n. 80-*V*. — Contributi, ecc., per iniziative nell'interesse della ricostruzione, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 101-*bis*. — Spese per partecipazioni a conferenze, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 26.970.400

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per pubblicazioni, ecc. . L. 5.000.000
Cap. n. 12. — Sussidi agli impiegati, ecc. . » 530.000

Totale . . . L. 5.530.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

In aumento:

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 293.000.000
Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 110.000.000
Cap. n. 24. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza, ecc. . » 1.912.275
Cap. n. 27-*ter* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria a favore della Casa di riposo per vecchi Garibaldini in Gaeta . . . » 85.000

Totale degli aumenti . . . L. 404.997.275

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patriotti, ecc. . . . . L. 10.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 18-*ter*. — Spese per l'assistenza ai patriotti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi, ai rimpatriati dall'estero e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e per il funzionamento dei relativi servizi per il periodo dal 1° luglio 1945 al 30 settembre 1945, effettuate con i fondi di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . L. 50.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 26. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative . L. 5.000
Cap. n. 118. — Spese per la propaganda . . » 500.000
Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 15.505.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. . L. 2.000
Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane) . . . . . » 300.000
Cap. n. 205. — Restituzioni di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 14.000.000

Totale . . . L. 14.302.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi (art. 8 del R. decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1027) . . . . . L. 6.582.000
Cap. n. 76-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle Case degli italiani all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36) . . . . L. 12.558.000
Cap. n. 76-*quinquies* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione delle Case per gli italiani all'estero . . . . . L. 1.567.000
Cap. n. 76-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle scuole all'estero . . . . » 12.000.000

Totale . . . L. 32.699.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 47-bis. — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia, ecc. . . . . L. 1.078.970

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . L. 5.260
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 866.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. Affitto di locali, trasporti, ecc. . . » 681.605
Cap. n. 24. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 60.600
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, ecc. . . . » 1.347.200
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze, ecc. . . . . » 4.290.940
Cap. n. 201 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . » 3.331.550
Cap. n. 210 (aggiunto). — Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1541, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc. . . . . » 196.150

Totale . . . L. 10.732.915

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dell'Amministrazione della marina, dipendenti dallo stato di guerra . . . L. 1.000.000.000
Cap. n. 124. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 1.250.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47. — Spese per collegamenti aerei civili, ecc. . . . . L. 60.000.000
Cap. n. 65 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 70.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ecc. . L. 105.105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 89. — Spese per favorire la lavorazione, ecc., degli oli minerali greggi, ecc. . . L. 136.346.812

Il Ministro per il tesoro
COSTANZO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 56. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc., per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . L. 75.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio, ecc. . . . L. 30.000.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 45.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 75.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 123.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . » 120.000

Totale degli aumenti . . . L. 243.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 243.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . L. 50.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . L. 50.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc. . . . . L. 103.025.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi postali . . . . . » 15.719.500
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . L. 55.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 133.500
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . » 17.000.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi del telegrafo . . . . . » 5.000.000
Cap.n. 16. — Rimborso, ecc., delle spese, ecc., per il servizio delle Casse di risparmio postali . » 50.000.000
Cap. n. 17. — Rimborso, ecc., per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 18. — Aggio, ecc., delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 20. — Ritenuta, ecc., sugli stipendi, ecc., degli impiegati ed agenti, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario, ecc. . . . . » 3.056.861.000

Totale . . . L. 3.313.809.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 18.550.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 26.600.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 347.500.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, ecc. . . . » 4.700.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico, ecc. . . . . » 360.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 1.500.000
Cap. n. 13. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 137.150.000
Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 21.626.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 12.650.000
Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 26. — Spese per il servizio di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 108.300.000
Cap. n. 28. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesso all'industria privata, ecc. . . . » 3.120.000
Cap. n. 30. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 33. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . » 40.310.000
Cap. n. 34. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse . . . » 30.000.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 38. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc. . . . » 46.000.000
Cap. n. 39. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 40. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 42. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. » 8.000.000
Cap. n. 50. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 52. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 53. — Spesa di esercizio di manutenzione degli uffici, ecc., fono-telegrafici comunali, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . . » 824.000
Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. . » 6.885.000
Cap. n. 60. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . » 200.000
Cap. n. 67. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aerazione, ecc. . . . » 12.000.000
Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . » 2.700.000
Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc. . . . . » 56.000.000
Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 75. — Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico, ecc. » 700.000
Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 25.800.000
Cap. n. 80. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 81. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. . » 4.000.000
Cap. n. 82. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 83 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. . . . » 93.000.000
Cap. n 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 28.721.000
Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 93. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale. Sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 1.184.456.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA.

In aumento:

Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. . L. 80.346.600
Art. n. 10. — Entrate ordinarie diverse . » 1.377.945
Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ecc. . . . . » 1.200.000
Art. n. 22. — Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali . . » 48.800.000
Art. n. 23. — Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato, ecc. . . . . » 700.000

Totale . . . L. 132.424.545

SPESA.

a) *In aumento:*

Art. n. 1 — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda . . . . . L. 5.860.000
Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali . . . . . » 6.380.000
Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale, ecc. . . . . » 120.000
Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda, ecc. . . . L. 50.000
Art. n. 19. — Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, ecc. . . . . » 75.000
Art. n. 21. — Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, ecc. . . . . » 35.000
Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 1.400.000
Art. n. 25. — Spese varie e di rappresentanza . . . . . » 90.000
Art. n. 29 — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. . . . . » 50.000
Art. n. 31. — Spese, ecc., per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive . . . . . » 150.000
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 4.174.545
Art. n. 34 (modificata la denominazione). — Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda; acquisto di autoveicoli da adibirsi ai servizi dell'Azienda . . . . . » 11.000.000
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda, ecc. . . » 4.800.000
Art. n. 38. — Accantonamento di disponibilità, ecc. . . . . » 48.800.000
Art. n. 41. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. » 48.800.000
Art. n. 44. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti, ecc. » 300.000
Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 132.424.545

b) *In diminuzione:*

Art. n. 18. — Premi di operosità, ecc. . L. 46.000

CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

SPESA.

In aumento:

Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato, ecc. . . . . L. 1.160.000
Art. n. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie del R.C.F., ecc. . . . . » 898.065
Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale, ecc. . . . . » 240.000
Art. n. 15. — Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali, ecc. . . » 256.520
Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. . . . . » 10.358.055
Art. n. 30. — Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, ecc. » 401.200
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 1.608.831

Totale . . . L. 14.862.671

Il Ministro per il tesoro
COBBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 8.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1946, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1946-47, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6 — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1945

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.

Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di consentire deroghe alle disposizioni in vigore concernenti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione degli autoveicoli nonchè a quelle relative alla ubicazione delle targhe di riconoscimento e alla loro illuminazione.

Art. 2.

I provvedimenti di deroga di cui sopra, che dovranno esaurire la loro efficacia entro un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno adottati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con quello per i lavori pubblici, mediante decreti Ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — ROMITA — TOGLIATTI — CATTANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 289. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63; modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore:

1) categ. 6a - relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, senza restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

2) categ. 6au - relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato al un termine prestabilito, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

Le predette tariffe sono soggette all'aumento di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro: GROSCHI

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Autorizzazione alla « TETI » a contrarre un mutuo ipotecario di L. 400.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legislativo 8 febbraio 1923, numero 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1946, con la quale la Società Telefonica Tirrena « TETI » chiede di essere autorizzata a contrarre un terzo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 400 milioni al tasso di L. 6,60 %, garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma, ai sensi dell'art. 4 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076;

Ritenuto che il Ministero del tesoro, a norma dell'art. 41 della legge bancaria ha concesso all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità l'autorizzazione alla emissione delle predette obbligazioni con nota n. 177139 del 24 gennaio 1946;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e sistemazione delle reti e delle centrali si ritiene giustificato l'ammontare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è di molto superiore a quello dell'importo del mutuo in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle PP. e TT.;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena « TETI », concessionaria della 4ª zona telefonica in base alla convenzione principale stipulata in data 17 aprile 1925, repertorio 1477, approvata con regio decreto del 23 aprile stesso anno, n. 508, e delle susseguenti convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, rep. 45; 29 giugno 1928, rep. 59; 11 dicembre 1928, rep. 70; 16 luglio 1929, rep. 101 e 21 dicembre 1929, rep. 130; approvate rispettivamente coi regi decreti 2 febbraio 1928, n. 192; 5 aprile 1928, n. 1591; 13 dicembre 1928, n. 2953; 26 luglio 1929, n. 1490 e 28 febbraio 1930, n. 132, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di lire 400.000.000 (quattrocento milioni) al tasso del 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da corrispondersi in obbligazioni al 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di venti anni, che saranno collocate al miglior prezzo a favore della Società Telefonica Tirrena ed ammortizzabili mediante rimborso di quote di capitale costante nella misura annua di L. 20.000.000 (venti milioni) per il ventennio.

Il mutuo potrà essere risentito anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato dell'1 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, citato nelle premesse, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza, revoca o scadenza della concessione prevista, così dalla convenzione principale, come dall'art. 5 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena negli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi alla purgazione dell'ipoteca, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati gli impianti di cui al successivo art. 4 restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della convenzione principale 17 aprile 1925 e dei successivi accordi o determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del più volte citato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Tirrena non saranno, comunque, soggetti alla esecuzione di ipoteca di cui all'art. 4 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che le somme ricavate dall'operazione di cui ai precedenti articoli, siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuataria sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali chiesti e presi a mutuo nei lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, mandando di volta in volta all'Azienda il piano dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuto nel suo interesse la circolazione dei detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti all'Amministrazione della giustizia caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 27 giugno 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(1830)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.

Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1945, registro numero 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 393, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati nella carica di consigliere di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per il periodo 16 aprile 1946-15 aprile 1947, i signori:

Di Guglielmo comm. Nicola - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Quarra comm. dott. Renato - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Caligaris gr. uff. avv. Valentino - vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Adami cav. Cesare - messaggere di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale postelegrafonico.

Art. 2.

Per lo stesso periodo, 16 aprile 1946-15 aprile 1947 i signori:

Candeloro comm. Luigi - ispettore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Eramo cav. Vittorio - capo ufficio postale telegrafico, in rappresentanza del personale postelegrafonico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sono nominati consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del gr. uff. dott. Vittorio Marini, ispettore generale del Tesoro e del cav. Rodolfo Graziani, capo ufficio postale telegrafico i quali il 15 aprile 1946 cessano dalla carica di consigliere di amministrazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Ufficio riscontro poste n. 8, foglio n. 430. — MANZELLA

(1746)

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.
Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, col quale il dottor Francesco Cassinelli fu nominato direttore generale dell'Istituto suddetto;

Considerato che il predetto dott. Cassinelli in data 24 maggio 1945 ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Istituto;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del 24 maggio 1945 sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Francesco Cassinelli dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro conferitagli con R. decreto 3 giugno 1943.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

BARBARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 16.

(1747)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato proprio rappresentante il sig. Penati Beniamino di Ercole;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Penati Beniamino di Ercole è nominato rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1619)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli, con sede in Udine, in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: COSTANZO

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Genova, via Sottoripa, nn. 101-103 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: COSTANZO

(1750)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Reich è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: COSTANZO

(1768)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Nomina del sig. Allodi Silvio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Allodi Silvio di Piero;

Visto il relativo atto di procura in data 26 gennaio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Allodi Silvio di Piero è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1733)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Empoli (Firenze), contro contemporanea chiusura degli sportelli di Montsummano (Pistoia) e Peseaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1769)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.

Svincolo del formaggio grana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la necessità di rendere liberamente commerciabile il formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Considerata la opportunità di devolvere all'interesse pubblico gli elevati maggiori utili di contingenza che deriverebbero ai detentori dalla possibilità di immettere sul mercato il prodotto avuto a suo tempo in assegnazione per la stagionatura secondo i prezzi ufficiali allora vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il formaggio grana prodotto nelle annate 1944 e precedenti, in carico presso le ditte stagionatrici, può essere liberamente commerciato a condizione che le ditte interessate provvedano al versamento, con le modalità di cui al successivo art. 4, di una quota per chilogrammo pari a lire 300 per l'intero carico accertato. Sono convalidati gli obblighi relativi ai versamenti all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione delle aliquote per contributi ordinari e differenze di prezzo, comunque denominate, per tutti i prodotti caseari, stabilite dal sedicente governo della repubblica sociale italiana o dal Governo Militare Alleato.

La quota si applica sulle intere giacenze del suddetto formaggio, risultanti al 31 agosto 1945, accertate secondo il carico e lo scarico ufficiale per ciascuna ditta, in base agli elementi forniti dall'Ufficio controllo formaggi a norma dell'art. 3.

Ai fini della incidenza della quota, la giacenza accertata ufficialmente è diminuita dei quantitativi che le ditte interessate dimostreranno di aver ceduto, prima o successivamente alla data del 31 agosto 1945, a prezzo ufficiale, in base ad assegnazioni che, pur non disposte dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, siano da queste riconosciute su proposte della Commissione di cui all'art. 2.

Detta quota è maggiorata di L. 100 per i quantitativi che risultino venduti a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Il prezzo massimo per merce resa franco magazzino stagionatore è fissato in L. 600 al chilogrammo; sulla base di tale prezzo, sarà determinato dalle competenti autorità provinciali il prezzo al consumo.

Art. 2.

Allo scopo di stabilire la situazione precisa di ciascuna ditta, viene costituita in Roma, presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, una apposita Commissione formata da un rappresentante del Ministero delle finanze con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, da un rappresentante degli stagionatori designato dalle organizzazioni nazionali competenti, nonchè da un esperto casario, con voto consultivo, scelto dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

La predetta Commissione ha facoltà di compiere accertamenti presso ciascuna ditta segnalando ai compe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenti uffici finanziari tutti gli elementi utili, ai fini degli accertamenti fiscali, che vengano a sua conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3.

L'Ufficio controllo formaggi, in liquidazione, fornisce alla Commissione di cui all'art. 2 tutti gli elementi in suo possesso relativamente al carico ed allo scarico ufficiale di ciascuna ditta ed ha facoltà di compiere accertamenti presso le ditte stesse, allo scopo anche di riscontrare eventuali irregolarità per vendite non autorizzate od a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Art. 4.

Le somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 1 dovranno essere versate presso istituti di credito di diritto pubblico su un conto speciale intestato al versante e vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma sarà fatto a firma dell'Alto Commissario per l'alimentazione o di persone dallo stesso delegate, per essere devolute come segue, detratte le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 2:

50 % per la costituzione di una speciale fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero caseario;

50 % ripartito dall'Alto Commissariato dell'alimentazione tra le provincie di produzione. La somma che risulterà attribuita a ciascuna provincia sarà ripartita dal prefetto per spese di ricostruzione, per spese di assistenza sociale e per integrazione ai produttori di latte e formaggio.

Art. 5.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1831)

AVVISO DI RETTIFICA

All'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 191, concernente « Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133-6, ove è detto:

« Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti »

si deve leggere:

« Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto del presidente e di quattro consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Benito Rodriguez Alvarez, agente consolare della Repubblica Argentina a Chiavari, con giurisdizione sul distretto medesimo.

(1795)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Arturo Martinez Pardo, console della Repubblica Argentina a Milano, con giurisdizione sulla Provincia medesima e su quelle di Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona, Brescia, Verona, Bolzano, Trento, Belluno, Vicenza, Rovigo.

(1796)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria.

Il Ministero dell'Industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — Allo scopo di garantire l'unicità del prezzo del sapone franco stabilimento produttore in tutto il territorio nazionale è istituita, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 18 aprile 1945 del Ministero industria e commercio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile s. a., presso l'ufficio di Roma del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, rappresentato dalla Società Approvvigionamenti Industria Saponi « S.A.I.S. » una Cassa di conguaglio per le spese relative al costo delle materie prime e dei trasporti, denominata « Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata da una quota che gli stabilimenti saponieri devono versare per ogni quintale di materie prime ad essi assegnato.

Tale quota stabilita dal Ministero industria e commercio è calcolata in base alla spesa media presunta di trasporto da sostenersi per i trasferimenti delle materie prime agli stabilimenti produttori di sapone.

3. — Le ditte saponiere sono tenute a versare alla Cassa di conguaglio la quota di cui al n. 2 all'atto del ritiro degli avvisi di assegnazione emessi dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale saponieri, su disposizione del Ministero dell'industria e del commercio.

4. — Il Comitato di gestione, di cui al n. 6, provvede a liquidare alle ditte saponiere aventi diritto le spese effettive inerenti al ritiro delle materie prime ad esse assegnate.

La liquidazione delle spese è effettuata dietro presentazione di regolari documenti emessi normalmente, per quanto riguarda il trasporto, dall'E.N.A.C. o dall'Amministrazione ferroviaria.

L'impiego di mezzi automobilistici non dovrà, di regola, superare i 100 km. di percorso.

Potranno essere consentite delle deroghe in casi eccezionali, ammessi preventivamente dal Comitato di gestione.

Per i trasporti sostenuti dai saponieri, con mezzi propri o diversi da quelli indicati, la liquidazione sarà effettuata in base alle tariffe degli enti di trasporto di cui sopra, applicando comunque la tariffa delle ferrovie dello stato per i trasporti eccedenti i 100 km.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella liquidazione di cui sopra non saranno considerate le spese sostenute dai saponieri per eventuali soste in dipendenza di ritardi nel ritiro delle materie prime, salvo che non siano ad essi imputabili.

5. — Per i trasporti collettivi eseguiti, nell'interesse dei saponieri, direttamente dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, la liquidazione delle relative spese sarà effettuata dalla Cassa conguaglio sulle disponibilità di cui al n. 2 su documenti di spese presentati direttamente dall'organo suddetto.

6. — La gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio è affidata ad un Comitato di gestione costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e di un rappresentante del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

Il Comitato suddetto, presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro, ha il compito di sovrintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre tutte le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

Per la parte esecutiva il Comitato si avvale dell'organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali della sapo[illegible]ia e della stearineria.

7. — Le spese per la gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Per il servizio di cassa del fondo conguaglio, il Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria si avvale di un istituto di credito di diritto pubblico.

8. — La Cassa conguaglio ha una gestione autonoma che si chiude alla fine di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione, con l'apposita relazione, va presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro e a quello dell'industria e commercio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni semestre il Comitato suddetto provvede alla redazione di una situazione contabile della Cassa di conguaglio da trasmettersi ai Ministeri sopra indicati, entro il mese successivo.

9. — Gli avanzi di gestione di ogni esercizio sono devoluti all'Erario salvo che il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero del tesoro su proposta del Comitato di cui al n. 6 non stabilisca, in relazione all'esigenze della gestione, di riportarli a nuovo nell'esercizio successivo.

Il saldo finale di gestione viene versato al bilancio dello [illegible]o.

10. — Il riscontro sulla gestione della Cassa di conguaglio è effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a mezzo di un proprio funzionario.

(1792)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 17 settembre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945) è istituita presso il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio denominata « Cassa conguaglio rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata:

a) da una quota di L. 991 al quintale dovuta dalle ditte estrattrici e raffinatrici per i quantitativi di olio al solfuro ad alta acidità, oleine e olio in paste da rettificazione di oli vegetali, ceduti agli assegnatari al prezzo di L. 6585 al quintale;

b) da una quota di L. 94 al quintale dovuta dai produttori di olio rettificato *A*;

c) da una quota di L. 2389 dovuta dagli assegnatari di morchie e fondami per ogni quintale di contenuto di materie grasse.

3. — La quota di cui alla lettera *a*) del n. 2, è trattenuta dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse all'atto del pagamento da parte degli assegnatari dell'importo relativo all'olio al solfuro ad alta acidità, all'olio in paste di raffinazione e alle oleine ad essi spettanti.

La quota di cui alla lettera *b*) del citato n. 2, è versata dai produttori di olio rettificato *A* al momento dell'uscita dallo stabilimento produttore del rettificato stesso.

La quota di cui alla lettera *c*) è versata dall'assegnatario di morchie e fondami all'atto del ritiro del buono di assegnazione.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio, il Comitato di gestione di cui al n. 5, provvede a liquidare:

a) ai produttori di olio rettificato *B* una quota di L. 2190 per ogni quintale di rettificato *B* da essi prodotto e conseguito per l'immissione al consumo;

b) ai produttori di olio al solfuro ad alta acidità, di olio in paste di raffinazione e di oleine, una quota di L. 1398 per ogni quintale di tali merci di produzione della campagna olearia 1944-45 che siano state da essi cedute al prezzo di L. 4196, di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

5. — Alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse è preposto il Comitato di cui alla circolare del Ministero industria e commercio n. 58 dell'8 giugno 1946 contenente norme per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporto sanse e del fondo maggiorazione prezzo sanse.

Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

Il Comitato di cui sopra ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Il servizio di cassa del fondo conguaglio è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

6. — La Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative al conguaglio dei prezzi degli olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse prodotti con materie prime della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 5, è, con l'apposita relazione presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e all'Alto Commissariato per l'alimentazione entro 60 giorni della chiusura della gestione.

L'avanzo di gestione è devoluto a favore del bilancio dello Stato.

7. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* e altre materie grasse, è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società e ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

(1793)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 13 corrente, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.900.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1794)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 967304, serie VI, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emilio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946.

(1157) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	625628	Cerè Alessandro di Carlo Santo, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato	91,50
Id.	65508	Balocca notaio Giovanni-Antonio fu Francesco, dom. a Busnengo (Novara)	42 —
Pr. Red. 3,50 %	127033	Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Duca Giovanni, dom. a Roma, vincolata	7.000 —
Id.	230582	Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, dom. a Palermo e vincolata a favore dello Stato per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe, quale ricevitore del Banco lotto	42 —
Id.	318584	Come sopra	175 —
Id.	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, ipotecato per cauzione	112 —
Id.	275602	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, ipotecato per cauzione	280 —
Rendita 5 %	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione	350 —
Id.	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena), ipotecato per cauzione	100 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1158)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 giugno 1946 - N. 139

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canada	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,65
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,175
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	99,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale 2 maggio 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cantoni Giulio, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, 4 settembre 1941;

Romano Felice, residente nel comune di Siracusa, 31 maggio 1946.

Roma, addì 19 giugno 1946

(1800) p. *Il Ministro*: MILLOZZA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1946:

Massari Giovanni, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto;

Lops-Viti Carlo, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Afragola, stesso distretto;

Radalia Pier Candido, notaio residente nel comune di Castelli Calepio, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia;

Figliolia Michelangelo, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Siano, stesso distretto;

Giubilato Francesco, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto;

Pividori Antonio, notaio residente nel comune di Ninis, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Tarcento, stesso distretto.

(1801)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1945, con il quale sono stati indetti tra gli altri, i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano per la Università di Urbino;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1946, con il quale è stato revocato il bando dei due concorsi anzidetti;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1946, con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'esprimere il proprio avviso per l'apertura di nuovi concorsi a cattedre universitarie formulava la raccomandazione che i concorsi medesimi fossero banditi nel corso dell'anno accademico 1946-47;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, in via di urgenza, in relazione alle necessità degli studi alcuni dei concorsi anzidetti e di indire inoltre, anche quelli di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, già revocati per l'Università di Urbino, in relazione alla deliberazione, già intervenuta, del Consiglio superiore in occasione del bando di cui al succitato decreto luogotenenziale 1° novembre 1945 ed ai recenti voti delle Facoltà giuridiche delle Università di Sassari e di Bari;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:
1) Diritto internazionale nell'Università di Sassari;
2) Storia del diritto italiano nell'Università di Bari.

Facoltà di magistero:
1) Geografia nell'Università di Cagliari.

Facoltà di medicina e chirurgia:
1) Farmacologia nell'Università di Ferrara;
2) Anatomia e istologia patologica nell'Università di Pavia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nell'Università di Cagliari;
2) Fisica teorica nell'Università di Padova.

Facoltà di ingegneria mineraria:
1) Idraulica nell'Università di Cagliari;
2) Elettrotecnica nell'Università di Cagliari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da lire dodici entro il 31 agosto 1946 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

7) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) dichiarazione con la quale il candidato attesti sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate delle quali una soltanto dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 agosto 1946 gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 agosto 1946 anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Roma, addì 24 giugno 1946

Il Ministro: MOLÈ

(1829)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67944/12100.2.16.5/1.3.1,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 3 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, cottimista, incaricato e comunque non di ruolo, che presta servizio nelle Amministrazioni statali da data anteriore al 1° gennaio 1937, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo C qualora da almeno sei anni abbia esercitato lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minerario) i seguenti documenti, non oltre il limite di giorni 60 dalla data di presentazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente presta servizio non di ruolo da data anteriore al 1° gennaio 1937 con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Nello stesso certificato dovranno poi essere indicate specificatamente le varie mansioni esercitate ed il modo come le stesse sono state esercitate;

4) certificato degli studi compiuti;

5) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente ha, durante tutto il servizio non di ruolo, serbato buona condotta e che nei di lui riguardi non è stato adottato e nè è in corso alcun provvedimento di epurazione;

6) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

7) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

8) certificato generale del casellario giudiziario;

9) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

11) stato di famiglia;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

13) elenco dei documenti inviati;

14) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 7, 9 e 10 del precedente articolo, quando vi supplisca con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Prova orale.

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia, fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e sarà composta:

a) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

b) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

c) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46 saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1817)

Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67041/13106.2.16.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1943, n. 27.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minière) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 44 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o durante la guerra 1940-1945 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente fare sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione delle base di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi supplisca con un certificato in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente e irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte.

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Prova orale.

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria e il commercio e sarà composta:

a) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

b) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

c) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1929, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1816)

Concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 67944/12106.2.16.5/1.3.1,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minore) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 1², contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni trentacinque.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni; per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 41 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

A) Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione dalle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

B) I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi supplisconi con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e la nomina ai posti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1931, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946.

Il Ministro: GRONCHI

(1818)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 27 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 924.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, ad accettare una donazione. Pag. 1534

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 523.
Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche . . . . . Pag. 1531

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.
Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro . . . . . Pag. 1534

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 530.
Modificazioni al R. decreto-legge 23 giugno 1921, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » . . . . . Pag. 1535

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Electron » già sottoposta a sequestro . . Pag. 1537

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Arena » di Verona . . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste. Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova) . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza del Credito Italiano in Empoli . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1539

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1539
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1539

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse . . . . . Pag. 1539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica Italiana - Giugno 1946 (Fascicolo n. 6).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 marzo 1942, n. 220, ai quali sono stati assegnati premi nella 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1819)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 148ª, 149ª e 150ª.

(1820)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 151ª e 152ª effettuate in Roma il 15 giugno 1946.

(1821)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella estrazione 153ª effettuata in Roma il 15 giugno 1946.

(1822)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 924.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, ad accettare una donazione.

N. 924. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, quale rappresentante della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.151,40, allo scopo di istituire, con la relativa rendita, una borsa di studio intitolata a « Spartaco Amodio » a favore di un alunno meritevole appartenente alla « Sezione macchinisti ».

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528.

Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sulle medaglie di presenza stabilite con l'art. 138 quarto comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i giudici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e sulle indennità annue stabilite dall'art. 139, settimo comma, dello stesso decreto, per i presidenti e per i giudici del Tribunale superiore delle acque pubbliche e sul relativo aumento del 70 %, è soppressa con effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 288. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.

Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1081, recante provvedimenti per il riordinamento degli Uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;
Vista la legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità concessa ai procuratori del registro e degli uffici misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1921, numero 1081, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1944, nella seguente misura annua:

L. 7600 per gli uffici di I categoria;
L. 4400 per gli uffici di II categoria;
L. 2000 per gli uffici di III categoria.

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo procuratore, questi consegue, con decreto del Ministro per le finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare.

Negli uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono, insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati, con decreto del Ministro per le finanze una indennità annua di:

L. 1600 per gli uffici di I categoria;
L. 1000 per gli uffici di II categoria;
L. 600 per gli uffici di III categoria.

Art. 2.

Le indennità stabilite nell'art. 1 si intendono al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

In caso di cumulo di funzioni spetta una sola indennità.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 530.

Modificazioni al R. decreto-legge 23 giugno 1921, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente vasca;

Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che reca modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 653, che porta aumento ai contributi corrisposti dallo Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assume la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ». L'Istituto ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della Marina militare, sia nei riguardi della Marina mercantile.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

a) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;

b) provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;

c) sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

d) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

e) stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

f) contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;

g) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

h) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza. Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'Istituto opera nel campo delle ricerche in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Gli organi dell'Istituto sono:
il presidente;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; è prescelto fra gli ingegneri navali e meccanici notoriamente esperti nel ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'Istituto è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è composto:

a) del presidente dell'Istituto;

b) del generale ispettore capo, del Corpo del genio navale;

c) del direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche del Ministero della marina;

d) del direttore generale della Marina mercantile;

e) del presidente del Registro navale italiano;

f) del capo ufficio studi del Ministero della marina (Costruzioni navali);

g) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) dell'ingegnere capo più anziano dell'Istituto, il quale tiene pure le funzioni di segretario del Consiglio;

i) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria e commercio su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'articolo 8;

l) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'art. 8.

I membri di cui alle lettere *g*), *i*), *l*), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per la marina. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico, tecnico e amministrativo dell'Istituto; sui bilanci preventivi e consultivi; e, in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 12, sulle questioni concernenti il personale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente dalla Corte dei conti, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina.

Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto stesso.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) da un contributo ordinario annuo dello Stato;

b) da contributi annui che potranno essere concordati sia con i cantieri navali, sia con le società armatoriali;

c) dai redditi patrimoniali;

d) da proventi derivanti dall'attività dell'Istituto, svolta in relazione al precedente art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, è fissato a decorrere dall'esercizio 1946-47 in lire 1.500.000.

E' inoltre autorizzata la corresponsione all'Istituto stesso, per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-1949, di un contributo straordinario annuo di lire 5.500.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il rimborso in trenta anni dell'anticipazione di lire 4.000.000 corrisposto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per il primo impianto e arredamento della Vasca e delle istallazioni ad essa necessarie ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, continuerà ad effettuarsi da parte del Ministero della marina fino al 1957 a totale estinzione del debito.

Art. 10.

Alla ricostituzione degli impianti depauperati per ragioni belliche e ai lavori di ripristino provvede il Ministero della marina, sia mediante cessione, al prezzo che verrà concordato fra le Amministrazioni interessate, di impianti, macchinari e materiali disponibili in seguito alla distruzione della Vasca del Regio arsenale di La Spezia (Costruzioni navali) sia mediante la esecuzione di lavori coi mezzi della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche e coi mezzi del Genio militare per la marina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Sono estese all'Istituto le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari.

L'Istituto stesso è parificato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle imposte dirette sui redditi propri e delle altre tasse, imposte e tributi in genere.

Art. 12.

Previo esame del Consiglio direttivo dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato, con decreto del Ministro per la marina, il nuovo statuto che sostituirà quello vigente.

Entro la stessa data, con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sarà approvato il regolamento organico che dovrà sostituire quello attualmente vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Electron » già sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1946 col quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che la predetta società non si trova più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio, cosicchè si rende necessaria la sua messa in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge sopra indicato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il gr. uff. Salvatore Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 giugno 1946

(1788) *Il Ministro*: CORBINO

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, riguardanti il riordinamento delle Borse;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il sig. Colonna Aldo di Ferdinando chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Colonna Aldo di Ferdinando è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Colonna abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 317. — GRIMALDI

(1729)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali la Società editrice « Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposta a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1946, con il quale l'avv. Raimondo Tulli veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico suddetto;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice «Arena» di Verona, affidata al commissario governativo avv. Raimondo Tulli, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1946, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1748)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Goito (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1751) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, via Castel Mareccio n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Baudo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

(1737) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Apertura di una dipendenza del Credito Italiano in Empoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Empoli (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare S.I.N.A. con sede in Milano, via Volvinio, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Andreola Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1736)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 24 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1946, a pag. 1261, al 5° ed al 19° rigo, ove è detto: sig. Giuliani Arcibiade, deve invece dire: *sig. Giuliani Arcidade.*

(1786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1946 - N. 138

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,15
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,525
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100,10
Redimibile 3,50 % 1934	85,275
Id. 5 % 1936	99 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,325
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse.

Il Ministero dell'Industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 ha disposto quanto appresso.

1. — In conformità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945 allo scopo di garantire l'unicità del prezzo delle sanse vergini franco stabilimenti di estrazione, è istituita presso il Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio per le spese di trasporto denominata « Cassa conguaglio trasporto sanse ».

Presso lo stesso Consorzio è istituito il Fondo maggiorazione prezzo sanse di cui all'art. 3 del richiamato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

2. — La Cassa di conguaglio trasporti sanse è alimentata da una quota di L. 140, dovuta dalle ditte estrattrici per ogni quintale di sansa vergine da esse ritirato nel corso della campagna 1944-45 in base al piano di distribuzione predisposto dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse a norma delle disposizioni vigenti.

3. — Le ditte estrattrici di olio dalle sanse sono tenute a versare alla Cassa conguaglio trasporti sanse la quota di cui all'art. 2, sulla base dei quantitativi di sanse ritirati e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

risultanti dalle apposite denuncie che le singole aziende hanno l'obbligo di inviare quindicinalmente al Consorzio nazionale degli industriali di olio dalle sanse.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio trasporto sanse costituita in base al n. 2, il Comitato di gestione di cui al n. 6 provvede a liquidare agli aventi diritto le spese sostenute per il ritiro dai frantoi delle sanse vergini regolarmente denunciate dalle ditte estrattrici a norma del n. 3.

La liquidazione delle spese è effettuata:

a) sulla base dei documenti emessi dalle aziende che hanno eseguito i trasporti, per le sanse trasportate via mare o su via ordinaria con mezzi meccanici o a trazione animale;

b) sulla base dei documenti ferroviari, per le sanse trasportate su strada ferrata;

c) sulla base delle tariffe praticate per trasporti similari al tempo in cui è stato effettuato il ritiro stesso ed accertati d'ufficio presso le autorità locali, per i trasporti effettuati dalle ditte di estrazione con mezzi propri o diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Le eventuali altre spese concernenti il ritiro delle sanse vergini dai frantoi agli stabilimenti di estrazione sono liquidate su presentazione di regolari documenti giustificativi.

5. — Per i servizi collettivi inerenti al trasporto, eseguiti nell'interesse delle ditte estrattrici direttamente dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse, la liquidazione relativa è effettuata dalla Cassa conguaglio trasporto sanse sulle disponibilità di cui al n. 2 su regolare documentazione presentata dal Consorzio stesso.

6. — Alla gestione e amministrazione della Cassa conguaglio e trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse è preposto un Comitato costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero industria e commercio - Direzione generale commercio e consumi industriali e Direzione generale industria e miniere; di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione - Direzione generale generi alimentari razionali e di un rappresentante del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse.

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Di ogni seduta del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Il Comitato di gestione ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

7. — Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa stessa e quelle relative al Fondo maggiorazione prezzo sanse sono poste a carico del Fondo medesimo.

8. — Il servizio di cassa dei fondi previsto nella presente circolare è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

9. — La Cassa conguaglio trasporto sanse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative ai trasporti delle sanse effettuati nel corso della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 6 *b*), con l'apposita relazione, presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione entro 60 giorni dalla chiusura della gestione.

10. — L'avanzo di gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse è devoluto al Fondo maggiorazione prezzo sanse. A tale « Fondo » affluiscono altresì le quote di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1944, e precisamente:

a) le eccedenze attive provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagate dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse ai frantoiani rispetto a quello corrisposto allo stesso Consorzio degli industriali estrattori, risultante dalla tabella in calce;

b) le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 362 al quintale per gli olii lavato, scaldato e d'inferno, comprese nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi olii;

c) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato immesso al consumo.

11. — I proventi del Fondo maggiorazione prezzo sanse sono in base al disposto del citato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 devoluti a vantaggio dei frantoiani in relazione ai quantitativi di sanse, da ciascuno di essi consegnati.

Entro 60 giorni dalla chiusura della gestione, il Comitato di gestione presenta ai Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione il rendiconto relativo al Fondo maggiorazione prezzo sanse.

Il pagamento delle quote spettanti ai frantoiani è disposto dal Comitato di gestione dopo l'approvazione da parte dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, del relativo piano di riparto.

12. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse e sul Fondo maggiorazione prezzo sanse è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato dell'alimentazione si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società o ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

Tabella relativa alle cifre di conguaglio del prezzo della sansa vergine

Grado di resa	5 %	6 %	7 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
	A CARICO DELLA CASSA CONGUAGLIO			A FAVORE DELLA CASSA CONGUAGLIO				
7	57,91	9,49	—	38,93	87,35	135,77	184,19	232,61
8	60,05	12,00	—	35,93	83,03	131,91	179,01	227,00
9	62,10	14,63	—	32,93	80,50	128,06	175,62	223,19
10	64,33	17,20	—	29,93	77,08	124,20	171,34	218,47
11	66,48	19,77	—	26,93	73,64	120,34	167,05	213,76
12	68,62	22,34	—	23,93	69,21	116,49	162,77	209,04
13	70,76	24,91	—	20,93	66,78	112,63	158,48	204,34
14	72,90	27,48	—	17,94	63,36	108,78	154,20	199,62
15	75,05	30,06	—	14,94	59,93	104,92	149,91	194,90
16	77,19	32,63	—	11,94	56,50	101,06	145,63	190,19
17	79,33	35,19	—	8,94	53,08	97,21	141,35	185,49
18	81,47	37,76	—	5,94	49,65	93,36	137,07	180,77
19	83,61	40,33	—	2,94	46,22	89,50	132,50	176,06
20	85,75	42,80	—	—	42,80	85,65	128,50	171,35
21	87,90	45,48	3,05	—	39,37	81,79	124,21	166,63
22	90,04	48,05	6,05	—	35,94	77,93	119,93	161,92
23	92,18	50,62	9,05	—	32,51	74,08	115,64	157,20
24	94,32	53,19	12,05	—	29,08	70,22	111,36	152,49
25	96,46	55,76	15,05	—	25,66	66,36	107,07	147,78
26	98,60	58,33	18,05	—	22,23	62,51	102,79	143,06
27	100,74	60,90	21,05	—	18,80	58,65	98,50	138,35
28	102,88	63,47	24,05	—	15,37	54,79	94,20	133,64
29	105,02	66,04	27,05	—	11,94	50,94	89,93	128,92
30	107,16	68,61	30,00	—	8,52	47,08	85,65	124,21

(1785)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 26 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, all'art. 20, seconda linea, ove è detto: «. . . dei *pensionati* civili . . .», ecc. deve leggersi: «. . . dei *personali* civili . . .» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire. . . . . . Pag. 1510

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.
Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 1511

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.
Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento . . . . . Pag. 1512

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali . . Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni. Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera . . . . . Pag. 1515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso. Pag. 1515

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma. Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova . . . . . Pag. 1517

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1517

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 1518

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello . . . . Pag. 1519

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine. Pag. 1519

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino . . . . . Pag. 1519

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri. Pag. 1519

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza. Pag. 1520

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1520
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1520
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1520
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1520
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1521

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1523

Alto Commissariato per l'alimentazione: Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946 . . . . Pag. 1532

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento. Pag. 1532
Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1532

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 26 GIUGNO 1946:
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 48ª estrazione effettuata dal 21 al 24 maggio 1946.

(1802)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5

Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo restando il limite di un miliardo di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736, le anticipazioni del Tesoro dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato alla Banca d'Italia, previste dal predetto articolo, possono, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro per il tesoro, essere destinate anche a somministrare direttamente fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che, in relazione a particolari situazioni locali delle zone nelle quali esse sono dislocate, non abbiano la possibilità attualmente di avvalersi — in tutto o in parte — dei finanziamenti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino degli impianti e la continuazione delle loro attività.

Tali somministrazioni saranno rimborsate direttamente al Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie nel termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro. Ove le imprese ottengano i finanziamenti di cui al comma precedente, tali finanziamenti saranno vincolati alla estinzione delle somministrazioni suddette.

La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità per il buon fine delle somministrazioni di fondi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 4. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 296, riguardante la indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale e telegrafico e successive modificazioni, nonchè il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1434, convertito nella legge 2 aprile 1925, n. 430, che ripristina le indennità medesime cessate per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943, che stabilisce le indennità da corrispondere per il servizio notturno al personale dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare per il personale delle poste e delle telecomunicazioni le indennità per il servizio notturno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura oraria delle indennità di servizio notturno di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, ridotta del 22,56 % per effetto dei R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1931, n. 1038, è così stabilita:

	dalle ore 22 alle 24	dalle ore 0 alle ore 6
1) impiegati di ruolo di 1ª categoria	L. 10	L. 16
2) impiegati di ruolo di 2ª categoria e non di ruolo . .	» 9	» 14
3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . .	» 7	» 12

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1945. Sulle stesse non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1931, n. 1038. Le aliquote medesime assorbono le maggiorazioni concesse precedentemente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno estese al personale dipendente dall'Azienda per i servizi telefonici, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Le variazioni alle indennità di cui al precedente articolo 1 saranno disposte con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto Luogotenenziale potranno essere variate anche le altre indennità attualmente in vigore per il personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 244. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sottufficiale ed il militare di truppa della Regia aeronautica prigioniero o internato, per motivi di guerra, non può, durante tali posizioni, conseguire l'avanzamento, però la prigionia o l'internamento non interrompono il computo dell'anzianità.

Per ciascun sottufficiale o militare di truppa reduce dalla prigionia o dall'internamento il Ministero dell'aeronautica, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare come sopra specificato, raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, è promosso, a tutti gli effetti, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come sopra stabilito, il militare risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione, il militare stesso potrà conseguire, semprechè riconosciuto idoneo, la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Tale seconda promozione sarà concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.

Art. 2.

Il sottufficiale ed il militare di truppa, caduto prigioniero od internato dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura od internamento.

Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il militare come sopra specificato, che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento, ai soli effetti giuridici, se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al rientro in servizio.

Il sottufficiale od il militare di truppa catturato prigioniero od internato durante la decenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può essere promosso, quando abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione, conseguendo, a tutti gli effetti, la sede di anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

La successiva promozione, egualmente conseguibile con la sede di anzianità che sarebbe spettata a suo turno, è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio ed è concessa ai soli effetti giuridici.

Art. 3.

Il sottufficiale ed il militare di truppa dichiarato irreperibile a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è considerato come non esistente in ruolo a tutti gli effetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

delle leggi sull'avanzamento, con decorrenza dal verbale di irreperibilità.

Qualora il militare come sopra specificato risulti successivamente reperibile, rientrerà in ruolo col proprio grado e la propria anzianità eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

Ove il militare interessato sia stato raggiunto dal turno di promozione, verranno applicate, per l'avanzamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 282. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale è stato approvato il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente di adeguare alla presente situazione economica le tariffe per esami di conducenti e per visite e prove di automobili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle indennità stabilite con l'art. 108 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, vengono aumentate del 200 % (duecento per cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 276. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il periodo di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie, espletati posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, è prorogato fino a tutto il 1° dicembre 1946 nei confronti dei vincitori che, essendo celibi, non conseguirono la nomina in ruolo entro il periodo di validità delle rispettive terne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 284. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre [illegible], n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. - Quartiere urbano di Marghera e diramazioni: Ponte Campana-Via Principe di Piemonte - Cavalcavia di Marghera; Municipio - Quattro Cantoni - Quadrivio Miranese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre » per la concessione a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Mirano e diramazione Chirignago-Marghera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 285. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1946, col quale, in attesa dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, è stato prorogato di due mesi il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dell'esercizio 1945, al fine di consentire alle assemblee stesse di procedere, insieme all'esame del bilancio, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che numerosi Consorzi agrari hanno fatto presente di non essere in grado di sottoporre all'assemblea il loro bilancio, entro il termine sopra indicato;

Ritenuto altresì che l'annunciata riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari non potrà probabilmente essere realizzata entro il termine suddetto, tenuto conto della situazione determinatasi in relazione alla riforma costituzionale dello Stato;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945, è prorogato al 30 settembre 1946.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(1701)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Frati Corrado fu Amedeo;

Visto il relativo atto di procura in data 10 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frati Corrado fu Amedeo è nominato rappresentante del sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Andreini Dino fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 5 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andreini Dino fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1764)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Serpe Alfredo fu Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 9 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Serpe Alfredo fu Domenico è nominato rappresentante del sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Conti Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 9 febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Conti Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentite per i rappresentanti degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo le rispettive associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Isti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dal dottor Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto;

Membri:

dott. Giommaria Cau, reggente la direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giuseppe Cappello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenizi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Ajello fu nominato vice-commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare, in accoglimento della predetta richiesta, il periodo di straordinaria gestione della suindicata Società, e ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla nomina di un altro vice-commissario;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova, sono prorogati dal 7 luglio al 6 ottobre 1946.

Art. 2.

Il capitano Antonio Manari, di Genova, è nominato vice-commissario della predetta cooperativa, per coadiuvare, unitamente all'ing. Salvatore Ajello, l'opera dell'avv. Dante Bruzzone nell'ufficio di commissario dell'ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

a) lavori, forniture e prestazioni varie inerenti ai servizi del Genio militare e che importino un onere finanziario a carico dello Stato, fatta eccezione per quelli che vennero ordinati esclusivamente per assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato o per rendere possibile lo svolgimento di particolari opere assistenziali e di cura a vantaggio della popolazione civile e che comunque non ebbero scopo bellico;

b) forniture di materiali inerenti ai servizi di artiglieria, chimico, della motorizzazione, di commissariato e amministrativi, ippico e veterinario, e che comunque importino un onere finanziario a carico dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La dichiarazione di inefficacia di cui alle lettere *a*) e *b*) non ha effetto allorchè l'Amministrazione legittima ritenga, nel suo esclusivo interesse, di:

1) utilizzare per i propri bisogni i lavori del Genio militare o i materiali, di qualsiasi genere, recuperati all'atto della liberazione delle varie zone nel territorio nazionale;

2) proseguire per proprio conto e nel suo esclusivo interesse i lavori e le forniture di cui sopra, limitatamente, in questo caso, alla parte ad essa consegnata e ritenuta utilizzabile.

I lavori, le forniture e le prestazioni varie iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguiti dopo tale data nell'interesse del governo della sedicente repubblica sociale italiana non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salve le eccezioni stabilite dal presente articolo.

Art. 2.

Sono altresì dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della guerra tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dai predetti organi della repubblica sociale, relativi a cessioni di immobili, di manufatti, di semilavorati, di materie prime, di materiali vari o di quadrupedi, di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Sono parimenti dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti amministrativi emanati, sotto qualsiasi forma dagli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed aventi lo scopo, agli effetti economici, di regolare in maniera non conforme alla legislazione emanata dal legittimo Governo italiano, i lavori, le forniture e le prestazioni varie eseguite prima dell'8 settembre 1943 nonchè tutte le questioni suppletive di qualsiasi genere, connesse con i detti lavori, forniture e prestazioni varie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BROSIO.

(1762)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giugno 1945 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord, a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

— Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

— Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

— Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

— Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

— Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

— Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

— Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

— Associazione nazionale dei consorzi provinciali fra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 17 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1738)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 relativi al bestiame bovino, bufalino ed equino, emanati con carattere di provvisorietà nel graduale ripristino delle libertà economiche;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogati:

— il decreto Ministeriale 3 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

— il decreto Ministeriale 8 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945 relativo alla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1783)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto Ministeriale 9 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1782)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relative all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1781)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta Nazionale;

Viste le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore, e la designazione del Partito Democratico Cristiano per la nomina dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, in sostituzione del predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, contenente norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore.

L'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, designato dal Partito Democratico Cristiano, è nominato com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ponente della Consulta Nazionale ed assegnato alla Commissione per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 56. — FERRARI

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Decreta:

Il dott. Emilio Piatti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato

Si dichiara che è stato denunciato lo smarrimento del mandato n. 2778, di L. 1380, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 giugno 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso del sig. Cancellario Nicola, quale corrispettivo interessi prezzo di acquisto di terreno in Campobasso.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1754)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1949, serie *F*, n. 473, da L. 10.000; serie *G*, n. 317, di L. 90.000; 1950 serie 2ª, n. 605, di L. 10.000; serie 11ª, n. 198, di L. 10.000; serie 16ª, n. 156, di L. 80.000; serie 17ª, n. 152, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

(532) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito - titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 100.500 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

(1055) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1946 - N. 137

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8306	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,425
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	85,25
Id. 5 % 1936	98,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Sailer Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie O	265	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000 —	Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Red. 5 %	109769	2.000 —	Civalieri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	95431	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Delleplane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivetti Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123960	1.400 —	Andino *Ortensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Andino *Maria-Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	857	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Dentroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	108,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503504	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Matvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Matvina*, ecc., come contro.
Id.	849799	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503503	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849780	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1903)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	169542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	199612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	495427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	104140	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1052)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1946

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o paesi infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o paesi infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Morcone	S	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Scalga	B	1	—
Id.	Berlingo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Cagliari	B	—	1
Foggia	Pietra	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	1	—
L'Aquila	Oricola	O	—	1
Id.	Sulmona	E	—	1
Id.	Villago	E	—	1
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Massa Lubrense	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	2
Novara	Granozza con Monticello	B	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	2	—
Id.	Salerno	B	1	—
Id.	Polla	B	1	—
Sassari	Thiesi	B	1	—
Torino	Torino	B	1	—
Id.	Pessinetto	B	—	1
Trapani	Salemi	O	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	O	—	1
			10	15
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	S. Pietro Avellana	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	3	1
Id.	Altiano Natta	B	—	1
Id.	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Borghetto Borbera	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	—	1
Id.	Brignano Frascata	B	1	—
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Cellamonte	B	—	1
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Giarole	B	2	1
Id.	Maso	B	12	—
Segue: *Afta epizootica*				
Alessandria	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	—
Id.	Murisengo	BS	5	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	5	—
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Ponti	B	—	2
Id.	Pozzol Groppo	B	2	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	—	2
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	1
Id.	Rosignano Monferrato	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	2	1
Id.	Libarna	B	2	—
Id.	Tortona	BS	1	4
Id.	Valenza	B	7	1
Id.	Viguzzolo	B	8	2
Id.	Volpedo	B	1	—
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Villanova d'Asti	B	1	2
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	S. Damiano	B	1	4
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	S. Marzano	B	1	—
Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Montalto Bormida	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Galliano	B	—	1
Id.	Robella	B	—	1
Id.	S. Martino Alfieri	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	1	2
Id.	Monteforte	B	1	—
Bari	Alberobello	B	—	5
Id.	Molfetta	B	20	2
Id.	Noci	B	—	1
Belluno	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Albè con Villa	B	—	2
Id.	Antegnate	B	—	2
Id.	S. Bartolomeo	B	1	—
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bergamo	B	3	—
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Bonate Sotto	B	1	—
Id.	Brembate Sotto	B	1	—
Id.	Prignano Gera d'Adda	B	10	—
Id.	Calcinate	B	—	2
Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	4	—
Id.	Castelli Caleppio	B	—	1
Id.	Cisarano	B	3	—
Id.	Costa di Monticelli	B	3	—
Id.	Curdomo	B	3	—
Id.	Dalmine	B	1	1
Id.	Foresto Sparso	B	—	1
Id.	Fornovo di S. Giovanni	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorlo	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Isso	B	5	—
Id.	Lurano	B	—	1
Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Morengo	B	1	5
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Pagazzano	B	—	1
Id.	Palosco	B	2	—
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Pognano	B	1	—
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Presezzo	B	4	—
Id.	Pumenengo	B	1	3
Id.	Riviera d'Adda	B	1	—
Id.	Rocca del Colle	B	4	—
Id.	Romano Lombardo	B	3	1
Id.	Seriate	B	1	1
Id.	Sovere	B	1	—
Id.	Torre de Busi	B	—	1
Id.	Treviglio	B	1	2
Id.	Valbrembo	B	4	1
Id.	Verdello	B	1	2
Id.	Villa d'Adda	B	1	—
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Argelato	B	2	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Bazzano	B	—	1
Id.	Beutivoglio	B	2	1
Id.	Bologna	B	12	7
Id.	Budrio	B	1	1
Id.	Castel d'Argile	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	1
Id.	Castiglione Pepoli	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	14	8
Id.	Gaggio Montano	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	3	—
Id.	Porretta Terme	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	2	1
Id.	S. Giorgio di Piano	B	4	—
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	5	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	6	3
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	4
Id.	Sasso Marconi	B	—	2
Brescia	Brescia	B	5	2
Id.	Nava	B	3	—
Id.	Dello	B	13	4
Id.	Gottolengo	B	6	6
Id.	Bassano Bresciano	B	4	—
Id.	Orzinuovi	B	9	—
Id.	Capriano	B	2	1
Id.	Cologne	B	1	1
Id.	Villachiara	B	9	1
Id.	Cigole	B	3	1
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	21	4
Id.	Ponspiano	B	3	—
Id.	Roendello	B	1	—
Id.	Castelmella	B	3	5
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Mairano	B	5	5
Id.	Torbola Casaglia	B	6	1
Segue: *Afta epizootica*				
Brescia	Corzano	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Pontevico	B	2	2
Id.	Verolanuova	B	10	6
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Bremo	B	3	—
Id.	Pontoglio	B	4	3
Id.	Bagnolo Mella	B	3	4
Id.	Alfianello	B	2	1
Id.	Rodengo Saiano	B	2	—
Id.	S. Gervasio	B	4	1
Id.	Lerro	B	4	2
Id.	Gambara	B	4	—
Id.	Poncarale Fiero	B	4	1
Id.	Rovato	B	3	2
Id.	Pozzolengo	B	2	1
Id.	Pavone Mella	B	3	1
Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Pedergnaga	B	1	5
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	1
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	1
Id.	Edolo	B	—	—
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	—
Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Trescolano	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	2
Id.	Vallio	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	2
Id.	Roè Valcinno	B	—	1
Id.	Acquafredda	B	—	1
Id.	Nuvolento	B	—	2
Id.	Nuvolera	B	—	4
Id.	Serle	B	—	2
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Cavalgese	B	—	1
Id.	Capo di Ponte	B	—	3
Id.	Provaglio	B	—	1
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Cavardo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Rudiano	B	—	5
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Catania	Acireale	B	1	—
Id.	Belpasso	B	1	—
Id.		O	—	1
Id.	Calatabiano	B	2	—
Id.	Catania	B	1	—
Id.	Fiumefreddo	B	2	2
Chieti	Chieti	B	4	—
Como	Barzano	B	5	3
Id.	Bugnano	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Como	Brenna	B	4	—
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Cantù	B	1	—
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Carugo Arosio	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	2	3
Id.	Cermenate	B	4	—
Id.	Cernusco Montevecchia	B	—	1
Id.	Como	B	13	1
Id.	Cucciago	B	3	2
Id.	Figino Serenza	B	3	—
Id.	Lecco	B	10	—
Id.	Lezzeno	B	—	4
Id.	Lurate Caccivio	B	—	4
Id.	Montano Lucino	B	2	—
Id.	Mongnzzo	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Olgiate Calco	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Paderno Robbiate	B	2	2
Id.	Rovello Porro	B	—	1
Id.	Turate	B	7	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Cappella Cantone	B	—	2
Id.	Bagnolo Cremasco	B	3	—
Id.	Cordolano	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	3	—
Id.	Castelvidone	B	3	—
Id.	Castelleone	B	4	3
Id.	Credera Rubbiano	B	—	2
Id.	Cremona	B	2	1
Id.	Formigara	B	2	—
Id.	Genivolta	B	—	1
Id.	Isola Dovarese	B	4	—
Id.	Malagnino	B	—	2
Id.	Martignana di Po	B	—	1
Id.	Motta Baluffi	B	2	—
Id.	Paderno Ossolaro	B	2	—
Id.	Palvareto	B	7	2
Id.	Rivarolo	B	2	3
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Piadena	B	—	4
Id.	Pizzighettone	B	—	1
Id.	Pozzaglio	B	1	2
Id.	Romanengo	B	—	2
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	—	1
Id.	Soncino	B	3	1
Id.	Tornata	B	—	1
Id.	Torre Picenardi	B	6	—
Id.	Trigolo	B	—	1
Id.	Vescovato	B	2	—
Id.	Voltido	B	—	1
Cuneo	Busca	B	—	2
Id.	Margarita	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	8	4
Id.	Portomaggiore	B	2	1
Id.	Bondeno	B	3	1
Id.	Cento	B	15	5
Id.	Poggiorenatico	B	2	1
Id.	Sant'Agostino	B	3	—
Id.	Argenta	B	2	—
Segue: *Afta epizootica*				
Ferrara	Copparo	B	1	—
Firenze	Barberino Mugello	B	1	1
Id.	Calenzano	B	1	2
Id.	Campi Bisenzio	B	1	1
Id.	Cantagallo	B	—	3
Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Correto Guidi	B O	2	—
Id.	Fiesole	B	2	—
Id.	Firenze	B	—	4
Id.	Fucecchio	B	6	3
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Palazzuolo	B	1	—
Id.	Prato	B	4	14
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—
Id.	Vicchio	B	2	—
Id.	Vinci	B	8	—
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	O	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Forlì	Forlimpopoli	B	1	—
Frosinone	Alatri	B	1	—
Id.	Anagni	B	4	—
Id.	Arce	B	2	—
Genova	Campomorone	B	4	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Sori	B	2	—
Id.	Uscio	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	B	—	1
Id.	Scoppito	B	—	3
Latina	Terracina	B	—	4
Id.	Pontenia	B	1	1
Lucca	Camaiore	B	1	3
Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	6	1
Id.	Casalmoro	B	—	3
Id.	Castellucchio	B	1	3
Id.	Casteldario	B	—	1
Id.	Cavriana	B	—	1
Id.	Castelgoffredo	B	—	4
Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Curtatone	B	2	1
Id.	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	—	1
Id.	Mariana Mantovana	B	—	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Pomponesco	B	—	1
Id.	Porto Mantovana	B	2	2
Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	S. Martino dall'Argine	B	2	—
Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Solferino	B	1	1
Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Milano	Arconate	B	—	1
Id.	Bernate Ticino	B	—	2
Id.	Bertonico	B	—	2
Id.	Boffalora Ticino	B	—	1
Id.	Bollate	B	—	3
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	4
Id.	Castano Primo	B	—	2
Id.	Castelnuovo Bocca d'Adda	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Comaredo	B	—	1
Id.	Cerrezzana	B	—	1
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	2
Id.	Graffignana	B	—	2
Id.	Gorgonzola	B	—	6
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	3
Id.	Lodivecchio	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	3
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	2
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Moraniondo	B	—	2
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Piotello	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	S. Rocco al Prato	B	—	2
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Turano Lodigiano	B	—	2
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	3	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Finale Emilia	B	10	2
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	4	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	1
Id.	S. Possidonio	B	3	—
Id.	Savignano	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	12	1
Napoli	Afragola	B	—	2
Id.	Casoria	B	—	8
Novara	Novara	B	—	4
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Carpignano	S	—	4
Id.	Caneri	B	—	6
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Castelletto Ticino	B	2	1
Id.	Fara Novarese	B	1	—
Id.	Galliate	B	0	2
Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Momo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Novara	Romentino	B	19	—
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	14
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Varallo Pombia	B	—	1
Id.	Verbania Pallanza	B	—	1
Id.	Vespolate	B	—	1
Padova	Albano	B	1	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	1	—
Id.	Boara Pisani	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	4	4
Id.	Campodarsego	B	2	4
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	5
Id.	Casalserugo	B	—	2
Id.	Cittadella	B	—	9
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Limena	B	1	—
Id.	Masera	B	—	2
Id.	Monselice	B	5	1
Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Padova	B	11	20
Id.	Pontelongo	B	—	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	3	3
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	—	3
Id.	S. Martino di Lupari	B	6	1
Id.	S. Pietro in Gu	B	—	3
Id.	Saonara	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	5	7
Id.	Vigodarzere	B	2	6
Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Parma	Parma	B	1	—
Id.	Soragna	B	2	—
Id.	Busseto	B	2	—
Id.	Colorno	B	2	—
Pavia	Pavia	B	5	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	4	1
Id.	Siriano	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Mortara	B	2	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Rascapè	B	2	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Villanlino	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Cilavegna	B	2	—
Id.	Albuzzano	B	2	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	3	—
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	2	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Santa Giuletta	B	2	—
Id.	Varzi	B	2	—
Id.	Pinarolo Po	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Rivanazzano	B	3	—
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Pavia	Carbonara Ticino	B	1	—
Id.	Bereguardo	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	2	—
Id.	Mezzana Rabattone	B	1	—
Id.	Zavattarello	B	1	—
Id.	Romagnese	B	1	—
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Forfungo	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	—	2
Id.	S. Nazzaro de' Burgondi	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	1
Id.	Barbaniello	B	—	1
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Sinarolo	B	—	2
Id.	Casanova Lonati	B	—	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Mornico Losana	B	—	1
Id.	Alagna	B	—	1
Id.	Pinarolo Po	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Copiano	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	2	1
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	3	2
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Calendasco	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	3	5
Id.	Castel San Giovanni	B	2	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	3
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	1
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	S. Pietro in Cerro	B	—	1
Pisa	S. Giuliano Terme	B	4	1
Id.	S. Miniato	B	4	8
Pistoia	Buggiano	B	1	2
Id.	Lasciano	B	—	2
Id.	Monsummano	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Montale	B	2	—
Id.	Pistoia	B	—	5
Id.	Serravalle	B	4	—
Id.	Tizzana	B	2	—
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	B	3	—
Id.	Roccella Jonica	B	6	2
Id.	S. Procopio	B	5	1
Id.	Brancaleone	B	2	—
Reggio Emilia	Correggio	B	3	3
Id.	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	—	2
Rovigo	Badia Polesine	B	1	—
Id.	Canaro	B	2	—
Id.	Castelmassa	B	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	3	—
Id.	Melara	B	1	—
Rovigo	Occhiobello	B	3	—
Id.	Rovigo	B	3	1
Id.	Villamarzana	B	1	—
Savona	Albenga	B	—	1
Id.	Albisola Superiore	B	1	—
Id.	Soano	B	1	—
Terni	Montecastrilli	B	2	1
Id.	Narni	B	—	1
Torino	Pralormo	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	3	4
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	2
Id.	S. Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Vinovo	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Pruent	B	—	1
Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Breda di Piave	B	—	2
Id.	Carbonera	B	1	1
Id.	Castelcucco	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	3	—
Id.	Castello di Godego	B	1	4
Id.	Fonte	B	—	2
Id.	Istrana	B	4	5
Id.	Loria	B	—	1
Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Maser	B	—	4
Id.	Mogliano Veneto	B	1	1
Id.	Monastier	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	6
Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Povegliano	B	1	1
Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Resana	B	—	1
Id.	Roncade	B	1	1
Id.	S. Biagio in Callalta	B	4	2
Id.	Silea	B	1	—
Id.	Spresiano	B	1	—
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	—	1
Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Trevignano	B	—	3
Id.	Treviso	B	—	3
Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Vedelago	B	2	7
Id.	Villorba	B	2	3
Id.	Volpago del Montello	B	—	3
Id.	Zero Branco	B	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Regolato	B	5	—
Id.	Comegliuns	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Aiello	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	Cap	1	—
Id.	Martignacco	B	—	1
Id.	Sesto al Reghena	B	—	1
Varese	Besozzo	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Varese	Vedano Olona	B	—	3
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Arcisate	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	4
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Arsago	B	2	—
Id.	Gorla Minore	B	2	1
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Gallarate Lombardo	B	2	1
Id.	Angera	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Saronno	B	2	—
Id.	Ternate	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Id.	Azzate	B	2	—
Id.	Cadegliano Viconago	O	1	1
Id.	Ponte Tresa	B	1	—
Id.	Masciago	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Samarate	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1
Id.	Fagnano Olona	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	1
Id.	Cona	B	—	1
Id.	Marcon	B	—	2
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Meolo	B	—	1
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	2
Id.	Mustle di Piave	B	1	1
Id.	Noale	B	1	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Scorzè	B	1	1
Id.	Venezia	B	1	17
Vercelli	Candelo	B	1	—
Id.	Caserana	B	1	—
Id.	Bonsio	B	1	—
Id.	Vallenosso	B	—	1
Id.	Bianzè	B	—	1
Id.	Prarolo	B	—	1
Id.	Ceresanablot	B	—	1
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Vigliano Biellese	B	—	1
Verona	Nogara	B	—	1
Id.	Bardolino	B	—	1
Id.	Bellore	B	—	1
Id.	Bonavigo	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Castelnazzano	B	—	4
Id.	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Cologna ai Colli	B	—	2
Id.	Cerea	B	—	3
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	2	1
Id.	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Lazzise	B	—	1
Id.	Legnago	B	—	3
Segue: *Afta epizootica*				
Verona	Minerbe	B	—	1
Id.	Negrar	B	—	5
Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	Roverchiara	B	—	2
Id.	S. Bonifacio	B	—	5
Id.	S. Giovanni Ilariona	B	—	4
Id.	Soave	B	—	2
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Veronella	B	—	1
Id.	Vigasio	B	—	2
Id.	Villa Bartolommea	B	—	4
Id.	Villafranca di Verona	B	5	1
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Passano del Grappa	B	—	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id	Arzignano	B	—	2
Id.	Fara Vicentino	B	—	1
Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Marostica	B	—	3
Id.	Mason Vicentino	B	2	1
Id.	Montecchio Precalcino	B	—	2
Id.	None	B	—	1
Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
Id.	Romano d'Ezzelino	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	2
Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Schiavon	B	—	1
Id.	Velo d'Astico	B	—	1
Id.	Montorso	B	—	2
			987	873
Malrossino dei suini				
Alessandria	Alessandria	S	1	—
Id.	Casale Monferrato	S	—	1
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	3
Avellino	Nusco	S	1	—
Bari	Noci	S	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Ferrara	Portomaggiore	S	1	—
Foggia	S. Marco in Lamis	S	2	1
Id.	Lucera	S	1	—
Id.	Casalnuovo	S	2	—
Id.	Foggia	S	5	2
Id.	Pietra	S	—	1
Matera	Matera	S	—	4
Id.	Montescaglioso	S	—	14
Id.	Pomarico	S	1	—
Messina	Sant'Agata di Militello	S	—	1
Id.	Roccalumera	S	—	1
Napoli	Capri	S	—	1
Id.	Castellammare di Stabia	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	3
Padova	Piacenza d'Adige	S	—	8
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	S	—	1
Piacenza	S. Giorgio Piacentino	S	1	—
Potenza	Tito	S	—	8
Reggio Emilia	Bibbiano	S	2	—
Id.	Carpineti	S	—	1
Id.	Baiso	S	1	—
Id.	Luzzara	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Montecchio Emilia	S	—	1
Id.	Vetto d'Enza	S	—	1
Ragusa	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	3	—
Id.	Vittoria	S	1	—
Rieti	Rieti	S	—	1
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Salerno	Agropoli	S	2	2
Id.	Scafati	S	2	—
Torino	Vinovo	S	2	—
Id.	Candiolo	S	1	—
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Fagagna	S	1	—
Venezia	Fossaltà di Portogruaro	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
			46	62
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Fabriano	S	—	1
Id.	Ostra	S	2	2
Id.	Senigallia	S	4	—
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Pieve Santo Stefano	S	—	1
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Ascoli Piceno	Ancandola	S	—	2
Avellino	Caposele	S	1	—
Id.	S. Martino Valle Caudina	S	2	—
Id.	Serino	S	2	—
Bergamo	Viadanica	S	1	—
Bologna	Budrio	S	1	—
Id.	Minerbio	S	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Colle Beato	S	1	—
Cagliari	Abbasanta	S	—	11
Id.	Arbus	S	—	1
Id.	Armungia	S	—	1
Id.	Ballao	S	1	1
Id.	Sorradile	S	2	—
Id.	Villacidro	S	1	—
Campobasso	Banefro	S	—	1
Id.	Cantalupo	S	—	2
Chieti	Colledimezzo	S	1	—
Id.	S. Martino Sulla Marruccina	S	1	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Scala Coeli	S	2	—
Ferrara	Mesola	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	1	—
Foggia	Montelcone di Puglia	S	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	S	2	1
Id.	Volturino	S	11	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	2	—
Id.	Vico Garganico	S	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	S	—	2
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Casalnuovo	S	—	1
Forlì	Forlì	S	2	—
Grosseto	Scansano	S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	S	—	1
Latina	Sabaudia	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Lucca	Massarosa	S	1	—
Modena	Ravarino	S	1	1
Nuoro	Urzulei	S	—	3
Padova	Paone	S	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Pesaro	Montelabate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Reggio Calabria	Caulonia	S	5	2
Id.	Ferruzzano	S	3	—
Id.	Monasterace	S	3	1
Id.	Reggio Calabria	S	2	2
Reggio Emilia	Luzzara	S	1	—
Id.	Guastalla	S	1	—
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Scafati	S	1	—
Sassari	Mores	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Id.	Siligo	S	—	3
Id.	Villanova del Ghebbo	S	8	5
Id.	Chiaramonti	S	—	1
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Radda in Chianti	S	—	1
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	1	1
Torino	Azeglio	S	1	—
Treviso	Villorba	S	1	—
Udine	Manlago	S	—	1
Id.	Vauno	S	—	1
Vicenza	Sossano	S	—	1
			103	64
Morva				
Bari	Gravina	E	—	1
Bergamo	Palazzago	E	1	—
Latina	Latina	E	—	1
Napoli	Napoli	E	—	2
			1	4
Farcino criptococcico				
Alessandria	Morano Po	E	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	3	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	10	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	1
Id.	Noicattaro	E	2	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Cagliari	Oristano	E	—	1
Id.	S. Vero Milis	E	—	1
Id.	Uras	E	—	1
Catania	Bronte	E	—	1
Id.	Catania	E	14	3
Id.	Linguaglossa	E	—	1
Id.	Randazzo	E	—	1
Id.	Tremestieri Etneo	E	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
L'Aquila	Lecce de' Marsi	E	1	—
Latina	Terracina	E	—	1
Lecce	Campi Salentino	E	1	—
Id.	Castrignano Capo	E	—	1
Id.	Galatone	E	—	1
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	2
Parma	Berceto	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Ponteeagnano	E	1	—
Sassari	Sassari	E	5	5
Id.	Sorso	E	—	1
Id.	Usini	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Taranto	Ginosa	E	7	—
Id.	Maruggio	E	1	—
Id.	Sava	E	—	1
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id	Castellammare del Golfo	E	5	2
Id.	Marsala	E	9	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	Partanna	E	3	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Bianzè	E	1	—
			94	34
Rabbia				
Ancona	Loreto	Can	—	2
Arezzo	Monteinignaio	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	2
Chieti	Chieti	Can	—	1
Firenze	Reggello	Can	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	Can	—	1
Siracusa	Lentini	Can	—	1
Taranto	Crispiano	Can	—	1
Terni	Acquasparta	Can	1	—
			1	10
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Calitri	O	2	—
Campobasso	Agnone	O	—	1
Id.	Frosolone	O	—	2
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	O	—	4
Id.	Maida	O	4	—
Id.	Marcdosa	O	—	2
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	3	—
Cosenza	Rossano Calabro	O	—	1
Ferrara	Porto Maggiore	O	1	—
Foggia	Lucera	O	4	—
Id.	San Severo	O	13	—
Id.	Troia	O	6	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	4	—
Id.	Foggia	O	11	3
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Foggia	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	Castelnuovo della Daunia	O	—	1
Frosinone	Arce	O	30	—
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	—	1
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Latina	Cisterna	O	—	2
Id.	Latina	O	—	8
Id.	Prossedi	O	—	2
Id.	Terracina	O	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	S. Mauro Forte	O	—	2
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Potenza	O	1	—
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Posta	O	1	—
Id.	Petescia	O	1	—
Id.	Leonessa	O	—	1
Taranto	Laterza	O	2	—
Terni	Terni	O	—	1
Udine	Pasiano	E	1	—
Id.	Tarvisio	E	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Viterbo	Soriano al Cimino	O	—	1
			260	34
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Rieti	Rieti	O	—	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Avellino	Calabritto	O	2	—
Bergamo	Bergamo	B	3	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	—
Foggia	Pietramontecorvino	Cap	—	22
Forlì	Cesena	B	—	3
Id.	Id.	O	—	1
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Pesaro	Montelabate	O	—	2
Id.	Pesaro	B	—	2
Salerno	Battipaglia	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Siena	Arciano	O	1	—
Id.	Colle Val d'Elsa	O	1	—
Venezia	Portogruaro	O	1	—
Verona	Negrara	B	—	1
			13	10
Tubercolosi bovina				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Perugia	Acquasparta	B	1	—
			1	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cellino S. Marco	O	1	—
Id.	Latiano	O	1	—
Id.	S. Pancrazio Salentino	O	—	1
Id.	S. Pietro Vernotico	O	—	2
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Taranto	O	3	1
			8	4
Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Antegnate	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Civitate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Garobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	4	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Mornigo al Serio	E	5	—
Id.	Paloseo	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	5	—
Id.	Verdello	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago sull'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Portomaggiore	E	1	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Cartura	E	—	1
Id.	Conselve	E	—	3
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	S. Giorgio alle Pertiche	E	2	1
Id.	Santa Giustina in Colle	E	—	3
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Verona	Erbè	E	—	2
Id.	Sorgà	E	—	2
			97	12
Influenza equina				
Venezia	Cavarzere	E	—	1
Colera del polli				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	—	2
Avellino	Caposele	P	—	11
Cagliari	Santadi	P	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Colera dei polli*				
Nuoro	Orani	P	—	2
Pesaro	Colbordolo	P	—	4
Id.	Mondolfo	P	—	4
Id.	Monte Porzio	P	—	3
Id.	S. Costanzo	P	—	6
Reggio Calabria	Caulnia	P	2	—
Id.	Roccella Ionica	P	6	3
Id.	S. Procopio	P	5	1
Id.	Grancalcone	P	2	—
Id.	Placanica	P	2	—
Id.	Riace	P	1	—
Id.	Siano di Calabria	P	5	2
Reggio Emilia	Rolo	P	—	2
			23	43
Peste aviaria				
Como	Blevio	P	—	5
Id.	Cernobbio	P	—	7
Id.	Como	P	—	6
Id.	S. Fedele	P	—	3
L'Aquila	Campotosto	P	2	1
Id.	Capitignano	P	3	—
Id.	L'Aquila	P	—	1
Id.	Montereale	P	6	2
Id.	Sulmona	P	2	1
Lucca	Camporgiano	P	—	1
Matera	S. Mauro Forte	P	—	1
Rovigo	Arquà Polesine	P	—	1
			13	29
Laringo trachelte infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	2	—
Ascoli Piceno	Acqua Santa	P	4	30
Id.	Altidona	P	3	—
Id.	Amandola	P	0	2
Id.	Alpignano del Tronto	P	—	12
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Comunanza	P	5	2
Id.	Falerone	P	0	1
Id.	Fermo	P	8	—
Id.	Magliano di Tenna	P	2	—
Id.	Monappone	P	2	3
Id.	Montegallo	P	—	—
Id.	Montegiberto	P	18	—
Id.	Petritoli	P	7	2
Id.	Ponzano di Fermo	P	3	—
Id.	Torre San Patrizio	P	2	—
Bergamo	Albino	P	—	3
Caltanissetta	Campofranco	P	—	12
Id.	Mussomeli	P	—	13
Catania	Bronte	P	1	—
Reggio Emilia	Rolo	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	2	1
Id.	Castelnuovo Cilento	P	2	—
Id.	Salento	P	2	1
Id.	Omignano	P	2	2
Id.	Salerno	P	1	1
Torino	Moncalieri	P	—	1
Viterbo	Monteflascone	P	1	—
Id.	Soriano al Cimino	P	1	—
Id.	Tuscania	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			88	89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1946 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	15	23	25
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	48	696	1860
4	Mal rossino dei suini	24	47	108
5	Peste e setticemia dei suini	33	79	167
6	Morva	4	4	5
7	Farcino criptococcico	22	48	128
8	Rabbia	9	9	11
9	Rogna	10	59	300
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
11	Aborto epizootico	11	15	23
12	Tubercolosi bovina	2	2	2
13	Vaiuolo ovino	2	7	12
14	Morbo coitale maligno	7	31	109
15	Influenza equina	1	1	1
16	Colera dei polli	7	16	66
17	Peste aviaria	5	12	42
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	34	177

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1276)

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946.

In relazione alle determinazioni della Commissione partetica costituita ai sensi dell'art 6, ultimo comma, del decreto commissariale 12 febbraio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 stesso mese), recante provvedimenti nel settore lattiero-caseario, il limite di prezzo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, del formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945 nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è fissato in L. 360 al kg. per le partite di prodotto già vendute e consegnate a ditte stagionatrici entro il 30 novembre 1945.

Tale prezzo si intende per partite vendute dai produttori addossando al compratore l'onere del conferimento del 20 % delle partite stesse, di cui all'art. 5 — 2° e 3° comma — del citato decreto, e che presentino uno scarto di un terzo; per le partite che presentino una diversa composizione deve essere apportato al predetto limite di prezzo una variazione in più o in meno, in relazione alla entità dello scarto.

Per le partite di prodotto vendute e consegnate a decorrere dal 1° dicembre 1945, ma non oltre il 20 febbraio 1946, il limite di prezzo deve essere maggiorato, a favore del venditore, di L. 6 al kg. e per ogni mese di stagionatura, a titolo di rimborso delle spese e di compenso di stagionatura.

Roma, addì 21 giugno 1946

(1784) *L'Alto Commissario*: MENTASTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari:

Facoltà di giurisprudenza - Istituzioni di diritto privato;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

(1760)

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 26 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, all'art. 29, seconda linea, ove è detto: «. . . dei *pensionati* civili . . .», ecc. deve leggersi: «. . . dei *personali* civili . . .» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire. . . . . . Pag. 1510

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.
Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 1511

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.
Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento . . . . . Pag. 1512

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali . . Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni. Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera . . . . . Pag. 1515

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso. Pag. 1515

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma. Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova . . . . . Pag. 1517

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra . . . . . Pag. 1517

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.
Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana . . . . . Pag. 1518

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello . . . . Pag. 1519

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine. Pag. 1519

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino . . . . . Pag. 1519

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri. Pag. 1519

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza. Pag. 1520

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1520
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1520
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1520
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1520
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1521

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1523

Alto Commissariato per l'alimentazione: Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946 . . . . Pag. 1532

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento. Pag. 1532

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 26 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 48ª estrazione effettuata dal 21 al 24 maggio 1946.

(1802)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.
Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo restando il limite di un miliardo di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736, le anticipazioni del Tesoro dello

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato alla Banca d'Italia, previste dal predetto articolo, possono, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro per il tesoro, essere destinate anche a somministrare direttamente fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che, in relazione a particolari situazioni locali delle zone nelle quali esse sono dislocate, non abbiano la possibilità attualmente di avvalersi — in tutto o in parte — dei finanziamenti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino degli impianti e la continuazione delle loro attività.

Tali somministrazioni saranno rimborsate direttamente al Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie nel termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro. Ove le imprese ottengano i finanziamenti di cui al comma precedente, tali finanziamenti saranno vincolati alla estinzione delle somministrazioni suddette.

La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità per il buon fine delle somministrazioni di fondi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 11 ottobre 1906, n. 516, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 296, riguardante la indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale e telegrafico e successive modificazioni, nonchè il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1434, convertito nella legge 2 aprile 1925, n. 430, che ripristina le indennità medesime cessate per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943, che stabilisce le indennità da corrispondere per il servizio notturno al personale dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare per il personale delle poste e delle telecomunicazioni le indennità per il servizio notturno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura oraria delle indennità di servizio notturno di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, ridotta del 22,56 % per effetto dei R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, è così stabilita:

	dalle ore 22 alle 24	dalle ore 0 alle ore 5
1) impiegati di ruolo di 1ª categoria	L. 10	L. 16
2) impiegati di ruolo di 2ª categoria e non di ruolo . .	» 9	» 14
3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . .	» 7	» 12

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1945. Sulle stesse non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Le aliquote medesime assorbono le maggiorazioni concesse precedentemente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno estese al personale dipendente dall'Azienda per i servizi telefonici, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Le variazioni alle indennità di cui al precedente articolo 1 saranno disposte con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto Luogotenenziale potranno essere variate anche le altre indennità attualmente in vigore per il personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 234. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sottufficiale ed il militare di truppa della Regia aeronautica prigioniero o internato, per motivi di guerra, non può, durante tali posizioni, conseguire l'avanzamento, però la prigionia o l'internamento non interrompono il computo dell'anzianità.

Per ciascun sottufficiale o militare di truppa reduce dalla prigionia o dall'internamento il Ministero dell'aeronautica, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare come sopra specificato, raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, è promosso, a tutti gli effetti, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come sopra stabilito, il militare risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione, il militare stesso potrà conseguire, semprechè riconosciuto idoneo, la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Tale seconda promozione sarà concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.

Art. 2.

Il sottufficiale ed il militare di truppa, caduto prigioniero od internato dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura od internamento.

Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo, e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il militare come sopra specificato, che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento, ai soli effetti giuridici, se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al rientro in servizio.

Il sottufficiale od il militare di truppa catturato prigioniero od internato durante la detenzione in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può essere promosso, quando abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione, conseguendo, a tutti gli effetti, la sede di anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

La successiva promozione, egualmente conseguibile con la sede di anzianità che sarebbe spettata a suo turno, è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio ed è concessa ai soli effetti giuridici.

Art. 3.

Il sottufficiale ed il militare di truppa dichiarato irreperibile a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è considerato come non esistente in ruolo a tutti gli effetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

delle leggi sull'avanzamento, con decorrenza dal verbale di irreperibilità.

Qualora il militare come sopra specificato risulti successivamente reperibile, rientrerà in ruolo col proprio grado e la propria anzianità eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

Ove il militare interessato sia stato raggiunto dal turno di promozione, verranno applicate, per l'avanzamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 282. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale è stato approvato il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente di adeguare alla presente situazione economica le tariffe per esami di concorrenti e per visite e prove di automobili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle indennità stabilite con l'art. 108 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, vengono aumentate del 200 % (duecento per cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 276. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.
Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Articolo unico.

Il periodo di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie, espletati posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, è prorogato fino a tutto il 1° dicembre 1946 nei confronti dei vincitori che, essendo celibi, non conseguirono la nomina in ruolo entro il periodo di validità delle rispettive terne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 290. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 284. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. - Quartiere urbano di Marghera e diramazioni: Ponte Campana-Via Principe di Piemonte - Cavalcavia di Marghera; Municipio - Quattro Cantoni - Quadrivio Miranese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chiragnago-Margherа.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre » per la concessione a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Mirano e diramazione Chiragnago-Margherа.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 285. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1946, col quale, in attesa dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, è stato prorogato di due mesi il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dell'esercizio 1945, al fine di consentire alle assemblee stesse di procedere, insieme all'esame del bilancio, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che numerosi Consorzi agrari hanno fatto presente di non essere in grado di sottoporre all'assemblea il loro bilancio, entro il termine sopra indicato;

Ritenuto altresì che l'annunciata riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari non potrà probabilmente essere realizzata entro il termine suddetto, tenuto conto della situazione determinatasi in relazione alla riforma costituzionale dello Stato;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945, è prorogato al 30 settembre 1946.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(1701)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Frati Corrado fu Amedeo;

Visto il relativo atto di procura in data 10 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frati Corrado fu Amedeo è nominato rappresentante del sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1763)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Andreini Dino fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 5 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andreini Dino fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1764)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Serpe Alfredo fu Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 9 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Serpe Alfredo fu Domenico è nominato rappresentante del sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Conti Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 9 febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Conti Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentite per i rappresentanti degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo le rispettive associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Isti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

Presidente:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dal dottor Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto;

Membri:

dott. Giommaria Cau, reggente la direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giuseppe Cappello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenizi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Ajello fu nominato vice-commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare, in accoglimento della predetta richiesta, il periodo di straordinaria gestione della suindicata Società, e ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla nomina di un altro vice-commissario;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova, sono prorogati dal 7 luglio al 6 ottobre 1946.

Art. 2.

Il capitano Antonio Manari, di Genova, è nominato vice-commissario della predetta cooperativa, per coadiuvare, unitamente all'ing. Salvatore Ajello, l'opera dell'avv. Dante Bruzzone nell'ufficio di commissario dell'ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1780)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

a) lavori, forniture e prestazioni varie inerenti ai servizi del Genio militare e che importino un onere finanziario a carico dello Stato, fatta eccezione per quelli che vennero ordinati esclusivamente per assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato o per rendere possibile lo svolgimento di particolari opere assistenziali e di cura a vantaggio della popolazione civile e che comunque non ebbero scopo bellico;

b) forniture di materiali inerenti ai servizi di artiglieria, chimico, della motorizzazione, di commissariato e amministrativi, ippico e veterinario, e che comunque importino un onere finanziario a carico dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La dichiarazione di inefficacia di cui alle lettere *a*) e *b*) non ha effetto allorchè l'Amministrazione legittima ritenga, nel suo esclusivo interesse, di:

1) utilizzare per i propri bisogni i lavori del Genio militare o i materiali, di qualsiasi genere, recuperati all'atto della liberazione delle varie zone nel territorio nazionale;

2) proseguire per proprio conto e nel suo esclusivo interesse i lavori e le forniture di cui sopra, limitatamente, in questo caso, alla parte ad essa consegnata e ritenuta utilizzabile.

I lavori, le forniture e le prestazioni varie iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguiti dopo tale data nell'interesse del governo della sedicente repubblica sociale italiana non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salve le eccezioni stabilite dal presente articolo.

Art. 2.

Sono altresì dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della guerra tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dai predetti organi della repubblica sociale, relativi a cessioni di immobili, di manufatti, di semilavorati, di materie prime, di materiali vari o di quadrupedi, di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Sono parimenti dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti amministrativi emanati, sotto qualsiasi forma dagli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed aventi lo scopo, agli effetti economici, di regolare in maniera non conforme alla legislazione emanata dal legittimo Governo italiano, i lavori, le forniture e le prestazioni varie eseguite prima dell'8 settembre 1943 nonchè tutte le questioni suppletive di qualsiasi genere, connesse con i detti lavori, forniture e prestazioni varie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

Il Ministro: BROSIO.

(1762)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.

Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giugno 1945 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord, a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

— Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

— Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

— Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

— Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

— Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

— Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

— Comitato per la gestione della cassa centrale uova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

— Associazione nazionale dei consorzi provinciali fra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 86 del 10 aprile 1941.

Roma, addì 17 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1738)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 relativi al bestiame bovino, bufalino ed equino, emanati con carattere di provvisorietà nel graduale ripristino delle libertà economiche;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogati:

— il decreto Ministeriale 3 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

— il decreto Ministeriale 8 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945 relativo alla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1783)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto Ministeriale 9 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1782)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relative all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

Roma, addì 21 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1781)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta Nazionale;

Viste le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore, e la designazione del Partito Democratico Cristiano per la nomina dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, in sostituzione del predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, contenente norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore.

L'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, designato dal Partito Democratico Cristiano, è nominato com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ponente della Consulta Nazionale ed assegnato alla Commissione per gli affari esteri;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946
Registro Consulta n. 1, foglio n. 56. — FERRARI

(1745)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Decreta:

Il dott. Emilio Piatti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1683)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato

Si dichiara che è stato denunciato lo smarrimento del mandato n. 2778, di L. 1380, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 giugno 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso del sig. Cancellario Nicola, quale corrispettivo interessi prezzo di acquisto di terreno in Campobasso.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1754)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1939, serie *F*, n. 473, di L. 10.000; serie *G*, n. 317, di L. 90.000; 1950 serie 2ª, n. 604, di L. 10.000; serie 11ª, n. 198, di L. 10.000; serie 16ª, n. 156, di L. 80.000; serie 17ª, n. 152, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

(532) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santorito, per il deposito di L. 100.500 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

(1655) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1946 - N. 137

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,425
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	85,25
Id. 5 % 1936	98,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*)

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A	10510	50 —	Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente.	Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro.
Id.	10511	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10512	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10513	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10514	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10515	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10516	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2785	Capitale 71.500 —	Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Salier Antonio Luigi Maria, vincolata.	Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2836	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2865	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C	205	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	35135	Rendita 2.000 —	Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom.ª in Milano, vincolata.	Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro.
Red. 5 %	109769	2.000 —	Civalieri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio.	Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	95431	2.000 —	Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina).	Scolaro *Margherita*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	75370	3.865 —	Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro.
Id.	75373	4.365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1903)	799428	1.249,50	Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799429	1.249,50	Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Dellepiane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	799430	1.249,50	Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro.
Id.	799431	1.249,50	Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	521200	367,50	Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma.	Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	156575	340 —	Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivelli Emma fu Pietro, ved. Pucci, dom. a Senigallia (Ancona).	Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro.
Id.	511334	591,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	123960	1.400 —	Andino *Ortensia* fu Giovanni, ved. di *Vaschetto* Michele, dom. in Torino.	Andino *Maria Gioconda*, ved. di *Vaschetti* Michele, dom. in Torino.
Rend. 5 %	887	105 —	Murchio *Gian-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Rebora Erminia fu Eduardo, dom. a Genova.	Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro.
Id.	885	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	888	185 —	Murchio *Mario*, ecc., come sopra.	Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	388747	175 —	Ferrere *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Deutroux Francesco, dom. in Aosta.	Ferrere *Maria Anna-Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro.
Id.	522464	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628704	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	448459	168,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	503564	437,50	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Id.	849700	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	849799	35 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	3826	35 —	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze).	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze.
Id.	160542	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	190612	70 —	Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.	Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli.
B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G	108	Cap. nom. 1.000 —	Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo-Maria, vincolata.	Vescovi *Maria Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata.
Red. 3,50 % (1934)	405427	280 —	Fornaciari Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	246797	3.083,50	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.	Mirizio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Mirizio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto.
Id.	194146	154 —	Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata.	Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: Conti

(1052)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1916

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o piccoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o piccoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Benevento	Morcone	S	—	1
Brescia	Cigole	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id.	Berlingo	B	—	1
Brindisi	Fasano	B	—	1
Cagliari	Cagliari	B	—	1
Foggia	Pietra	O	—	1
Frosinone	Alatri	B	1	—
L'Aquila	Oricola	O	—	1
Id.	Sulmona	E	—	1
Id.	Villago	E	—	1
Lecce	Lecce	B	1	—
Napoli	Massa Lubrense	B	—	1
Id.	Pozzuoli	B	—	2
Novara	Granozzo con Monticello	B	—	1
Salerno	Montesano sulla Marcellana	B	2	—
Id.	Salerno	B	1	—
Id.	Polla	B	1	—
Sassari	Thiesi	B	1	—
Torino	Torino	B	1	—
Id.	Pessinetto	B	—	1
Trapani	Salemi	O	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	O	—	1
			10	15
Carbonchio sintomatico				
Campobasso	S. Pietro Avellana	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	B	3	1
Id.	Alfiano Natta	B	—	1
Id.	Arquata Scrivia	B	—	1
Id.	Borghetto Borbera	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	—	1
Id.	Frignano Frascata	B	1	—
Id.	Camino	B	—	1
Id.	Carbonara Scrivia	B	—	1
Id.	Casalcermelli	B	2	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	—	1
Id.	Cellamonte	B	—	1
Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Conzano	B	6	—
Id.	Giarole	B	2	1
Id.	Masio	BC	12	—
Id.	Mirabello Monferrato	B	1	—
Id.	Mombello Monferrato	B	1	—
Id.	Murisengo	BS	5	—
Id.	Occimiano	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	5	—
Id.	Pomaro Monferrato	B	1	—
Id.	Ponti	B	—	2
Id.	Pozzol Groppo	B	2	—
Id.	Roccaforte Ligure	B	—	2
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	1
Id.	Rosignano Monferrato	B	—	1
Id.	S. Salvatore Monferrato	B	2	1
Id.	Libarna	B	2	—
Id.	Tortona	BS	1	4
Id.	Valenza	B	7	1
Id.	Viguzzolo	B	8	2
Id.	Volpedo	B	1	—
Asti	Asti	B	1	—
Id.	Villanova d'Asti	B	1	2
Id.	Reviglasco	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	1	—
Id.	Antignano	B	1	—
Id.	S. Damiano	B	1	4
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Scandeluzza	B	1	—
Id.	S. Marzano	B	1	—
Id.	Refrancore	B	—	1
Id.	Ferrere	B	—	1
Id.	Montalto Bormida	B	—	1
Id.	Casorzo	B	—	1
Id.	Frinco	B	—	1
Id.	Galliano	B	—	1
Id.	Robella	B	—	1
Id.	S. Martino Alfieri	B	—	1
Avellino	Ariano Irpino	B	1	2
Id.	Monteforte	B	1	—
Bari	Alberobello	B	—	5
Id.	Molfetta	B	20	2
Id.	Noci	B	—	1
Belluno	Santa Giustina	B	7	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Alzè con Villa	B	—	2
Id.	Antegnate	B	—	2
Id.	S. Bartolomeo	B	1	—
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	—	2
Id.	Barbata	B	1	—
Id.	Bergamo	B	3	—
Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Bonate Sopra	B	1	—
Id.	Bonate Sotto	B	1	—
Id.	Brembate Sotto	B	1	—
Id.	Frignano Gera d'Adda	B	10	—
Id.	Calcinate	B	—	2
Id.	Calcio	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	4	—
Id.	Castelli Calepplo	B	—	1
Id.	Cisarano	B	3	—
Id.	Costa di Montarelli	B	3	—
Id.	Cardomo	B	3	—
Id.	Dalmine	B	1	1
Id.	Foresto Sparso	B	—	1
Id.	Fornovo di S. Giovanni	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Bergamo	Ghisalba	B	—	1
Id.	Gorle	B	1	—
Id.	Grumello del Monte	B	—	1
Id.	Isso	B	5	—
Id.	Lurano	B	—	1
Id.	Mapello	B	1	—
Id.	Martinengo	B	—	1
Id.	Morengo	B	1	5
Id.	Osio Sopra	B	1	1
Id.	Pagazzano	B	—	1
Id.	Paloseo	B	2	—
Id.	Pedrengo	B	1	—
Id.	Pognano	B	1	—
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Presezzo	B	4	—
Id.	Pumenengo	B	1	3
Id.	Riviera d'Adda	B	1	—
Id.	Rocca del Colle	B	4	—
Id.	Romano Lombardo	B	3	1
Id.	Seriate	B	1	1
Id.	Sovere	B	1	—
Id.	Torre de Busi	B	—	1
Id.	Treviglio	B	1	2
Id.	Valbrembo	B	4	1
Id.	Verdello	B	1	2
Id.	Villa d'Adda	B	1	—
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Argelato	B	2	—
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Bazzano	B	—	1
Id.	Bentivoglio	B	2	1
Id.	Bologna	B	12	7
Id.	Budrio	B	1	1
Id.	Castel d'Argile	B	—	1
Id.	Castel Maggiore	B	—	1
Id.	Castiglione Pepoli	B	—	3
Id.	Crevalcore	B	14	8
Id.	Gaggio Montano	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	3	—
Id.	Porretta Terme	B	1	—
Id.	Sala Bolognese	B	2	1
Id.	S. Giorgio al Piano	B	4	—
Id.	S. Giovanni Persiceto	B	5	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	6	3
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	4
Id.	Sasso Marconi	B	—	2
Brescia	Brescia	B	5	2
Id.	Nava	B	3	—
Id.	Orzinuovi	B	13	4
Id.	Gottolengo	B	6	6
Id.	Bassano Bresciano	B	4	—
Id.	Orzinuovi	B	9	—
Id.	Capriano	B	2	1
Id.	Cologne	B	1	1
Id.	Villachiara	B	9	1
Id.	Cigole	B	3	1
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Borgo San Giacomo	B	21	4
Id.	Pompiano	B	3	—
Id.	Rocadelle	B	1	—
Id.	Castelmella	B	3	5
Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Mairano	B	5	5
Id.	Torbola Casaglia	B	6	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afte epizootica*				
Brescia	Corzano	B	1	—
Id.	Pralboino	B	1	—
Id.	Pontevico	B	2	2
Id.	Verolanuova	B	10	6
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Bremo	B	3	—
Id.	Pontoglio	B	4	3
Id.	Bagnolo Mella	B	3	4
Id.	Alfianello	B	2	1
Id.	Rodengo Saiano	B	2	1
Id.	S. Gervasio	B	4	1
Id.	Lerro	B	4	2
Id.	Gambara	B	4	—
Id.	Poncarale Flero	B	4	1
Id.	Rovato	B	3	2
Id.	Pozzolengo	B	2	1
Id.	Pavone Mella	B	3	1
Id.	Calvisano	B	4	—
Id.	Quinzano	B	12	—
Id.	Pedergnaga	B	1	5
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Orzivecchi	B	1	—
Id.	Rezzato	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	1
Id.	S. Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	1
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	Ghedi	B	1	—
Id.	Barbariga	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Edolo	B	—	1
Id.	Padenghe	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Cellatica	B	—	1
Id.	Tescolano	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	2
Id.	Vallio	B	—	1
Id.	Trenzano	B	—	1
Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Roè Volciano	B	—	2
Id.	Acquafredda	B	—	1
Id.	Nuvolento	B	—	1
Id.	Nuvolera	B	—	2
Id.	Serle	B	—	4
Id.	Erbusco	B	—	2
Id.	Cavalgese	B	—	1
Id.	Capo di Ponte	B	—	1
Id.	Provaglio	B	—	3
Id.	Paderno Franciacorta	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Monerbio	B	—	1
Id.	Gavardo	B	—	1
Id.	Castegnato	B	—	2
Id.	Rudiano	B	—	5
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Catania	Actreale	B	1	—
Id.	Belpasso	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Calatabiano	B	2	—
Id.	Catania	B	1	—
Id.	Fiumefreddo	B	2	2
Chieti	Chieti	B	4	—
Como	Barzano	B	5	3
Id.	Pugnano	B	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Como	Brenna	B	4	—
Id.	Bulciago	B	—	1
Id.	Cantù	B	1	—
Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Carugo Arosio	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	2	3
Id.	Cermenate	B	4	—
Id.	Cernusco Montevecchia	B	—	1
Id.	Como	B	13	1
Id.	Cucciago	B	3	2
Id.	Figino Serenza	B	3	—
Id.	Lecco	B	10	—
Id.	Lezzeno	B	—	4
Id.	Lurate Caccivio	B	—	4
Id.	Montano Lucino	B	2	—
Id.	Monguzzo	B	1	—
Id.	Nibionno	B	1	—
Id.	Olgiate Calco	B	—	1
Id.	Orsenigo	B	—	1
Id.	Paderno Robbiate	B	2	2
Id.	Rovello Porro	B	—	1
Id.	Turate	B	7	1
Id.	Valmadrera	B	—	1
Cosenza	Scalea	B	1	—
Cremona	Cappella Cantone	B	—	2
Id.	Bagnolo Cremasco	B	3	—
Id.	Bordolano	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	3	—
Id.	Castelleone	B	3	—
Id.	Credera Rubbiano	B	4	3
Id.	Cremona	B	—	2
Id.	Formigara	B	2	1
Id.	Genivolta	B	2	—
Id.	Isola Dovarese	B	—	1
Id.	Malagnino	B	4	—
Id.	Martignana di Po	B	—	2
Id.	Motta Baluffi	B	—	1
Id.	Paderno Ossolaro	B	2	—
Id.	Palvareto	B	2	—
Id.	Pescarolo	B	7	2
Id.	Pessina Cremonese	B	2	3
Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Pizzighettone	B	—	4
Id.	Pozzaglio	B	—	1
Id.	Romanengo	B	1	2
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	—	2
Id.	Soncino	B	—	1
Id.	Tornata	B	3	1
Id.	Torre Picenardi	B	—	1
Id.	Trigolo	B	6	—
Id.	Vescovato	B	—	1
Id.	Voltido	B	2	—
Cuneo	Busca	B	—	1
Id.	Margarita	B	—	2
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	8	4
Id.	Rondeno	B	2	1
Id.	Cento	B	3	1
Id.	Poggiorenatico	B	15	5
Id.	Sant'Agostino	B	2	1
Id.	Argenta	B	3	—
Ferrara	Copparo	B	2	—
Firenze	Barberino Mugello	B	1	1
Id.	Calenzano	B	1	2
Id.	Campi Bisenzio	B	1	1
Id.	Cantagallo	B	—	3
Id.	Carmignano	B	1	1
Id.	Cerreto Guidi	B O	2	—
Id.	Fiesole	B	2	—
Id.	Firenze	B	—	4
Id.	Fucecchio	B	6	3
Id.	Montemurlo	B	—	1
Id.	Palazzuolo	B	1	—
Id.	Prato	B	4	14
Id.	Sesto Fiorentino	B	2	—
Id.	Vicchio	B	2	—
Id.	Vinci	B	8	—
Foggia	Casalnuovo Monterotaro	O	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Forlì	Forlimpopoli	B	1	—
Frosinone	Alatri	B	1	—
Id.	Anagni	B	4	—
Id.	Arce	B	2	—
Genova	Camponiorone	B	4	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Sori	B	2	—
Id.	Uscio	B	2	—
Grosseto	Grosseto	B S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	B	—	1
Id.	Scoppito	B	—	3
Latina	Terracina	B	—	4
Id.	Pontinia	B	1	1
Lucca	Camaiore	B	1	3
Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Viareggio	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	1	1
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Canneto sull'Oglio	B	6	3
Id.	Casalmoro	B	—	3
Id.	Castellucchio	B	1	3
Id.	Castelbelfario	B	—	1
Id.	Cavriana	B	—	1
Id.	Castelgoffredo	B	—	4
Id.	Casaloldo	B	—	1
Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Curtatone	B	2	1
Id.	Guidizzolo	B	—	1
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	—	1
Id.	Marcana Mantovana	B	—	1
Id.	Mantova	B	1	1
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Marcaria	B	1	1
Id.	Marmirolo	B	—	1
Id.	Pegognaga	B	—	1
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Pomponesco	B	—	1
Id.	Porto Mantovana	B	2	2
Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	S. Martino dall'Argine	B	2	—
Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Solferino	B	1	1
Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Volta Mantovana	B	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Milano	Arcomate	B	—	1
Id.	Bernate Ticino	B	—	2
Id.	Bertonico	B	—	2
Id.	Boffalara Ticino	B	—	1
Id.	Bollate	B	—	3
Id.	Brembio	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	4
Id.	Casiano Primo	B	—	2
Id.	Castelnuovo Bocca d'Adda	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	2
Id.	Codogno	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Comaredo	B	—	1
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Pombio	B	—	1
Id.	Guardamiglio	B	—	2
Id.	Graffignana	B	—	2
Id.	Gorgonzola	B	—	6
Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	3
Id.	Lodivecchio	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	3
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	2
Id.	Monza	B	—	1
Id.	Mormondo	B	—	2
Id.	Mulazzano	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigiano	B	—	2
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Piotello	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	S. Rocco al Prato	B	—	2
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Turano Lodigiano	B	—	2
Id.	Vignate	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	—	1
Id.	Castelfranco Emilia	B	3	1
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Finale Emilia	B	10	2
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	4	1
Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	1
Id.	S. Possidonio	B	3	—
Id.	Savignano	B	3	—
Id.	Spilamberto	B	12	1
Napoli	Afragola	B	—	2
Id.	Casoria	B	—	8
Novara	Novara	B	—	4
Id.	Borgomanero	B	—	1
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Carpignano	S	—	4
Id.	Cameri	B	—	6
Id.	Casalino	B	—	1
Id.	Castelletto Ticino	B	2	1
Id.	Fara Novarese	B	1	—
Id.	Galliate	B	9	2
Id.	Garbagna	B	—	1
Id.	Momo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Novara	Romentino	B	19	—
Id.	S. Nazzaro Sesia	B	—	14
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Varallo Pompea	B	—	1
Id.	Verbania Pallanza	B	—	1
Id.	Vespolate	B	—	1
Padova	Albano	B	1	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	1	—
Id.	Boara Pisana	B	1	—
Id.	Cadoneghe	B	4	—
Id.	Campodarsego	B	2	—
Id.	Camposampiero	B	—	1
Id.	Carmignano	B	—	5
Id.	Casalserugo	B	—	2
Id.	Cittadella	B	—	9
Id.	Galliera Veneta	B	—	1
Id.	Limena	B	1	—
Id.	Masera	B	—	2
Id.	Monselice	B	5	1
Id.	Montagnana	B	—	1
Id.	Noventa	B	—	1
Id.	Padova	B	11	20
Id.	Pontelongo	B	—	2
Id.	Ponte San Nicolò	B	3	3
Id.	Rubano	B	1	—
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	B	—	3
Id.	S. Martino di Lupari	B	6	1
Id.	S. Pietro in Gu	B	—	3
Id.	Saonara	B	—	1
Id.	Selvazzano	B	—	1
Id.	Teolo	B	—	1
Id.	Trebaseleghe	B	5	7
Id.	Vigodarzere	B	2	3
Id.	Villafranca Padovana	B	1	1
Parma	Parma	B	1	—
Id.	Sorgnia	B	2	—
Id.	Busseto	B	2	—
Id.	Colorno	B	2	—
Pavia	Pavia	B	5	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Vigevano	B	4	1
Id.	Striano	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	2	—
Id.	Mortara	B	2	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Rascapè	B	2	—
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Villantino	B	—	1
Id.	Cassolnovo	B	2	—
Id.	Cilavegna	B	2	—
Id.	Albuzzano	B	2	—
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	3	—
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Voghera	B	2	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	2	—
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Santa Giuletta	B	2	—
Id.	Varzi	B	2	—
Id.	Pinarolo Po	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	2
Id.	Rivanazzano	B	3	—
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Pavia	Carbonara Ticino	B	1	—
Id.	Bereguardo	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Zeme	B	1	—
Id.	Ferrera Erbognone	B	2	—
Id.	Mezzana Rabattone	B	1	—
Id.	Zavattarello	B	1	—
Id.	Romagnese	B	1	—
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Fortunago	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Robecco Pavese	B	—	2
Id.	S. Nazzaro de' Burgondi	B	—	1
Id.	Pieve Porto Morone	B	—	1
Id.	Barbaniello	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Sinarolo	B	—	2
Id.	Casanova Lonati	B	—	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Mornico Losana	B	—	1
Id.	Alagna	B	—	1
Id.	Pinarolo Po	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Copiano	B	—	2
Piacenza	Besenzone	B	2	1
Id.	Borgonovo	B	—	1
Id.	Cadeo	B	3	2
Id.	Chorso	B	1	—
Id.	Calendasco	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	3	5
Id.	Castel San Giovanni	B	2	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	3
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	1
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Lugagnano	B	—	1
Id.	Monticelli	B	—	2
Id.	Piacenza	B	1	2
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Rottofreno	B	—	2
Id.	S. Pietro in Cerro	B	—	1
Pisa	S. Giuliano Terme	B	4	1
Id.	S. Miniato	B	4	8
Pistoia	Buggiano	B	1	2
Id.	Lasciano	B	—	2
Id.	Monsummanno	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Montale	B	2	—
Id.	Pistoia	B	—	5
Id.	Serravalle	B	4	—
Id.	Tizzana	B	2	—
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	B	3	—
Id.	Roccella Jonica	B	6	2
Id.	S. Procopio	B	5	1
Id.	Brancaleone	B	2	—
Reggio Emilia	Correggio	B	3	3
Id.	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	—	2
Rovigo	Badia Polesine	B	1	—
Id.	Canaro	B	2	—
Id.	Castelmassa	B	1	—
Id.	Fiesso Umbertiano	B	—	1
Id.	Fratta Polesine	B	3	—
Id.	Melara	B	1	—
Segue: *Afta epizootica*				
Rovigo	Occhiobello	B	3	—
Id.	Rovigo	B	3	1
Id.	Villamarzana	B	1	—
Savona	Albenga	B	—	1
Id.	Albisola Superiore	B	1	—
Id.	Soano	B	1	—
Terni	Montecastrilli	B	2	1
Id.	Narni	B	—	1
Torino	Pralormo	B	1	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	3	4
Id.	Caluso	B	1	—
Id.	Villastellone	B	1	—
Id.	Moncalieri	B	1	2
Id.	S. Mauro Torinese	B	—	1
Id.	Vinovo	B	—	1
Id.	Ciriè	B	—	1
Id.	Carignano	B	—	1
Id.	Rosta	B	—	1
Id.	Bruent	B	—	1
Treviso	Arcade	B	—	1
Id.	Breda di Piave	B	—	2
Id.	Carbonera	B	1	1
Id.	Castelcucco	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	3	—
Id.	Castello di Godego	B	1	4
Id.	Fonte	B	—	2
Id.	Istrana	B	4	5
Id.	Loria	B	—	1
Id.	Mansuè	B	1	—
Id.	Maser	B	—	4
Id.	Mogliano Veneto	B	1	1
Id.	Monastier	B	—	1
Id.	Montebelluna	B	—	6
Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Povegliano	B	1	1
Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Resana	B	—	1
Id.	Roncade	B	1	1
Id.	S. Biagio in Callalta	B	4	2
Id.	Silea	B	1	—
Id.	Spresiano	B	1	—
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	—	1
Id.	Susegana	B	—	1
Id.	Trevignano	B	—	3
Id.	Treviso	B	—	3
Id.	Vazzola	B	—	1
Id.	Vedelago	B	2	7
Id.	Villorba	B	2	3
Id.	Volpago del Montello	B	—	3
Id.	Zero Branco	B	1	1
Udine	Aquileia	B	3	—
Id.	Cervignano	B	1	—
Id.	Fontanafredda	B	6	—
Id.	Montereale Cellina	B	1	—
Id.	Regolato	B	5	—
Id.	Comeglians	B	1	—
Id.	Lauco	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Aiello	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	1	—
Id.	Pavia di Udine	Cap	1	—
Id.	Martignacco	B	—	1
Id.	Sesto al Reghena	B	—	1
Varese	Besozzo	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Varese	Vedano Olona	B	—	3
Id.	Casale Litta	B	1	—
Id.	Arcisate	B	—	1
Id.	Busto Arsizio	B	—	4
Id.	Gallarate	B	1	—
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Lozza	B	1	—
Id.	Lonate Ceppino	B	1	—
Id.	Arsago	B	2	—
Id.	Gorla Minore	B	2	1
Id.	Gazzada	B	1	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Gallarate Lombardo	B	2	1
Id.	Angera	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	1	—
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Saronno	B	2	—
Id.	Ternate	B	1	—
Id.	Marchirolo	B	1	—
Id.	Azzate	B	2	—
Id.	Cadegliano Viconago	O	1	1
Id.	Ponte Tresa	B	1	—
Id.	Mesenago	B	1	—
Id.	Luino	B	—	1
Id.	Cavaria	B	—	1
Id.	Samarata	B	—	1
Id.	Carnago	B	—	1
Id.	Cagnano Olona	B	—	1
Id.	Osmate Lentate	B	—	1
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	1
Id.	Cona	B	—	1
Id.	Marcon	B	—	2
Id.	Martellago	B	1	—
Id.	Meolo	B	—	1
Id.	Mira	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	2
Id.	Musile di Piave	B	1	1
Id.	Noale	B	1	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Scorzè	B	1	1
Id.	Venezia	B	1	17
Vercelli	Candelo	B	1	—
Id.	Caserana	B	1	—
Id.	Rossio	B	1	—
Id.	Vallemosso	B	—	1
Id.	Pianze	B	—	1
Id.	Prarolo	B	—	1
Id.	Ceresnubbiot	B	—	1
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Vigliano Biellese	B	—	1
Verona	Nogara	B	—	1
Id.	Bardolino	B	—	1
Id.	Belfiore	B	—	1
Id.	Bonavigo	B	—	1
Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Casteldazzano	B	—	4
Id.	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Cologna ai Colli	B	—	2
Id.	Cerea	B	—	3
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Gazzo Veronese	B	2	1
Id.	Isola Rizza	B	—	1
Id.	Lazzise	B	—	1
Id.	Legnago	B	—	3
Verona	Minerbe	B	—	1
Id.	Negrar	B	—	5
Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Id.	Roverchiara	B	—	2
Id.	S. Bonifacio	B	—	5
Id.	S. Giovanni Ilarione	B	—	4
Id.	Soave	B	—	2
Id.	Sona	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
Id.	Veronella	B	—	2
Id.	Vigasio	B	—	1
Id.	Villa Bartolommea	B	—	4
Id.	Villafranca di Verona	B	5	1
Id.	Zevio	B	—	1
Vicenza	Passano del Grappa	B	—	2
Id.	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Arzignano	B	—	2
Id.	Fara Vicentino	B	—	1
Id.	Lonigo	B	—	1
Id.	Marostica	B	—	3
Id.	Mason Vicentino	B	2	1
Id.	Montecchio Precalcino	B	—	1
Id.	None	B	—	2
Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Quinto Vicentino	B	—	1
Id.	Romano d'Ezzelino	B	—	1
Id.	Rosà	B	—	2
Id.	Santo	B	—	1
Id.	Schiavon	B	—	1
Id.	Velo d'Astico	B	—	1
Id.	Montorso	B	—	2
			987	873
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Alessandria	S	1	—
Id.	Casale Monferrato	S	—	1
Ancona	Osimo	S	1	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	3
Avellino	Nusco	S	1	—
Bari	Noci	S	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	S	—	1
Campobasso	Vinchiaturo	S	—	1
Cosenza	Longobucco	S	10	—
Ferrara	Portomaggiore	S	1	—
Foggia	S. Marco in Lamis	S	1	1
Id.	Lucera	S	2	—
Id.	Casalnuovo	S	1	—
Id.	Foggia	S	5	2
Id.	Pietra	S	—	1
Matera	Matera	S	—	4
Id.	Montescaglioso	S	—	14
Id.	Pomarico	S	1	—
Messina	Sant'Agata di Militello	S	—	1
Id.	Roccalumera	S	—	1
Napoli	Capri	S	—	1
Id.	Castellammare di Stabia	S	—	1
Id.	Pozzuoli	S	—	3
Padova	Piacenza d'Adige	S	—	8
Id.	S. Giorgio delle Pertiche	S	—	1
Piacenza	S. Giorgio Piacentino	S	1	—
Potenza	Tito	S	—	8
Reggio Emilia	Bibbiano	S	2	—
Id.	Carpineti	S	—	1
Id.	Ligo	S	1	—
Id.	Luzzara	S	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Malrossino dei suini*				
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Id.	Montecchio Emilia	S	—	1
Id.	Vetto d'Enza	S	—	1
Ragusa	Modica	S	1	—
Id.	Ragusa	S	3	—
Id.	Vittoria	S	1	—
Rieti	Rieti	S	—	1
Rovigo	Trecenta	S	1	—
Salerno	Agropoli	S	2	2
Id.	Scafati	S	2	—
Torino	Vinovo	S	2	—
Id.	Candiolo	S	1	—
Udine	Spilimbergo	S	1	—
Id.	Fagagna	S	1	—
Venezia	Fossalta di Portogruaro	S	—	1
Verona	Cerea	S	—	1
			40	62
Peste e setticemia dei suini				
Ancona	Fabriano	S	—	1
Id.	Ostra	S	2	2
Id.	Senigallia	S	4	—
Arezzo	Bucine	S	1	—
Id.	Cortona	S	—	1
Id.	Pieve Santo Stefano	S	—	1
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	—	2
Avellino	Caposele	S	1	—
Id.	S. Martino Valle Caudina	S	2	—
Id.	Serino	S	2	—
Bergamo	Viadanica	S	1	—
Bologna	Budrio	S	1	—
Id.	Minerbio	S	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Colle Beato	S	1	—
Cagliari	Abbasanta	S	—	11
Id.	Arbus	S	—	1
Id.	Armungia	S	—	1
Id.	Ballao	S	1	1
Id.	Sorradile	S	2	—
Id.	Villacidro	S	1	—
Campobasso	Bonefro	S	—	1
Id.	Cantalupo	S	—	2
Chieti	Colledimezzo	S	1	—
Id.	S. Martino Sulla Marrucina	S	1	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Scala Cell	S	2	—
Ferrara	Mesola	S	—	1
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	1	—
Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	S	2	1
Id.	Volturino	S	11	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	2	—
Id.	Vico Garganico	S	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	S	—	2
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Casalnuovo	S	—	1
Forlì	Forlì	S	2	—
Grosseto	Scansano	S	—	1
L'Aquila	L'Aquila	S	—	1
Latina	Subaudia	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Lucca	Massarosa	S	1	—
Modena	Ravarino	S	1	1
Nuoro	Urzulei	S	—	3
Padova	Paone	S	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove	S	—	1
Pesaro	Montelabate	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	2
Reggio Calabria	Caulonia	S	5	2
Id.	Ferruzzano	S	3	—
Id.	Monasterace	S	3	2
Id.	Reggio Calabria	S	2	—
Reggio Emilia	Luzzara	S	1	—
Id.	Guastalla	S	1	—
Rovigo	Adria	S	2	—
Id.	Ariano nel Polesine	S	1	—
Id.	Fratta Polesine	S	1	—
Id.	Rovigo	S	2	—
Id.	Taglio di Po	S	1	—
Id.	Villadose	S	6	—
Id.	Villanova del Ghebbo	S	1	—
Salerno	Scafati	S	1	—
Sassari	Mores	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Id.	Silligo	S	—	3
Id.	Villanova del Ghebbo	S	5	5
Id.	Chiaramonti	S	—	1
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Radda in Chianti	S	—	1
Id.	Radicondoli	S	1	—
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	2	—
Id.	Monteroni d'Arbia	S	1	1
Torino	Azeglio	S	1	—
Treviso	Villorba	S	1	—
Udine	Manzago	S	—	1
Id.	Varmo	S	—	1
Vicenza	Sossano	S	—	1
			103	64
Morva				
Bari	Gravina	E	—	1
Bergamo	Palazzago	E	1	—
Latina	Latina	E	—	1
Napoli	Napoli	E	—	2
			1	4
Farcino criptococcico				
Alessandria	Morano Po	E	—	1
Avellino	Montoro Inferiore	E	3	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	10	—
Id.	Bitritto	E	1	—
Id.	Modugno	E	2	1
Id.	Nicaltaro	E	2	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	—
Bologna	Bologna	E	—	1
Cagliari	Oristano	E	—	1
Id.	S. Vero Milis	E	—	1
Id.	Uras	E	—	1
Catania	Bronte	E	—	1
Id.	Catania	E	14	2
Id.	Linguaglossa	E	—	1
Id.	Randazzo	E	—	1
Id.	Tremestieri Etneo	E	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Catanzaro	Nicastro	E	1	—
L'Aquila	Luco de' Marsi	E	1	—
Latina	Terracina	E	—	1
Lecce	Campi Salentino	E	1	—
Id.	Castrignano Capo	E	—	1
Id.	Galatone	E	—	1
Messina	Messina	E	—	1
Napoli	Napoli	E	1	2
Parma	Berceto	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	10	1
Ragusa	Comiso	E	1	—
Id.	Vittoria	E	3	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	S. Marzano sul Sarno	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Sassari	Sassari	E	5	6
Id.	Serso	E	—	1
Id.	Usini	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—
Taranto	Ginosa	E	7	—
Id.	Maruggio	E	1	—
Id.	Sava	E	—	1
Trapani	Camporeale	E	1	—
Id	Castellammare del Golfo	E	5	2
Id.	Marsala	E	9	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	1
Id.	Partanna	E	2	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Vercelli	Trino Vercellese	E	1	—
Id.	Bianzè	E	1	—
			94	34
Rabbia				
Ancona	Loreto	Can	—	2
Arezzo	Monterchi	Can	—	1
Catania	Catania	Can	—	2
Chieti	Chieti	Can	—	1
Firenze	Reggello	Can	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	Can	—	1
Siracusa	Lentini	Can	—	1
Taranto	Crispiano	Can	—	1
Teramo	Acquasparta	Can	1	—
			1	10
Rogna				
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Calitri	O	2	—
Campobasso	Agnone	O	—	1
Id.	Frosolone	O	—	2
Catanzaro	Isola Capo Rizzuto	O	—	4
Id.	Maida	O	4	—
Id.	Marcellina	O	—	2
Chieti	Castiglione Messer Marino	O	3	—
Cosenza	Rossano Calabro	O	—	1
Ferrara	Porto Maggiore	O	1	—
Foggia	Lucera	O	4	—
Id.	San Severo	O	13	—
Id.	Troia	O	6	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	4	—
Id.	Foggia	O	11	3
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Accadia	O	1	—
Segue: *Rogna*				
Foggia	S. Giovanni Rotondo	O	—	1
Id.	Castelnuovo della Daunia	O	—	1
Frosinone	Arce	O	30	—
Grosseto	Arcidosso	O	8	—
Id.	Castell'Azzara	O	50	—
Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Grosseto	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Pitigliano	O	1	—
Id.	Sorano	O	93	—
L'Aquila	Avezzano	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Carapelle	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	—	1
Id.	L'Aquila	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Sulmona	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Latina	Cisterna	O	—	2
Id.	Latina	O	—	8
Id.	Prossedi	O	—	2
Id.	Terracina	O	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	S. Mauro Forte	O	—	2
Potenza	Balvano	O	1	—
Id.	Calvello	O	1	—
Id.	Potenza	O	1	—
Rieti	Labro	O	1	—
Id.	Posta	O	1	—
Id.	Petrella	O	1	—
Id.	Leonessa	O	—	1
Taranto	Laterza	O	2	—
Terni	Terni	O	—	1
Udine	Paularo	E	1	—
Id.	Tarvisio	E	1	—
Id.	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Viterbo	Soriano al Cimino	O	—	1
			266	34
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Rieti	Rieti	O	—	1
Aborto epizootico				
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Avellino	Calabritto	O	2	—
Bergamo	Bergamo	O	3	—
Id.	Dezzo di Scalve	B	1	—
Foggia	Pietramontecorvino	Cap	—	2
Forlì	Cesena	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Grosseto	Massa Marittima	O	1	—
Pesaro	Montelabate	O	—	2
Id.	Pesaro	B	—	2
Salerno	Battipaglia	B	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Aborto epizootico*				
Siena	Arciano	O	1	—
Id.	Colle Val d'Elsa	O	1	—
Venezia	Portogruaro	O	1	—
Verona	Nogara	B	—	1
			13	10
Tubercolosi bovina				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	B	—	1
Terni	Acquasparta	B	1	—
			1	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Collino S. Marco	O	1	—
Id.	Latiano	O	1	—
Id.	S. Pancrazio Salentino	O	—	1
Id.	S. Pietro Vernotico	O	—	2
Taranto	Crispiano	O	1	—
Id.	Taranto	O	3	1
			8	4
Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Antegnato	E	3	—
Id.	Bolgare	E	2	—
Id.	Civitate al Piano	E	5	—
Id.	Cortenuova	E	9	—
Id.	Garobbio degli Angeli	E	1	—
Id.	Costa Monticelli	E	1	—
Id.	Covo	E	4	—
Id.	Ghisalba	E	2	—
Id.	Gorlago	E	2	—
Id.	Martinengo	E	18	—
Id.	Morengo al Serio	E	5	—
Id.	Palosco	E	11	—
Id.	Romano Lombardo	E	5	—
Id.	Verdello	E	1	—
Brescia	Pontoglio	E	12	—
Id.	Cologne	E	1	—
Id.	Urago sull'Oglio	E	1	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	E	3	—
Ferrara	Portomaggiore	E	1	—
Padova	Campodarsego	E	1	—
Id.	Camposampiero	E	1	—
Id.	Cartura	E	—	1
Id.	Conselve	E	—	3
Id.	Loreggia	E	1	—
Id.	S. Giorgio alle Pertiche	E	2	1
Id.	Santa Giustina in Colle	E	—	3
Id.	Villa del Conte	E	2	—
Udine	S. Vito al Tagliamento	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Verona	Erbè	E	—	2
Id.	Sorgà	E	—	2
			97	12
Influenza equina				
Venezia	Cavarzere	E	—	1
Colera dei polli				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	P	—	2
Avellino	Caposele	P	—	11
Cagliari	Santadi	P	—	3
Segue: *Colera dei polli*				
Nuoro	Orani	P	—	2
Pesaro	Colbordolo	P	—	4
Id.	Mondolfo	P	—	4
Id.	Monte Porzio	P	—	3
Id.	S. Costanzo	P	—	6
Reggio Calabria	Camini	P	2	—
Id.	Roccella Ionica	P	6	2
Id.	S. Procopio	P	5	1
Id.	Francalcone	P	2	—
Id.	Placanica	P	2	—
Id.	Riace	P	1	—
Id.	Samo di Calabria	P	5	2
Reggio Emilia	Rolo	P	—	2
			23	43
Peste aviaria				
Como	Blevio	P	—	5
Id.	Cernobbio	P	—	7
Id.	Como	P	—	6
Id.	S. Fedele	P	—	3
L'Aquila	Campotosto	P	2	1
Id.	Capitignano	P	3	—
Id.	L'Aquila	P	—	1
Id.	Montereale	P	6	2
Id.	Sulmona	P	2	1
Lucca	Camporgiano	P	—	1
Matera	S. Mauro Forte	P	—	1
Rovigo	Arquà Polesine	P	—	1
			13	29
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Tortona	P	2	—
Ascoli Piceno	Acqua Santa	P	4	30
Id.	Altidona	P	3	—
Id.	Amandola	P	0	2
Id.	Alpignano del Tronto	P	—	12
Id.	Ascoli Piceno	P	2	—
Id.	Comunanza	P	5	2
Id.	Falerone	P	6	—
Id.	Fermo	P	8	1
Id.	Magliano di Tenna	P	2	—
Id.	Monappone	P	2	—
Id.	Montegallo	P	—	3
Id.	Montegiberto	P	18	—
Id.	Petritoli	P	7	2
Id.	Ponzano di Fermo	P	3	—
Id.	Torre San Patrizio	P	2	—
Bergamo	Albino	P	—	3
Caltanissetta	Campofranco	P	—	12
Id.	Mussomeli	P	—	13
Catania	Bronte	P	1	—
Reggio Emilia	Rolo	P	—	2
Salerno	Battipaglia	P	2	1
Id.	Castelnuovo Cilento	P	2	—
Id.	Salento	P	2	1
Id.	Omignano	P	2	—
Id.	Salerno	P	1	1
Torino	Moncalieri	P	—	1
Viterbo	Montefiascone	P	1	—
Id.	Soriano al Cimino	P	1	—
Id.	Tuscania	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			88	89

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1946 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	15	23	25
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	48	600	1860
4	Mal rossino dei suini	24	47	108
5	Peste e setticemia dei suini	33	79	167
6	Morva	4	4	5
7	Farcino criptococcico	22	46	128
8	Rabbia	9	9	11
9	Rogna	19	59	300
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	1	1
11	Aborto epizootico	11	15	23
12	Tubercolosi bovina	2	2	2
13	Vaiuolo ovino	2	7	12
14	Morbo coitale maligno	7	31	109
15	Influenza equina	1	1	1
16	Colera dei polli	7	16	66
17	Peste aviaria	5	12	42
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	34	177

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1276)

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946.

In relazione alle determinazioni della Commissione paritetica costituita ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto commissariale 12 febbraio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 stesso mese), recante provvedimenti nel settore lattiero-caseario, il limite di prezzo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, del formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945 nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è fissato in L. 360 al kg. per le partite di prodotto già vendute e consegnate a ditte stagionatrici entro il 30 novembre 1945.

Tale prezzo si intende per partite vendute dai produttori addossando al compratore l'onere del conferimento del 20 % delle partite stesse, di cui all'art. 5 — 2° e 3° comma — del citato decreto, e che presentino uno scarto di un terzo; per le partite che presentino una diversa composizione deve essere apportato al predetto limite di prezzo una variazione in più o in meno, in relazione alla entità dello scarto.

Per le partite di prodotto vendute e consegnate a decorrere dal 1° dicembre 1945, ma non oltre il 20 febbraio 1946, il limite di prezzo deve essere maggiorato, a favore del venditore, di L. 6 al kg. e per ogni mese di stagionatura, a titolo di rimborso delle spese e di compenso di stagionatura.

Roma, addì 21 giugno 1946

(1784) *L'Alto Commissario*: MENTASTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di ufficio:

Facoltà di giurisprudenza - Istituzioni di diritto privato;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

(1760)

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 giugno 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.
Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi . . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.
Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.
Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici . . . . . Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.
Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottore 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo . . . . . Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova . . . . Pag. 1506

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 518.
Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna. Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto «Ditta L.A.L.A.», con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte . . . . . Pag. 1508

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1508
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1508

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1563

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 139 DEL 25 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** 23ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata in Roma dal 13 al 18 maggio 1946.

(1787)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.

La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti è quella del termine dell'annata silvana 1944-45.

Art. 2.

Il Real Corpo delle foreste è autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.

Art. 3.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.

Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare disposizioni intese ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'inserzione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un ulteriore stanziamento di L. 500 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A., in attesa che siano stabiliti agli effetti dei relativi recuperi, gli aumenti nelle aliquote di maggiorazione dei prezzi di cessione da parte degli ammassi del grano e cereali minori, della lana e dell'olio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A., prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni dettate negli articoli 12 e 13 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 271. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1818, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 3, lettera *g*) della legge 2 dicembre 1940, n. 1818, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, è valido, in luogo del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 2 dicembre 1940, n. 1818, per nomina ad ufficiale di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria, sono nominati, in deroga all'art. 1 della legge 2 dicembre 1940, n. 1818, sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina pari al servizio di leva.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, prima del compimento della ferma di leva, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 3.

L'ufficiale, che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esame di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 281. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottore 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire duecentocinquantamilioni, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

b) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato;

c) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonchè di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche.

Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà private, danneggiati o distrutti.

Art. 2.

I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 3.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1, sono concessi dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

Quando trattisi di edifici distrutti, la spesa da tener a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente art. 1, comprese le autorità ecclesiastiche per gli edifici di culto di cui allo stesso art. 1, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, abbiano eseguito lavori di riparazione o ricostruzione dei fabbricati di loro pertinenza, può essere concesso il sussidio di cui al precedente art. 3, sempreché trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute caso per caso dal Genio civile.

Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storico catastale e dall'atto dimostrativo del possesso legittimo dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condomino in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 8.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.

Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.

Art. 9.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 10 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente per tale causa riconosciuta, a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Nessun sussidio sarà concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 3 ottobre 1943.

Art. 10.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 13 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere nè alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 11.

I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato.

L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.

Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno indicati in apposito elenco i Comuni nei quali dovranno osservarsi le norme tecniche di edilizia asismica approvate con decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 272. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina, e successiva modificazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, contenente disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla rinassunzione, da parte del Governo Italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio della provincia di Genova, già sottoposta all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 818, col quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pasciuto venne nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, è ricostituita l'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova ed è nominato presidente il dott. ing. Carlo Canepa, attuale commissario straordinario alla Presidenza fin dal 24 aprile 1945, data con la quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pasciuto ha cessato dalla carica di presidente del Consorzio stesso.

Fin al giorno della prima convocazione dell'assemblea generale dell'Ente, che dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al dott. ing. Carlo Canepa spettano i poteri del Regio commissario di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 2.

Al dott. ing. Carlo Canepa è assegnata, a carico del bilancio del Consorzio, l'indennità di L. 288.000 annue lorde.

Art. 3.

Alla nomina dei dirigenti del Consorzio del porto di Genova ed alla assegnazione delle relative indennità sarà provveduto, dopo l'applicazione del presente decreto, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 279. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 518.
Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fissando un contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettanto da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;

Visti i successivi Nostri decreti 23 giugno 1907, numero 466 e 15 novembre 1914, n. 1313, coi quali il contributo statale veniva elevato ad annue L. 6000 e L. 15.000, in corrispondenza di analoghi aumenti deliberati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1930, n. 444, col quale il contributo dello Stato al Consorzio provinciale di Bologna veniva aumentato a L. 40.000 annue per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1929-1930 e fino all'esercizio 1933-34, in corrispondenza dell'aumento fino a L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna per lo stesso periodo di tempo;

Visto il Nostro decreto 11 luglio 1935, n. 1477, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio 1935-36 col contributo statale di L. 40.000;

Visto il Nostro decreto 30 ottobre 1940, n. 1744, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un altro quinquennio a datare dall'esercizio 1940-41 a tutto l'esercizio 1944-1945 col contributo annuo di L. 40.000 in corrispondenza del maggior contributo annuo di L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1945 della Deputazione provinciale di Bologna, con la quale viene deliberata la rinnovazione del contributo annuo di L. 50.000 a favore del Consorzio surriferito per un altro quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50;

Vista la nota n. 24883/Agr./Piz. del 7 gennaio 1945 della Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna, che accompagna la deliberazione suddetta;

Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna, onde provvedere, secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) in corrispondenza di pari contributo deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1945-46 e sino a tutto l'esercizio 1949-50 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 278. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario e la nota 5 gennaio 1945, n. 10130, della Regia prefettura di Novara;

Ritenuto che la suindicata azienda non ha mai svolta la propria attività;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara).

La società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1681)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da lire 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 20 s.v.m. e 40 s.v.m. approvate con decreti Ministeriali 18 gennaio 1935 e 9 dicembre 1938.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte attualmente in vigore;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata a sostituire al secondo alinea del 3° comma dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1933 la parola « effetto » con la parola « emissione ».

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI.

(1654)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato

Si dichiara che è stato denunziato lo smarrimento del mandato n. 3150 di L. 14.160, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 luglio 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso dell'Impresa Giuseppe Anichini, per lavori eseguiti in Misurata.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1946 - N. 136

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,969	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	98,35
Id. 3,50 % 1902	89,20
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	85,125
Id. 5 % 1936	98,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto costituzionale, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di giurisprudenza della predetta Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1755)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 24 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.
Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa . . . . . Pag. 1490

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine . . Pag. 1490

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.
Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A. Pag. 1490

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna . . . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto «Seltzinger Alfredo & Figli», con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano . . . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria . . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
Nomina del consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano . . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna) . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Schio . . . . . Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta). Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo . . . . Pag. 1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Modena in Castelnuovo Rangone (Modena). . Pag. 1495

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Convalida di licenziamenti effettuati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria . . . . . Pag. 1495

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.
Messa in liquidazione e nomina del commissario liquidatore della Società anonima « Consorzio nazionale industriali ginestra », con sede in Roma . . . . Pag. 1495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 1496
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944 Pag. 1496

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1496
10° Sorteggio dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1950 - 2ª emissione . . . . . Pag. 1496

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie. Pag. 1496

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, concernente la nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Pietro Baratono è nominato commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa, con l'incarico di provvedere anche all'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona.

Il predetto commissario, per lo svolgimento dell'incarico attribuitogli, eserciterà le facoltà già spettanti al Ministro della Real Casa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1946
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 1. — FERRARI

(1757)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società editrice « Il Popolo del Friuli » di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione delle imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale la Società editrice « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposto a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1945, con il quale il dott. Adolfo Claren veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il dott. Claren ha espletato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto porre fine alla gestione commissariale della Società suindicata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Adolfo Claren cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « Il Popolo del Friuli » di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso il Tribunale di Udine.

Roma, addì 1° giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1699)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1945 con il quale l'avv. Giuseppe Montanara è stato nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) fino all'8 novembre 1945;

Visto il decreto presidenziale del 12 novembre 1945 con il quale l'esercizio delle funzioni del predetto commissario fu prorogato a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto presidenziale del 20 giugno 1945 con il quale l'avv. Giuseppe Montanara è stato pure nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - Ufficio vendite S. A.;

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria degli Enti suddetti;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara cessa dalle funzioni di commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e di commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A., di cui vengono ricostituite le amministrazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 8 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 21 novembre 1945, con il quale è stato nominato il presidente della Cassa di risparmio di Ravenna;

Veduto il successivo decreto in data 28 novembre 1945, con il quale il dott. Guido Conti è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio suindicata;

Considerato che il predetto dott. Guido Conti non ha accettato l'incarico conferitogli;

Decreta:

L'ing. Rinaldo Mazzotti fu Giuseppe è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: COMANDINI

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara).

2. — La società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: COMANDINI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento con il quale la Giunta municipale di Vigevano, su designazione del Comitato di liberazione nazionale, ha nominato il dott. Giuseppe Santagostino quale commissario straordinario presso la Cassa di risparmio di Vigevano, in sostituzione del Consiglio di amministrazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori gr. uff. rag. Silvio Gagliardone fu Pietro ed Enrico Gilardi di Giacomo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1692)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 14 maggio 1945 con il quale il Prefetto di Alessandria ha nominato il dott. Lorenzo Capriata commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Lorenzo Capriata fu Giuseppe e dottor Mario Mensi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, ente morale con sede in Alessandria, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1693)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

Nomina del consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è nominato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945 con cui il rag. Tigano Giuseppe venne nominato commissario del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina;

Considerato che il predetto rag. Tigano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico anzidetto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. La Malfa Domenico di Salvatore è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1615)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 21 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Munari Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori rag. Greselin Domenico fu Bartolo e rag. Danieli Giovanni fu Vittorio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1640)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, falegnameria meccanica, con sede in Egna (Trento), si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ivo Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1650)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Monastero Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1635)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Schio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 24 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Munari Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. De Munari Teodoro di Luigi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Schio, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1641) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 17 ottobre 1939 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di S. Prisco (Caserta) e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato in data 29 maggio 1943 con cui i signori avv. Giuseppe De Angelis, Alfredo Imparato e dott. Giuseppe Palmieri vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale anzidetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione degli anzidetti membri;

Decreta:

I signori dott. Mario Di Napoli di Anselmo, dott. Andrea Iannicllo di Francesco e rag. Giuseppe Iacometti di Michele sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di San Prisco (Caserta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1606) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 23 marzo 1940 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito sociale di Palermo e lo stesso fu posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 28 marzo 1946 con cui l'avv. Santi Cacopardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda anzidetta;

Considerato che l'avv. Cacopardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Vitanza fu Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

(1608) *Il Ministro*: Corbino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Modena in Castelnuovo Rangone (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, ente morale con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelnuovo Rangone (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: Corbino

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Convalida di licenziamenti effettuati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 1177 del 13 maggio 1946, con la quale il commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria propone la convalida dei licenziamenti, disposti dal Consorzio stesso sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato: col. Paolo Arnò dal 31 gennaio 1944; sig. Enrico Gattoni dal 29 dicembre 1944; dott. Luigi Vicedomini dal 31 agosto 1944; geom. Glauco Ruozi e signor Filippo Rivani dal 30 settembre 1944;

Considerato che il licenziamento del sig. Enrico Gattoni fu disposto per raggiunti limiti di età e che quelli degli altri impiegati furono determinati da ragioni di servizio;

Considerato, altresì, che l'opera dei suddetti elementi non è necessaria al Consorzio, il quale con l'emanazione del R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 37, ha cessato di esercitare le più importanti funzioni ad esso precedentemente affidate, tanto che con il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, il Consorzio stesso è stato posto in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, disposti sotto lo pseudo governo della repubblica sociale italiana: col. Paolo Arnò a datare dal 31 gennaio 1944; sig. Enrico Gattoni a datare dal 29 febbraio 1944; dott. Luigi Vicedomini a datare dal 31 agosto 1944; geom. Glauco Ruozi a datare dal 30 settembre 1944; sig. Filippo Rivani a datare dal 30 settembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: Gronchi

(1653)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

Messa in liquidazione e nomina del commissario liquidatore della Società anonima « Consorzio nazionale industriali ginestra », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2544 del Codice civile e il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma in data 16 gennaio 1945 e la lettera n. 8088 in data 7 maggio 1946 del Ministero dell'industria e commercio, con i quali è stato prospettato che, nella mutata situazione politica ed economica, la Società anonima cooperativa « Consorzio nazionale industriali ginestra » con sede in Roma, non svolge più da tempo nè può in avvenire svolgere alcuna attività in rapporto ai fini per cui fu costituita;

Ritenuta pertanto la necessità di sciogliere il predetto ente e di nominare un commissario liquidatore per la esecuzione delle operazioni di liquidazione;

Decreta:

La Società anonima « Consorzio nazionale industriali ginestra », con sede in Roma, costituita con atto Clementi in data 25 aprile 1940, è sciolta e posta in liquidazione.

Il comm. dott. Massimino Dente è nominato commissario liquidatore della Società stessa con i poteri di cui allo statuto sociale e all'art. 2277 e seguenti del Codice civile.

L'indennità al predetto commissario liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà stabilita, al termine del mandato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1946

Il Ministro: Barbareschi

(1695)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 4 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Cuneo, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento per i primi tre anni.

(1726)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 22 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(1727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1946 - N. 135

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8398	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,25
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	84,925
Id. 5 % 1936	98,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1951)	93,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,55

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

10° Sorteggio dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1950 2ª emissione

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 10ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 %, delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª), scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 19 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1752)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1946, con il quale sono stati revocati i concorsi per le cattedre di storia del diritto italiano e di diritto internazionale per l'Università di Urbino;

Riconosciuta la opportunità di prorogare al 15 agosto 1946 il termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni;

Decreta:

Fermo restando al 30 giugno 1946 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie banditi con il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1945, esclusi i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e storia del diritto italiano dell'Università di Urbino, perchè successivamente revocati, è consentito ai candidati di presentare i documenti e le pubblicazioni sino a tutto il 15 agosto 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: MOLÈ

(1756)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Domenica, 23 giugno 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4.

Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

Signor Presidente,

La Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento generale di clemenza.

Non è necessario spender parole per motivare questo atto per quanto riguarda i reati comuni, rientrando esso nella pratica costituzionale e politica italiana per le date storicamente solenni; nè potrebbe immaginarsi data più solenne di quella in cui, dopo che il popolo italiano, chiamato a esprimere la sua volontà circa la forma istituzionale dello Stato, ha scelto la forma repubblicana, questa scelta è stata riconosciuta e annunciata nelle forme previste dalla legge e si sono compiute le prime modificazioni costituzionali che da essa derivano.

Col passaggio dalla monarchia alla Repubblica si è aperto un periodo nuovo nella vita dello Stato italiano unitario, ed è giusto che in questo momento un atto di clemenza intervenga per alleviare le condizioni anche di coloro che avendo violato la legge penale comune ne subiscono o devono subirne le conseguenze, e per arrecare un conforto sensibile a un numero ingente di loro familiari derelitti e angosciati.

Ci si è bensì preoccupati, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente estendere la portata dell'atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni al quale si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e repugnanti alla pubblica coscienza e moralità. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell'amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le esclusioni cui sarà fatto cenno più avanti.

Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza.

Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese.

Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche, e persino alle più sacrosante leggi della umanità, abbandonandosi ad atti abominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però ritrovarsi elementi che attenuano le responsabilità personali. Non si può chiuder gli occhi davanti al fatto che nei primi anni del movimento e del regime fascista vi era nel Paese una generale tensione politica e sociale, e che in seguito, soppressa ogni libera voce di cri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tica dell'attività di un governo tirannico, molto difficile diventava, specialmente alle giovani generazioni, distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina. Queste circostanze sono state tenute presenti nel disporre un atto di clemenza il quale si riferisce a un grande numero di delitti politici che, per quanto fossero già coperti da prescrizione, il legislatore giustamente aveva voluto colpire, e a un numero anche più grande di delitti commessi collaborando con l'invasore tedesco.

Ma se questa attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi, oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lungi dall'essere stata cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anzichè contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odii e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose.

Esposti in questo modo i principi informatori del decreto, chiare ne appariranno le singole disposizioni concrete.

Secondo il primo articolo, rientrano nell'amnistia tutti i reati — e quindi anche quelli militari e quelli d'indole politica non specificati nelle norme seguenti — per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria. Agli effetti dell'applicazione del beneficio si seguono (art. 7) per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 32 del Codice penale. Si ha riguardo, pertanto, soltanto alle pene principali.

Riguardo ai delitti politici, il decreto fa distinzione fra quelli commessi nelle singole località del territorio dello Stato dopo che ha avuto inizio in esse l'Amministrazione del Governo militare alleato, e per le località rimaste all'Amministrazione del Governo legittimo italiano (e cioè alcune zone dell'Italia meridionale e insulare) a partire dall'8 settembre 1943, e quelli commessi prima di questo limite di tempo.

Nel primo caso, l'amnistia, salve le eccezioni di cui all'art. 4, è completa, e copre tra l'altro l'attività delittuosa di determinati elementi o gruppi che si richiamavano al movimento separatista siciliano e altri reati commessi in occasione di conflitti politici e sociali o della lotta elettorale, nonchè i tentativi, finora invero non numerosi, di ricostituzione del movimento fascista. Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da combattenti di quelle formazioni partigiane a cui va riconosciuta la riconoscenza del Paese per il contributo da esse dato a lavare le onte del passato cacciando dal suolo nazionale l'invasore tedesco. Anzi, mentre il delitto di cui all'art. 575 del Codice penale fa eccezione, in generale, alle disposizioni di questo articolo, in questo ultimo caso esso è pure amnistiato, purchè commesso nelle condizioni previste dal D. L. L. 17 novembre 1945, n. 719, ed entro il 31 luglio 1945.

Si è partiti qui dalla considerazione che non sarebbe giusto perseguire e punire atti — anche gravi — commessi, per una specie di forza d'inerzia del movimento insurrezionale antifascista, anche dopo che i singoli territori erano passati all'Amministrazione alleata.

Nel secondo caso, che riguarda i delitti previsti dagli articoli 3 e 5 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 1 del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 142, e i reati ad essi commessi ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Codice penale, si fa luogo alla distinzione accennata sopra, nelle considerazioni generali sui principi ispiratori del decreto. L'articolo esclude dal beneficio coloro che per le funzioni di cui erano investiti hanno avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che hanno nella esecuzione o in occasione dei delitti commesso o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi, o sevizie particolarmente efferate, oppure sono stati indotti al delitto da mero scopo di lucro. In tal modo, mentre è usata clemenza verso coloro che non rivestendo le elevate funzioni che il decreto definisce, furono travolti da passione politica o ingannati da propaganda menzognera, oppure non commisero atti di grave criminalità, si mantengono i rigori della legge contro i più elevati responsabili, gli autori di atti criminali universalmente condannati e i profittatori.

Quando non risulta chiaramente se sia applicabile il beneficio degli articoli 2 e 4, il giudice potrà disporre gli accertamenti necessari (art. 5).

Le esclusioni oggettive dell'amnistia son poche. Si tratta in genere di delitti che nella situazione particolare della vita nazionale appaiano di particolare gravità anche se la pena per essi comminata non sia nel massimo superiore ai cinque anni, oppure di delitti in contrasto con il risanamento morale del Paese. Per il delitto di cui all'art. 575 del Codice penale valgono, per quanto riguarda i delitti politici, le considerazioni fatte sopra.

Rimangono esclusi dalla amnistia i reati finanziari (articolo 15) per i quali viene provveduto con altro decreto e i reati militari per i quali provvede il decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, la cui efficacia è però prorogata fino al 18 giugno 1946 (art. 15).

Una norma nuova per un decreto di amnistia è contenuta nell'art. 6 che riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio. Essa è stata introdotta, per la prima volta, nel citato decreto luog. 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia per reati militari. Si è ritenuto opportuno inserirla anche nel presente decreto come una condizione per l'applicabilità del beneficio, a tutela del particolare interesse dell'imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli.

E' ovvio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio questo non è più applicabile. Se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronunzierà condanna, salva l'applicazione del condono.

La diversità di trattamento per reati comuni e politici adottata per l'amnistia è stata seguita anche nella concessione dell'indulto. Infatti, per i reati comuni viene concesso soltanto il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori a lire tremila ed è stata disposta la riduzione nella stessa misura di quelle maggiori inflitte o da infliggere. Per i reati politici, invece, l'indulto prevede una commutazione di molte delle pene più gravi e un largo condono delle altre. Si è disposto infatti che la pena di morte sia commutata nell'ergastolo per tutti i casi in cui non ricorrano le eccezioni stabilite nell'art. 3 relativamente all'amnistia, e la commutazione, in ogni caso, dell'ergastolo nella reclusione per trenta anni. Le altre pene detentive sono ridotte nella misura indicata dall'art. 9 lettera *c*). Le pene pecuniarie sono condonate interamente. Differente è pure la disciplina delle esclusioni oggettive dal beneficio che è più favorevole sempre nei confronti dei condannati politici. Infine, relativamente alle condanne più gravi per le quali è stata concessa la commutazione della pena non si applica la disposizione dell'art. 12 concernente l'eventuale revoca del beneficio, la quale riguarda unicamente il condono.

Anche nel presente decreto si è ritenuto di derogare, per quanto riguarda la valutazione dei precedenti, alle norme dettate dal Codice penale. Di essi non si terrà per nulla conto nei confronti degli imputati o condannati per reati politici, salvo che si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; negli altri casi se ne terrà conto soltanto nei limiti stabiliti nei commi secondo e terzo dell'articolo 11.

Nell'art. 12 sono esclusi da tutti i benefici i colpevoli di reati in danno delle Forze alleate o giudicati da tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali tribunali.

Si è derogato pure alle norme del Codice per quanto riguarda la data di efficacia del decreto, poichè si è stabilito che i benefici sono applicabili ai reati commessi sino a tutto il 18 giugno 1946 salvo le eccezioni particolarmente contemplate nel decreto stesso.

Tale è l'atto di clemenza che, approvato in un grave momento della nostra vita nazionale, certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica, e nel quale dovrà continuare, entro i limiti stabiliti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale.

Il Ministro di grazia e giustizia
PALMIRO TOGLIATTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Amnistia per reati in genere

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione

E' concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell'art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio in esse dell'amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l'amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l'8 settembre 1943.

Art. 3.

Amnistia per altri delitti politici

E' concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi commessi a' sensi dell'art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.

Art. 4.

Esclusioni dall'amnistia

Sono esclusi dall'amnistia concessa coi precedenti articoli:

1° il delitto di cui all'art. 575 Codice penale, salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719;

2° i reati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 531 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro II del Codice penale;

3° i reati di cui agli articoli 318, 319, 321, 422 e 564 del Codice penale;

4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del Codice penale;

5° i reati militari per i quali provveda l'articolo 15.

Art. 5.

Accertamento dell'indole politica del delitto

Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia d'indole politica, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 6.

Richiesta di giudizio da parte dell'imputato

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per l'amnistia, dichiari di non volerne usufruire.

Art. 7.

Computo delle pene

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si seguono, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'articolo 32 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Condono per reati comuni

Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo 1, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono è ridotto ad un anno per le pene detentive ed a lire mille per quelle pecuniarie nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire dell'indulto concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma primo è raddoppiato.

Art. 9.

Condono e commutazione di pena per reati politici

Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a' sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si applicano le norme seguenti:

a) la pena di morte è commutata in quella dell'ergastolo, salve le eccezioni disposte per l'amnistia dall'articolo 3;

b) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non può essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate;

d) le pene pecuniarie sono interamente condonate.

Art. 10.

Esclusioni dal condono

Il condono non si applica:

1° nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9;

2° per i reati indicati nell'art. 4;

3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314, 317, 453, 575, 628, 629, 630; salvo che siano stati commessi per motivi politici;

4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

Art. 11.

Valutazione dei precedenti penali

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.

I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nella applicazione dei benefici ai reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Art. 12.

Revoca del condono

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 13.

Reati commessi in danno delle Forze alleate

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 14.

Reati finanziari

Il presente decreto non concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime.

Art. 15.

Reati militari

L'efficacia del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, è estesa ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all'adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all'estero.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell'aumento della pena preveduto nell'art. 47 del Codice penale militare di guerra.

Art. 16.

Entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — ROMITA — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 22 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 600 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.
Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona . . . . . Pag. 1474

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
Guarentigie della Magistratura . . . . . Pag. 1474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Scuola professionale di panificazione», con sede in Roma . . . . . Pag. 1481

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.
Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino. Pag. 1481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice «Il Corriere Adriatico» . . . . . Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo) . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva», con sede in Milano. Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona) . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
Modifiche agli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena . . . . . Pag. 1484

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino . . . . . Pag. 1484

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1485

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Pisticci a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1486

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1486
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1487

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.

Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della Real Casa è soppresso.

I servizi relativi sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il commissario provvede altresì all'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona.

Ai fini dell'espletamento delle attribuzioni previste nel precedente comma, al commissario sono devolute le facoltà già spettanti al Ministro della Real Casa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 1, *foglio n.* 3. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
Guarentigie della Magistratura.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 202;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 114;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

CAPO I

Della inamovibilità.

Art. 1.

(*Disposizione generale*)

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

(Inamovibilità della sede)

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore del Regno o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

Art. 3.

(Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità)

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4.

(Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari)

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 5.

(Collocamento a riposo per limiti di età)

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.

SEZIONE I. — *Dei Consigli giudiziari.*

Art. 6.

(Costituzione dei Consigli giudiziari)

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario, presieduto dal primo presidente della Corte, e composto dal procuratore generale nonchè da cinque membri, di cui due con funzioni di supplente, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

In caso di mancanza od impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine e in numero non superiore a tre per effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario del Consiglio giudiziario sono esercitate da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di appello.

SEZIONE II. — *Del Consiglio superiore della magistratura.*

Art. 7.

(Composizione del Consiglio superiore)

Il Consiglio superiore della magistratura ha sede in Roma ed è composto dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, dal pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

curatore generale presso la stessa Corte, e da altri undici membri effettivi e sei supplenti, residenti in Roma.

Dei componenti effettivi cinque devono essere primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato, e uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato.

I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.

La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.

Art. 8.

(Eleggibilità dei componenti del Consiglio)

Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonchè da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.

Le modalità della elezione saranno stabilite con regolamento.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono in numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma del primo comma dal presente articolo, ai componenti da sostituire.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Art. 9.

(Segreteria del Consiglio superiore della magistratura)

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.

L'incarico ha la durata di un biennio, e non può essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non può partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.

Art. 10.

(Divieto di cumulo di incarichi)

Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto.

Art. 11.

(Divisione in sezioni)

Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.

La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.

La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.

Ciascuna sezione delibera con l'intervento di cinque votanti, compreso il presidente.

Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.

Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.

Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

(Competenza delle sezioni del Consiglio superiore)

La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.

La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.

La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.

Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.

TITOLO II

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE I. — *Della sorveglianza sui magistrati.*

Art. 13.

(Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro)

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.
(*Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti*)

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.

Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

Art. 15.
(*Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza*)

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.

Art. 16.
(*Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti*)

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonchè delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario.

SEZIONE II. — *Della disciplina dei magistrati.*

Art. 17.
(*Disposizione generale*)

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Art. 18.
(*Responsabilità disciplinare dei magistrati*)

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 19.
(*Sanzioni disciplinari*)

Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) la rimozione;
5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

Art. 20.
(*Ammonimento*)

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21.
(*Altre sanzioni disciplinari*)

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SEZIONE III. — *Dei Tribunali disciplinari.*

Art. 22.

(Competenza per i procedimenti disciplinari)

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo, collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.

Art. 23.

(Facoltà di avocazione e di rimessione)

La Corte disciplinare può, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 24.

(Composizione della Corte disciplinare)

La Corte disciplinare ha sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato, appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.

Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.

La sostituzione ha luogo secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.

Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

(Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante)

La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.

Art. 26.

(Pubblico ministero nei giudizi disciplinari)

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.

E' ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.

CAPO IV.

Del procedimento disciplinare.

Art. 27.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

L'azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

Art. 28.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale)

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

Art. 29.

(Effetti disciplinari dei giudicati penali)

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 30.

(*Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare*)

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

Art. 31.

(*Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale*)

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senzo ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

Art. 32.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*)

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

Art. 33.

(*Chiusura dell'istruzione*)

Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

Art. 34.

(*Discussione nel giudizio disciplinare*)

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 35.

(*Sentenza disciplinare*)

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

Art. 36.

(*Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso*)

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

Art. 37.

(*Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari*)

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 38.

(*Disposizione speciale per gli uditori*)

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 39.

(*Funzioni del pubblico ministero*)

L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce ».

Art. 40.

(*Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti*)

Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite ».

E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.

Art. 41.

(*Promozioni al grado 3°*)

L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 42.

(*Applicazione di magistrati inamovibili*)

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali aplicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 43.

(Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)

Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 233. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.

N. 512. Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.
Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il dott. Levi Giacomo di Alfredo chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Vista la deliberazione in data 29 marzo 1946, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Levi Giacomo di Alfredo è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il dott. Levi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 313. — GRIMALDI

(1676)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Il Corriere Adriatico ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i propri decreti 26 aprile 1945, 26 luglio 1945 e 26 gennaio 1946, coi quali veniva prorogata rispettivamente di tre mesi, di sei mesi e di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico »;

Considerato che occorre prorogare ulteriormente la durata dell'incarico al prof. Piero Morelli, incarico che scade il 26 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico », affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata fino al 26 giugno 1946.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1628)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919 col quale venne riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Agnolino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919, è riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Angelino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1643)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di I^ categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la decisione con la quale il Comando Militare Alleato di Milano ha nominato i signori ragioniere Cipriano Zavanella, dott. ing. Pietro Colombi e dott. Salvetto Salvetti, rispettivamente commissario e vice commissari del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori gr. uff. ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 30 gennaio 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1944 con cui l'avv. Santi Cacopardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca predetta;

Considerato che il predetto avv. Cacopardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1607)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 30 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito, di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1588)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « Sternheim Leo e De Riva » con sede in Milano, viale dei Mille 27 e nominato sequestratario il rag. Mosceri Rinaldo;

Ritenuto che il predetto rag. Mosceri Rinaldo ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo e che la denominazione dell'azienda deve rettificarsi in società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva »;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23 e l'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, viale dei Mille n. 27, il dott. Levi Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1658)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1680)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28016

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Modifiche agli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto in data 10 gennaio 1939 del Capo del Governo, successivamente modificato con altri decreti, pure del Capo del Governo, in data 23 febbraio, 9 dicembre 1942;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal commissario straordinario in data 1° marzo 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di Risparmio di Modena sono modificati come appresso:

al 6° e 7° capoverso dell'art. 18 sono sostituiti i seguenti:

« In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale - ragioniere generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'ispettore-segretario.

« Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma abbinata o congiunta ad altri funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire ».

alla lettera *f*) dell'art. 44 è sostituita la seguente:

« in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali; qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, l'operazione potrà essere accordata anche senza garanzie reali e senza deposito di cambiali fino all'importo massimo di L. 500.000 per ogni operazione, e per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve) e fino all'importo di L. 500.000 per ogni operazione con costituzione di garanzia fidejussoria e per un importo complessivo che non superi l'uno per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve), specie se sono aperture di credito essenzialmente di breve durata ».

al 6° capoverso dell'art. 46 è sostituito il seguente:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Vedute le delibere n. 32 in data 23 aprile 1946 con le quali il Collegio dei commissari per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Torino chiede che i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti promozioni e cessazioni del personale dipendente dalla Cassa medesima, elencato nelle citate delibere;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati nell'interesse dell'Istituto e in conformità di disposizioni regolamentari, ed al di fuori, quindi, di qualsiasi ispirazione politica ed imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, concernenti promozioni e cessazioni di personale dipendente dalla Cassa medesima, indicato nelle sopracitate delibere n. 32 del 23 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio-Audizioni Italia (R.A.I.).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, e comunque

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

entro i termini prorogati dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 13 giugno 1945, con il quale venivano convalidati per le sedi allora restituite all'Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento fosse risultato determinato dal comportamento contrario alle direttive politiche del fascismo;

Vista la domanda presentata dal presidente della R.A.I. ex E.I.A.R., in data 28 maggio 1946, per ottenere la convalida dei licenziamenti effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945 nelle Provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 13 giugno 1945;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi comprese nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, posteriormente al 13 giugno 1945, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

(1714)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1944, col quale il sig. Bana Alessandro fu Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 23 marzo 1945, col quale il nominato sig. Melchiorre Antonio ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Bana Alessandro;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bana Alessandro fu Giovanni a rappresentante del sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1735)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisticci a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pisticci (provincia di Matera), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 520.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1720)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1721)

Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rimini (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 7.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1722)

Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montiano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 400.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1723)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1724)

Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontedera (provincia di Pisa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 3.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1725)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Caltanissetta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 31 dicembre 1945, n. 1742; importo del mutuo: L. 10.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 13 maggio 1946, registro n. 5 Int., foglio n. 181.

(1719)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 61

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1919) n. 84, serie F di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1053)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 62

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913 n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1939) serie A, n. 6454, di L. 42.000, intestato a Ghiara Tito fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Argero Maria-Assunta di Carlo, vedova Ghiara Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1054)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1943-4%, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

(1324) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1946 - N. 133

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,815
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,225
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,075
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 5 % 1936	98,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,325

Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1946 - N. 134

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,067
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,815
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,05
Id. 5 % 1935	99,475
Redimibile 3,50 % 1934	84,85
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	398515 solo per la proprietà	Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Erminia fu Felice, nubile, dom. a Morozzolo (Varese) . .	1.340,50
Rendita 5 %	72587 solo per la proprietà	Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Clotilde fu Erasmo	2.190 —
Cons. 3,50 % (1906)	10540	Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni pei poveri di detto Comune	3.615 —
Pr. Red. 3,50 %	134012	Parrocchia di San Nicolò di Terni	17,50
Id.	136400	Seminario vescovile di Terni	49 —
Id.	139833	Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni . . .	42 —
Id.	151819	Come sopra	17,50
Id.	151726	Parrocchia della Cattedrale di Terni	7 —
Id.	504840	Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo, in Terni	66 —
Cons. 3 %	35370	Seminario vescovile di Terni	12 —
Id.	42622	Come sopra	6 —
Id.	51873	Come sopra	141 —
Cons. 3,50 % (1902)	17893	Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni	3,50
Id.	19196	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni . . .	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	848753	Mensa vescovile di Terni	7 —
Rendita 5 %	137969	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni . .	1.035 —
Id.	174485	Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni .	300 —
Id.	179327	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni . . .	680 —
Cons. 3,50 % (1906)	463728	Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata . . .	210 —
Rendita 5 %	169116	Fondazione Vizzardelli, in Brescia	270 —
Id.	35768	Seminara Rosina di Giacomo, moglie di Bacceri Alessandro, dom. in Palermo, con vincolo dotale	1.410 —
Id.	151069	Pittaro Vita Maria di Vito, dom. a San Fele (Potenza) . .	1.500 —
Id.	187103	Rebosio Elisa di Carmelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano	1.495 —
Cons. 3,50 % (1906)	824425	Odetti Ortensia fu Fiorenzo, dom. in Novara	5.635 —
Rendita 5 %	15925	Odetti Ortensia od Ortensia Giovanna o Giovanna Ortensia fu Fiorenzo o Fiorenzo Giovanni, minore, sotto la tutela di Baroni Piero o Pietro fu Francesco, dom. in Torino . .	430 —
Id.	18794	Puglisi Giovanni fu Filippo, dom. a New York	150 —
Id.	18795	Come sopra	330 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

CATEGORIA del debito	NNMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscriz.one
			Lire
Rendita 5 %	4466	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	235 —
Id.	4467	Morresi Umberto fu Giovanni e di Calabresi Demetria, dom. in Cagliari	275 —
Id.	4468	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	325 —
Id.	4469	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona)	365 —
Id.	4470	Come sopra	300 —
Id.	4471	Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata	350 —
Id.	8878	Tramonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata	590 —
Id.	112761	Gleijeses Elisa, dom. a Taranto	3.150 —
Cons. 3,50 % (1906)	610184 solo per la proprietà	Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro	175 —
Id.	402675 solo per la proprietà	Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nascituri dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra	105 —
Pr. Red. 3,50 %	474810	Villa Giovanna fu Carlo Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalli Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano)	728 —
Rendita 5 %	9706	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata	45 —
Id.	9710	Come sopra, dom. a Gerina	75 —
Id.	9711	Come sopra, dom. a Serina (Bergamo)	90 —
Id.	117798	Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale ved Carra, dom. a Roma	2.050 —
Cons. 3,50 % (1902)	34246	Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata	7 —
Pr. Red. 3,50 %	397252	Schito Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Riccardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania	2.562 —
Id.	259424	Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata	2.275 —
Id.	407246	Come sopra	6.875 —
Obbl. Venezie	1068	Comune di Tarcento (Udine)	633,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1051)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 21 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 503.
Provvedimenti a favore dei tesorieri comunali e provinciali . . . . . Pag. 1458

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 504.
Proroga delle agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma. Pag. 1458

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 505.
Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia . . . . . Pag. 1459

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 506.
Riconoscimento della personalità giuridica del monastero della Madonna delle Suore Benedettine Cisterciensi, con sede in Siena . . . . . Pag. 1460

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 507.
Erezione in ente morale della «Fondazione Lina Balduzzo» di Milano . . . . . Pag. 1460

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 508.
Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle Monache Benedettine di San Marco, con sede in Offida (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1460

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 509.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa dello Spirito Santo, annessa alla Casa dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio, detti Padri Scolopi, con sede in Campi Salentina (Lecce) . Pag. 1460

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 510.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale della SS.ma Trinità, in Mandanici (Messina) . . . . . Pag. 1460

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «S. Leucio», sito nel comune di Grazzanise . . . . . Pag. 1460

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945, col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche «Tumminelli» . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Forlì . . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
Costituzione del «Consorzio del bergamotto» con sede in Reggio Calabria . . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Assegnazione del grado ai segretari comunali dei Comuni ricostituiti recentemente . . . . . Pag. 1462

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 12 giugno 1946.
Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1946 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale. Pag. 1464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti: Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari. . Pag. 1461

Alto Commissariato per l'alimentazione: Prezzo della pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche da valere per l'Italia settentrionale . . . . . Pag. 1461

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1465

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia . . . . . Pag. 1465

Ministero della marina: Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Venezia. . . . . Pag. 1465

Ministero del tesoro:

Ottava e nona estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, - 1936 . . . . . Pag. 1465

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce) in liquidazione coatta . . . . . Pag. 1465

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1465

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1466

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1466

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1467

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1467

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1468

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1470

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1471

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia:

Nomina di un componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Genova . . . . . Pag. 1472

Sostituzione di componenti della Commissione esaminatrice per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia . . . . . Pag. 1472

Ministero del tesoro: Concorso, per esami, per l'iscrizione nella Scuola dell'arte della medaglia, per l'anno scolastico 1946-1947 e per il conferimneto di una borsa annuale di studio . . . . . Pag. 1472

LEGGI E DECRETI

ATTI EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 503.

Provvedimenti a favore dei tesorieri comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'anno 1944 e fino a tutto l'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra, le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate a concedere ai rispettivi tesorieri, che non siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, un compenso annuale su loro richiesta, qualora, in conseguenza dei maggiori oneri verificatisi dopo l'8 settembre 1943 a seguito dell'applicazione dei miglioramenti economici al personale e per le altre spese di gestione, i servizi di tesoreria siano divenuti onerosi.

Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi anche ai tesorieri che siano esattori o ricevitori provinciali delle imposte dirette, tenendo, peraltro, conto dei benefici conseguiti per effetto dei decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 351, e 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 2.

Le deliberazioni, di cui al primo comma del precedente articolo, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio di prefettura; quelle previste dal secondo comma, sono approvate dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza.

E' demandata altresì al Prefetto la decisione di qualsiasi controversia tra le Amministrazioni interessate e l'appaltatore in caso di disaccordo sulla misura del compenso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 269. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 504.

Proroga delle agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939, n. 1976, per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 novembre 1939, n. 1976, recante agevolazioni fiscali per l'affrancazione di colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma, prorogata con la legge 15 aprile 1942, n. 516;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 30 novembre 1939, n. 1976, si applicano anche ai contratti ed agli atti intervenuti per l'affrancazione delle colonie perpetue nei comuni di Lanuvio e Genzano di Roma dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge 15 aprile 1942, n. 516, o che saranno posti in essere fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 260. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 505.
Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 770;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1838;

Vista la legge 23 gennaio 1941, n. 151;

Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 31;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel limite di impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà compresa una particolare autorizzazione di lire trentacinquemilioni cinquecentomila per ciascuno dei cinque esercizi dal 1946-47 al 1950-51, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.

Art. 2.

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 potrà essere accordato, a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonchè con il Ministro per l'industria e commercio, per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti.

Art. 3.

Tenuto conto anche dell'eventuale contributo nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, numero 1775, il contributo straordinario statale potrà essere accordato fino alla misura massima del 60 per cento nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici.

Art. 4.

I contributi di cui al presente decreto possono essere accordati per i serbatoi e laghi artificiali e per gli impianti idroelettrici, concessi e da concedere, anche se parzialmente eseguiti in base alla concessione o ad autorizzazione provvisoria.

In quest'ultimo caso il contributo sarà proporzionato al costo delle opere ancora da eseguire alla data di pubblicazione del presente decreto.

Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i serbatoi e laghi artificiali e gli impianti idroelettrici ai quali si sarebbero rese applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, numero 770, delle leggi 23 novembre 1939, n. 1838, 23 gennaio 1941, n. 151 e 7 gennaio 1943, n. 31, e del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870 e per i quali fu presentata domanda di contributo nei termini stabiliti.

Art. 5.

Per l'istruttoria delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del relativo regolamento.

Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica e dell'acqua per irrigazione, che sa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rauno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro.

Art. 6.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1946 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1951.

Restano ferme ad ogni effetto, le domande di contributo presentate in base alle disposizioni richiamate all'ultimo comma dell'art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 256. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 506.
Riconoscimento della personalità giuridica del monastero della Madonna delle Suore Benedettine Cisterciensi, con sede in Siena.

N. 506. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero della Madonna delle Suore Benedettine Cisterciensi, con sede in Siena, e l'Ente medesimo viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sacerdote Dante Parolai, consistente in immobili situati in Siena del valore complessivo di L. 110.000 (centodiecimila).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 507.
Erezione in ente morale della « Fondazione Lina Belluzzo » di Milano.

N. 507. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene costituita presso il Reale istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ed eretta in ente morale la « Fondazione Lina Belluzzo » avente lo scopo di assegnare ogni anno un premio al laureato del Regio politecnico di Milano, il quale abbia conseguito il massimo della somma dei voti di esame finale in matematica, fisica, teoria delle macchine, disegno di macchine, teoria delle macchine termiche ed idrauliche, costruzione delle macchine e dei motori, secondo le norme di cui allo statuto annesso al predetto decreto Luogotenenziale.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 508.
Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle Monache Benedettine di San Marco, con sede in Offida (Ascoli Piceno).

N. 508. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle Monache Benedettine di San Marco, con sede in Offida (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 509.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa dello Spirito Santo, annessa alla Casa dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio, detti Padri Scolopi, con sede in Campi Salentina (Lecce).

N. 509. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa dello Spirito Santo, annessa alla Casa dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio, detti Padri Scolopi, con sede in Campi Salentina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 510.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale della SS.ma Trinità, in Mandanici (Messina).

N. 510. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex conventuale della SS.ma Trinità, in Mandanici (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Leucio », sito nel comune di Grazzanise.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 30 settembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « S. Leucio » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Nuzzo Raffaele fu Angelo, foglio di mappa 14, particella 16, per la superficie complessiva di Ha. 0.24.26 e con l'imponibile di L. 26,29;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Detto fondo confina: col fondo intestato a Buonanno Angelo; colla via comunale di S. Leucio e col canale « Diversivo »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Leucio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1946
Registro Presidenza n. 9, foglio n. 107. — FERRARI

(1711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945, col quale veniva nominato il commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale il comm. Tommaso Monicelli veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Istituto romano arti grafiche « Tumminelli » (già Bestetti e Tumminelli);

Vista la relazione del predetto commissario in data 5 marzo 1946, dalla quale risulta che i dirigenti dell'Istituto arti grafiche « Tumminelli » non hanno mai ricoperto alcuna carica politica o sindacale comunque legata alle gerarchie dell'ex regime fascista; che l'attività editoriale svolta dall'Istituto Tumminelli è stata soprattutto indirizzata verso finalità culturali; che, infine, per quanto riguarda periodici a carattere politico, l'Istituto Tumminelli ne ha effettuato soltanto la stampa, e non l'edizione, senza peraltro trarre benefici di sorta dalla passata situazione fascista;

Ritenuta l'opportunità di revocare la nomina del commissario per l'Istituto romano arti grafiche « Tumminelli »;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 1945, con il quale il comm. Tommaso Monicelli veniva nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto romano di arti grafiche « Tumminelli ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 17 marzo 1943 con cui il cav. Renato Spada è stato nominato, per la durata di tre anni, sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Forlì;

Decreta:

Il cav. Renato Spada è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Forlì, con sede in Forlì, per il triennio 1946-1948, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1609)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Costituzione del « Consorzio del bergamotto » con sede in Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Vista la legge 23 aprile 1936, n. 829;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Considerata la opportunità di accogliere i voti unanimi formulati dai coltivatori di bergamotto, perchè sia dato assetto giuridico e carattere di obbligatorietà all'associazione consortile di fatto che, con la denominazione di Consorzio bergamotto, ha attuato negli ultimi anni, la difesa collettiva di quella branca produttiva e l'ammasso obbligatorio dell'essenza;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 11 dicembre 1943, col quale veniva nominato un commissario per la gestione del Consorzio bergamotto;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto sono riuniti in un Consorzio, che assume la denominazione di « Consorzio del bergamotto », con sede in Reggio Calabria.

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

a) promuovere tutte le iniziative necessarie per la tutela del bergamotto;

b) provvedere alla disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto;

c) attuare l'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto in conformità delle disposizioni della legge 23 aprile 1936, n. 829, e con tutte le facoltà previste dalla legge stessa.

Art. 2.

Tutti i beni mobili ed immobili, le obbligazioni attive e passive, nonchè i diritti e crediti di ogni specie, di pertinenza della gestione collettiva per la vendita dell'essenza di bergamotto, già svolta dalla Sezione bergamotto del cessato Consorzio provinciale dell'agrumicoltura di Reggio Calabria e dagli enti che per legge gli sono succeduti, sono trasferiti in gestione al Consorzio del bergamotto di cui all'art. 1.

E' pure trasferita al Consorzio del bergamotto la gestione dei magazzini generali del bergamotto, già affidata al Consorzio provinciale per l'agrumicoltura ed agli enti che gli sono succeduti.

Art. 3.

La gestione del Consorzio viene temporaneamente affidata ad un commissario ministeriale, nella persona dell'avv. Basilio Catanoso fu Domenico.

Il commissario, entro quattro mesi dalla sua nomina, dovrà convocare l'assemblea dei consorziati per l'esame dello statuto-regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Lo statuto-regolamento stabilirà il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, i termini e le modalità per le convocazioni dell'assemblea, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, nonchè le norme relative al funzionamento dell'Ente, al personale, all'uso dei fondi disponibili ed agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi consortili.

Art. 5.

Il Consorzio del bergamotto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale dovrà comunicare il bilancio annuale. Il Ministero suddetto ha facoltà di sottoporre il Consorzio ad ispezioni.

Quando dalle ispezioni risultino manchevolezze o irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di statuto-regolamento, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario ministeriale.

Il commissario che nel termine di due mesi dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, dovrà limitarsi a compiere atti di ordinaria amministrazione, e non potrà, in ogni caso, disporre modifiche del prezzo di vendita dell'essenza di bergamotto senza l'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

Il Prefetto di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

(1702) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Assegnazione del grado ai segretari comunali dei Comuni ricostituiti recentemente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere 5 e 16 aprile 1946, n. 4314 e 6437, con le quali l'Ufficio centrale di statistica fornisce i dati della popolazione residente nei citati Comuni, accertati al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub. 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei Comuni ai quali sono assegnati segretari dal grado 3° all'8°, in conformità alla tabella *A*, annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851:

N. d'ordine	Comune	Provincia	Popolazione residente al 31 dicembre 1941
	GRADO 2°. — *Segretario generale di 2ª classe*		
1	Trapani	Trapani	69.177
	GRADO 3°. — *Segretario capo di 1ª classe*		
1	Carrara	Massa Carrara	60.906
2	Massa	Id.	46.597
3	Torre Annunziata	Napoli	44.152
	GRADO 4°. — *Segretario capo di 2ª classe*		
1	Naro	Agrigento	16.606
2	Giarre	Catania	18.627
3	Boscoreale	Napoli	15.655
4	Boscotrecase	Id.	18.609
5	Rieti	Rieti	33.955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N. d'ordine	Comune	Provincia	Popolazione residente al 31 dicembre 1941
	GRADO 5°. — *Segretario capo di 3ª classe*		
1	Carbonia	Cagliari	14.208
2	Gonnesa	Id.	13.442
3	Termoli	Campobasso	8.600
4	Casal di Principe	Caserta	10.364
5	S. Cipriano d'Aversa	Id.	9.435
6	Riposto	Catania	11.673
7	Ischia	Napoli	9.607
8	Borgo Val di Taro	Parma	11.411
9	Novafeltrina	Pesaro	9.934
10	Nettuno	Roma	11.352
11	Paceco	Trapani	10.132
	GRADO 6°. — *Segretario di 1ª classe*		
1	Pescina	L'Aquila	5.483
2	S. Benedetto dei Marsi	Id.	4.079
3	Portoscuso	Cagliari	6.951
4	Sinnai	Id.	6.264
5	Bolano	Campobasso	7.873
6	S. Elia a Pianisi	Id.	4.538
7	Montignoso	Massa Carrara	6.003
8	Barano d'Ischia	Napoli	6.830
9	Capri	Id.	6.058
10	Casamicciola	Id.	4.282
11	Forio	Id.	6.723
12	Macomer	Nuoro	5.902
13	Albareto	Parma	4.361
14	Moliterno	Potenza	5.497
15	Anzio	Roma	7.881
16	Amalfi	Salerno	6.498
17	Giffoni sei Casali	Id.	4.485
18	S. Cipriano Picentino	Id.	5.423
19	Vallo della Lucania	Id.	6.578
	GRADO 7°. — *Segretario di 2ª classe*		
1	Camastra	Agrigento	3.181
2	Mergo	Ancona	1.210
3	Rosora	Id.	1.862
4	S. Paolo di Jesi	Id.	1.465
5	Staffolo	Id.	3.473
6	Arnaz	Aosta	1.447
7	Verres	Id.	2.662
8	Salza Irpina	Avellino	1.262
9	Chianche	Id.	1.311
10	Ales	Cagliari	2.378
11	Baradili S. Pietro	Id.	1.033
12	Baressa	Id.	2.391
13	Busachi	Id.	2.688
14	Collinas	Id.	1.167
15	Furtei	Id.	1.011
16	Gonnostramatza	Id.	1.672
17	Lunamatrona	Id.	2.473
18	Muracologonis	Id.	2.885
19	Milis	Id.	2.214
20	Nurachi	Id.	1.103
21	Ollastra Simaxis	Id.	1.054
22	Riola Sardo	Id.	1.670
23	S. Basilio	Id.	1.303
24	Samatzai	Id.	1.682
25	Segariu	Id.	2.360
26	Senis	Id.	1.408
27	Settimo S. Pietro	Id.	2.462
28	Simaxis	Id.	1.393
29	Solarussa	Id.	2.617
30	Tuili	Id.	2.603
31	Ulà Tirso	Id.	1.129
32	Colledanchise	Campobasso	2.265
33	Colli al Volturno	Id.	2.028
34	Macchia Valfortore	Id.	1.760
35	S. Giacomo degli Schiavoni	Id.	1.341
36	Scapoli	Campobasso	1.364
37	Bellona	Caserta	3.640
38	Vitulazio	Id.	3.151
39	Acquappesa	Cosenza	1.695
40	Guardia Piemontese	Id.	1.787
41	Albi	Catanzaro	2.523
42	Cropani	Id.	3.371
43	Magisano	Id.	2.530
44	Ali	Messina	1.464
45	Ali Marina	Id.	2.102
46	Anacapri	Napoli	2.947
47	Lacco Ameno	Id.	1.937
48	Serrara Fontana	Id.	2.402
49	Galtelli	Nuoro	1.479
50	Irgoli	Id.	1.416
51	Tortoli	Id.	3.051
52	Frontone Serra	Pesaro	2.159
53	Serra S. Abbondio	Id.	2.126
54	Talamello	Id.	1.361
55	Caraffa del Bianco	Reggio Calabria	1.833
56	Casignana	Id.	1.818
57	Samo	Id.	1.318
58	S. Agata del Bianco	Id.	1.316
59	Contigliano	Rieti	3.850
60	Cottanello	Id.	1.209
61	Atrani	Salerno	1.187
62	Cannalonga	Id.	1.072
63	Ispani	Id.	1.121
64	Molo della Civitella	Id.	2.328
65	Novi Velia	Id.	1.360
66	Piaggine	Id.	3.156
67	S. Marina	Id.	2.285
68	Bieda	Viterbo	3.100
69	S. Giovanni in Bieda	Id.	1.447
	GRADO 8°. — *Segretario di 3ª classe*		
1	Arvier	Aosta	739
2	Avise	Id.	540
3	Bard	Id.	217
4	Hône	Id.	905
5	Petruro	Avellino	772
6	Sorbo Serpico	Id.	959
7	Assolo	Cagliari	703
8	Bauladu	Id.	830
9	Goni	Id.	509
10	Gonnosgodina	Id.	903
11	Guamaggiore	Id.	908
12	Pau	Id.	660
13	Pimentel	Id.	903
14	Siddi	Id.	230
15	Sini	Id.	883
16	Turri	Id.	624
17	Ussaramanna	Id.	921
18	Villano Valforru	Id.	823
19	Zerfalin	Id.	852
20	Bitori	Nuoro	533
21	Dualchi	Id.	914
22	Girasole	Id.	291
23	Loculi	Id.	436
24	Lotzorai	Id.	846
25	Noragugume	Id.	646
26	Onifai	Id.	834
27	Montasola	Rieti	870
28	Vacone	Id.	618
29	Valle dell'Angelo	Salerno	870

Roma, addì 6 giugno 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(1712)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 12 giugno 1946.

Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, sull'ordinamento del Ministero dell'alimentazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1946, n. 122) contenente le norme per il conferimento ai Granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1946, nonchè la determinazione delle trattenute dei cereali stessi;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1913 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Ritenuta la necessità di disciplinare, con le stesse norme adottate dalla campagna decorsa con il decreto Ministeriale 18 maggio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 26 maggio 1945, la macinazione dei quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1946, trattenuti per il consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma del predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel decreto Commissariale 18 maggio 1945, relativo alla disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale, valgono anche per la macinazione del grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1946, trattenuti per il consumo familiare ed aziendale dagli aventi diritto ai sensi della tabella allegata al decreto legislativo 27 maggio 1946, intendendosi sostituite alle parole « per l'annata di consumo 1945-46 » e « decreto Ministeriale 28 aprile 1945 » rispettivamente le seguenti: « annata di consumo 1946-47 » e « decreto Ministeriale 27 maggio 1946 ».

Nell'applicazione, per l'annata di consumo 1946-47, dell'art. 2 del citato decreto Commissariale 18 maggio 1945, il ritiro, da parte del comune, della bolletta di macinazione scaduta di validità deve intendersi riferito alla bolletta rilasciata per l'annata di consumo 1945-46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi e agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 45, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità Alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Bari i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

TIPO	Telaio	Motore
Bianchi S 9	57021	57021
Bianchi S 9	52229	52229
Ford V68	1361	2339232
Autobus Fiat 626/RN	000339	011339
D. K. W.	3151763	1019575
B. M. W.	84086	115776
Fiat 1100	231750	234331
Fiat 1100	213002	213046
Fiat 1100	207882	207316
Fiat 1500	010301	010382
Fiat 2500	000021	000080/127 S
Motore isolato tipo B. M. W.		senza numero

(1716)

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Prezzo della pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche da valere per l'Italia settentrionale

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito al prezzo della pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche, da valere per le provincie dell'Italia settentrionale:

1) il prezzo della pastina glutinata al 21 % di sostanze proteiche è fissato in L. 7000 al quintale;

2) il suddetto prezzo si intende per merce su veicolo franco stabilimento produzione, in confezione non superiore ai 250 grammi, imballo compreso. E' in facoltà del compratore di ritirare il prodotto confezionato non imballato, alla produzione, oppure fornendo imballi propri, in tal caso il compratore beneficierà di uno sconto pari a L. 7 al chilogrammo sul prezzo di vendita alla produzione del prodotto imballato;

3) qualora la distribuzione avvenga tramite grossista, allo stesso verrà riconosciuto, sul prezzo alla produzione, uno sconto del 5 % più lo sconto del 4 % pari all'imposta generale sull'entrata per la fase di passaggio da produttore a grossista;

4) restano invariate le disposizioni circa le confezioni che a cura del produttore devono recare, in maniera ben visibile, la denominazione e il quantitativo netto di merce contenuta nel pacchetto o sacchetto, mentre i prezzi per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle vigenti disposizioni.

Roma, addì 8 giugno 1946

L'Alto Commissario: MENTASTI

(1739)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Siracusa è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 17 gennaio 1946, n. 1965; importo del mutuo: L. 7.000.000; estremi registrazione Corte dei conti: 13 maggio 1946, registro n. 5 Int., foglio n. 182.

(1718)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto Ministeriale in data 8 giugno 1946, l'ing. Gallelli Dante è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia.

(1709)

MINISTERO DELLA MARINA

Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Venezia

Con decreto del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 maggio 1946, è stata dimessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, un'area di mq. 4853 in località Alberoni, corrispondente al mappale 134 del foglio 44, del comune di Venezia.

(1707)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava e nona estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % - 1936

A norma dell'art. 1 del R. decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno 5 luglio 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la nona estrazione, e successivamente l'ottava, per l'ammortamento del Debito redimibile 5 %, creato con R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità al piano di ammortamento, allegato al citato decreto-legge e riportato a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e *F*, sei gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie di L. 100, vale a dire il capitale nominale di cinque milioni di lire.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti per ciascuna serie saranno rimborsabili, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1947.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle Sezioni di tesoreria; mentre i titoli nominativi comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del Debito pubblico in Roma, ovvero presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma.

Roma, addì 17 giugno 1946

(1708) *Il direttore generale*: CENTI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il giorno 23 maggio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Galatina (Lecce), il dott. Carlo Consenti fu Roberto è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(1740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11121/23 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lo Russo Urbinio fu Ermimio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 20 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22992 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3013 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3014 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3015 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 29 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cottone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ponzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 26 — Rendita: L. 9650.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 14.825.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Turris — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/28739 — Data: 4 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Erculiani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 20 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Giani Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 Mod. A — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falcone Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1095,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Caiati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermance Boyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 22 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Donato fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ottolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 23 — Capitale: L. 681.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-I, al Portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1298)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % (1950), serie 3ª, n. 437, di L. 1500; serie 4ª, n. 368, di L. 500; serie 5ª, n. 238, di L. 2000; serie 7ª, n. 258, di L. 10.000; serie 15ª, n. 64, di L. 5000; serie 20ª, n. 208, di L. 50.000; serie 22ª, n. 211, di L. 5000; serie 25ª, n. 182, di L. 20.000, tutti intestati a Bellettieri Francesca fu Francesco, moglie di Binucilli Francesco fu Fortunato, domiciliata a Napoli, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 19 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(346)

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Negrini Cesare fu Battista di Alessandria, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168 T. n. 5, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria, in data 23 dicembre 1943, a favore del predetto Negrini Cesare per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1943 4% per l'importo di L. 6000, presentati per il rimborso.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se la opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per il pagamento a chi di ragione dell'importo dei titoli da essa rappresentati.

Roma, addì 3 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(981)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	625628	94,50	Cerè Alessandro di *Carlo-Sante*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile.	Cerè Alessandro di *Sante Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	174186	350 —	Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro.
Pr. Red. 3,50 %	181175	490 —	Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria).	Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181176	784 —	*Moisio Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato.	*Moiso Giuseppina-Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181177	784 —	*Moisio Angiolina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra.	*Moiso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	131387	400 —	Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Sernio (Sondrio).	Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	751049	164,50	Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.	Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1944, serie speciale n. 1250, di L. 39.500, intestato a Lanzano Vincenzina fu Giovanni moglie di Bruno Filippo di Giuseppe, dom. a Catania, con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 84.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, n. 188, serie 48ª di lire 1.000 capitale nominale, n. 196, serie 50ª di lire 5.000 capitale nominale, n. 241, serie 51ª, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schiaccianoce Gioacchina fu Alfio, vedova Leonardi, dom. a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1543)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	202414	Cusi Concetta Giovannina di Giuseppe, moglie di Carnzo Bravato Corrado, dom. in Avola (Siracusa)	3.500 —
Id.	518238	Avallone Tito fu Francesco, dom. a Napoli	1.074,50
Id.	196510	Iovinella Elena di Salvatore, moglie di Vacca Francesco, domic. a Succivo (Caserta), vincolata	791 —
Id.	219265	Muffoletto Antonino fu Giuseppe, dom. a New York . . .	1.050 —
Red. 5 % (1936)	10567	Opera Pia Cosentino, con sede in Buccheri (Siracusa) . .	340 —
Rend. 5 %	22032	Luzzatto Oscar fu Graziadio, dom. a Udine	285 —
Cons. 3,50 % (1906)	221620	Garulli Alceste di Alessandro, dom. a Tolentino (Macerata), ipotecata.	—
Id.	688100	Come sopra	38,50
Id.	688228	Garulli Alceste fu Alessandro, dom. a Veroli (Roma), ipotecata	122,50
Id.	566204	Fabbriceria parrocchiale di Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	35 —
Id.	24101	Chiesa di Santa Reparata in Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	38,50
Id.	500231	Come sopra	35 —
Id.	488175	Pisaniello Michelina di G. Battista, nubile, dom. in San Martino Valle Caudino (Avellino), vincolata	441 —
Rend. 5 %	105202 per la proprietà ed usufrutto	Pronzato Felice fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Bottero Maria fu Felice	500 —
Pr. Red. 3,50 %	396031	Bisotti Francesca fu Francesco, minore sotto la tutela di Pietro Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo) .	84 —
Id.	277325	Come sopra	17,50
Id.	451064	Ciaramaglia Elvira di Francesco, nubile, dom. a Gaeta (Latina)	875 —
Id.	403018 solo per la proprietà	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a Bencivenga Isabella fu Alessandro	126 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	356695 per la proprietà ed usufrutto	Visciarelli Rocco fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Finocchio Raffaela fu Camillo, ved. di Visciarelli Matteo, dom. a Poggio Fiorito (Chieti), con usufrutto a favore di Finocchio Raffaela fu Camillo	275,50
Id.	337916 come sopra	Come sopra	119 —
Id.	356696	Come sopra, senza usufrutto	766,50
Id.	337915	Come sopra	364 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			L're
Pr. Red. 3,50 % (1934)	204552	Spataro Giuseppina di Baldassare, moglie di Fonzo Ignazio, dom. a Naro (Girgenti), vincolato	311,50
Id.	476628	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova	1.550,50
Pr. Red. 5 %	10485	Cosenza Lorenzo fu Paolo, dom. a Bivona (Agrigento), vincolata	105 —
Cons. 3,50 (1906)	625628	Cerè Alessandro di Carlo Sante, dom. a Gualtalla (Reggio Emilia), vincolato	94,50
Id.	287467 solo per la proprietà	Chiodoni Pietro, Giorgio, Giuseppina e Giuseppe fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Berenghi Generosa di Giovanni, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Berenghi Generosa ved. di Chiodoni Giuseppe	1.354,50
Id.	298578 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298580 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298582 come sopra	Chiodoni Giuseppina fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	298584 come sopra	Chiodoni Giuseppe fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	56 —
Id.	335434 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	87,50
Id.	335435 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra	87,50
Id.	335436 come sopra	Chiodoni Giuseppina ecc., come sopra	87,50
Id.	335437 come sopra	Chiodoni Giuseppe ecc., come sopra	87,50
Id.	574608	Opera Pia Lavalle in San Pietro Monterosso (Cuneo)	400,50
Id.	575805	Come sopra	129,50
Cons. 4,50 %	54928	Come sopra	243 —
Rend. 5 %	101710	Squassi Luigia di Francesco, moglie di Pisciolleri Domenico, dom. a Roma, vincolata	10.705 —
Pr. Red. 5% (1935)	3813	Come sopra	9.535 —
Id.	10464	Cannizzo Raffaele fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Settimo Lucrezia di Ignazio, ved. Cannizzo, dom. a Partinico (Palermo)	140 —
Rend. 5 %	192499	Vergara Adele fu Ernesto, moglie di Marrucco Pasquale fu Eduardo, dom. a Napoli, vincolata	2.500 —
Id.	120782	Ungaro Michele fu Antonio, dom. a San Severo (Foggia), con usufrutto a favore di Marinucci Maria Letizia fu Berardino	4.000 —
Id.	73493 per la proprietà ed usufrutto	Zucca Luigia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Scalfi Edvige Rachele fu Marcello	5.360 —
Id.	73497 come sopra	Zucca Ezio di Luigi, minore, ecc., come sopra	5.360 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 gennaio 1946

Il direttore generale: CONTI

(345)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 60.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	269668	Asilo infantile di Capuzzo (Novara), amministrato dalla locale Congregazione di carità	17,50
Id.	200835	Merlotti Matilde fu Vittorio, moglie di Berra Giuseppe, domiciliata a Torino	262,50
Id.	278588	Società operaia agricola di Stradella (Pavia)	105 —
Id.	419079	Locatelli Enrichetta detta Adele di Pietro, moglie di Inzaghi Vincenzo Achille detto Achille, dom. in Milano	238 —
Id.	797482	Facciotto Taurina fu Giuseppe, ved. Prato Enrico, dom. a Torino	3.850 —
Id.	351267	Conservatorio di Santa Maria degli Angeli e legati annessi in Putignano (Bari)	10,50
Id.	297914	Guillot Giuseppina fu Paolo, nubile, dom. in Torino	2.131,50
Id.	78446	Cappella sotto il titolo di San Marco, comune di Lemie (Torino)	231 —
Id.	540654	Goggia Luigi fu Lorenzo, dom. in Torino	70 —
Id.	433451	Ospedale San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro di Giarre (Catania)	318 50
Id.	310644	Crespi Maria di Cesare, minore emancipata sotto la curatela del marito Ing. Antonio fu Giovanni, dom. in Corsico (Milano)	31,50
Id.	789920	Mota Michele fu Federico, dom. a Pratola Peligna (Aquila)	752,50
Id.	757844	Congrega della Purificazione di Villarieca già Panicocoli (Napoli)	52,50
Id.	467628	Chiesa arcipretale del SS.mo Salvatore di Castelnuovo di Valle di Cecina (Pisa)	42 —
Id.	321702	Piccaluga Maria Rosa Natalina detta Natalina di Guglielmo, moglie di Rossi Ildebaldo, dom. in Milano	819 —
Id.	401361	Università commerciale « Luigi Bocconi » in Milano	14.000 —
Id.	621705	Cerza Anna fu Alessandro, moglie di Nisco Alfonso, dom. a San Giorgio la Montagna (Benevento)	374,50
Id.	263453	Conti Annita fu Giuseppe, moglie di Guicciardi Giuseppe, dom. in Sondrio	87,50
Id.	66263	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maddalena, in Foglizzo (Aosta)	80,50
Id.	195141	Parrocchia dei Santi Maurizio e Domenico, in Ivrea (Torino)	31,50
Id.	473023	Beneficio parrocchiale di San Silverio, in Corzoniera-Valprato (Torino)	10,50
Id.	273835	Molinari Antonia fu Luigi, moglie di Rebora Gio. Daniele, dom. in Milano	36 —
Id.	501751	Poli Caterina fu Alamanno, nubile, dom. in Firenzuola (Firenze)	210 —
Id.	426069	Collegio di Maria di Gesino, in Palermo	135 —
Id.	408165	Asilo infantile di Carnago (Como)	52,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	350627	Aymar Margherita fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Negro Maria ved. Aymar, dom. in Torino	70 —
Id.	343605	Chiesa parrocchiale di San Michele di Pers, in San Daniele (Udine)	21 —
Id.	488203	Chiesa di San Lorenzo, in Talmassons (Udine)	10,50
Id.	179438	Cappella di San Mauro, in Casoria (Napoli)	77 —
Id.	608027	Carnesecchi Coppini Argia di Achille, moglie di Quagliuolo Vittorio di Ferdinando, dom. in Napoli	1.575 —
Id.	075854	Reinaud Tommaso fu Batista, dom. a Crissolo (Cuneo)	175 —
Id.	165405	Comune di Volvera (Torino)	112 —
Id.	396413	Brandazzi Michelina fu Antonio, minore sotto la tutela di Ferrari Giovanni fu Michele, dom. in Cornovecchio (Milano)	59,50
Id.	174105	Ballor Giovanna Battistina fu Giuseppe, moglie di Giovanni Girardi, dom. in Torino	1,298,50
Id.	307043	Società di patronato per i liberati dal carcere del circondario di Biella (Novara)	210 —
Id.	98409	Condittoria d'ufficio nella parrocchia di San Francesco di Pavia, rappr. dall'investito pro tempore	483 —
Id.	347540	Parola Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Legnano (Milano)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(979)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 giugno 1946 - N. 131

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,40
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,525
Redimibile 3,50 % 1934	84,80
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,125
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,025
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,475

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 giugno 1946 - N. 132

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,25
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 3 % lordo	75,10
Id. 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Amedeo Brusasco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Deffenu Alfredo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dottor Brusasco Amedeo.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(1705)

Sostituzione di componenti della Commissione esaminatrice per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione della professoressa Zanetti Ginevra, della Regia università di Milano, nella carica di componente supplente della predetta Commissione per sopravvenuto trasferimento alla Regia università di Cagliari;

Ritenuto che occorre provvedere altresì alla nomina di un magistrato del pubblico ministero come componente supplente della predetta Commissione;

Decreta:

Il prof. Giacobelli Giacomo, libero docente della Regia università di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia, in sostituzione della professoressa Zanetti Ginevra.

Il dott. Papa Carlo, sostituto procuratore generale presso la predetta Corte di Brescia, è nominato componente supplente della Commissione medesima.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(1706)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, per l'iscrizione nella Scuola dell'arte della medaglia, per l'anno scolastico 1946-1947 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la R. Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione nella R. Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1946-47 e per il conferimento di una borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), su carta da bollo da L. 12 da presentare o far pervenire entro il 30 settembre 1946.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4) un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5) certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno, inoltre, tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno e della plastica.

Art. 3.

I candidati, i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo in Roma, presso la R. Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Regia Zecca).

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di profilo umano, copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi dalla Scuola se non ottengono l'ammissione per esami.

La borsa di studio di 1° anno sarà conferita per l'anno scolastico 1946-47 al candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, otterrà la migliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola.

Roma, addì 10 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1741)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VERBALE RELATIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL "REFERENDUM„ SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

L'anno millenovecentoquarantasei, addì 10 del mese di giugno, in Roma, alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento - Sala della Lupa.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui all'art. 17 p.p. del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
BELFIORE Dott. Carmelo, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere,*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Interviene il signor PILOTTI dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

Assiste il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Avendo esaminato i verbali trasmessi da tutti gli uffici circoscrizionali, dà atto che alla REPUBBLICA e alla MONARCHIA sono stati attribuiti, rispettivamente, in ciascun Collegio, i voti di seguito riportati:

COLLEGIO	REPUBBLICA	MONARCHIA
I — Torino - Novara - Vercelli (mancano i dati di 7 sezioni)	800.772	536.597
II — Cuneo - Alessandria - Asti	412.313	380.770
III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona (mancano i dati di 16 sezioni)	611.849	275.764
IV — Milano - Pavia	1.153.027	541.872
V — Como - Sondrio - Varese	422.723	241.928
VI — Brescia - Bergamo (mancano i dati di 1 sezione)	399.986	314.637
VII — Mantova - Cremona	304.275	148.853
VIII — Trento - Bolzano	192.204	33.946
IX — Verona - Padova - Vicenza - Rovigo	617.464	504.273
X — Venezia - Treviso	403.329	252.478
XI — Udine - Belluno	339.183	108.388
XII — Trieste e Venezia Giulia - Zara	—	—
XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì (mancano i dati di 2 sezioni)	879.201	212.373
XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia (mancano i dati di 22 sezioni)	638.288	208.681
XV — Firenze - Pistoia	487.123	193.506
XVI — Pisa - Livorno - Lucca - Apuania	456.164	191.821
XVII — Siena - Arezzo - Grosseto	338.165	119.984
XVIII — Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno	499.087	318.396
XIX — Perugia - Terni - Rieti	335.835	168.610
XX — Roma - Viterbo - Latina - Frosinone	713.875	745.845
XXI — L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo	287.322	326.267
XXII — Benevento - Campobasso	163.969	241.361
XXIII — Napoli - Caserta (mancano i dati di 1 sezione)	241.778	902.700
XXIV — Salerno - Avellino	152.570	415.611
XXV — Bari - Foggia	320.867	509.476
XXVI — Lecce - Brindisi - Taranto	148.872	449.299
XXVII — Potenza - Matera (mancano i dati di 11 sezioni)	104.471	153.960
XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria (mancano i dati di 26 sezioni)	233.491	502.605
XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna (mancano i dati di 2 sezioni)	329.035	707.520
XXX — Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta	379.951	595.488
XXXI — Cagliari - Sassari - Nuoro	206.939	321.305
XXXII — Val D'Aosta	28.630	16.506

Procede quindi alla somma dei voti sin riportati attribuiti alla REPUBBLICA, di quelli attribuiti alla MONARCHIA in tutti i Collegi, e proclama i seguenti risultati del « REFERENDUM » secondo quanto attestano i verbali stessi.

REPUBBLICA: totale dei voti . . . . . N. **12.672.767**
(dodicimilioniseicentosettantaduemilasettecentosessantasette).

MONARCHIA: totale dei voti . . . . . N. **10.688.905**
(diecimilioniseicentottantottomilanovecentocinque).

LA CORTE, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa CORTE concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « REFERENDUM »; integrerà i risultati coi dati delle sezioni ancora mancanti; ed indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli.

Del che è verbale.

Il Cancelliere Capo
E. CESAREO

Il Primo Presidente
G. PAGANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

VERBALE RELATIVO AL GIUDIZIO DEFINITIVO SULLE CONTESTAZIONI, LE PROTESTE E I RECLAMI DI CUI ALL'ART. 19 D. L. L. 23 APRILE 1946, N. 219

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 18 giugno alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita per procedere alle operazioni di cui all'art. 19 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
RUGGIERO Dott. Giovanni, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PLACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARCORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere.*

Interviene il signor PILOTTI Dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

Assiste il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Con riferimento all'ultima parte del verbale della sua precedente adunanza in data 10 corrente mese di giugno.

LA CORTE

I) Dà atto che, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, ha emesso giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum.

Si uniscono all'esemplare del presente verbale, che sarà depositato nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, i fascicoli contenenti le decisioni relative a tutti i reclami, le contestazioni e le proteste sottoposti all'esame della Corte; fascicoli che costituiscono gli allegati dai numeri 1 a 12 e che formano parti integranti del verbale medesimo.

Da tali decisioni risulta che complessivamente sono da apportare alle somme dei voti proclamate nella adunanza del 10 corrente le modificazioni di cui appresso:

a) da sottrarre ai voti attribuiti alla repubblica: n. 4 voti;
b) da sottrarre ai voti attribuiti alla monarchia: n. 30 voti;
c) da aggiungere ai voti attribuiti alla repubblica: n. 18 voti;
d) da aggiungere ai voti attribuiti alla monarchia: n. 25 voti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

II) Integra i risultati suddetti coi dati delle sezioni mancanti all'atto della proclamazione del 10 giugno.

Si unisce, come sopra, al presente verbale un elenco (allegato n. 13) dei dati relativi alle sezioni mancanti, in base al quale sono da apportare ai risultati del referendum pubblicati il 10 giugno le seguenti aggiunzioni:

a) voti attribuiti alla REPUBBLICA n. 45.142;
b) voti attribuiti alla MONARCHIA n. 30.384.

III) Premesso che la CORTE ha ritenuto che per « maggioranza degli elettori votanti » di cui parla l'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, deve intendersi maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi.

Dà atto che i voti validi complessivi a favore della REPUBBLICA sono **12.717.923** (dodicimilioni settecentodicinsettemila novecentoventitre) e quelli a favore della MONARCHIA sono **10.719.284** (diecimilioni settecentodiciannovemila duecentottantaquattro) e che pertanto la maggioranza degli elettori votanti si è pronunziata in favore della REPUBBLICA.

IV) Dà atto che i voti nulli sono complessivamente in n. di 1.498.136 (unmilione quattrocentonovantottomila centotrentasei).

Del che è verbale.

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

ALLEGATO N. 13

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

DATI RELATIVI ALLE SEZIONI MANCANTI

COLLEGIO	Numero	SEZIONI MANCANTI REPUBBLICA	SEZIONI MANCANTI MONARCHIA
I — Torino - Novara - Vercelli	7	2.257	1.869
II — Cuneo - Alessandria - Asti	1	199	237
III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona	46	21.752	8.055
VI — Brescia - Bergamo	3	1.242	800
XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì	2	1.225	350
XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia	22	8.690	3.064
XXIII — Napoli - Caserta	1	66	491
XXVII — Potenza - Matera	11	3.850	4.155
XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria	26	5.670	10.022
XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna	2	101	1.341
TOTALE		45.142	30.384

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 1.

Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . . . ;

Ha sanzionato e promulga »:

Art. 2.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta . . . . . ;

Decreta »:

Art. 3.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula *« Sulla proposta . . . . . »* è sostituita dalla formula *« Previo concerto con . . . . . »*, che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato ».

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

Art. 6.

Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

Art. 8.

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

Art. 9.

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

Art. 10.

Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.*

La *Gazzetta Ufficiale* assume la denominazione di *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 2.

Dichiarazione di giorno festivo a tutti gli effetti civili dell'*11 giugno 1946*.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'11 giugno 1946 è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.
In detto giorno viene corrisposto ai lavoratori il trattamento economico previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 238018

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 7
(Numero stampato il 19 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 496.
Proroga, a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, relativo alla concessione di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1442

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 497.
Abrogazione delle limitazioni nella distribuzione dei dividendi delle società commerciali . . . . Pag. 1442

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 498.
Istituzione dell'Ente autonomo del Flumendosa. Pag. 1442

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 499.
Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori . . . . . Pag. 1445

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 500.
Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Reale dell'Opera e della Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma Pag. 1445

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 501.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi . . . . . Pag. 1446

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 502.
Provvedimenti per la vendita a privati dei Centri di autocarri attualmente gestiti dallo Stato. . . Pag. 1446

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina dei sindaci effettivi e supplenti della Sezione autonoma per il credito alberghiero presso la Banca nazionale del Lavoro . . . . . Pag. 1447

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli in Conegliano Veneto (Treviso) . . . . . Pag. 1448

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del sig. Vitale Clemente a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1448

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Revoca del sig. Anselmo Mario di Giovanni da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1448

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Classifica in terza categoria delle opere idrauliche della sponda destra del fiume Piave, dalla Val di Narei alla foce del torrente Ardo (Punta d'Anta), e di entrambe le sponde del torrente Ardo, dal ponte di Fisterre alla foce in Piave. Pag. 1448

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Ruolo di anzianità per l'anno 1945 . . . . . Pag. 1449

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 133 - 7 DEL 10 GIUGNO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Brescia. (1482)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 496.

Proroga, a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, relativo alla concessione di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, che ha concesso, per la durata della guerra, una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le norme del R. decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad avere vigore fino a sei mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 257. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 497.
Abrogazione delle limitazioni nella distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1714, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 277, concernente la nuova disciplina della distribuzione dei dividendi delle Società commerciali;
Visto l'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 381, col quale venne stabilita una ulteriore riduzione del 10 per cento dell'ammontare degli utili distribuibili;
Ritenuta la necessità di abrogare ogni limitazione nella distribuzione degli utili in parola;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data della entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1714, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 277, e nell'art. 15, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in materia di distribuzione dei dividendi delle società commerciali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO
SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 259. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 498.
Istituzione dell'Ente autonomo del Flumendosa.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Ritenuta l'opportunità di assicurare, mediante speciali norme la pronta realizzazione delle opere per la miglior utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, a scopo d'irrigazione, potabile e di produzione di forza motrice;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 1.

E' istituito con sede a Cagliari, l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice.

Art. 2.

L'Ente autonomo provvede a tutto quanto occorre per lo studio dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione e di utilizzazione delle acque e per il finanziamento e la costruzione delle opere.

All'Ente autonomo può essere affidata anche l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per la migliore attuazione dei compiti demanialigli.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente e un vice presidente nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;

d) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

e) un membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;

g) un rappresentante dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;

h) un rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi in detti Consorzi, nominato dal prefetto tra gli utenti stessi;

i) un rappresentante della categoria degli agricoltori e un rappresentante dei lavoratori della terra designati dalle rispettive associazioni.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente dell'Ente autonomo, dal rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, dal rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e dal rappresentante dei Consorzi.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati, rispettivamente, dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'agricoltura e foreste. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere saranno dall'Ente autonomo compilati sulla base dello studio di massima che sarà eseguito dal Ministero dei lavori pubblici.

Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo giusta il detto studio di massima, resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici con decorrenza dalla entrata in vigore del presente decreto.

Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potrà essere prorogata di altri quattro anni.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovrà essere sentito sulle domande in corso per concessione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa e su quelle che, ultimate le opere, fossero presentate per l'utilizzazione delle eventuali acque residue, restando salve le determinazioni che l'Amministrazione adotterà con i provvedimenti definitivi.

Art. 5.

A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art. 6.

Nella spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a sè stanti, o in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dei lavori pubblici il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.

La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Il Ministro per i lavori pubblici provvede, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, decidendo sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale superiore delle acque.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

I contributi a carico degli interessati sono riscossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall'art. 2780, n. 3, del Codice civile.

I contributi a carico degli interessati relativi alle opere di irrigazione e di produzione di forza motrice costituiscono altresì oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire venti salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 9.

Alla manutenzione e all'esercizio delle opere costruite dall'Ente autonomo provvederanno gli interessati. Ove si renda necessario costituire fra di loro consorzi obbligatori per la manutenzione e l'esercizio di determinate categorie o gruppi di opere, l'Ente ne promuoverà la costituzione prima dell'ultimazione delle opere.

Art. 10.

Ultimata la esecuzione delle opere, al fine di mantenere il coordinamento che risultasse necessario fra i vari interessati, per la manutenzione e l'esercizio, delle opere di uso comune, l'Ente potrà trasformarsi in Consorzio di secondo grado, a termini dell'art. 71 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque.

Art. 11.

Le concessioni di derivazione di acque pubbliche accordate all'Ente autonomo passano di pieno diritto ai Consorzi di cui all'art. 10 all'atto della consegna delle opere.

Art. 12.

Per la esecuzione delle opere, aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrerà nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelle inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.

Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato potrà concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 per cento.

Le somme a carico dello Stato saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 14.

Per le spese generali dell'Ente autonomo e per ogni altro atto preparatorio alla esecuzione delle opere, è autorizzata la spesa di lire duecento milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire cinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1946-47 e di lire centocinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1947-48.

Le somme di cui sopra saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 15.

Per gravi irregolarità della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente autonomo.

Art. 17.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 355. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 499.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine iniziale fissato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, per l'esercizio della facoltà conferita all'Amministrazione dei monopoli a favore dei concessionari speciali per la coltivazione del tabacco, nei casi ivi previsti, decorre dalla produzione del 1946 e non da quella del 1945.

Art. 2.

Agli istituti di credito che finanziano le ditte concessionarie di coltivazione del tabacco per la ricostruzione e il riadattamento dei locali di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 277, l'Amministrazione dei monopoli può concedere la propria garanzia, limitatamente al periodo in cui è erogato il concorso dello Stato, attraverso un'offerta di rilievo dei locali, in caso di dissesto del concessionario, per un importo pari al fido concesso e, comunque, non superiore al 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare o ricostruiti o riattati, stabilito di comune accordo tra l'Amministrazione e l'Istituto finanziatore, e non superiore alla spesa dei lavori di ricostruzione e di riadattamento, presunta nei modi di cui all'art. 1 del detto decreto n. 277 e della riattrezzatura distrutta per cause di guerra e necessaria alla lavorazione.

Art. 3.

All'Amministrazione dei monopoli è data altresì facoltà di prestare fideiussione agli anzidetti istituti di credito, nei casi in cui non ritenga di assumere l'impegno del rilievo di cui all'articolo precedente, per un periodo massimo di otto anni e per una somma non eccedente il 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare e, comunque, non superiore alla spesa presunta per la ricostruzione o il riattamento dei locali subentrando nell'ipoteca di 1° grado iscritta sugli immobili dell'Istituto finanziatore.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 275. — PRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 500.

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Reale dell'Opera e della Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive disposizioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 per cento a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 19, contenente disposizioni sulla devoluzione dei diritti erariali e demaniali a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, contenente disposizioni sulla disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto di autore e determinazione del diritto demaniale;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 % a favore dell'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

Dal 1° luglio 1945 il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, per gli spettacoli promossi dall'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera nonchè dalla Reale Accademia di Santa Cecilia nella città di Roma, è devoluto a favore degli Enti medesimi.

Dalla stessa data il diritto demaniale dovuto a norma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 93, sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, è devoluto a favore degli stessi Enti per le opere e concerti che a cura di essi saranno rappresentati od eseguiti nella città di Roma.

Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Società italiana degli autori ed editori, e versati al competente capitolo di bilancio di entrata e il pagamento agli Enti interessati, dedotto l'otto per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verrà effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

A datare dal 28 marzo 1945, il pagamento dei diritti erariali e demaniali spettanti agli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, in base ai Regi decreti legge 14 novembre 1929, n. 2056 e 14 luglio 1937, n. 1383, convertiti rispettivamente nella legge 1° maggio 1930, n. 510, e 13 gennaio 1938, n. 10, è effettuato previa deduzione dell'otto per cento a favore dello Stato, a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Uguale deduzione dell'otto per cento è effettuata, a decorrere dalla stessa data e allo stesso titolo, sul pagamento del diritto addizionale spettante agli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, rispettivamente in base al Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 e al R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 267. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 501.
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1948, sotto l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 275. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 502.
Provvedimenti per la vendita a privati dei Centri di autocarri attualmente gestiti dallo Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Considerata l'opportunità di alienare gli autocarri ed il materiale automobilistico ceduti a suo tempo al Governo Italiano dalle Autorità Alleate e presi in consegna dai Ministeri del tesoro e dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Art. 1.

I Centri di automezzi nonchè i depositi di materiale automobilistico che le Autorità Alleate hanno ceduto al Governo Italiano per l'esercizio dei trasporti di cose di essenziale necessità per il Paese, sono posti in vendita, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, mediante aggiudicazione al migliore offerente senza le formalità dei pubblici incanti od anche a mezzo di trattativa privata.

La vendita per trattativa privata deve essere peraltro autorizzata con decreto del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro.

Nel decreto devono essere precisati i motivi per i quali si ricorre a tale forma di vendita.

Le vendite intervenute per ragioni di urgenza prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono intendersi regolate dalle disposizioni in esso contenuto ed eseguite in base alle disposizioni stesse.

Art. 2.

Ciascun Centro di automezzi viene venduto nella sua interezza.

Gli acquirenti delle predette aziende devono impegnarsi, ove il Ministero dei trasporti e quello del tesoro al momento della vendita lo ritengano necessario, a gestire le aziende acquistate continuando l'esercizio dei trasporti essenziali alle necessità alimentari e di ricostruzione del Paese e ciò per un periodo di tempo da determinarsi caso per caso.

Nel caso di inadempienza all'eventuale impegno di cui al precedente comma, il Ministero dei trasporti, potrà, a suo giudizio insindacabile, sospendere il titolare dall'esercizio della gestione per un periodo di tempo da uno a sei mesi, provvedendo alla nomina di un commissario il quale curerà la continuazione della gestione stessa.

Art. 3.

Nel periodo di tempo di cui all'art. 2, secondo comma, è vietata ogni cessione, a titolo oneroso o gratuito, degli autoveicoli dei Centri senza la previa autorizzazione del Ministero dei trasporti.

I trasferimenti effettuati senza la prescritta autorizzazione sono nulli di pieno diritto.

Art. 4.

Il Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero del tesoro, fisserà le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Gli utili o le perdite risultanti dai bilanci dei Centri e dei Depositi per il periodo di gestione diretta da parte dello Stato intercorrente dalla presa in consegna alla vendita, sono attribuiti al bilancio dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 266. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina dei sindaci effettivi e supplenti della Sezione autonoma per il credito alberghiero presso la Banca nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, col quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 11 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori comm. Pasquale De Roberto, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per l'esercizio 1946, sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

I signori dott. Sebastiano Favara, cav. dott. Giovanni Garofoli e comm. dott. Carmine Maradei sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa per il periodo anzidetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1642)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli in Conegliano Veneto (Treviso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Conegliano Veneto (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1591)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del sig. Vitale Clemente a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante, il signor Vitale Clemente fu Alessandro, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vitale Clemente fu Alessandro è nominato rappresentante del sig. Biella Aldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Revoca del sig. Anselmo Mario di Giovanni da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1939, col quale il sig. Anselmo Mario di Giovanni è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 26 aprile 1946, a rogito notar Teodoro Valagussa, col quale il predetto sig. Anselmo Mario rinuncia al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Anselmo Mario di Giovanni, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in terza categoria delle opere idrauliche della sponda destra del fiume Piave, dalla Val di Narei alla foce del torrente Ardo (Punta d'Anta), e di entrambe le sponde del torrente Ardo, dal ponte di Fisterre alla foce in Piave.

Con decreto Luogotenenziale 24 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1946, al registro n. 7 LL. PP., foglio n. 113, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione della sponda destra del fiume Piave, dalla Val di Narei alla foce del torrente Ardo (Punta d'Anta), e di entrambe le sponde del torrente Ardo, dal ponte di Fisterre alla foce in Piave, interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato in rosso nella corografia al 25.000 in data 15 maggio 1943 allegata al decreto stesso.

(1717)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Ruolo di anzianità per l'anno 1945

In applicazione dell'art. 9 del R. decreto 2960 del 30 dicembre 1923 e dell'art. 15 del R. decreto 1733 del 15 agosto 1926, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale di 1ª, 2ª e 3ª categoria in servizio al 31 dicembre 1944, nonchè l'elenco del personale, proveniente dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, in servizio al 31 dicembre 1945.

(1715)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 6
(Numero stampato il 18 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 485.
Concessione all'industria privata della ferrovia Circumdegrea . . . . . Pag. 1426

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 486.
Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452 . . . . . Pag. 1427

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 487.
Proroga fino al 30 giugno 1947 delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori dei Regi arsenali militari marittimi . Pag. 1428

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 488.
Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici . . Pag. 1428

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 489.
Provvedimenti a favore dei sottocapi e comuni della Regia marina . . . . . Pag. 1430

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490.
Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina . . . . . Pag. 1431

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 491.
Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale . . . . Pag. 1433

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 492.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e della Beata Vergine Addolorata, in Napoli . . . . . Pag. 1434

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 493.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle Due Porte all'Arenella, in Napoli . . . . . Pag. 1434

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 494.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione «Æque Principaliter» dei Benefici parrocchiali dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in Pietraporzio e di Maria Vergine Assunta, in Pontebernardo, in comune di Sambuco-Pietraporzio (Cuneo) . . . . . Pag. 1434

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 495.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Randazzo (Catania) . . . . . Pag. 1434

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.
Nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra . Pag. 1434

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1946.
Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 col quale si nominava il commissario della Società «Gestione Quotidiani» di Napoli. Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1946.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago Trasimeno . . . . . Pag. 1435

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno . . . . . Pag. 1435

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda . . . . Pag. 1436

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel rio di Sesto . . . . . Pag. 1436

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 marzo 1946.
Tassa per la spedizione da parte di Case editrici e librarie, di pieghi e pacchi contenenti libri . . Pag. 1436

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946
Apertura di una dipendenza in Torino della Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario, con sede in Cavour (Torino) . . . . Pag. 1437

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Banca del Sud, in Capo d'Orlando e Milazzo (Messina), Partinico (Palermo) e Agrigento . . . . . Pag. 1447

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Revoca del sig. Longhi Mario da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1437

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . Pag. 1437

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Alcamo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1438

Autorizzazione al comune di Olbia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1438

Autorizzazione al comune di Alghero a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1438

Autorizzazione al comune di Lanuvio a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1438

Autorizzazione al comune di Nicosia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1438

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. Pag. 1438

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso per 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici. Pag. 1438

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 6 DEL 10 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % 1948, delle tre serie emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1923, n. 208, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nelle estrazioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, eseguite nei giorni 11 e 13 maggio 1946.

(1728)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 485.
Concessione all'industria privata della ferrovia Circumflegrea.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita:

1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro;

2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con una diramazione della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procida.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 1 sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 3.

La nuova ferrovia viene data in concessione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Società medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunto, la Società incorrerà nella decadenza della concessione così della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

La concessione della nuova ferrovia sarà regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro.

La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni.

Il pagamento delle rate liquidate avverrà entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5 % a garanzia del collaudo; l'ultima rata sarà trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.

Art. 5.

Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro:

a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali;

b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze.

Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera *b)* sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20.

Art. 6.

L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La società concessionaria è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 258. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 486.

Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1008;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417;
Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, riguardanti gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della marina, hanno efficacia sino a tre mesi dalla conclusione della pace.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452, riguardante gli organici dei sottufficiali della Marina, hanno efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 263. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 487.

Proroga fino al 30 giugno 1947 delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori dei Regi arsenali militari marittimi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra ed al passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogata fino al 30 giugno 1947 l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 264. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 488.

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;

Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni nei decreti predetti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è sostituito come segue:

« L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 29.999;

del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;

ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.

La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.

Art. 2.

Il miglioramento economico derivante dalla prima applicazione della maggiore aliquota di carovita prevista dal precedente articolo — prescindendo peraltro dalle variazioni dell'indennità di carovita derivanti dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — comporta riassorbimento dell'assegno personale attribuito ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, nei centri distrutti, semidistrutti o gravemente danneggiati durante le operazioni belliche, si considerano inabitabili anche i locali indisponibili per abitazione perchè requisiti da e per conto delle Autorità Alleate e delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

L'indennità di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non spetta al personale che nei centri ivi indicati assuma o riassuma servizio dopo il 31 luglio 1947.

Art. 5.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, non sono cumulabili col trattamento previsto dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 6.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, graveranno sui capitoli di spesa per la corresponsione degli stipendi e dell'indennità di carovita e saranno pagate sui ruoli di spese fisse e comunque col procedimento inerente al pagamento degli stipendi, paghe e salari.

Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo graveranno sui capitoli per il pagamento delle indennità di missione e gite di servizio.

Art. 7.

Le provvidenze di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le provvidenze medesime con facoltà di contenerle in misure inferiori a quelle previste.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli enti di cui sopra per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che può essere compresa fra le spese obbligatorie degli enti locali territoriali ai fini dell'applicazione delle sovrimposte con facoltà di eccedere ai limiti massimi previsti.

Il presente articolo si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 265. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 489.
Provvedimenti a favore dei sottocapi e comuni della Regia marina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, lett. *m)* del R. decreto 2 giugno 1921, n. 931, e successive modificazioni, concernente l'applicazione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103, sulle paghe ordinarie dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243, contenente norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650, relativo all'aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, concernente l'aumento temporaneo dell'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette Forze armate;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei sottocapi e comuni della Regia marina sono fissate nelle seguenti misure nette:

Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:
con meno di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe . . . . . L. 25
b) comune di 1ª classe . . . . . » 27
c) sottocapo . . . . . » 30
con più di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe . . . . . L. 35
b) comune di 1ª classe . . . . . » 38
c) sottocapo . . . . . » 42

Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:
con meno di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe . . . . . L. 26
b) comune di 1ª classe . . . . . » 28
c) sottocapo . . . . . » 31
con più di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe . . . . . L. 36
b) comune di 1ª classe . . . . . » 39
c) sottocapo . . . . . » 43

Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:
a) dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di 1ª classe . . . . . L. 41
b) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . . . . . » 43
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . . . » 60
d) dopo quattro anni di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di 1ª classe . » 80
e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due . . . . . » 100
f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo complementare annuale . . . . . » 110

Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:
a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il 4° vincolo . . . . . L.
b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale e fino al 6° vincolo . . . . . » 80

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1891, confermato dall'art. 7 lettera *m)* del R. decreto 2 giugno 1921, n. 931, è sostituito dal seguente:

« Ai sottocapi e comuni vincolati con rafferma o ferma speciale, ammogliati o vedovi con prole, è concessa una indennità speciale di L. 750 mensili nette, oltre una indennità complementare di L. 300 mensili nette per la moglie o per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 300, per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità complementari ».

Art. 3.

L'aumento dell'integrazione temporanea, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 650, e l'indennità mensile di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, sono soppressi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

VISTO, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 262. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 490.

Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali della Marina, gli ufficiali inferiori dei Corpi militari della Marina in servizio permanente effettivo possono, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria e la dispensa dal servizio possono essere effettuati su domanda degli interessati o di autorità. D'autorità saranno di massima collocati per prima in ausiliaria, o dispensati dal servizio, coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero della marina entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Gli ufficiali indicati nell'art. 1, ai fini del collocamento in ausiliaria o della dispensa dal servizio di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalla Commissione ordinaria di avanzamento sulla scorta delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni o rapporti che la Commissione riterrà di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto alla stessa Commissione ordinaria di avanzamento.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro per la marina.

Art. 4.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, sono collocati in ausiliaria ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

a) al trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 734, per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo, fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento in ausiliaria, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo che hanno meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, sono dispensati dal servizio ed hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa:

a) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione;

b) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro vita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 6.

Gli ufficiali inferiori in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in applicazione del presente decreto hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Gli ufficiali inferiori e superiori del ruolo speciale di complemento, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, possono, con decreto del Ministro per la marina, essere dispensati dal servizio, nella misura che sarà indicata per ciascun Corpo e grado con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del precedente comma, che hanno almeno 12 anni di servizio effettivo, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dei ruoli speciali di complemento che cessano dal servizio per età in base alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni;

b) ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni utili per la pensione;

c) ad un assegno mensile per un periodo di due anni corrispondente al trattamento loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare ed indennità di caro vita. A tal fine lo stipendio e l'indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto della dispensa dal servizio, mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Gli ufficiali dispensati dal servizio ai sensi del 1° comma che non hanno dodici anni di servizio effettivo hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della dispensa dal servizio, all'assegno mensile di cui alla lettera *c)* del precedente comma ed inoltre al trattamento più favorevole fra quelli previsti dalle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma. Nel caso di attribuzione del trattamento di cui alla predetta lettera *b)* l'importo del trattamento di cui alla lettera *a)* sarà devoluto a favore dello Stato.

Agli ufficiali previsti dal precedente articolo si applica il disposto dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego o dal grado, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari e penali o sia cessata la sospensione dall'impiego o dal grado;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente o dal ruolo speciale, rispettivamente, in base agli articoli 38 e 38-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, ed all'art. 5, lettera *e)*, della legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato;

c) all'ufficiale che sia sottoposto ad esame per il suo comportamento all'atto e dopo l'8 settembre 1943 ovvero all'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive questioni di stato.

Resta fermo per l'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale d'ufficio o su domanda.

Art. 9.

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10.

Sino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e nei gradi degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento per effetto dei collocamenti in ausiliaria o dalle dispense dal servizio disposte in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 11.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del presente decreto.

Detti ufficiali, con precedenza su quelli collocati in ausiliaria o dispensati a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati enti dell'Amministrazione della marina, qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione della Marina.

Nel caso di reimpiego sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 4 lettera *c)*, all'art. 5 lettera *b)* ed all'art. 7 lettera *c)*, del presente decreto.

Art. 12.

Il trattamento previsto dall'art. 4 può essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli ufficiali inferiori collocati in ausiliaria o in congedo provvisorio per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera *c)* dell'art. 4, si tien conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennità di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 491.

Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 10 gennaio 1937, n. 169;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 957;

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1571;

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1941, n. 865, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1410;

Vista la legge 12 febbraio 1942, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un consigliere all'uopo designato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di 19 membri, e cioè:

il presidente, sette consiglieri nominati dal Ministro per il tesoro e undici eletti dall'assemblea dei partecipanti.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Art. 2.

In aggiunta alle operazioni che può compiere a norma delle disposizioni legislative e dello statuto, l'Istituto è autorizzato:

a) ad emettere buoni fruttiferi di scadenza non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno;

b) ad acquistare beni immobili per uso dei propri uffici;

c) ad istituire sedi, succursali ed uffici anche all'estero.

In deroga a quanto prescritto rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1398, l'Istituto Mobiliare Italiano potrà emettere obbligazioni di durata anche inferiore al decennio ed il valore nominale delle obbligazioni emesse, assieme ad ogni altro impegno dell'Ente, potrà raggiungere un importo pari a 15 volte quello del capitale sottoscritto e delle riserve.

Art. 3.

Le operazioni di credito navale, che l'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato a compiere in forza delle vigenti disposizioni, potranno essere effettuate e gestite anche separatamente da una apposita sezione autonoma denominata « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano.

Le norme riflettenti la costituzione del capitale della sezione — al quale potranno partecipare anche enti diversi dai sottoscrittori del capitale dell'Istituto Mobiliare Italiano — e le norme relative alla formazione degli organi della Sezione, alla emissione dei titoli obbligazionari o di altra natura, e in genere, per le operazioni e la gestione della Sezione stessa saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze.

Alla Sezione sono applicabili tutte le disposizioni, anche fiscali, che riguardano l'Istituto Mobiliare Italiano.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, emessi di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina e per le finanze, verranno approvati il nuovo statuto dell'Istituto Mobiliare Italiano e quello della Sezione autonoma « Credito navale ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 270. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 492.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e della Beata Vergine Addolorata, in Napoli.

N. 492. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 7 marzo 1942, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e della Beata Vergine Addolorata, in Napoli.

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 493.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle Due Porte all'Arenella, in Napoli.

N. 493. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 21 maggio 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, alle Due Porte all'Arenella, in Napoli.

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 494.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione « Æque Principaliter » dei Benefici parrocchiali dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in Pietraporzio e di Maria Vergine Assunta, in Pontebernardo, in comune di Sambuco-Pietraporzio (Cuneo).

N. 494. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 2 maggio 1944, con il quale fu disposta l'unione « Æque Principaliter » dei Benefici parrocchiali dell'Invenzione di Santo Stefano Protomartire, in Pietraporzio e di Maria Vergine Assunta, in Pontebernardo, in comune di Sambuco-Pietraporzio (Cuneo).

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 495.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Randazzo (Catania).

N. 495. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 6 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Randazzo (Catania).

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.

Nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 sull'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, sulla nomina a cariche già conferito su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, relativo alla sostituzione del commissario straordinario dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il dott. Luigi Maspero cessa dalla carica di commissario straordinario ed è nominato presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Sono nominati componenti il Consiglio di amministrazione:

Brenci ing. Alessandro, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Bossa dott. Argante, designato dal Ministro per l'interno;

Felici gr. uff. dott. Manlio, designato dal Ministro per il tesoro;

Pilia dott. Cesare, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Vitale rag. Clemente - Nicolai avv. Raniero - Marotta avv. Eugenio, designati dalla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Registro Ass. post-bellica n. 1, foglio n. 68. — LA MICELA

(1697)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1946.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 col quale si nominava il commissario della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 con il quale si provvedeva alla nomina dell'ing. Alberto Martini quale commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è revocato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 1945 con il quale l'ing. Alberto Martini veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società « Gestione Quotidiani » di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1657)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1946.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1268 del 1° maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Brugiati Cesare fu Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 9 e 28, e nell'arella n. 17 della posta stessa;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovansi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti n. 9 e 28 i signori Gustavo, Eleonora e Maria Brugiati, quali eredi legittimi del predetto sig. Brugiati Cesare, e nell'arella n. 17, per una metà, il sig. Ragnini Gualtiero fu Giuseppe e per l'altra metà — quali eredi legittimi del signor Ragnini Antonio fu Giuseppe — il predetto signor Ragnini Gualtiero in comunione con le di lui sorelle signore Ragnini Firminia maritata Pacini e Ragnini Ruth maritata Paolucci;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Perugia n. 1268 del 1° maggio 1920 è riconosciuto il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno:

1) nei porti della posta di Frusta nn. 9 e 28, a favore dei signori Brugiati Gustavo, Eleonora e Maria furono Cesare;

2) nell'arella n. 17 della posta di Frusta, per metà a favore del sig. Ragnini Gualtiero fu Giuseppe e per l'altra metà a favore del sig. Ragnini Gualtiero in comunione con le di lui sorelle signore Ragnini Firminia in Pacini e Ragnini Ruth in Paolucci, quali eredi legittimi di Ragnini Antonio fu Giuseppe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1946

Il Ministro: GULLO

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni luoghi del lago Trasimeno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4140 del 28 maggio 1920 col quale venne riconosciuto a favore del sig. Menconi Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano nn. 37, 70 e 103;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1377 del 24 gennaio 1921 col quale venne riconosciuto a favore del sig. Menconi Marino fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nell'arella di S. Feliciano n. 28;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso dei diritti sopra citati il sig. Menconi Marino fu Giulio;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma dei sopra citati decreti del Prefetto di Perugia n. 4140 del 28 maggio 1920 e n. 1377 del 24 gennaio 1921, è riconosciuto a favore del sig. Menconi Marino fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di S. Feliciano nn. 37, 70 e 103 e nella arella n. 28 della posta stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1646)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Brescia n. 16340 del 31 marzo 1887, col quale veniva riconosciuto a favore del sig. Avanzini Giacomo fu Felice il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stagione estiva in alcune località del lago di Garda, in comune di Gargnano;

Considerato che dalla documentazione prodotta è risultato che possessori attuali del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi sono i coniugi Ottaviani Gaetano e Grignoli Elisabetta, per averne essi fatto acquisto, unitamente alla proprietà terriera cui il diritto stesso deve considerarsi annesso, dal sig. Caldana Giovanni di Pietro, acquirente a sua volta dai successori di Avanzini Giacomo fu Felice;

Concorrendo tutte le condizioni di legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 16310 del 31 marzo 1887, è riconosciuto, a favore dei coniugi prof. Ottaviani Gaetano e Grignoli Elisabetta il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole nella stazione estiva lungo le rive del lago di Garda, in territorio del comune di Gargnano, per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva, e precisamente nelle tre zone confinanti come segue:

1) a mattina: Elena Matteo; a mezzodì: lago; a sera: Zanini Luigi; a monte: strada comunale;

2) a mattina: Salesiane di Salò; a mezzodì: lago; a sera: Elena Matteo; a monte: strada comunale;

3) a mattina: comune di Gargnano; a mezzodì: lago; a sera: Salesiane di Salò; a monte: strada comunale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

Il Ministro: GULLO

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel rio di Sesto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano n. 295 in data 10 gennaio 1930, col quale viene riconosciuto a favore dei signori Anna Pfeiphofer e Roberto Innerkofler il possesso del diritto esclusivo di pesca sul rio di Sesto dalle sorgenti sino al ponte Rosso, in comune di San Candido;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che i medesimi trovansi tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalle legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Bolzano n. 295, in data 10 gennaio 1930, è riconosciuto a favore dei signori Anna Pfeiphofer e Roberto Innerkofler il possesso del diritto esclusivo di pesca sul rio di Sesto dalle sorgenti sino al ponte Rosso, in comune di S. Candido.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

(1644) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO INTERMINISTERIALE 28 marzo 1946.

Tassa per la spedizione da parte di Case editrici e librarie, di pieghi e pacchi contenenti libri.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 89 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, numero 645;

Visti gli articoli 268, 269 e 270 del regolamento sul servizio postale (titolo preliminare e parte I) approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;

Riconosciuta l'opportunità di ripristinare riduzioni di tariffa per i pieghi sottofascia e per i pacchi postali, contenenti Libri, spediti da Case editrici o librarie;

Decreta:

Art. 1.

Per la spedizione di libri, mediante pieghi sottofascia di peso non superiore a settecento grammi è concessa, su domanda, alle Case editrici o librarie, una riduzione di tariffa nella misura del venticinque per cento, estensibile al diritto fisso di raccomandazione.

Gli speditori di pieghi ordinari possono ottenere una dichiarazione di spedizione verso pagamento della tassa di L. 1.

Art. 2.

La stessa riduzione di tariffa di cui al primo comma dell'articolo precedente è concessa, con effetto dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, alle Case editrici o librarie per la spedizione di pacchi postali fino al peso di venti chilogrammi, contenenti libri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1700)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza in Torino della Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario, con sede in Cavour (Torino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario - società collettiva con sede in Cavour (Torino);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Cavour - Abate Daga dott. Maurizio - Martina rag. geom. Mario - società collettiva con sede in Cavour (Torino), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Apertura di dipendenze della Banca del Sud, in Capo d'Orlando e Milazzo (Messina), Partinico (Palermo) e Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Sud, società per azioni con sede in Messina, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Capo d'Orlando e Milazzo (Messina), Partinico (Palermo) e Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Revoca del sig. Longhi Mario da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1934, col quale il sig. Longhi Mario fu Celeste è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 26 aprile 1946, a rogito notar Teodoro Valagussa, col quale il predetto sig. Longhi Mario rinuncia al mandato conferitogli;

Decreta:

Il sig. Longhi Mario fu Celeste cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Biella Aldo fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L. 25.000. a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate con decreto Ministeriale 1° dicembre 1933:

Tariffa XI ds - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

Tariffa XI es - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

Tariffa XI fs - relativa all'assicurazione dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1656)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alcamo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Alcamo (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 735.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1670)

Autorizzazione al comune di Olbia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Olbia (provincia di Sassari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 550 000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1671)

Autorizzazione al comune di Alghero a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Alghero (provincia di Sassari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1672)

Autorizzazione al comune di Lanuvio a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanuvio (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 660.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1673)

Autorizzazione al comune di Nicosia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nicosia (provincia di Enna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1674)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Firenze è stata autorizzata a contrarre un mutuo di L. 79.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1675)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici approvato con R. decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con R. decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il R. decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1946 per un concorso a 34 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, con riserva di indire un successivo concorso per i rimanenti 14 posti. Al concorso sono ammesse le donne.

Sono accantonati n. 34 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12, dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I^a) entro il termine perentorio di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il preciso loro domicilio e recapito, con l'elencazione dei documenti allegati.

Dovranno inoltre dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato (su carta da bollo di L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica notarile della laurea in giurisprudenza conseguita presso una università del Regno, oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali, conseguita tanto presso una università, quanto presso un istituto superiore del Regno;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24) in data non anteriore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico, in data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente decreto (su carta da bollo da L. 8) rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 11, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/1 dello S. M. R. E. — Ufficio ordinamento — del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con R. decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

9) stato di famiglia di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando (su carta da bollo da L. 8), da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio se facenti parte del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8, 10.

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 8) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere delle prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

I concorrenti attualmente chiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi a detto termine, i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici.

L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

L'esame consisterà di quattro prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto ed avranno inizio non prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile, dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 12 del decreto Reale 25 luglio 1910, n. 575.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle di cui al titolo secondo, capo primo del citato R. decreto n. 575, in quanto non contrastino con le disposizioni suddette.

Art. 8.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

L'assunzione delle eventuali vincitrici del concorso stesso è limitato a due posti.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CATTANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. — Diritto civile.
2. — Diritto amministrativo.
3. — Economia politica.
4. — Diritto costituzionale.

PROVE ORALI

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti.

1. — Diritto commerciale ed elementi di procedura civile.
2. — Elementi di diritto e procedura penale.
3. — Diritto pubblico e privato internazionale.
4. — Scienza delle finanze.
5. — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
6. — Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
7. — Nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CATTANI

(1710)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci . . . . *Pag.* 2

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci . . . » 8

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci . . » 13

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci . . . . . » 18

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci . . . » 23

Concorso a 26 posti di disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 28

Concorso a 30 posti di assistenti lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci . . . . » 33

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova, fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci » 39

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci . . *Pag.* 11

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . » 49

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 54

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 59

Concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci . . . . » 65

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci . » 70

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 75

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . » 80

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . » 80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica) riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali nn. 3829, 1719 e 1923, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sufficiente il diploma di laurea.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni, per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici concessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militari assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però, i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28516

certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. [illegible] l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre corren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

temente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie sarà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo soltanto le dette prove orali: essi però sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti del presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non potettero sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte dal precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primo 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine sfabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro delle derivate del lavoro.

Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità.

Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — *Ponti e costruzioni civili in legno, ferro, muratura e cemento armato.*

Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate.

Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.

Azioni sollecitanti i ponti - Modalità strutturali - Tipi di travata, volte, pile in muratura e metalliche, centine.

Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni - Cassoni ad aria compressa.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.

Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

3. — *Strade - Autostrade - Topografia.*

Movimenti di terra - Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti - Curve stradali - Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario - Opere d'arte.

Gallerie, metodi di attacco - Tipi di rivestimenti murari - Armature - Cenni sugli esplosivi e loro impiego - Perforatrici a percussione e a rotazione, pneumatiche ed elettriche.

Topografia - Scopi e longimetri - Squadri - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici e altimetrici - Diottrica - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Celerimensura - Tacheometro - Verifiche e rettifiche degli strumenti - Triangolazioni e poligonazioni - Regolo calcolatore - Misura delle aree - Planimetri - Compensazione degli errori.

4. — *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Idrostatica - Muri di sostegno di acque - Laghi artificiali - Moto dei fluidi - Teorema di Bernouilli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile - Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici - Moto dell'acqua nei canali o nei corsi d'acqua - Rigurgito - Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque - Precipitazioni meteoriche - Bilancio idrologico di un bacino imbrifero - Luce libera dei ponti - Acque freatiche - Gallerie filtranti e pozzi - Acquedotti e fognature - Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — *Materiali da costruzione.*

Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami.

Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — *Meccanica applicata alle macchine.*

a) Cinematica - Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Macchinismi e sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito - Lubrificanti - Sistema di lubrificazione - Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Legnami - Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle - Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli - Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione - Fusioni in conchiglia.

Foggiatura per fusione di 1° e 2° grado - Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio - Lamiere, tubi e fili - Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa - Rigeneratura, ricottura, tempera, rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici - Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina - Limatura - Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura - Strumenti di misura e di controllo - Calibri.

Macchine utensili - Tornio parallelo e revolver - Alesatrice - Trapano - Piallatrice - Limatrice - Stozzatrice - Fresatrice - Macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici - Mole - Utensili relativi.

8. — *Termodinamica e macchine termiche.*

a) Principi della termodinamica:

Equazioni fondamentali - Variazioni di stato - Curve termiche - Gas perfetto - Entropia - Vaporizzazione - Vapori saturi e sopra riscaldati - Cicli delle macchine termiche - Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso le pareti.

Produzione del calore - Apparecchi per la combustione - Camino, utilizzazione industriale del calore - Riscaldamento e ventilazione.

b) Macchine a vapore:

Tipi di caldaie fisse - Particolari di costruzione e calcoli - Condensatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Motori a vapore fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.

Diagrammi - Consumi di vapore e di carbone - Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. - Volano ed accessori.

c) Locomotiva a vapore:

Generalità e carro della locomotiva - Caldaia - Sistemi di distribuzione.

Descrizione delle parti principali della locomotiva - Peso aderente - Sforzo di trazione Lavoro della locomotiva - Consumo di vapore e di carbone - Movimenti anormali della locomotiva.

d) Turbomotori - Motori a combustione interna:

Cicli e diagrammi - Motori a gas, a benzina e Diesel.

9. — *Macchine idrauliche.*

a) Motori idraulici - Ruote, turbine e ruote Pelton;

b) Macchine idrovore:

Pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. — *Elettrotecnica.*

a) Principi generali:

Corrente continua e sue leggi;

Elettrolisi - Pile - Accumulatori;

Magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

Forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - Extracorrenti;

Dielettrici e condensatori;

Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali); cenni sulle coordinate simmetriche;

b) Unità di misura elettriche:

Principali strumenti di misura e loro impiego.

c) Macchine elettriche:

Materiali impiegati nelle macchine elettriche - Perdite nel ferro - Perdite nel rame - Effetto pellicolare - Perdite meccaniche - Raffreddamento (leggi e metodi) - Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo);

Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo);

Generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo);

Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo);

Cenni sui motori monofasi;

Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) Trasmissione dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni - stabilità elettrica).

e) Illuminazione elettrica.

f) Telefoni e telegrafi.

g) Cenni sulla radiotecnica.

11. — *Ferrovie.*

a) Impianti fissi della linea:

Piattaforma stradale - Massicciata - Armamento del binario - Tipi principali - Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime - Traverse di legno, metalliche e di cemento Scartamento - Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro - Moto curvilineo - Accelerazione centrifuga - Modo di compensarla - Sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento - Raccordi fra i rettifili e le curve - Raccordi dei cambi di livelletta - Velocità massima - Intervalli liberi fra le rotaie.

Scambi - Tipi diversi - Semplici - Doppi - Scambi intersezione - Comunicazioni fra binari paralleli - Intersezioni - Bivi.

Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) Impianti fissi delle stazioni:

Classificazioni delle stazioni in base ai diversi criteri.

Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci.

Impianti occorrenti pel servizio trazione - Depositi locomotive, officine, officine rialzo.

Piattaforme - Carrelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola o media importanza a semplice e a doppio binario - Binari di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, asse di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni di smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) Apparecchi di sicurezza:

Cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi - Trasmissioni flessibili, rigide, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermescambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) Locomozione:

Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia - Aderenza - Avviamento - Variazioni di velocità Frenatura - Lavoro occorrente al movimento di un treno - Potenza.

e) Trazione elettrica:

Tipi e sistemi di trazione elettrica;

Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici);

Sottostazioni trifasi ed a corrente continua;

Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — *Materie giuridiche.*

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* - Titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

c) Disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni.

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . preso conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 40 posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1512)

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche - sociali - sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/21/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali nn. 3834 e 1722, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possederano alla data dei bandi di concorso originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni 5 per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente, da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti soltanto i dati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari, o comunque dipendenti dallo stato di guerra, non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) uno dei posti messo a concorso è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4) e 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi venti della graduatoria, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Diritto privato

a) *Diritto civile.*

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Consuetudine - Persone fisiche e giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza - Domicilio - Assenza. Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Del contratto - Nozioni generali sui singoli contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione e decadenza.

b) *Diritto commerciale.*

Impresa ed Azienda - Le Società - Titoli di credito e operazioni bancarie - Mandato e commissione - Deposito - Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario - Nozioni generali sul fallimento e sull'amministrazione controllata.

2) Diritto pubblico

a) *Diritto costituzionale.*

Le teorie fondamentali: della sovranità, delle forme di Governo, del Governo rappresentativo e della distinzione dei poteri.

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario - Organi di controllo - Rapporti tra Stato ed individuo: la teoria della libertà.

b) *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.*

L'organizzazione dell'Amministrazione italiana al centro ed alla periferia - Enti istituzionali ed Enti territoriali - Rapporti tra gli impiegati e lo Stato - Attività giuridica, sociale e economica dell'Amministrazione - Giustizia amministrativa - L'ordinamento delle Ferrovie dello Stato - Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

3) Economia politica e politica economica finanziaria

Le attività economiche - Costi di produzione - Prezzi e disciplina dei prezzi - Del profitto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta - Sistemi monetari - Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta - Cambi e disciplina dei cambi - Risparmio e credito - Intermediari del credito - Scambi internazionali - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti - Protezionismo senza dazi e protezionismo coi dazi.

Politica doganale - I trattati di commercio.

Economia dei trasporti - Costi e tariffe.

Le spese pubbliche - I tributi - Politica dei prestiti pubblici.

4) Statistica

La rivelazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici - L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici.

Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione ed agli scambi.

5) Geografia commerciale

Risorse economiche dell'Italia e degli altri paesi europei - I movimenti commerciali tra l'Italia e il mondo - Le grandi vie di comunicazione europee ed intercontinentali.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 20 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cassato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . di posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1513)

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG. 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3833 e n. 1720 rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 4 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però, i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero di trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) oppure prove di laboratorio o debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, ricono-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

scerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e alle prove di laboratorio potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana.

Le prove di laboratorio alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi agli esami orali delle materie obbligatorie consisteranno in: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	20
2ª prova scritta	»	20
Per ciascuna prova orale . .	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per le prove facoltative di laboratorio.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e delle prove di laboratorio soltanto se il concorrente abbia riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

razioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati alle località in cui le esigenze di servizio lo esigeranno con esclusione a quella di Roma.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 4 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di gratuatoria, e fino al numero di 4.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

ESAMI SCRITTI

1. — Tema su argomenti di medicina
2. — Tema su argomenti di chirurgia

ESAMI ORALI

1. — *Infortunistica medico-chirurgica e patologia del lavoro.* Il candidato dovrà rispondere su questioni riguardanti le malattie del lavoro ed il rapporto di causalità fra le varie cause lesive violente e i diversi stati morbosi.

2. — *Igiene* (con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; igiene industriale e del lavoro e relativo regolamento).

3. — *Legislazione* relativa ai seguenti argomenti:

a) testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario;

b) legge sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

c) leggi d'assicurazione sociale: contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi, contro le malattie, per la nuzialità e natalità.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso **riservato** a 4 posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1514)

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di segretario in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3835, n. 1723, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 180 posti di segretario in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, o maturità scientifica o abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa — non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 9 per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni 5 per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

milati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A)* del paragrafo 3) si cumula con quella della lettera *B)* ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi, possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g)*.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero per i trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso al impiego; subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla dattilografia e stenografia debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di dattilografia o stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	20
Tema di storia, di geografia o di diritto pubblico	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso o producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferibili, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, di partigiani combattenti o di cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 180 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 180 posti della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 180.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di diritto civile.

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto: suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Mandato - Deposito (nozioni generali).

Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico.

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale; i Ministeri delle altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Elementi di contabilità di Stato.

Statistica: Concetto di statistica - I dati statistici - Loro comparabilità - Procedimenti aritmetici e grafici - Diagrammi e cartogrammi - I numeri indice e la loro applicazione - Le leggi statistiche - Regolarità dei fenomeni statistici - [illegible]ni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri - [illegible]avole di sopravvivenza e di mortalità.

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

Geografia.

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (con descrizione generale fisica, antropica, ed economica di ognuno di essi).

I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria). - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

Matematica.

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi o sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane. - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, unico per tutti i candidati;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 180 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato idoneamente idonee dai competenti Ispettorati sanitari della Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1515)

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di segretario in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3836 e n. 1724, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941 è aperto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di segretario in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato della guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti e raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria: gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella della lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che goda o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche soltanto di uno solo dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso al impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
Prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando o, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti nella leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combatteutistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

(Computisteria, ragioneria generale applicata Elementi di matematica finanziaria).

1° GRUPPO.

Computisteria. — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli nobili - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambiale, assegno, vaglia - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

Ragioneria generale. — Concetti generali - Capitale - Inventario - Gestione economica - Scritture - Bilanci.

Ragioneria applicata — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti - Imprese assicuratrici - Associazione in partecipazione - Aziende divise - Aziende pubbliche.

Elementi di matematica finanziaria. — Calcolo dei radicali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Capitalizzazione composta e sconto - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Valore di un prestito, nuda proprietà ed usufrutto - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie.

2° GRUPPO.

(Economia politica - Scienza delle finanze Statistica - Geografia generale ed economica - Merceologia).

Economia politica. — Concetti generali - Produzione, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Moneta - Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principi generali sull'economia dei trasporti.

Scienza delle finanze. — Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

Statistica. — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

Geografia generale ed economica. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale, fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

Merceologia. — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3° GRUPPO.

(*Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto pubblico*).

Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio, parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle pubblicazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Mandato - Deposito (Nozioni generali) - Prescrizione.

Diritto commerciale. — I commercianti: incompatibilità e incapacità - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - Caratteristiche delle obbligazioni commerciali - I singoli contratti commerciali - Il contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Servizi cumulativi e di corrispondenza - I titoli di credito - Concetti generali: la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

Diritto pubblico. — *A*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nella Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giustizia provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali;

la seconda nello svolgimento di un tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali da scegliersi in una terna di temi preposti al candidato.

ALLEGATO *C*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a (a) posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti allegati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Si dichiara infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1516)

Concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di disegnatore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3840 e n. 1726, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

titoli a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o di licenza d'istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 9 per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 1° agosto 1946;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quello di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode e ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età, di cui al paragrafo 3).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946: i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — per dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione del limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo dell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*),

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sieguatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — e loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, comprese l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

— I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 3 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre dioptrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse e funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno	»	20
Schizzo quotato	»	20
Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 2 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rila-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

sciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra, non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a)*, è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei riparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a)* e *b)* non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà.

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi ventisei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I disegnatori in prova, non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 26 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 26.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica - Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Caratteri di divisibilità - Divisori e multipli comuni - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - Numeri primi - Scomposizioni di un numero in un prodotto di fattori primi - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso e valore - Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura di tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria - Algebra: media aritmetica e geometria - Equazioni di 1° grado ad una o due incognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici.

Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari - Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta - Problemi fra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglia. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentri ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione trasversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessioni graduali - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Tachemetro.

Elementi di elettrotecnica - Principî generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi Ohm, Kircoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni regolari - Costruzione della ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica, evolventi cicloidi - Scale di riduzione - Pianta, alzata, spaccata - Elementi sulle proiezioni ortogonali - Sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - Ordini architettonici - Elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;
2) Problema di matematica;
3) Saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;
4) Saggio di disegno ornamentale o di meccanica e di costruzioni civili. Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno;
5) Schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.

ALLEGATO B.

Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 26 posti di disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per i posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale, delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1517)

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 4124/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione,

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di assistente lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3838, n. 1730 e n. 1924, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 8 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di assistente lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dello stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 agosto 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata è redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppe); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I., la condizione di reduce della deportazione e di civile reduce della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 16 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nello esame pel conseguimento del titolo prescritto per la ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g)*.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni compreso quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nello arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che lo interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, l'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1.50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Costruzioni civili e stradali .	»	20
Problema	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando per posti di assistente e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prenderne parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come cambattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano le qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità; agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2. — *Elementi di fisica e chimica.*

3. — *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni e deformazioni dei soliti elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, ellittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti - Tipo di incavallature - Orditura - Materiali da copertura - Tetti piani - Scale.

Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenza dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento o di riattamento.

Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiate - Opere d'arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

4. — *Materiali da costruzione.*

Legnami - Strutture - Difetti e proprietà dei legnami - Forme commerciali - Unioni usate in carpenteria - Pietre - Estrazione - Lavorazione e taglio - Gradi di lavorazione - Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie - Ghiaie.

Pozzolane.

Calci - Roccie impiegate - Cottura - Vari tipi di fornaci - Spegnimento.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) - Materie prime impiegate - Nozioni sulla loro fabbricazione - Tipi e caratteristiche d'impiego.

Malte aeree, idrauliche - Conglomerati, loro preparazione - Dosature - Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio - Caratteristiche, forme e misure commerciali - Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni - Materiali ceramici e refrattari - Vetri - Asfalti - Bitume - Catrame - Vernici ecc.

5. — *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni.*

Attrezzi - Macchine per sollevamento, trasporti - Frantumazioni e simili.

6. — *Elementi di topografia.*

Scopo e longimetri - Squadri comuni ed a riflessione - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle stanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. — *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - Computi metrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Contratti di appalto - Libretti delle misure - Giornale dei lavori - Situazioni contabili - Consuntivi - Collaudo.

8. — *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.*

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012). Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3) problema di matematica elementare.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di assistente lavori in prova (edile), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre la annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora al impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche ivi fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1518)

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/121782 in data maggio 1946, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti,

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di assistente lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3839, n. 1731 e n. 1925, rispettivamente del 21 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di assistente lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista, o di perito radiotecnico, o di perito minerario, o di abilitazione tecnica nautica; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Non è ammesso equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dello A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda, contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di presentazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce alona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	»	20
Problemi	»	10
Disegno	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esame almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che, per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra, non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso orginario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado ad un'incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. *Elementi di fisica e di chimica.*

3. *Meccanica applicata.*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenni sulle sollecitazioni composte - Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Ruote di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. *Elettrotecnica.*

Principî generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Ohm; Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misure industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente - Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, e asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche.

5. *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - Forgiatura per funzione e senza - Finitura a mano della forma grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; Regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2042; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;
2) svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine di elettrotecnica;
3) problema di matematica elementare;
4) saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi). - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di assistente lavori in prova elettromeccanico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel presente programma (1).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 218016

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1519)

Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di alunno d'ordine in prova degli uffici banditi con i decreti Ministeriali n. 3841 e n. 1728, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, deve esser presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2) i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragioni o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche e con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — e loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla stenografia e sulla dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e di stenografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione, anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana . . .	punti	15
Problema	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie; purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative. Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 4 punti per la stenografia;

di 10 punti per la dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti stabiliti.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della guerra di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

razioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 260 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 260 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 260.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.

2. Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI.

Aritmetica:

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi; ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regola d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria:

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia:

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico:

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nozioni di statistica:

Concetto di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Censimento - Numeri indici - Tavole di mortalità e di sopravvivenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali (Concorsi). - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli Uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programa (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intende assoggettarsi alle prove di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

1520)

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/21/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di aiutante disegnatore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3843 e n. 1727, rispettivamente del 21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a n. 50 posti di aiutante disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola di arte o di scuola tecnica o ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o al corso superiore dell'istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i patrioti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A)* del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B)* ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di patriota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci dalla prigionia deve risultare da attestazione dal Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli il matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g)*.

I certificati di cui alla lettera *b)*, *c)*, *d)*, debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti: ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui il precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa o altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate e agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1937, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	10
Calligrafia	»	10
Disegno	»	20
Copia di disegno con cambiamento di scala	»	20
Prova orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complessiva per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esame almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando, e avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai candidati patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, e di quella di liberazione, i patrioti combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, durante il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50.

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezze - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore.

Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misure del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida:

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misure degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora - Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

Elementi di fisica:

Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Aerometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti calorifici della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

Elementi di meccanica applicata:

a) Macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate.

b) Costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

Nozioni di disegno geometrico:

Costruzioni di poligoni regolari - Costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle proiezioni ortogonali.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problemi di aritmetica e geometria;

3) saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) copia con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari;

5) saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLEGATO *B*.

Direzione generale delle ferrovie dello Stato

Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1)

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3)

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . , posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1521)

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sorvegliante lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3842, n. 1732 e n. 1926, rispettivamente del 21 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di sorvegliante lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o all'istituto magistrale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono però ammesse le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto, i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con lo aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-943, per il riconoscimento della qualifica di patriota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale della A.N.P.I., la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a prestazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra mutilati ed invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposti alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione l'immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gl'interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione centrale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Esercizio	punti	20
Problema	»	10
Componimento	»	10
Orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali o professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; però essi sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione; i patrioti combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestino la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio i prova, entro il quale devono dimostrare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 30.

15. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - Proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane - Superficie e volume dei solidi.

2. — *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità - Peso - Peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica - Barometro - Manometro - Pompe - Calore - Dilatazione - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Legge di Olm - Illuminazione elettrica - Magnetismo - Magneti permanenti - Bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. — *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. — *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - Esaurimenti d'acqua - Armature e sbatacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro pareti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.) Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5. — *Materiali da costruzione.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - Pietre - Laterizi e loro fabbricazione - Calci - Cementi e gesso - Pozzolana - Ghiaia - Pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Legnami da costruzione - Principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro - Acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

6. — *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle palina.*

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi, del livello ad acqua e delle aste e nastri metrici. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7. — *Leggi e disposizioni varie.*

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera. R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 28 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - Giornale dei lavori - Libretti delle misure.

Prove scritte e grafiche:

a) esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata;

b) problema di aritmetica e geometria;

c) componimento su tema d'indole generale.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta; indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nella altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1522)

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di capotecnico di 3ª classe in prova banditi con i decreti Ministeriali 1729 e n. 1929, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942 è aperto un concorso per esami e per titoli a 130 posti di capotecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dello stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione, del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I. la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

bollata — possono produrre i documenti in carta libera, e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzata dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni, ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di capo tecnico di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo sulla domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti; sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Problema	» 15
Disegno	» 10
Saggio di lavoro	» 15
Esame orale 1ª parte	» 15
Esame orale 2ª parte	» 15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e, producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 130 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I capi tecnici di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il capotecnico di 3ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 130.

15. — Nell'atto in cui i capi tecnici di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2º grado - Logaritmi - Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. — *Elementi di geometria descrittiva.*

Rappresentazione dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3. — *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte - Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Cenni sulla composizione dei meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.

Trasmissione per cinghie corte, corde e catene.

Regolazione del moto di un albero.

Volani: loro funzione - Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6. — *Elettrotecnica.*

Principii generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - F. e. m. indotta a sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misure industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).

Alternatori.

Trasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Raddrizzatori.

Motori elettrici a corrente continua.

Motori elettrici a corrente alternata.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.

Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.

Cenni sulle unità elettriche.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione di metalli.

Foggiatura per fusione e senza.

Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice trapano, piallatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).

Macchine per tranciare - Mole.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.

Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

8. — *Organizzazione del lavoro.*

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'officina - Sale direttive - Servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi - Tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.

Taglio di metalli.

Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistema di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

9. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2139; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 101).

10. — *Igiene del lavoro.*

R. decreto n. 998 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima riguarderà sulla elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

ALLEGATO *B.*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato

Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 139 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole alle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . .

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito della pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1523)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41-24-124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: Bertinaria

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sottocapo in prova delle stazioni banditi con i decreti Ministeriali n. 1733 e n. 1927, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 130 posti di sottocapo in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola media superiore.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al prescritto concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35 anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 230176

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto: i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di patriota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A. N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni. Nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte o del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza dal concorso o dalla sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo delle stazioni in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio o dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue (francese, inglese, tedesca) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il massimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissone esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana . . .	punti	20
Problema	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superati gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; però essi sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3221, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 130 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al n. 130.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Composizione italiana su tema dato.

2. — Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

PROVE ORALI

Italiano - Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

A) *Elementi di diritto civile.*

Persone fisiche e persone giuridiche, capacità — Patria potestà, tutela e curatela — Cittadinanza — Domicilio — Parentela e affinità — Filiazione legittima ed illegittima — Affiliazione — Beni mobili e immobili — Demanio pubblico — Modi di acquisto della proprietà — Limitazione al diritto di proprietà — Fonti, oggetto delle obbligazioni — Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico.

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le Assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa; la Corte dei conti.

Elementi di contabilità di Stato.

Nozione di statistica: Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

Geografia.

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

Matematica.

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti o proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari.

Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 130 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbocroata) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso) . . .

Indirizzo attuale . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1524)

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni banditi con i decreti Ministeriali n. 1734 e n. 1928, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci della prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni, per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto: i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militari ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo con cui detti lavori furono eseguiti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per lo inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dalla applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di cui trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

sione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana . . .	punti	15
Problema	»	30
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali del precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento fermo le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 520 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 520 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 520.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che verranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica, ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato.
2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. — Saggio di calligrafia costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

PROVA ORALE

Aritmetica.

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria.

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenze e cerchio: loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora. Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma Piramide Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misure della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia.

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa.

Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico.

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari - Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per il trasporto delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisco alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Aggiunge che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cassato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1525)

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 11/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione al concorso per esami e per titoli a posti di conduttore in prova bandito con decreti Ministeriali del 9 dicembre 1941, n. 1735, è aperto un concorso per esami e per titoli a 100 posti di conduttore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del bando di concorso originario (9 dicembre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Sezione personale e affari generali (Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

b) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento: sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di conces-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

sione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivati dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostrino di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1.60; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana. . . .	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali.	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita, tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a)*, è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a)* e *b)*, non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, di quella di liberazione, se partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 4, 5.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

13. — I primi 100 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originale nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario avanti la stessa decorrenza di nomina.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato.
2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVA ORALE

Aritmetica.

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria.

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio: loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia.

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La rivoluzione francese e l'Impero Napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico.

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.

Disposizioni generali - Del contratto di trasporto - Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa - Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Trasporti speciali - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Facilitazioni agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle Colonie o nei possedimenti italiani - Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni - Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante - Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 100 posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere anche parte ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale ai posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto Concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati Sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1526)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4170;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4170, è annullato.

b) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1507)

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172, è annullato.

b) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1508)

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4173;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4173, è annullato;
b) I posti disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1509)

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4174;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4174, è annullato.

b) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1510)

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175, è annullato.

b) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1511)

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4171;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

a) Il concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4171, è annullato.

b) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro: LOMBARDI

(1531)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104570) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G.

PREZZO L. 60 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 5
(Numero stampato il 17 giugno 1946)

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1403

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.
Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono . . . . . Pag. 1403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.
Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio. Pag. 1403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.
Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . . . Pag. 1404

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno . . . . . Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.
Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944. Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.
Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi . . . . . Pag. 1406

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.
Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali . . . . . Pag. 1407

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.
Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio . . . . Pag. 1410

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . Pag. 1411

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
Riorganizzazione e gestione de «La Provvida». Pag. 1411

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 476.
Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina . . . . . Pag. 1412

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 477.
Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati . . . . Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 478.
Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata. Pag. 1413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.
Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese . . . . . Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera. Pag. 1414

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria. Pag. 1415

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano . Pag. 1415

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.
Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) . . . . . Pag. 1416

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.
Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza. Pag. 1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia. Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 64 . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto. Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova) . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo) . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento . . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro. Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese) . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato . . . . Pag. 1422

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi. Pag. 1423

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici . . . . . Pag. 1424

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma . . Pag. 1424

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano. Pag. 1424

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 5 DEL 10 GIUGNO 1946:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi.

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci.

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 28 posti di disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 130 posti di sotto capo delle stazioni in prova riservato a favore dei reduci.

Concorso a 320 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concediamo di Nostro « motu proprio » la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » al capitano di corvetta FUSCO Vincenzo.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 29. — CELLI

(1489)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.

Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

E' approvato e reso esecutorio l'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono stipulato il 27 marzo 1944 per notar Manfredi di Milano tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana ed i legali rappresentanti della Società anonima ferrovia Monza-Molteno-Oggiono in liquidazione e del Consorzio intercomunale per la ferrovia predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 245. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.

Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;
Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'attuale professore civile di ruolo del Ministero della guerra, insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio, è esteso il trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, per il personale insegnante di gruppo 4 della Regia Accademia navale.

Peraltro, per il professore anzidetto, la permanenza nel grado 6° necessaria per la promozione al grado 5°, è stabilita in anni 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.

Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla fibre tessili artificiali (raion) e successive modificazioni;
Visto l'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un temporaneo diverso assetto al tributo imposto col citato R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1945-1946 è sospesa l'applicazione del 2° comma dell'art. 2 dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 223.

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per l'esercizio finanziario 1945-1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni per un quantitativo di merci pari a un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione al netto delle restituzioni d'imposta sulle fibre artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

Qualora nel corso del periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella a cui è commisurata l'imposta globale, la somma di lire 47 milioni è aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma è versata provvisoriamente in quattro rate eguali, le prime due rate entro il 20 dicembre 1945, la terza entro il 20 marzo 1946 e la quarta entro il 20 giugno 1946.

Tuttavia, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, qualora dal confronto con un ventesimo della media trimestrale delle estrazioni del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza è versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre dell'eventuale supero è tenuto conto nella rata successiva.

In sede di versamento delle due prime rate è ammessa la detrazione delle somme d'imposta sulle fibre tessili artificiali, pagate dai fabbricanti in applicazione dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per le estrazioni di prodotto dalle fabbriche effettuate dal 1° luglio 1945 in poi.

Art. 3.

In caso di ritardato pagamento si applica una indennità di mora nella misura del 6 per cento sull'importo della rata scaduta.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nell'Ufficio controllo produzione e imposte di fabbricazione presso l'Italraion in Milano nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 237. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.

Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci e i materiali offerti in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importati, a decorrere dal 25 aprile 1945, per essere gratuitamente distribuiti nel Regno sono esenti, fino a nuova disposizione, dal pagamento dei diritti doganali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 253. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.

Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo accantonato presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al 1° novembre 1944 è destinato al pagamento di un indennizzo a favore degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non hanno potuto, per cause di forza maggiore, consegnare agli zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani provinciali delle colture.

Art. 2.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato pro quota, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente, dalla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati. Gli elenchi dovranno indicare il nome dell'agricoltore avente diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo di bietole non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo dell'indennizzo da corrispondere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

La Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero renderà conto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme in tal modo erogate, inviando la relativa documentazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 243. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.

Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vist la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per il tesoro e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato tecnico consultivo, denominato « Comitato carboni » previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652:

1) dà parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'Industria e commercio di stabilire per ciò che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke;

2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto;

3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria è presidente del Comitato carboni e il direttore generale dell'Industria è il vice presidente.

Il Comitato è composto di sei membri designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della marina, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti degli altri Ministeri interessati ed esperti tecnici particolarmente competenti nella materia.

Art. 3.

E' istituita presso il Comitato carboni, una segreteria generale, con uffici dipendenti nel numero strettamente necessario pel funzionamento del Comitato stesso.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra persone particolarmente competenti in materia di combustibili solidi.

Se alla carica è preposta persona estranea all'Amministrazione dello Stato, l'incarico è dato con le modalità ed il trattamento dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni. Se è conferita ad un dipendente da Amministrazione statale diversa da quella dell'industria e commercio, questi si intende destinato nella posizione di comando.

Art. 4.

Al funzionamento dei servizi del Comitato si provvede:

1) con personale di ruolo, che il presidente del Comitato ha facoltà di richiedere al Ministero dell'industria e commercio ed eventualmente ad altre Amministrazioni statali, nel numero massimo di cinque unità di gruppo *A* o *B* di cui uno del grado sesto, assegnato nella posizione di comando;

2) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperto in materia di combustibili solidi, nel numero massimo di due unità, il quale sarà assunto col trattamento e alle condizioni di cui al citato art. 57, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

3) con personale avventizio da assegnare con le modalità del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il quale sarà assunto con il trattamento stabilito dal decreto stesso, e successive modificazioni, nel numero che verrà determinato di intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Comitato. Può delegare i suoi poteri ad un componente del Comitato per la trattazione degli affari d'importazione di combustibili solidi e per le altre questioni inerenti alla competenza del Comitato stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 6.

La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, è fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessità delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.

Art. 7.

Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell'Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonchè del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso.

Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il contributo di cui all'articolo precedente è riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato all'atto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria all'atto del rilascio dei buoni di assegnazione.

Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilità speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.

I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell'art. 8, sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.

Art. 10.

Il Comitato carboni ha autonomia amministrativa contabile.

Esso è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'industria e commercio e di un Collegio di sindaci composto del capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio, che rappresenta il Ministero del tesoro, e di un rappresentante per ciascuno del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Nel caso di soppressione del Comitato carboni, le attività di gestione che residuano verranno devolute al Tesoro dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO
LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 232. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.

Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1910, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, riguardante la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai con il compito di curare la raccolta, il ricevi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

mento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali, si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori e coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione e alla liquidazione dei beni dell'Ente soppresso anteriormente alla nomina dei commissari liquidatori di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, decadono dall'ufficio nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia del decreto prefettizio di nomina dei commissari liquidatori predetti.

Da tale data cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione previsti dagli statuti o dalle leggi salva l'applicazione dell'art. 23.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni Consorzio un Comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di tre consorziati, o, se vi sono creditori, di due creditori e di un consorziato.

Dalla data in cui la nomina è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, cessano le funzioni degli organi di controllo previsti dagli statuti o dalle leggi.

Art. 4.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Il commissario liquidatore che cessa dal suo ufficio durante la liquidazione deve rendere conto della gestione a norma dell'art. 22.

Il conto è depositato senza la relazione del Comitato di sorveglianza, che è sentito dal presidente del Tribunale prima di provvedere sul conto stesso.

Art. 5.

Il Comitato di sorveglianza nella sua prima seduta elegge il presidente. Questi convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

I componenti del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 6.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e commercio sui rilievi concernenti la liquidazione, e propone i provvedimenti che siano di competenza del Ministro stesso in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e commercio o dal commissario.

Art. 7.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore è stabilito dal Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito al commissario liquidatore sia detratta un'aliquota, non superiore al 10 %, per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 8.

Il commissario liquidatore non può utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione i documenti e le scritture di pertinenza del Consorzio soppresso.

Art. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti del Consorzio, le persone indicate nel primo comma dell'art. 2 e in genere tutti coloro che anche senza averne veste legale abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943, e devono riferire sulle attività svolte e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'Industria e commercio, che vi provvede sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri del Consiglio direttivo, i cassieri, gli impiegati, le persone indicate nel primo comma dell'articolo 2 e in genere contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto l'attività di amministrazione o funzioni amministrative rispetto ai consorzi soppressi e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente.

Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato, senza spesa, dal pretore, ed annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

alle sue funzioni e sta in giudizio, nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco, mobili di particolare valore e pelli grezze esistenti presso il Consorzio senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio. Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per le spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 13.

Il commissario liquidatore deve presentare alla fine di ogni trimestre la relazione di cui all'art. 205, comma secondo, del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente soppresso, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene all'Ente e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 15.

Salva diversa disposizione della legge, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2786, 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede del Consorzio alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo che questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti nel comma precedente.

Art. 16.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 17.

Se i beni dell'Ente sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e commercio autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Nel caso contrario autorizza il commissario liquidatore a procedere alla liquidazione nell'interesse di tutti i creditori.

Art. 18.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943.

Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione.

Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 19.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Decorsi tre mesi dalla richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20.

Se è necessaria la liquidazione nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel quarto comma dell'art. 18 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel quarto comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nell'art. 207 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267 e pubblica nel Foglio degli annunzi legali della provincia un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze, e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 21.

Tanto nel caso dell'art. 19, quanto in quello dell'articolo 20, il commissario liquidatore deve accertare la verità e la realtà dei crediti verso l'Ente della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 22.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, sul ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e del commercio.

Gli atti del Consorzio sono, a cura del commissario liquidatore, depositati presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia.

Art. 23.

Chiusa la liquidazione, l'eventuale attivo rimarrà depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiederne il pagamento entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti della somma depositata.

Trascorso tale termine, la destinazione dell'eventuale attivo sarà stabilita con deliberazione presa dalla maggioranza assoluta dei consorziati, che avrà effetto dopo l'approvazione del Ministero dell'industria e commercio. I consorziati sono convocati dal commissario liquidatore mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Se, per l'irreperibilità della maggioranza dei consorziati, l'assemblea non può convocarsi; il residuo sarà distribuito fra i consorziati stessi con decreto del Ministro predetto, in ragione del valore dei conferimenti effettuati da ciascuno.

Tuttavia, qualora la ripartizione non sia conveniente per l'ammontare minimo di ogni quota, il Ministero può devolvere il residuo attivo a finalità analoghe o connesse a quelle perseguite dai consorzi.

Art. 24.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 199 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 231. — FRASCA.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.

Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all'articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci del condominio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarrà la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie fra essi sorte in materia di condominio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 246. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.
Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2069, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664.

La suindicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

Art. 2.

Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporrà alla approvazione del Ministero stesso.

Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sulla riorganizzazione e gestione de « La Provvida »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Essa è retta da un Comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro o per sua delega dal Sottosegretario di Stato ai trasporti.

Le funzioni di vice-presidente del Comitato sono assolte dal Sottosegretario ai trasporti, se la presidenza è tenuta dal Ministro, dal membro più anziano del Comitato, se la presidenza è tenuta per delega dal Sottosegretario ».

Art. 2.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.
Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta da giornale in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così composta:
un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della Commissione;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
otto rappresentanti degli editori di giornali.
Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

In ciascuna regione è istituita una Commissione per la distribuzione della carta da giornale in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai servizi stampa) e di un rappresentante della locale Camera di commercio.

Su proposta della Commissione centrale, per più regioni potrà essere costituita un'unica Commissione. Potranno altresì costituirsi più Commissioni per una sola regione.

Art. 4.

Dedotti gli eventuali fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate, la Commissione centrale provvede al riparto della carta da giornale in bobina, in relazione ai fabbisogni delle diverse provincie.

Art. 5.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione si avvale di un Centro informativo da istituirsi in Milano.

Art. 6.

La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.
Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.

Art. 7.

La ripartizione della carta da giornale in bobina tra gli editori e le conseguenti assegnazioni sono disposte dalle Commissioni di cui all'art. 3, competenti per territorio.

Art. 8.

Le richieste di carta da giornale in bobina devono essere rivolte alle Commissioni di cui all'art. 3.

Art. 9.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono vincolati al segreto di ufficio agli effetti della legge penale.

Art. 10.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale che decide in via definitiva.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà la durata di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 249. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477.

Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nel centro di Torre Annunziata (Napoli) è estesa la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le stesse modalità di applicazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

VISTO, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 253. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.

Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 21 maggio 1946, numero 465, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-1946, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'erogazione del contributo di lire 20.000.000, previsto dall'art. 4 del R. decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 465, a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata, avrà luogo con mandati diretti intestati al direttore generale dell'Istituto anzidetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

VISTO, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 241. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50 % del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti è computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Il computo dei licenziamenti è fatto per periodi semestrali.

Art. 3.

L'intervento ispettivo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, può essere richiesto anche ai fini dell'osservanza del presente decreto.

Art. 4.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

Art. 5.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GASPAROTTO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 238. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese è subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che — quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire — deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragionerie centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro - Portafoglio dello Stato.

Art. 2.

Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all'8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:
a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti fino alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;
ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli acquisti da parte dello Stato, negli Stati Uniti d'America e nell'Inghilterra per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il commercio con l'estero, con il concorso degli altri Ministri interessati ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rispettive Regie ambasciate.

Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 5.

Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per il tesoro ha facoltà d'inviare propri funzionari presso le Delegazioni di Washington e di Londra.

Art. 6.

Alle merci importate in Italia, per conto dello Stato, con l'utilizzo delle disponibilità valutarie previsto agli articoli precedenti, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei prezzi, la presa in consegna e la distribuzione nel territorio nazionale, le disposizioni concernenti i prodotti forniti dai Governi Alleati al Governo Italiano, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e successive modificazioni ed aggiunte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano in quanto possibile, anche agli acquisti effettuati prima dell'emanazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — GUELLO — LOMBARDI — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 242. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 82 del decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858, modificato dai Regi decreti-legge 8 giugno 1920, n. 770 e 7 novembre 1920, n. 1785;
Visto l'art. 133 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 93 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084;
Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli agenti subalterni di ruolo che sostennero con esito favorevole gli esami previsti dall'art. 82 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, i quali non abbiano ancora conseguito il passaggio alla categoria superiore, sono collocati secondo l'ordine della graduatoria di esame, nel grado undicesimo di seconda categoria, con la qualifica di ufficiale di 2ª classe e con lo stipendio iniziale del detto grado, tenuto conto come decorsa e acquisita nei gradi tredicesimo e dodicesimo un'anzianità di venti anni a decorrere dal 16 novembre 1923 e nel grado undicesimo quella eccedente fino alla data del passaggio nella seconda categoria.

Il passaggio stesso è subordinato alla richiesta di ciascun interessato, la quale deve essere avanzata entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 254. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 agosto 1905, n. 430, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 15 giugno 1945, n. 25, del commissario straordinario della Camera di commercio di Milano, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, per quanto riguarda l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene modificata come appresso:

I diritti attualmente dovuti per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa di Milano, sono stabiliti nella misura di centesimi cinque per ogni mille lire di capitale versato risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 229. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.
Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una azienda autonoma per i residuati di guerra;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;
Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:
« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di quindici membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 252. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.
Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, stabilita con decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, è aumentata a lire 260.000 al lordo delle sole ritenute fiscali.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 235. — FRASCA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avvocato Carlo Werner veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 1945 relativo alla proroga della gestione commissariale di cui sopra;

Considerato che con lettera 13 maggio 1946 l'avvocato Carlo Werner ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Carlo Werner, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, con decreti Presidenziali del 15 giugno 1945 e del 7 dicembre 1945, è nominato commissario della Società medesima l'avvocato dello Stato dott. Riccardo Miliani.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Miliani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1617)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali il dott. Raimondo Tulli veniva nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, affidata al dott. Raimondo Tulli con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1625)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa, affidata al dott. Alberto De Monte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(1626)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1998, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1944;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1946, numero 1853;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

La tariffa n. 14 per biglietti di abbonamento ordinari, contenuta nella parte prezzi delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' soppresso il limite massimo di percorrenza di km. 200 stabilito per il rilascio degli abbonamenti ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore alla data che verrà stabilita dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

TARIFFA N. 14
per biglietti di abbonamento ordinari

Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza.

CLASSI	ZONE DI PERCORRENZA									
	fino a 5 km.	da 6 a 10 km.	da 11 a 20 km.	da 21 a 40 km.	da 41 a 60 km.	da 61 a 200 km.	da 201 a 500 km.	da 501 a 800 km.	da 801 a 1100 km.	oltre 1100 km.
1ª Classe:										
Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	91,40	64 —	44,80	31,35	25 —	23 —	5 —	2,50	
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . »	691 —	1.151 —	1.791 —	2.667 —	3.314 —	6.814 —	13.714 —	15.214 —	15.964 —	—
2ª Classe:										
Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	61,20	42,80	30 —	21 —	18 —	16 —	3,60	1,80	0,90
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . »	466 —	772 —	1.200 —	1.800 —	2.220 —	4.740 —	9.540 —	10.620 —	11.160 —	—
3ª Classe:										
Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L.	—	36 —	25,20	17,60	12,30	10 —	9,50	2 —	1 —	0,50
Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . »	343 —	523 —	775 —	1.127 —	1.373 —	2.773 —	5.623 —	6.223 —	6.523 —	—

AVVERTENZA. — Il prezzo si arrotonda per eccesso al multiplo di 13 lire. I prezzi fatti sopraindicati non hanno subito tale arrotondamento.

Computo dei prezzi per uno o più mesi.

Il prezzo dell'abbonamento per uno o più mesi si ottiene dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento annuale ed attribuendo due tredicesimi al primo mese ed un tredicesimo a ciascuno dei mesi successivi.

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

(1629)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Roma, nel tratto tra via Riva Reno e via Pietramellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1596)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, nella zona di porta Saffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1595)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 64.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Corticella n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1597)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del sindaco del comune di Este con il quale è stato nominato un commissario presso il Monte di credito su pegno di Este (Padova);

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori ing. Guido Ferro fu Ottone e ing. Evaristo Polacco fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1605)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Bergamo con cui il dott. Francesco Vergnaghi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Caravaggio;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori dott. Rondelli Luigi fu Antonio e Merisio Francesco fu Carlo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 516, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visti i propri decreti in data 5 agosto 1938, 19 agosto 1940 e 15 dicembre 1941, con i quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 516, nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » alcune varietà elette di frumento ottenute dalla R. stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » di Rieti e dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » di Roma; dal rev. don Ciro Damiani da Montemaggiore di Predappio e dal dott. Mario Michahelles dell'Istituto di cerealicoltura dei Fratelli di Frassineto da Frassineto;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti undici varietà elette di frumento: 1) (T.D.) Tiriamo Diritto; 2) Elia (P.B.); 3) alalà (P); 4) Bruno (C.T.P.); 5) Balbo; 6) Littorio (D); 7) Luigi Razza; 8) Edda; 9) Donna Rachele; 10) Impero 1; 11) Autarchia, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 516, vengono rispettivamente, denominate: 1) Salto; 2) Velino; 3) Turano; 4) San Pastore; 5) Cerere; 6) Libero; 7) Terenzio; 8) Sabina; 9) Mentana Mutico; 10) Impeto I; 11) Autonomia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1652)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cerveteri, Manziana (Roma) e Montalto di Castro (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1587)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la sentenza in data 13 ottobre 1932 con cui il Tribunale di Milano nell'omologare il concordato preventivo proposto dalla Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano, poneva questa in liquidazione ordinaria e nominava liquidatore l'avv. Luigi Franco Cottini;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Cottini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Luigi Franco Cottini, l'avvocato Bruno Gardini è nominato liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede a Milano, in liquidazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 gennaio 1946 del commissario per la provincia di Vicenza, con il quale il sig. cav. rag. Arturo Lombardi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

I signori cav. rag. Arturo Lombardi fu Giovanni e prof. Achille Marzarotto fu Basilio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1501)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo suddetto;

Decreta:

A modifica dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 aprile 1946, n. 93, la quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, entro 90 giorni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le valute estere accreditate nei conti in valuta summenzionati a partire dal 1° giugno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARIO BRACCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(1622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Impresa Salernitana di Elettricità* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 300 % già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda Idroelettrica Pestana* gestita dalla ditta Domenico Molda - Agropoli (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta F.lli Spatta* di Cerda (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Lelli Francesco Paolo* di Castelverrino (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 375 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa Elettrica Agostino Spinosa* di Marchia d'Isernia (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *L'Azienda Comunale Elettrica* di Lentini (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942 con diritto di rivalsa per l'onere termico, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

g) *La Ditta La Rosa e Serges* di Sortino (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, con il diritto di rivalsa per l'onere tariffario, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia, da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione, ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Ditta Cinelli e Santalucia* di Macchiavalfortore (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

i) *L'Azienda Elettrica Baronessa Musco di Gioia Tauro* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 27 del 29 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società Anonima Idroelettrica Smurra* di Rossano Calabro (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *La Società Elettrica Prizzese* di Prizzi (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *L'Azienda Elettrica Giuseppe Mari* di Cleta (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

o) *La Società Romana di Elettricità e l'Azienda Comunale di Elettricità ed Acque* di Roma sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 350 % già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1946, sarà applicato alle bollette e fatture emesso dalla società per il bimestre maggio-giugno 1946, salvo proroga.

p) *La Società Idroelettrica Meridionale* di Catania è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 1,60 al Kwh per la fornitura di energia alla S.G.E.S. per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946.

Rimangono inamutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

q) *L'Azienda Elettrica Emilio Di Donato* di Ceppaloni (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

r) *La Società Elettrica Sarda* ed i suoi subdistributori nonchè la *Ditta Galco Gallisai* di Nuoro applicheranno nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica sia idrica che termica per qualsiasi uso un sovraprezzo di L. 0,30 al Kwo per la grande forza motrice con potenza impegnata oltre i 50 Kw e di L. 0,50 al Kwo per tutte le altre utenze.

Il suddetto sovraprezzo si applica sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio al 31 dicembre del c.a.

Sono escluse dal suddetto sovraprezzo le forniture effettuate dalla Società Carbosarda che sono regolate da apposito contratto.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo.

I sovraprezzi, come sopra riscossi, dovranno essere versati alla Società Elettrica Sarda, la quale dovrà tenere una contabilità separata, a compenso della maggior produzione di energia termoelettrica che la Società deve effettuare per deficienze di precipitazioni atmosferiche.

L'onere da rifondere alla Società Elettrica Sarda per l'eccezionale produzione di energia termoelettrica sarà determinato dal Ministero dell'Industria e commercio.

ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Nocera Inferiore* (Salerno) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Società Acquedotto del Monferrato* di Torino è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi: L. 14 al mc. per le erogazioni a tariffa normale, L. 8,70 al mc. per le erogazioni a tariffa ridotta e L. 4,35 al mc. per le erogazioni a città non consorziate.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Savona* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *La Società per Azioni e Distribuzione Acqua* (S.A.D.A.) di Genova è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 275 % già concesso dal Comitato prezzi Alta Italia, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Desio* (Milano) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 340 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto Comunale di Civitavecchia* è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 100 % per l'acqua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

ad uso domestico e del 300 % per quella ad uso industriale e per rifornimento navi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

g) *La Società An. Acquedotto* di Milanino (Milano) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

h) *L'Acquedotto di Pettanza* (Novara) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Compagnia Meridionale del Gas* di Napoli è autorizzata ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas fornito alle utenze alimentate dalle Officine di Bari, Aversa, Salerno, Nocera Inferiore, Castellammare di Stabia e Catanzaro.

b) *La Ditta Enrico De Capua* di Benevento è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 14 al mc. dal 1° gennaio 1946.

c) *La Società Italiana Gas* esercente l'officina di Civitavecchia è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 13 al mc. dal 1° gennaio 1946.

(1651)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'Industria e commercio con provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946 ha stabilito quanto appresso:

Alluminio.

1. — Con decorrenza immediata e a modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 61 del 15 ottobre s. a. del Comitato per i prezzi alta Italia, il prezzo dell'alluminio di prima fusione, in lingotti, con titolo 99 / 99,49 % viene fissato in L. 150 al kg., ferma restando la maggiorazione di L. 3 al kg. per l'alluminio di speciale purezza, con titolo da oltre 99,49 % a 99,7 %.

2. — Restano immutate le altre condizioni di vendita precedentemente stabilite.

Prodotti siderurgici.

1. — A parziale modifica della circolare prezzi n. 32 del 30 novembre u. s. e con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° maggio c. a., i prezzi dei prodotti siderurgici di nuova produzione per le provincie del centro-sud vengono stabiliti come segue per le categorie appresso indicate:

a) ghise:		
ghisa comune per acciaieria	L. 1.300	al q.le
ghise per fonderia:		
ghisa comune	» 1.300	»
ghisa M.F.	» 1.300	»
ghisa ematite	» 1.530	»
ghisa speciale Montecatini tipo ANS-N	» 1.550	»
ghisa speciale Cogne tipi F1-F2-M1-M2	» 1.425	»
ghise affinate e desolforate:		
ghisa Cogne tipi A-B-MX-MC-S	» 1.500	»
ghisa Montecatini tipi 1-2-3-4	» 1.500	»
b) lingotti AOO (in qualità omogeneo com.)	» 1.580	»
c) blumi e bramme AOO (in qual. omog. com.)	» 1.715	»
d) billette e bidoni AOO (in qual. omog. com.)	» 2.105	»
e) laminati a caldo	» 2.740	»
f) lamiere grosse a larghi piatti	» 3.450	»
g) lamiere sottili a bande nere	» 4.260	»
h) tubi (base tubo gas da 1")	» 4.650	»
i) rotaie:		
rotaie a fungo	» 3.175	»
rotaie a gola	» 3.435	»
l) vergella	» 2.970	»
m) derivati vergella (base filo lucido crudo n. 20)	» 3.940	»
n) nastro laminato a freddo	» 5.840	»
o) trafilati	» 4.940	»

I suddetti prezzi si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento, imballo escluso.

2. — Per gli extra e gli sfridi sono applicabili quelli consentiti nelle provincie del nord Italia, che saranno precisati in apposito listino.

(1696)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 giugno 1946, si nomina il rag. Tullio De Angelis Ceccanari, liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, per definire le operazioni di liquidazione della cooperativa stessa.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione dei bilanci 1943 e 1945. Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1685)

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1946 si revocano i decreti in data 26 marzo, 5 dicembre 1942, 4 marzo e 26 marzo 1943, relativi rispettivamente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano, e alla nomina del commissario, nonchè alla messa in liquidazione e alla nomina del liquidatore, e si nomina il sig. Alberto Anceschi commissario della società stessa, con il compito di provvedere alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

(1686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 4

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 00-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 460.
Concessione di un ulteriore contributo straordinario alla provincia di Caserta . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.
Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 462.
Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali . . . . . Pag. 1379

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 463.
Modificazione dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche del 23 agosto 1890, n. 7088 . . . . . Pag. 1380

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 464.
Modificazione dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che reca provvedimenti per la Sardegna . . . . . Pag. 1380

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 465.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Apertura di agenzie di città della Cassa di risparmio di Bologna in Bologna nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Crocetta (porta S. Isaia) . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località «Fuori porta Zamboni» e «Fuori porta S. Stefano» (Sterlino) . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Mezzolombardo (Trento) . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro) . . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo) . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo. Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo) . . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova) . . . . Pag. 1399

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
Incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza . . . . . Pag. 1399

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Castelverrano a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1400
Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1400
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Putignano-Leofara con sede in Teramo . . . . . Pag. 1400
Ministero del tesoro:
Avviso diffida . . . . . Pag. 1400
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1400

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 4 DEL 10 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Società anonima impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 16 aprile 1946. — **Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 aprile 1946. — **Amministrazione provinciale di Como:** Elenco delle obbligazioni 4 1/2 % Emissione 1935 - sorteggiate nella estrazione del 2 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1916 - Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **La Rinascente, società per l'esercizio di grandi magazzini, anonima in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, società civile per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1946. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1946. — **Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.), per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 460.

Concessione di un ulteriore contributo straordinario alla provincia di Caserta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 602;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un ulteriore contributo di lire 25 milioni da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 219. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.

Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto, non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente art. 2:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il 4 %;

2) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il 3 %;

3) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine, il 15 %.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituiti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 227. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 462.

Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, di cereali e delle leguminose;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1945, n. 123, contenente le norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari liquidatori della Federazione nazionale consorzi trebbiatori e dei dipendenti Consorzi provinciali ed interprovinciali trebbiatori per la riscossione dei contributi consortili maturati per le campagne di trebbiatura per gli anni 1942, 1943, 1944, potranno avvalersi della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del commissario liquidatore della Federazione nazionale consorzi trebbiatori.

Art. 3.

Tutti gli atti della Federazione e dei Consorzi dipendenti relativi all'ingiunzione, alla riscossione dei contributi ed ai giudizi di opposizione all'ingiunzione sono esenti da bollo.

Parimenti sono esenti da bollo o da registrazione i documenti che la Federazione riterrà di esibire ai fini del giudizio di opposizione e le sentenze che siano emesse nel giudizio stesso.

Art. 4.

Nei territori soggetti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto avrà vigore nel giorno in cui tali territori saranno restituiti al Governo Italiano o in quello in cui esso divenga esecutivo da parte del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 228. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 463.

Modificazione dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche del 23 agosto 1890, n. 7088.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue:

« Sono puniti:

1° con ammenda da L. 1000 a 5000:

a) coloro che espongono in vendita o introducono in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare manchevoli del bollo di prima verificazione;

b) coloro che in pubblico negozio tengono misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° con l'ammenda da L. 200 a 2000:

a) coloro che non adempiono a quanto è prescritto dall'art. 16;

b) coloro che non sottopongono alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare automatici o ordinari ridotti a nuovo;

c) coloro che hanno omesso di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti a termini del paragrafo 3° dell'art. 19 della presente legge;

d) e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale;

3° con l'ammenda di L. 500 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di L. 200 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio è inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che si sono verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo possono elevarsi fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 226. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 461.

Modificazione dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che reca provvedimenti per la Sardegna.

U M B E R T O II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, relativo al finanziamento delle imprese minerarie sarde, sono inserite le seguenti disposizioni:

« E' altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione ».

Il secondo e il terzo comma del citato articolo sono modificati come segue:

« La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sovvenute, sarà regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna ».

« I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire ».

Infine al medesimo art. 36 è aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo può essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO — CATTANI — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 210. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 465.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46;

Considerata altresì la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495 e 496; 7 settembre 1945, n. 606; 22 settembre 1945, n. 586 e 5 aprile 1946, n. 220, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46:

Ministero del tesoro:

L. 65.000.000 per le spese relative ai servizi sanitari già di competenza di Enti locali assunti temporaneamente dagli Uffici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica in Sicilia;

L. 20.000.000 da erogare a favore dell'Istituto superiore di sanità, per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata;

L. 9.000.000 da corrispondere all'Istituto nazionale trasporti per il disimpegno di servizi camionistici urgenti in Sicilia nell'interesse dell'Amministrazione della sanità pubblica;

L. 5.000.000 per provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia per l'esecuzione di lavori inerenti alle operazioni di cambio delle cartelle dei consolidati 3,50% 1902 e 1906;

L. 3.000.000 per maggiore contributo all'Università di Camerino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero degli affari esteri:

L. 14.660.000 per contributo dell'Italia nelle spese dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Ministero dell'interno:

L. 64.300.000 per le spese di funzionamento dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia;

L. 27.000.000 per ulteriore contributo alla pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 534.000.000 per spese di riparazione e manutenzione delle opere pubbliche in gestione dei Provveditorati regionali di Venezia, Milano, Torino e Genova.

Ministero della guerra:

L. 400.000.000 per ulteriori occorrenze relative al ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 150.000.000 per provvista di veicoli per i carabinieri Reali.

Ministero dell'assistenza post-bellica:

L. 50.000.000 per spese relative alle onoranze ai Caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero.

Art. 5.

E' ulteriormente aumentato di L. 130.000.000 il fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630.

Art. 6.

La somma di L. 100.000 inscritta al capitolo n. 22 « Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46, con il decreto ministeriale 10 novembre 1945, n. 135416, concernente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, si intende attribuita allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta allo stanziamento indicato, per il capitolo predetto, nella tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803.

Art. 7.

A partire dal 1° luglio 1946, le erogazioni dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semi-distrutti o danneggiati, saranno effettuate su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e delle Aziende autonome dello Stato.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del citato decreto legislativo e del presente articolo.

Art. 8.

La gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, nonchè l'Amministrazione del relativo personale, sono affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può delegarle ad uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

a) *In aumento:*

Cap. n. 132. — Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc.	L.	68.587.230,42
Cap. n. 150. — Rimborso da Aziende autonome, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 232-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi della vendita degli abbonamenti e delle inserzioni pubblicitarie, della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali . .	»	200.000 —
Cap. n. 358. — Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . .	»	45.685.047,18
Cap. n. 398. — Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, ecc.	»	133.000.000 —
Cap. n. 408. — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc.	»	861.095.000 —
Cap. n. 419. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	130.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	1.241.567.277,60

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 349. — Anticipazioni, ecc., ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	L.	130.000.000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	6.500.000.000
Cap. n. 36. — Spese pel Senato del Regno	»	3.000.000
Cap. n. 37. — Spese per la Camera dei deputati	»	2.900.000
Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie, ecc.	»	2.863.300
Cap. n. 59. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato)	»	100.000
Cap. n. 63. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti)	»	10.000.000
Cap. 85-*ter*. — Indennità di trasferimento al personale	»	1.100.000
Cap. n. 85-*quater*. — Indennità di missione al personale	»	3.000.000
Cap. n. 85-*V*. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 85-*VI*. — Sussidi al personale in servizio, ecc., e rispettive famiglie	»	773.500
Cap. n. 85-*VII*. — Fitto di locali	»	1.000.000
Cap. n. 85-*VIII*. — Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc.	»	2.400.000
Cap. n. 85-*IX*. — Abbonamento, impianto, manutenzione telefoni, ecc.	»	290.000
Cap. n. 85-*X*. — Acquisto, manutenzione, noleggio e cessione di automezzi, ecc.	»	3.400.000
Cap. n. 85-*XI*. — Consigli e Commissioni. Spese relative	»	600.000
Cap. n. 85-*XII*. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc.	»	650.000
Cap. n. 85-*XIII*. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici contagiosi negli ospedali. Spese e concorsi, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 85-*XIV*. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	5.300.000
Cap. n. 85-*XV*. — Sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. Spese per l'acquisto del radio, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 85-*XVII*. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc.	»	2.550.000
Cap. n. 85-*XVIII*. — Contributi ai Comuni, alle Provincie, ecc. Sussidi, ecc.	»	1.150.000.000
Cap. n. 85-*XX*. — Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc. Sussidi, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 85-*XXI*. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc.	»	25.000
Cap. n. 85-*XXII*. — Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 85-*XXV*. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. Acquisto di materiale relativo. Sussidi, ecc.	»	46.000.000
Cap. n. 85-*XXVIII*. — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. Indennità ai medici delegati, ecc.	»	11.000.000
Cap. n. 85-*XXIX*. — Spese per i provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. Contributi per le condotte veterinarie. Assegni ed indennità, ecc.	»	4.400.000
Cap. n. 85-*XXX*. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 85-*XXXIII*. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi, ecc. Sussidi e contributi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 85-*XXXIV*. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc.	»	14.000.000
Cap. n. 85-*XXXV* (di nuova istituzione). — Indennità di carica e rimborso spese di viaggio all'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto	L.	650.000
Cap. n. 85-*XXXVI* (di nuova istituzione). — Assegni per gli addetti al Gabinetto dell'Alto Commissario ed alla Segreteria dell'Alto Commissario aggiunto	»	600.000
Cap. n. 85-*XXXVII* (di nuova istituzione). — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane	»	130.000
Cap. n. 85-*XXXVIII* (di nuova istituzione). — Spese di liti	»	80.000
Cap. n. 85-*XXXIX* (di nuova istituzione). — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 85-*XL* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	»	5.000.000
Cap. n. 85-*XLI* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale salariato	»	3.000.000
Cap. n. 85-*XLII* (di nuova istituzione). — Rimborso di spese per missioni all'estero	»	74.000
Cap. n. 88. — Indennità di missione, ecc. (Servizi stampa, spettacolo e turismo)	»	600.000
Cap. n. 111. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc., nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	»	11.000.000
Cap. n. 116. — Spese per la radiodiffusione, ecc.	»	250.000
Cap. n. 117. — Premi da erogare agli editori commissionari, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 131-*ter*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc., assunto fra estranei, ecc. (Alto Commissariato per l'alimentazione)	»	1.500.000
Cap. n. 131-*quater*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio agli uffici provinciali del Tesoro	»	1.000.000
Cap. n. 144. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	6.500.000
Cap. n. 145. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 146. — Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 148. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	31.800.000
Cap. n. 149. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	400.000
Cap. n. 151. — Spese per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni, ecc.	»	30.000
Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione istituita per il licenziamento del personale non di ruolo	»	10.000
Cap. n. 153. — Indennità per missioni, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 159. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del tesoro, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 160. — Mercedi, cottimi, ecc., agli operai della Regia Zecca, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 161. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del tesoro all'estero	»	100.000
Cap. n. 162. — Indennità di missione per i servizi del tesoro all'interno, ecc.	»	100.000
Cap. n. 175. — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma	»	3.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) .	L.	500.000
Cap. n. 186. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 192. — Spese per la beneficenza romana	»	27.200.000
Cap. n. 210-*bis*. — Somme dovute per interessi, ecc., sulle quote disponibili dei maggiori utili relativi allo stato di guerra, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 212. — Rimborso alla Società anonima nazionale « Cogne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima, ecc.	»	1.101.500
Cap. n. 212-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417)	»	5.000.000
Cap. n. 218. — Somma occorrente per il pagamento del canone, ecc., per la sistemazione della Südbahn, ecc.	»	8.814.000
Cap. n. 228. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	»	294.500.000
Cap. n. 228-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri . .	»	26.158
Cap. n. 229-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione a favore della Banca d'Italia per l'esecuzione di lavori inerenti all'operazione di cambio delle cartelle del consolidato 3,50 % emissioni 1902 e 1906	»	5.000.000
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . .	»	607.470.000
Cap. n. 235. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	»	276.600.000
Cap. n. 236-*bis*. — Contributo straordinario all'Università di Camerino	»	3.000.000
Cap. n. 238. — Spese per le automobili addette ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 238-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare le Regie Prefetture delle anticipazioni fatte per il pagamento di sussidi di beneficenza erogati durante gli esercizi 1942-43 e 1943-44	»	250.000
Cap. n. 280-*ter*. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica ed alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . .	»	800.000
Cap. n. 280-*IV*. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica in dipendenza dello stato di guerra	»	90.000.000
Cap. n. 280-*VI*. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze Armate dello Stato	»	5.000.000
Cap. n. 280 *series A* (di nuova istituzione). — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	»	800.000
Cap. n. 280 *series B* (di nuova istituzione). — Assegnazione all'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata . . .	»	20.000.000
Cap. n. 280 *series C* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale trasporti per servizi camionistici eseguiti in Sicilia nell'interesse della sanità pubblica	»	9.000.000
Cap. n. 280 *series D* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia	»	65.000.000
Cap. n. 285-*IV* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione delle quote di integrazione del prezzo del latte alimentare importato nella città di Napoli (Regi decreti legge 4 marzo 1942, n. 320 e 30 novembre 1942, n. 1650)	L.	2.000.000
Cap. n. 285-*V* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per provvedere al rimborso delle differenze di prezzo nelle derrate alimentari importate dagli Alleati (decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1945, numero 259)	»	75.000.000
Cap. n. 304-*bis*. — Stipendi, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna)	»	16.000
Cap. n. 305. — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio, ecc.	»	252.000
Cap. n. 314. — Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 315. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 316. — Premi di operosità, ecc. .	»	200.000
Cap. n. 317. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	»	500.000
Cap. n. 318. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	400.000
Cap. n. 318-*bis*. — Spese per la corrispondenza postale, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 320. — Fondo a disposizione, ecc., per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia)	»	400.000
Cap. n. 321-*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale	»	8.000
Cap. n. 321-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato	»	1.500.000
Cap. n. 322. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . .	»	130.000.000
Cap. n. 340-*ter*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio assunto per i lavori inerenti all'attestamento ed al collocamento dei buoni, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 341. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 344. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 350. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc., della Direzione generale delle pensioni di guerra, ecc. . .	»	250.000
Cap. n. 353. — Spese per il funzionamento, ecc. Spese per il personale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 355. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra, ecc. . .	»	500.000.000
Cap. n. 358. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerente al servizio di razionamento dei consumi	»	422.500.000
Cap. n. 359-*bis* (di nuova istituzione). — Spese relative al recupero dei beni mobili già di pertinenza dello Stato (decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32) . .	»	500.000
Cap. n. 359-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159)	»	500.000
Cap. n. 364. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc. . . .	»	133.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	11.109.436.558

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 350. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	L.	42.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . L. 7.500.000
Cap. n. 10. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il maneggio di valori, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti della Commissione istituita per l'esame delle vincite contestate del lotto e dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali, nonchè di quella incaricata dell'esame delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio . . . . . » 25.000
Cap. n. 30. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, ecc. al personali della Regia Accademia, ecc. . » 3.800.000
Cap. n. 40. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 161.000.000
Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale, ecc. addetto al naviglio, ecc. . . . » 4.000.000
Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 19.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto) . . . » 2.000.000
Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo, ecc. (Catasto) . » 6.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasloco al personale di ruolo, ecc. (Catasto) . . . » 3.000.000
Cap. n. 54. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . » 22.000.000
Cap. n. 56. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . » 11.000.000
Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 60. — Fitto di locali, ecc. . . . » 4.000.000
Cap. n. 61. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni . . . . . » 152.000
Cap. n. 63. — Spese per la formazione, ecc., di planimetrie, ecc. . . . . » 650.000
Cap. n. 65. — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 500.000
Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse . » 10.000.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute, ecc. . » 30.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. . . . . » 9.000.000
Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 17.000.000
Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esteri . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 108. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali, ecc. » 165.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione . . » 7.000.000
Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 128. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. . . . . » 31.200.000
Cap. n. 131. — Spese inerenti alla formazione, ecc., degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, ecc. . » 200.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 156. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 169-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità da corrispondere per le autovetture requisite per i bisogni dell'Amministrazione finanziaria e per risarcimento di danni subiti dalle autovetture stesse . . . . . » 500.000
Cap. n. 178-*bis*. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria «Solidarietà nazionale», ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1913, n. 427, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 181. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . » 25.000.000
Cap. n. 193. — Spese varie (esclusi i premi di operosità, ecc.) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . » 1.000.000
Cap. n. 195-*ter* (di nuova istituzione). — Aggio agli esattori delle imposte dirette sui riscatti dell'imposta straordinaria immobiliare » 2.000.000
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 204-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso di somme indebitamente versate in entrata, ai sensi dell'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1913, n. 598, a titolo di quote indisponibili sui maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . . . » 2.000.000

Totale . . . . L. 552.080.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 100.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 60.000.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. . » 75.000.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti, ecc., con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. . . . . » 68.500.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 720.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. . . . . » 70.000.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 60. — Retribuzione ed assegnazione di famiglia al personale non di ruolo . . . » 850.000

Totale . . . L. 1.042.100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata	L.	2.500.000
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc.	»	130.000
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	156.250.000
Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc.	»	577.600
Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc.	»	11.450.000
Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc.	»	650.000
Cap. n. 35. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc.	»	255.000
Cap. n. 36. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante	»	220.500
Cap. n. 37. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	23.750.000
Cap. n. 40. — Spese e contributi nell'interesse delle collettività, ecc.	»	3.125.000
Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc.	»	43.750.000
Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Spese di cancelleria, ecc.	»	6.250.000
Cap. n. 47. — Spese di posta, telegrafo, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero	»	4.875.000
Cap. n. 49. — Sussidi vari. Rimpatri, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 52. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero	»	10.415.000
Cap. n. 53. — Fitto dei locali delle scuole italiane, ecc.	»	1.480.000
Cap. n. 54. — Scuole sussidiate	»	8.330.000
Cap. n. 55. — Istituti di cultura italiana all'estero	»	5.200.000
Cap. n. 56. — Acquisto di libri, ecc.	»	260.000
Cap. n. 57. — Spese generali per le scuole italiane all'estero	»	2.080.000
Cap. n. 60. — Manutenzione degli stabili demaniali, ecc.	»	2.080.000
Cap. n. 61. — Retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	»	1.560.000
Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro	»	14.660.000
Cap. n. 73. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero	»	12.500.000
Cap. n. 79. — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc.	»	861.095.000
Totale	L.	1.239.383.100

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di tramutamento, ecc.	L.	857.000
Cap. n. 3 — Spese per consigli e commissioni	»	400.000
Cap. n. 4 — Sussidi al personale, ecc.	»	88.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc.	»	426.000
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, ecc.	»	1.308.000
Cap. n. 8. — Fitto dei locali	»	330.000
Cap. n. 25. — Deposito centrale per le truppe, ecc. Spese per il personale addettovi	L.	18.000.000
Cap. n. 26. — Deposito centrale per le truppe, ecc. Spese per il funzionamento dei servizi	»	1.000.000
Cap. n. 27. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali, ecc.	»	800.000
Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa Orientale italiana, ecc.	»	3.200.000
Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc.	»	15.800.000
Cap. n 31. — Spese da sostenere nel Regno per i nativi dell'Africa Orientale italiana qui residenti, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 32. — Spese da sostenere nel Regno per i nativi della Libia qui residenti, ecc.	»	5.600.000
Cap. n. 34. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc.	»	30.000.000
Totale	L.	84.100.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 8. — Indennità e diarie ai membri di Consigli, ecc.	L.	885.850
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 36. — Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti, ecc.	»	9.600.000
Cap. n. 55 — Spese per gli esami di ammissione	»	1.200.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto, ecc., del materiale didattico, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	»	8.000.000
Cap. n. 67 — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ad istituti di educazione	»	6.000.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc., per alunni di convitti nazionali, ecc.	»	1.146.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. Spese di mantenimento, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	1.000.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	60.150.000
Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	»	200.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali, ecc., per l'istruzione tecnica, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici nautici, di corsi inferiori e di corsi speciali, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	»	1.150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », del Erbario coloniale di Firenze, ecc. . L. 595.000

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Acquisto di pubblicazioni, riviste, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 114. - Fondazioni, posti gratuiti, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori di musica, ecc. . » 900.000

Cap. n. 149. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti di arte, ecc. Mostre didattiche, ecc. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole, ecc. » 4.900.000

Cap. n. 153. — Assegni fissi e contributi ad Enti, Istituti, Comuni ed Associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . . » 280.000

Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. Rilievi, piante, disegni, ecc. » 450.000

Cap. n. 148. — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene . . . . . » 200.000

Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 2.500.000

Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 170. — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 263.736.850

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc. L. 24.000

Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile . . . . . » 15.300.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie, ecc. . . . . » 15.500.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 9.450.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. Elargizione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 1.030.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali ad uso di caserma pei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 35.000.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. Trasporti e facchinaggi, ecc. Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 50.200.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi, ecc. . » 12.000.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione, ecc. Spese accessorie, Indennità, ecc. . . . . » 81.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 200.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . » 1.500.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità, ecc. . . . . » 220.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 55.000.000

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . » 7.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 68. Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. Spese per traslocamento, ecc. . . . . » 600.000.000

Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per infermità, ecc. Spese per funerali, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Indennità di alloggio ufficiali, ecc. . » 493.000.000

Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, acquisti di abiti alla borghese, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'individui per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 79. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto, ecc. Spese varie, ecc. . . . . » 350.000.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc. Contributo, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 83 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera, dei trasporti e del traffico . . » 2.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.180.000

Cap. n. 86. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del Servizio speciale riservato . . . . . » 130.000

Cap. n. 87. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 88. — Indennità di missione, di trasferta, ecc., spese per visite medico-fiscali » 150.000

Cap. n. 89. — Sussidi al personale del Servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 91. — Spese per gli impianti tecnici per il Servizio speciale riservato, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 111 (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese sostenute, dagli Uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri e dall'indennità caropane alle famiglie dei militari alle armi . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. 114. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 115. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea . . . . . » 301.500.000

Cap. n. 116. — Spese per la liquidazione dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati involontari, agli iscritti nelle liste dei poveri, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 121-*bis*. — Contributo a favore della pontificia commissione di assistenza presso la Santa Sede, ecc. . . . . » 27.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . L. 25.000.000

Cap. n. 130. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri, ecc. . . » 55.000.000

Cap. n. 133-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sotto rubrica « Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia »), — Indennità di missione e di trasferta ai funzionari ed agenti . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133-*III* (di nuova istituzione). — Spese per fitto di locali ad uso di Uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 133-*IV* (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese di ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 600.000

Cap. n. 133-*V* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 133-*VI* (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento e il vestiario . . . » 5.000.000

Cap. n. 133-*VII* (di nuova istituzione). — Spese per acquisto e mantenimento dei cavalli, Acquisto e manutenzione di bardature, Servizio veterinario e ferratura . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133-*VIII* (di nuova istituzione). — Indennità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . » 900.000

Cap. n. 133-*IX* (di nuova istituzione). — Casermaggio pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 133-*X* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dei Reali carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 133-*XI* (di nuova istituzione). — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca ed estradizione degli imputati . . . . . » 800.000

Cap. n. 133-*XII* (di nuova istituzione). — Indennità di campagna ai funzionari, impiegati ed agenti ed al personale dell'Arma dei carabinieri Reali (art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916) . . . » 9.000.000

Cap. n. 135. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . » 431.000.000

Totale . . . L. 3.076.174.000

b) *Istituzione di sottorubrica:*

I capitoli dal n. 126 al n. 133 della rubrica di parte straordinaria « Spese per la sicurezza pubblica » s'intendono assegnati alla nuova sottorubrica « Spese diverse ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . L. 1.500.000

Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale, Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale della Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. Sussidi al personale salariato in servizio, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 18. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 24. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed arredamento di locali, ecc. » 11.000.000

Cap. n. 26. — Studi e ricerche sperimentali, ecc. Sussidi a scuole per le maestranze specializzate, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 35. — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del comitato tecnico, ecc. . . . . » 1.550.000

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica completata nella denominazione: « Magistrato alle acque e provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia »), — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti interni . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 47 (modificata la denominazione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 48. — Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico, ecc. . . . » 4.000.000

Cap. n. 49 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 50. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . » 10.000.000

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 50-*ter* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 50-*IV* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 12.000.000

Cap. n 50-*V* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 25.000.000

Cap. n. 50-*VI* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . . . . . » 80.000.000

Cap. 50-VII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 9.000.000

Cap. n. 50-*VIII* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 20.000.000

Cap. n. 50-*IX* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 50-*X* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 50-XI (di nuova istituzione). — Manutenzione ed illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 50-XII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 20.000.000
Cap. n. 83. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . . . . » 30.000.000
Cap. n. 83-*bis* — Personale di ruolo, ecc., del Ministero dell'Africa italiana, ecc. Stipendi, retribuzioni, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione. Indennità, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 85. — Personale straordinario, avventizio, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . » 8.000.000
Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, ecc. Premi di operosità e rendimento . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio, ecc., retribuzioni, premi di operosità, ecc. . » 73.000.000
Cap. n. 88. — Incaricati provvisori, ecc. Retribuzioni, ecc. Premi, compensi, ecc. . » 13.000.000
Cap. n. 91. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 94. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili addette al servizio di direzione, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . » 3.000.000
Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario . . . . . » 5.300.000
Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . » 500.000
Cap. n. 103. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. . . . . » 38.000.000
Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Palermo) . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Cagliari) . . . . . » 550.000
Cap. n. 150. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 820.300.000

b) *Modifiche di denominazioni:*

La denominazione della rubrica « Spese generali in gestione del Magistrato alle acque » è modificata nel modo seguente:

« Spese generali in gestione del Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ».

La denominazione della sottorubrica « Magistrato alle acque » compresa nella rubrica: « Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati », è modificata come appresso: « Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ».

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc. . L. 20.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . » 5.000
Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. » 20.000
Cap. n. 8. — Fitti e canoni . . . . » 6.000
Cap. n. 10. — Spese d'ufficio, ecc. . . » 5.000
Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 24. — Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso Internazionale ferroviario residente in Bruxelles » 50.000
Cap. n. 32. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 34. — Personale non di ruolo - Indennità, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 37-*bis*. — Spese per il funzionamento della Commissione, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 40. — Premio di esercizio, ecc. . » 5.000
Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la rinativazione dei pubblici servizi, ecc. . » 4.000.000
Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli, ecc. . . . . » 5.000

Totale . . . L. 15.146.000

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 2. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 75.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. . L. 500.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzione degli ufficiali, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spesa per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc. . . » 200.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc., degli autoveicoli, ecc. . . . . » 150.000.000
Cap. n. 45. — Spese per il Tiro a segno nazionale . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 61-*bis*. — Ripristino ed adattamento di immobili, ecc. . . . . » 400.000.000
Cap. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 960.070.000
Cap. n. 62-*bis*. — Acquisto di biciclette ed automezzi per i carabinieri Reali . . . » 150.000.000

Totale . . . L. 2.339.070.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . L. 8.000
Cap. n. 42. — Istituti di marina. Istituto di guerra marittima. Accademia navale, ecc. Soprassoldi d'insegnamento, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. . . » 350.000
Cap. n. 58. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 480.000.000
Cap. n. 61. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi. Sussidi, ecc. » 176.100.000
Cap. n. 64. — Personale avventizio Retribuzioni, aggiunta di famiglia, ecc. . . . » 13.250.000
Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Amministrazione della marina, ecc. . . . » 40.000.000
Cap. n. 119. — Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, ecc. . . . . » 380.000
Cap. n. 123. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 750.000
Cap. n. 123-*bis*. — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia nazionale portuaria . . . . . » 300.000

Totale . . . L. 632.338.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	»	1.500.000
Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 12. — Spese di trasporto, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	60.000
Cap. n. 14. — Spese riservate	»	50.000
Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	70.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	40.000.000
Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc.	»	500.000
Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 28. — Spese per indagini tecniche riservate	»	200.000
Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica	»	4.000.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili e degli impianti, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. Riparazioni, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc.	»	232.672.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	100.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio, ecc. Mobili ed arredamenti delle caserme, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 44. — Canoni per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 48 — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	100.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio	»	500.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 57. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	80.000.000
Cap. n. 61. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.	»	150.000.000
Totale	L.	1.370.732.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	10.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc.	»	360.000
Cap. n. 14. — Spese casuali	»	3.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi	»	150.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ecc.	»	10.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese, ecc.	»	20.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, ecc.	L.	20.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per i contadini, ecc.	»	25.000
Cap. n. 37. — Spese, ecc., per Istituti sperimentali consorziali, ecc.	»	4.050.000
Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica, ecc.	»	100.000
Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura, ecc.	»	200.000
Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 63. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	500.000
Cap. n. 88. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 130. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	50.000
Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	25.000
Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprasuolo dei boschi, ecc.	»	250.000
Totale	L.	9.10[illegible]

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 15. — Spese casuali	L.	422.000
Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 34. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi, ecc.	»	300.000
Cap. n. 45. — Spese per l'applicazione dei Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 89. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, ecc.	»	2.781.850
Totale	L.	8.553.850

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale	L.	450.000
Cap. n. 8. — Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento, ecc.	»	400.000
Totale degli aumenti	L.	850.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese casuali	L.	450.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

In aumento:

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo	L.	6.000.000
Cap. n. 3-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la scorta ai convogli di reduci e di profughi	»	1.000.000
Cap. n. 7. — Indennità e diarie ai membri di consigli, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 8. — Assegni e indennità per gli addetti ai Gabinetti	»	400.000
Cap. n. 9. — Spese di ufficio, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 10. — Spese postali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 12. — Spese di manutenzione e adattamento di locali	»	3.000.000
Cap. n. 13. — Spese di affitto e riscaldamento di locali	»	4.000.000
Cap. n. 14. — Spese per esercizio, ecc., di automezzi	»	2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . L. 300.000
Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ecc. . . . . » 940.000.000
Cap. n. 19. — Rimborso alle ferrovie, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . » 60.000.000
Cap. n. 24. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc. . . . . » 2.294.739
Cap. n. 25. — Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Assegnazione straordinaria per sussidi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le onoranze ai caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero . . . . . » 50.000.000

Totale . . . L. 1.079.794.739

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 2. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. . . . L. 30.000
Cap. n. 3. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 320.000
Cap. n. 11. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 12. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 14. — Spese per la biblioteca, ecc. » 130.000
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di stampa e propaganda relative all'attività cooperativistica . . . . . » 250.000
Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali, ecc. . . » 124.000.000
Cap. n. 30. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 31. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 4.800.000
Cap. n. 32. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 33. — Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 44. — Retribuzioni al personale non di ruolo . . . . . » 5.350.000

Totale . . . L. 142.180.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 20. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . L. 2.495.840
Cap. n. 31. — Appannaggio a S.A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc. . . . . » 8.333
Cap. n. 82. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . » 250.000
Cap. n. 110. — Premi per le pellicole cinematografiche, ecc. . . . . » 79.350.000
Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, ecc., relative all'attività teatrale e musicale . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 115. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, ecc. . . . . » 821.893
Cap. n. 119. — Premi ai produttori che noleggino o vendano all'estero films nazionali, ecc. . . . . L. 355.000
Cap. n. 121. — Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni degli autori scrittori e musicisti, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 131-*bis*. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alto commissariato per l'alimentazione) . . . . . » 950.000
Cap. 131-*ter*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. » 4.472.720
Cap. n. 131-*quater*. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 7.183.940
Cap. 131-*quinquies*. — Indennità e rimborsi di spesa per missioni, ecc. . . . . » 2.029.205
Cap. n. 131-*septies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 2.321.093
Cap. n. 131-*decies*. — Fitto di locali . . » 917.740
Cap. n. 131-*XII*. — Spese per le statistiche, ecc. . . . . » 6.100.000
Cap. n. 131-*XIII*. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 5.559.375
Cap. n. 170. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 16.800
Cap. n. 176. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi, ecc., da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani, ecc. . . . . » 632.500
Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'allestimento ed il collocamento di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 . » 3.307.500
Cap. n. 178. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc. . . . . » 700.244
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta, ecc. . . . . » 3.600.000
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . » 30.000
Cap. n. 218. — Somma occorrente per il pagamento del canone, ecc. per la sistemazione della Sublacin, ecc. . . . . » 7.186.000
Cap. n. 222. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . . . . . » 5.000.000.000
Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il Culto, ecc. . . . . » 16.151.400
Cap. n. 228. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi alla indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari. . . . . » 79.500.000
Cap. n. 228-*quater* (di nuova istituzione). — Sovvenzione a favore delle ferrovie dello Stato a pareggio delle perdite derivanti dalla gestione del monopolio carboni e per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonchè a rimborso delle spese sostenute dal monopolio metalli per pagamento alle ditte produttrici di anticrittogamici in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale . . . . » 220.422.130
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . » 11.500.000
Cap. n. 259. — Spese di esercizio, ecc., di automezzi . . . . . » 2.555
Cap. n. 261. — Spese casuali . . . . » 14.000
Cap. n. 285-*sexies* (di nuova istituzione). — Quota di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo per il latte alimentare immesso al consumo e destinato all'approvvigionamento di Roma e dei comuni della provincia di Roma (R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1339, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 170) » 1.988.000
Cap. n. 285-*septies* (di nuova istituzione). Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'alimentazione in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498) . . . » 1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Cap. n. 311. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . . L. 15.000
Cap. n. 336. — Interessi da corrispondersi alla Banca d'Italia, ecc. . . . . » 3.600.000
Cap. n. 358. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . » 70.000.000
Cap. n. 444 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori, ecc. » 4.268.000
Cap. n. 445 (aggiunto). — Valore nominale delle monete di argento ritirate dalla circolazione, ecc. . . . . » 733.054.910

Totale . . . L. 6.278.844.169

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. Sussidi agli ex impiegati ed agenti, ecc. L. 30.000
Cap. n. 12. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000
Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. Rimborso della spese di viaggio, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 29. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 30. — Aggio e compenso d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . » 16.250.000
Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 54. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . . . » 3.000.000
Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Tasse). . . . » 12.000.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il Teatro «alla Scala» in Milano, ecc., all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 99. — Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, ecc. . » 5.000
Cap. n. 100. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria, ecc. » 60.000
Cap. n. 104. — Spese per imposte e sovraimposte, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi . . » 100.000
Cap. n. 110. — Spese di coazioni e di lili, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco . . . . . » 800.000
Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 139. — Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo, ecc. » 10.000
Cap. n. 140. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte, ecc. L. 10.000
Cap. n. 145. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Dogane). » 500.000
Cap. n. 166. — Rimborso alle Provincie ed ai Comuni della Lucania, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 170. — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte, ecc., prestito redimibile 5 per cento . » 100.000
Cap. n. 174-*ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti all'art. 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 . . . . . » 400.000
Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 16.700.000
Cap. n. 188. — Acquisto eventuale di stabili e terreni . . . . . » 303.500
Cap. n. 189-*bis*. — Interessi 5% compresi nella 6ª delle 20 annualità, ecc., dovuta al comune di Chianciano, ecc. . . . . » 89.100
Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc. . » 2.900.000
Cap. n. 203-*bis*. — Quota di capitale compresa nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di L. 1.200.000 dovuta al comune di Chianciano, ecc. . . . . » 63.100
Cap. n. 208 (aggiunto) — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 214 (aggiunto). — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano . . . . . » 20.000
Cap. n. 215 (aggiunto). — Spese (esclusi i premi di operosità, ecc.) riguardanti la organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli . . . . . » 20.000
Cap. n. 217 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., della Lotteria ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 220 (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc., della Lotteria nazionale «Italia». . . . . » 458.500
Cap. n. 231 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 50.000
Cap. n. 233 (aggiunto). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale, ecc. . . . . » 45.081.000
Cap. n. 236 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta, ecc. . » 100.000
Cap. n. 237 (aggiunto). — Supplemento d'aggio da liquidare agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di esazione, ecc. » 300.000.000

Totale . . . L. 489.919.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. L. 25.000.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 68 (aggiunto). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento, ecc. . . . . » 50.000
Cap. 70 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di arredamento di uffici giudiziari danneggiati, ecc. . . » 7.100.000

Totale . . . L. 52.150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc. . . . . L. 2.888.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio della Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 93.300
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 15.000
Cap. n. 25. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi . . . . . » 9.953.000
Cap. n. 26. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi . . . . . » 924.500
Totale . . . . L. 10.986.800

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . L. 5.450.000
Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni, ecc., dei concorsi magistrali, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . . » 2.000.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . . » 115.000
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari . . . . » 95.000
Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre, ecc. Stipendi ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . . » 5.700.000
Cap. n. 43. — Sussidi, ecc., ad istituzioni assistenziali ed integrative della scuola elementare, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, ecc., di materiale didattico, ecc. . . . . » 5.200.000
Cap. n. 50. — Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 51. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media) . . . . . » 100.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . » 800.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc. . » 550.000
Cap. n. 101. — Regie scuole, ecc. Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 195.000
Cap. n. 139. — Restauri e riparazioni di danni, ecc. . . . . » 1.231.023
Cap. n. 201 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 10.206.450
Cap. n. 202 (aggiunto). — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . » 25.000.000
Totale . . . . L. 59.542.473

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . L. 2.500.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . » 1.650.000.000
Cap. n. 115. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea . . . . . » 54.820.000
Cap. n. 135. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . » 342.808.350
Totale . . . . L. 2.050.137.350

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. . . . . L. 3.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 43.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 2.900.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. » 3.980.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . » 23.168.000
Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . » 2.100.000
Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 12-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . . . . . » 3.500.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 1.300.000
Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . . » 11.000.000
Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 19. — Fitti e canoni . . . . . » 300.000
Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio » 1.900.000
Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. . » 800.000
Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli automezzi, ecc. . . . . » 2.200.000
Cap. n. 29. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni, ecc. » 100.000
Cap. n. 31. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori, ecc. » 10.000
Cap. n. 32. — Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 35. — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del comitato tecnico, ecc. (Magistrato alle acque) . . . » 94.000
Cap. n. 36. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. . . . . » 5.143.000
Cap. n. 44. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 4.500.000
Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 5.952.000
Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 8.380.000
Cap. n. 48. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. . . . . » 515.000
Cap. n. 49. — Spese per il servizio di piena e spese casuali, ecc. . . . . » 1.552.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 50. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	L.	3.035.000
Cap. n. 75-VII. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	680.000
Cap. n. 75-VIII. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	557.000
Cap. n. 77. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	11.021.000
Cap. n. 78. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	3.285.000
Cap. n. 80. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	4.005.000
Cap. n. 81. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	1.060.000
Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 83. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	»	2.548.000
Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità, ecc	»	5.000.000
Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo	»	364.000
Cap. n. 100. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato	»	8.000
Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc.	»	3.004.000
Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc.	»	665.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc.	»	94.000
Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc.	»	2.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc.	»	4.000
Cap. n. 109. — Strade statali: riparazioni straordinarie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 114. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade statali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi	»	15.000.000
Cap. n. 122. — Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 130. — Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente autonomo, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 132. — Opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia	»	15.000.000
Cap. n. 136. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 137. — Spese per la riparazione dei danni della guerra 1915-18, ecc.	»	300.000
Cap. n. 138. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione dei beni dello Stato, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 143. — Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	»	1.000.000
Cap. n. 166. — Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. (Magistrato alle acque)	»	460.673.000
Cap. n. 184. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 202-XIII. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	»	14.731.000
Cap. n. 208. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	»	506.747.000
Cap. n. 215. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario	»	126.371.000
Cap. n. 216. — Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 223. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	»	5.000.000
Cap. n. 224. — Opere in dipendenza di terremoti	»	2.200.000
Totale	**L.**	**1.891.407.000**

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc.	L.	25.000
Cap. n. 20. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	26.000
Cap. n. 40. — Premio di esercizio per autolinee, ecc.	»	3.000
Totale	**L.**	**54.000**

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 110. — Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi armi, munizioni, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Amministrazione della marina, ecc.	»	750.000.000
Cap. n. 135 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	25.000.000
Totale	**L.**	**875.0[illegible].000**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti, ecc. Competenze ai membri di Consigli, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	800.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 91. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 140. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	852.000
Totale	**L.**	**9.052.000**

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, missioni, ecc.	L.	350.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 7. — Compensi ai funzionari di prefettura, ecc., incaricati di servizi dipendenti dal Ministero del lavoro, ecc.	L.	31.000
Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali, ecc.	»	4.500.000
Cap. n. 35. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 41. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari, ecc.	»	463.311.500
Totale	**L.**	**467.863.400**

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 19. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, ecc. . . . . L. 276.600.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . . L. 70.000
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. . . » 85.000.000
Cap. n. 40. — Restituzioni e rimborsi . . » 500.000
Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 2.150.000
Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 20.000.000

Totale . . . L. 157.970.000

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc. . . . . L. 1.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 8. — Premi di operosità, ecc. . » 250.000
Cap. n. 17. — Somma da erogarsi in concessioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 1.600.000

REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 1. — Proventi diversi, ecc. . . L. 2.741.500
Art. n. 2. — Ricupero di somme, ecc. . » 175.000
Art. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria del Ministero della marina per provvedere a spese di recupero di navi . . . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 27.916.500

SPESA

In aumento:

Art. n. 1. — Retribuzioni al personale, ecc. L. 1.300.000
Art. n. 3. — Compensi ad estranei, ecc. . » 50.000
Art. n. 4. — Indennità di missione, ecc. . » 400.000
Art. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22) . . . . . » 37.500
Art. n. 8. — Spesa per la biblioteca, ecc. L. 4.000
Art. n. 9. — Spese di ufficio, ecc. . . » 220.000
Art. n. 15. — Stipendi e paghe, ecc., al personale di bordo . . . . . » 200.000
Art. n. 18. — Contributi di previdenza, ecc. » 100.000
Art. n. 20-*bis* (di nuova istituzione). — Spesa per ricupero di navi, armamento e spese accessorie . . . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 27.916.500

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . . . . L. 800.000.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali - Rimborsi, ecc. . . . . » 14.500.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 40.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 55.000.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 23.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 453.307.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 807.470.000

Totale . . . L. 2.159.317.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi . . . . . L. 54.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. Retribuzioni ed altri assegni fissi . . . . . » 71.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 520.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . » 1.417.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie . . . » 21.000.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali. . . . . » 32.000.000
Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 8.860.000
Cap. n. 25. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 26. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 5.300.000
Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. » 4.115.000
Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . » 3.000.000
Cap. n. 73. — Spese di lite . . . . . » 40.000
Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc. . . . » 63.000.000
Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 14.500.000
Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, ecc. dei fabbricati, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. . . . . » 950.000

Totale . . . L. 288.227.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	167.923.697,60
Cap. n. 3. — Canoni per cessione di traffico, ecc.	»	2.870.000 —
Cap. n. 6. — Proventi vari	»	3.132.000 —
Totale	L.	173.925.697,60

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	L.	5.300.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	2.700.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc.	»	675.420 —
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	13.000.000 —
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio, ecc., di uffici e di linee interurbane, ecc.	»	1.800.000 —
Cap. n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi, ecc.	»	114.272.277,60
Cap. n. 33. — Spese per lavori di sistemazione, ecc., delle linee telefoniche, ecc.	»	500.000 —
Totale degli aumenti	L.	138.247.697,60

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	L.	500.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario al personale, ecc.	L.	1.300.000
Cap. n. 10. — Spese casuali	»	120.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc.	»	2.450.000
Cap. n. 28. — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati	»	280.000
Cap. n. 31. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi delle saline	»	9.000.000
Totale degli aumenti	L.	13.150.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 25. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc.	L.	13.150.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	14.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali	»	300.000
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	»	3.715.455
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	»	65.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro, ecc., nelle spese pei miglioramenti economici, ecc.	»	12.435.945
Totale	L.	16.530.900

SPESA

In aumento:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	L.	50.000
Cap. n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo	»	100.000
Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc.	»	50.000
Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc.	»	75.000
Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, ecc.	»	95.000
Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica e alla beneficenza	»	76.500
Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc.	»	4.500
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc.	»	16.000.000
Totale	L.	16.530.900

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili	L.	40.000
Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc.	»	10.000
Cap. n. 4. — Recuperi e proventi diversi	»	5.000
Cap. n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc.	»	750.000
Totale	L.	805.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 6. — Imposte e tasse	L.	10.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc.	»	30.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc.	»	5.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura, ecc.	»	5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopo di culto, ecc.	»	25.000
Cap. n. 17. — Spese del Fondo clero veneto, ecc.	»	730.000
Totale	L.	805.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario	L.	11.500.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 87. — Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc.	L.	11.500.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per il tesoro

CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città della Cassa di risparmio di Bologna in Bologna nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Crocetta (porta S. Isaia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire proprie agenzie di città in Bologna, nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Crocetta (porta S. Isaia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: COMBINO

(1592)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località « Fuori porta Zamboni » e « Fuori porta S. Stefano » (Sterlino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città in Bologna nelle località « Fuori porta Zamboni » e « Fuori porta S. Stefano » (Sterlino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: COMBINO

(1593)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Mezzolombardo (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mezzolombardo (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: COMBINO

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito in data 7 giugno 1943 con cui il cav. professor rag. Adriano Adriani venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia;

Considerato che il predetto sindaco è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Davide Castori è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: COMBINO

(1610)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1612)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 agosto 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Bagheria (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del sopracitato R. decreto-legge, n. 375;

Veduto il proprio decreto in data 19 aprile 1945 con il quale il comm. dott. Salvatore Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto comm. dott. Rizzo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. prof. dott. Luigi Olivieri di Edoardo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Bagheria (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1614)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 26 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito, in data 6 maggio 1941, con cui il prof. Vito Celi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Milazzo;

Considerato che il predetto prof. Celi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte anzidetto;

Decreta:

Il prof. Visconte Cambria fu Domenico è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1617)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 giugno 1941 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1946 con cui il prof. avv. Giuseppe Vaccaro Russo venne nominato commissario liquidatore della Società predetta;

Considerato che il prof. avv. Vaccaro Russo ha declinato l'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Plaja fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il provvedimento del Comitato di liberazione di Castiglione delle Stiviere in data 5 luglio 1945 con cui il sig. Placidi Battista venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova) in sostituzione del sig. Vittorio Veronesi, dimissionario;

Considerata la necessità di confermare detta nomina ai sensi della sopra citata legge 10 maggio 1938, n. 745 e delle relative norme d'attuazione;

Decreta:

Il sig. Placidi Battista è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), in data 18 febbraio 1946;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, in data 16 marzo 1946;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, alle condizioni indicate nelle deliberazioni assembleari richiamate nelle premesse.

La Banca cattolica del Veneto, è autorizzata a sostituirsi alla Banca agricola distrettuale di Dolo sulla piazza di Dolo con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

Il Ministro: CORBINO

(1632)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castelvetrano (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1669)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Italo Vittorio Tanzella di Giuseppe e di Concetta Scarfoglio, nato a Bari il 25 luglio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari il 6 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(1661)

Il dott. Matteo Scarpati di Luigi, nato a Fondi (Latina) il 16 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli il 21 aprile 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1662)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Patignano-Leofara con sede in Teramo

Sono approvate le deliberazioni 18 novembre 1944 e 12 dicembre 1945 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica Patignano-Leofara, con sede in Teramo, relative alle modifiche da apportare agli articoli 1 e 30 dello statuto che resta stabilito nel modo seguente:

Art. 1. — Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo.

Art. 30 (ultimo comma). — In pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio consumibile della proprietà, da farsi nel termine del 31 dicembre 1946, è consentito che la tassazione delle proprietà consorziate avvenga in ragione di superficie, salvo conguaglio.

(1649)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — COMMISSIONE DI EPURAZIONE

Avviso diffida

Con nota n. 3292 del 29 marzo 1946 diretta all'ufficiale del Tesoro Provera Carlo, addetto all'Ufficio provinciale di Bergamo, la I Commissione di epurazione del personale dipendente dal Ministero del tesoro ha elevato le contestazioni a carico dello stesso — con l'invito a presentare le deduzioni difensive nel termine di dieci giorni dalla comunicazione delle contestazioni medesime — in ordine ai seguenti addebiti:

per aver fatto manifestazioni di grave faziosità, essendosi dimostrato in tutte le occasioni fascista acceso e fanatico;

per aver aderito al p.f.r.;

per aver fatto parte delle brigate nere in Bergamo e a San Martino dei Calvi, partecipando a rastrellamenti, incendi, saccheggi e devastazioni;

per aver ucciso mediante colpi d'arma da fuoco in Olmo al Brembo, il 10 settembre 1944, il patriota Senegalissi Luciano.

Poichè l'Intendenza di finanza di Bergamo, con foglio del 31 maggio 1946, n. 1268, ha fatto presente di non aver potuto notificare le contestazioni di cui sopra al predetto impiegato — il quale, giusta informazioni fornitele da quella Questura con nota 30 maggio 1946, n. 600658, si è reso irreperibile — a richiesta della suindicata Commissione di epurazione e in analogia a quanto disposto dall'art. 76 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, viene data comunicazione a tutti gli effetti, del contenuto della sopracitata nota della ripetuta I Commissione, all'ufficiale del Tesoro Provera Carlo, mediante la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

(1684) *Il direttore generale*: VENTURA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1946 - N. 130

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322, 0	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	99,999	Spagna	9,13
Danimarca	20,[illegible]505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,875
Francia	0,3893	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,62
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	84,90
Id. 5 % 1936	98,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,55

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 3

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 454.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato . . Pag. 1359

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana. Pag. 1360

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana . . . . . Pag. 1364

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 457.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze . . . . . Pag. 1368

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato . . . Pag. 1371

REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459.
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero. Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano . . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova) . Pag. 1375

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania). Pag. 1375

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1375
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1376

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 454.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.

Nell'articolo stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle predette « Disposizioni sulle competenze accessorie ».

Art. 2.

CAPO III. — *Soprassoldo di località.*

Art. 26. — I soprassoldi mensili stabiliti al punto *a*) per le stazioni internazionali di confine e località e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:

LOCALITÀ	Al personale dei gradi	
	9° e superiori	10° ed inferiori
	Lire	Lire
In territorio estero	400	300
In territorio nazionale. . .	200	150

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 27. — I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.

CAPO IV. — *Indennità di malaria.*

Art. 29. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti: ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« *b*) che in dette località prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore ».

Art. 30. — La misura giornaliera dell'indennità di malaria è elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.

Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in località di malaria grave, è elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Fino a quando non sarà ripresa la distribuzione gratuita dei prodotti antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà aumentare opportunamente l'indennità di malaria ed il supplemento giornaliero, fino a raggiungere al massimo il doppio delle misure suindicate ».

Art. 32. — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversano località malariche, è corrisposta l'indennità di malaria lieve oppure grave a seconda della località malarica attraversata; qualora nello stesso periodo di 24 ore gli agenti stessi attraversino località sia di malaria lieve che di malaria grave, viene loro corrisposta l'indennità prevista per quest'ultima località.

« Agli agenti di cui sopra residenti in località di malaria lieve per i giorni in cui nell'espletamento delle proprie mansioni attraversano località di malaria grave, viene corrisposta l'indennità spettante per quest'ultima località in luogo di quella prevista per la località di residenza.

« Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli agenti e non le persone di famiglia.

« L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo ».

CAPO V. — *Alloggi e compensi per alloggi.*

Art. 33. — Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

« La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risulta dalla seguente tabella:

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

QUALIFICA	Trattenuta Lire	Compenso Lire
I. — STAZIONI		
Capi stazione superiori, principali e di 1ª classe	72	300
Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a. p. .	54	225
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista	45	150
Deviatori capi e capi squadra deviatori . . .	38	120
Deviatori	30	100
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE		
Capi deposito superiori, principali e di 1ª classe	72	300
Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe; macchinisti di 1ª e 2ª classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito	54	225
III. — LINEA		
Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri.	30	120
Guardiani a. p. e cantonieri	23	70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo	15	45
IV. — IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO		
Capi tecnici di 3ª classe a. p., di 3ª classe e sottocapi tecnici addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	54	225
Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai addetti come sopra	38	120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi situati in città con almeno 100.000 abitanti.

« Per città con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:

« ... del 10 % per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra 50.000 a 99.999 abitanti;

« del 20 % per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

Art. 34. — Il primo comma è modificato come segue:

« Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:

a) manovratori, capi e capi squadra manovratori;

b) manovratori.

« Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispettivamente ».

CAPO VI. — *Compenso per lavoro straordinario e coll ne.*

Art. 37. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 39. — E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è fissato un compenso la cui misura non può superare per ciascun grado la retribuzione media ordinaria rapportata ad ora, aumentata del dieci per cento. Detto compenso è aumentato del venti per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata del 75 per cento della misura base dell'indennità di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

« Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio speciali competenze che siano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;

c) agli agenti in missione.

« In via eccezionale, previa autorizzazione del direttore generale, il compenso in questione potrà essere corrisposto agli agenti in missione:

1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che dànno prestazioni straordinarie debitamente autorizzate;

2) che sostituiscono altri agenti per i quali erano state autorizzate prestazioni straordinarie;

3) comandati in servizio con i carri soccorso;

4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc., semprechè sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 ».

CAPO VII. — *Soprassoldo per servizio notturno.*

Art. 41. — Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti dal seguente comma:

« Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8 per la prima categoria e di L. 4 per la seconda ».

La dizione del terzo comma:

« Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni », è annullata.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 82 ».

CAPO VIII. — *Competenze speciali del personale di macchina.*

Art. 42. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettromotrici è corrisposta una indennità di L. 12 al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio. Così pure nel caso speciale di grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in arrivo, può essere aumentata nella misura da stabilirsi dal direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per due terzi del tempo impiegato:

nell'effettuazione dei treni materiali;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale;

nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in arrivo con i treni;

nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

3) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

« Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 43. — *Indennità di pernottazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma sub *a*) dell'art. 42.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta ».

Art. 44. — *Premio di percorrenza.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto macchinista.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è stabilita caso per caso dal direttore generale entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista ».

Art. 45. — *Diaria.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 46. — *Premio di economia.*

1° comma — Le parole « ai macchinisti di 1ª classe e macchinisti e ai fuochisti addetti » sono sostituite dalle seguenti: « al personale di macchina addetto ».

2° comma — La parola « fuochisti » è sostituita dalle parole « aiuto macchinisti ».

3° comma — La parola « fuochista » è sostituita dalle parole « aiuto macchinista ».

5° comma — Le parole « ai macchinisti e assistenti addetti » sono sostituite con le parole « al personale di macchina addetto ».

Art. 47. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

1° comma — Le parole « in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per l'aiuto macchinista ».

Art. 48. — *Locomotive di manovra condotte da un solo agente.* — E' sostituito dal seguente:

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni ».

Art. 49. — *Servizi speciali.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

Capo IX. — *Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

Art. 50. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 8 al conduttore principale;

L. 7 al conduttore;

L. 6 al frenatore.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale;

d) per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori servizio;

e) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito.

« Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per ora di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio.

« Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta ».

Art. 51. — E' soppresso e sostituito con il seguente:
« *Premio di percorrenza.*

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni 100 km. reali di percorso un premio di:

L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 3,50 al conduttore principale;

L. 3 al conduttore;

L. 2,50 al frenatore ».

Art. 52. — E' soppresso e sostituito dal seguente:
« *Indennità di pernottazione e di diaria.*

« Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma sub *a*) dell'art. 50.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 53. — *Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.*

Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:

« L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 2,25 al conduttore principale.

L. 2 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

La misura massima del soprassoldo viene elevata come segue:

« L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 5 al conduttore principale;

L. 4 al conduttore ed al frenatore ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 56. — *Scorta dei treni senza bagagliaio.*

Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 57. — Il titolo è sostituito dal seguente:

« *Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni e personale dei treni incaricato di servizi speciali* ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal direttore generale su proposta del capo del Servizio ».

Capo X. — *Premi d'interessamento al servizio.*

Art. 58. — *Premio di maggior produzione.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50 % dello stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.

« Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale ».

Art. 59. — *Premio di interessamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio d'interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

GRADO	Misura del premio
1°	L. 130
2°	» 115
3°	» 100
4°	» 90
5°	» 80
6°	» 70
7°	» 65
8°	» 60
9°	» 55
10°	» 50
11°	» 45
12°	» 40
13°	» 35
14°	» 30
Guardabarriere / Manovale donna	» 20

Art. 60. — Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Di regola il premio è concesso agli agenti non demeritevoli nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, però, il posto occupato o le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino al massimo risultante per ciascun grado dalla misura della tabella suddetta maggiorata del 60 %.

« Le quote di aumento saranno di regola corrispondenti al 10 % del premio normale previsto dalla tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

« Sono inoltre esclusi dal premio i controllori viaggianti e gli agenti in prova ».

Art. 61. — E' soppresso.

CAPO XI. — *Compensi diversi.*

Art. 62. — *Gratificazioni.*

Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60 milioni.

Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal direttore generale viene elevato a L. 5000.

Quello delle gratificazioni la cui facoltà di concessione può essere dal direttore generale deferita ai capi dei Servizi ed ai Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.

Art. 66. — *Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti.*

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllerie, che scoprono irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordato, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

« Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà in nessun caso superare il 30 % dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 % del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluto all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Il premio è limitato al 10 % per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso può superare il massimo di L. 2000 per irregolarità od abuso.

« I limiti minimo e massimo della misura del compenso da corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui al comma 4° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200 ».

Art. 67. — *Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria.*

I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 50.

Art. 68. — *Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.*

I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati per i premi da corrispondere dai capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da corrispondere dai Comitati di esercizio a L. 500, per ogni anormalità evitata.

Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 69. — *Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.*

Il limite massimo, di cui al comma 2°, è elevato a L. 400 per i premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 71. — *Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.*

I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.

CAPO XIII. — *Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.*

Art. 80. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	18
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	15
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p., di 3ª classe .	»	13
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	10
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	»	8
marinaio scelto, fuochista e carpentiere	»	7
marinaio e carbonaio	»	6 »

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 25 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 3.500 tonnellate ».

Il penultimo comma è modificato come segue:

« Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione computato nel modo indicato, supera nel mese le 160 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 81. — Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	22
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	20
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe .	»	18
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista, ed elettricista di 1ª classe	»	15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . L. 13
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 11
marinaio e carbonaio . . . . . » 10 »

Art. 82. — E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è accordata un'indennità di pernottamento nella misura di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 80 ».

Art. 83. — Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . L. 75
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . . » 65
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 55
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . . » 45
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . » 40
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 35
marinaio e carbonaio . . . . . » 30 »

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I premi di cui sopra al pari del premio di interessamento di cui all'art. 60 sono suscettibili di aumento no al un massimo del 60 %.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5 al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 42 ».

Art. 85. — E' sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 86. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista, elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere, è concesso un premio d'interessamento alla economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi ».

Art. 87. — Le qualifiche del personale e le relative indennità sono sostituite dalle seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . L. 400
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . . L. 380
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe e di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 360
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 2ª classe . . . . . » 320
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . » 330
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 290
marinaio e carbonaio . . . . . » 280 »

Art. 90. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta previsto per il rimanente personale ferroviario di pari grado.

« Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo ».

Art. 91. — la dizione « Ministro per le comunicazioni » è sostituita con quella « Ministro per i trasporti ».

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un compenso globale la cui misura è stabilita caso per caso dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

Art. 3.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso sono modificati come segue:

« *a*) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia sarà pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia;

b) per gli agenti con qualifiche del personale di macchine, dei treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno sarà corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto è abrogato.

Art. 4.

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato citati nel presente decreto, sono quelli di cui il R. decreto 12 ottobre 1912, n. 1210.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e XIII delle « Disposizioni sulle compe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tenze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni, la cui decorrenza è fissata al 1° marzo 1946.

Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 234. — FRASCA

Statuto della « Regione siciliana »

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principî democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE.

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

Assemblea regionale.

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principî fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II.

Presidente regionale e Giunta regionale.

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

SEZIONE I.

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella « *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, ai fini della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principî generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principî stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

f) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II.

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI.

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA.

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381, con il quale venivano abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto lo schema di un nuovo statuto presentato dal Commissario straordinario della Reale Società Geografica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Reale Società Geografica anzidetta, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 221. — FRASCA

Statuto della Reale Società Geografica Italiana

SCOPI DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

La Reale Società Geografica Italiana ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche, e per esso:

a) promuove viaggi di esplorazione e dà istruzioni ed aiuti ai viaggiatori;

b) promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale e di tutte quelle altre regioni della terra con le quali più stretti siano o possano divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia;

c) promuove e favorisce il progresso degli studi geografici e la diffusione di una cultura geografica in Italia, facendosi iniziatrice, per questo secondo scopo, anche di pubbliche riunioni e conferenze;

d) promuove la formazione di una biblioteca e di una cartoteca, nelle quali si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere geografico;

e) pubblica e distribuisce ai propri soci un Bollettino comprendente scritti originali e un ampio notiziario di tutti i fatti e di tutte le pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche; può pubblicare anche singole opere, siano queste memorie scientifiche, come resoconti di viaggi esplorativi, di missioni, ecc.;

f) si mantiene in rapporti con le altre Società Geografiche sia italiane sia straniere e con altri Enti culturali nazionali, coi quali potrà eventualmente coordinare la propria attività, mediante appositi accordi;

g) conferisce onorificenze, consistenti in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e nella nomina a socio d'onore e socio corrispondente a chi si sia reso particolarmente benemerito del progresso della scienza e delle conoscenze geografiche.

Art. 2.

La Reale Società Geografica ha sede in Roma; può anche avere delle sezioni regionali agli scopi e con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DEI SOCI.

Art. 3.

La Società è composta di soci effettivi, di soci d'onore e di soci corrispondenti. Anche stranieri possono essere nominati soci di tutte le categorie suddette.

Art. 4.

I soci effettivi sono a vita e a tempo. Le quote che essi devono corrispondere alla Società sono determinate dal regolamento.

Art. 5.

Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda alla presidenza per mezzo di due soci effettivi che lo propongono. Gli Istituti scolastici e gli Enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda.

Nei riguardi della Società, gli Istituti e gli Enti sopraletti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato.

Il Consiglio direttivo della Società decide intorno all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6.

Le somme versate come quote di soci a vita costituiranno un capitale intangibile, i cui interessi saranno però inclusi tra le attività del bilancio annuo.

Art. 7.

I soci a tempo che vogliono dimettersi dalla Società devono farne dichiarazione scritta anteriormente al primo novembre di ogni anno, senza di che saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote saranno radiati, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, dall'elenco dei soci.

Art. 8.

I soci effettivi hanno diritto al voto nelle adunanze e riunioni sociali e possono essere eletti a membri del Consiglio direttivo.

Art. 9.

Possono essere nominate soci d'onore quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito al progresso delle conoscenze geografiche, sia nel campo puramente scientifico, sia in quello esplorativo.

La nomina a socio d'onore dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio il Bollettino sociale.

Art. 10.

Possono essere nominate soci corrispondenti quelle persone che esercitano normalmente la loro attività nel campo degli studi geografici ed abbiano acquisito particolari benemerenze rispetto alla Società.

La nomina a socio corrispondente dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio, per un triennio, il Bollettino sociale.

Questa concessione è rinnovabile semprechè da parte del socio corrispondente si continui a contribuire alla Società collaborando alle pubblicazioni o partecipando alle altre attività sociali.

ADUNANZE DELLA SOCIETÀ E RIUNIONI SOCIALI.

Art. 11.

La Società tiene annualmente due *adunanze generali ordinarie*, la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di novembre.

Alla prima adunanza dovranno essere sottoposti:

a) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

b) una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

c) il bilancio sociale consuntivo dell'anno precedente;

d) la relazione dei revisori dei conti sul bilancio stesso;

e) le eventuali proposte di modificazione dello statuto.

Nell'adunanza di novembre saranno sottoposti all'approvazione dei soci:

a) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

b) il programma scientifico della Società;

c) il bilancio preventivo della Società per l'anno successivo.

Ad entrambe le adunanze possono essere presentati altri argomenti che siano proposti sia dal Consiglio sia dai soci.

Una copia della relazione di cui alla lettera *b)* viene, a cura della presidenza, trasmessa, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Le proposte d'iniziativa dei soci, che questi intendano far portare all'ordine del giorno delle adunanze generali ordinarie, devono essere indirizzate alla presidenza della Società rispettivamente entro i mesi di gennaio e di settembre. Il Consiglio decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le *adunanze generali straordinarie* sono tenute quando il Consiglio direttivo le ritenga opportune, ovvero quando siano richieste da 20 o più soci effettivi.

Art. 14.

Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, il quale è comunicato ai soci nell'avviso di convocazione.

Le adunanze generali sono valide in prima convocazione quando intervengano personalmente almeno 46 soci effettivi.

In seconda convocazione, la quale potrà essere tenuta dopo un intervallo di mezz'ora, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le relative deliberazioni sono valide se raccolgano il suffragio della maggioranza.

Le adunanze generali sono convocate dal presidente.

Art. 15.

Oltre alle adunanze generali, ordinarie o straordinarie, il presidente può invitare i soci a riunioni sociali per conferenze, letture, presentazioni di viaggiatori,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esposizioni di carattere geografico, conferimento di onorificenze sociali.

Per queste riunioni il presidente può fare inviti anche a persone estranee alla Società.

La Società può anche promuovere, tra i soci, escursioni e viaggi a scopo geografico.

PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI.

Art. 16.

La Società è retta da un Consiglio direttivo, composto di un presidente, due vice-presidenti e dodici consiglieri. Uno dei vice-presidenti e almeno tre dei consiglieri *dovranno possibilmente* essere scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario o equiparato.

Art. 17.

I Ministeri ed altri Enti che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società Geografica con proprie sovvenzioni, non inferiori a L. 15.000 annue, per la durata di un triennio, possono designare un proprio delegato ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, e ricevono in omaggio il Bollettino sociale e le altre pubblicazioni per la durata suddetta.

Gli Enti, che contribuiranno, per un triennio, al bilancio della Società con una sovvenzione di almeno L. 50.000 annue, oltre al ricevere in omaggio tutte le pubblicazioni della Società per il corrispondente triennio, potranno proporre alla Società stessa di assumere compiti esplorativi o culturali che li interessino nel campo delle scienze geografiche.

Il Consiglio direttivo deciderà in merito e potrà stipulare le relative convenzioni.

Art. 18.

Alla sorveglianza dell'amministrazione contabile della Società sono addetti cinque revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 19.

Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e dei revisori hanno luogo con votazione unica, per scrutinio segreto, con *modalità stabilite dal regolamento*, normalmente nell'adunanza generale del primo trimestre di ogni anno.

Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In tale scheda la votazione è fatta separatamente:

1) per il presidente;
2) per i vice-presidenti;
3) per i consiglieri;
4) per i revisori dei conti.

I soci impediti di prender parte all'adunanza possono partecipare alle elezioni con l'inviare alla presidenza la propria scheda accompagnata da una dichiarazione firmata, atta a garantire anche per loro il segreto del voto.

I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente o vice-presidente, se non siano stati sufficienti a determinare l'elezione, vanno cumulati con quelli che lo stesso candidato abbia riportato per la carica di vice-presidente o consigliere.

Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà, in seduta successiva alle elezioni di ballottaggio fra i due candidati.

La proclamazione degli eletti è fatta immediatamente al termine della votazione.

Le elezioni del presidente e dei vice-presidenti sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 20.

Tutte le cariche sociali indicate dai precedenti articoli sono gratuite.

Art. 21.

Il presidente, i vice presidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni, si rinnovano per voti ogni due anni e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo biennio è determinata dalla sorte. I revisori dei conti restano in carica per due anni. Nelle adunanze generali ordinarie si provvede a sostituire tutte quelle cariche che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti; gli eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti per i quali è riservata una maggiore permanenza in carica. Il Consiglio decide, se lo crede opportuno, di indire tali elezioni suppletive nell'adunanza ordinaria autunnale.

Art. 22.

I componenti del Consiglio che per cinque volte consecutive manchino senza giustificazione alle sedute consigliari possono essere dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Il presidente è il capo della Società e in tale sua qualità:

a) rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto coi soci, quanto con terzi e colle autorità;

b) convoca il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei soci;

c) designa le materie da trattare in Consiglio o nelle adunanze;

d) stipula i contratti, firma le corrispondenze e gli atti della Società;

e) dà corso alle deliberazioni del Consiglio;

f) vigila sull'osservanza dello statuto e del regolamento sociali;

g) propone al Consiglio la nomina o il licenziamento del personale costituente l'ufficio sociale.

Art. 24.

Se il presidente per una causa qualunque cessi dal suo ufficio o ne venga temporaneamente impedito, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti da uno dei due vice-presidenti che il Consiglio avrà designato; in mancanza di vice-presidenti, da un consigliere, per ordine di anzianità o, a parità, di età. Il designato esercita le funzioni di presidente fino alla prossima adunanza generale dei soci (ordinaria, ovvero straordinaria), che dovrà procedere alla nomina del nuovo presidente o dei vice-presidenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 25.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali della Società;

b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione, formulare il bilancio e redigere il bilancio consuntivo, da presentare entrambi all'approvazione dei soci nelle adunanze generali ordinarie;

c) provvedere alle pubblicazioni sociali colle modalità stabilite dal regolamento;

d) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) nominare per mezzo di concorso il segretario ed il bibliotecario, e mediante opportuna scelta gli altri componenti dell'ufficio sociale, nonchè il personale d'ordine;

f) fissare le retribuzioni dei singoli componenti dell'ufficio suddetto e decidere circa il loro eventuale licenziamento nei termini del rispettivo contratto di lavoro;

g) deliberare circa l'ammissione dei soci che ne abbiano fatto domanda e circa la radiazione dei soci morosi, nonchè di quelli che per gravi motivi si fossero resi indegni di appartenere alla Società;

h) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno metà dei consiglieri, compreso in tal numero il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 27.

I revisori dei conti riferiscono alla prima adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio nelle quali sia esaminato il bilancio consuntivo devono essere notificate ai revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

PATRIMONIO E FONDO DI ESERCIZIO

Art. 28.

Il patrimonio della Società è costituito da:

a) quote dei soci a vita;

b) somme e beni comunque ricevuti, che debbano avere una destinazione speciale;

c) eccedenze attive dei bilanci annui che, su proposta del Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile;

d) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca.

I beni costituenti il patrimonio della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Art. 29.

Il fondo d'esercizio annuo è costituito da:

a) quote dei soci a tempo;

b) interessi del capitale;

c) contributi di Enti o di persone, che non siano destinati ad aumento del capitale od a particolari iniziative e forme di attività;

d) vendite di pubblicazioni sociali.

Art. 30.

Il capitale patrimoniale della Società deve essere investito in titoli nominativi dello Stato o da esso garantiti, i quali saranno custoditi presso gli Istituti di credito che saranno determinati dal Consiglio.

Art. 31.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali o presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito destinati dal Consiglio.

Dell'osservanza delle precedenti disposizioni è personalmente responsabile il presidente.

UFFICIO SOCIALE, BIBLIOTECA, PUBBLICAZIONI.

Art. 32.

Al funzionamento dell'ufficio sociale è preposto il segretario della Società, coadiuvato da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

Il segretario dipende direttamente dal presidente e attende sotto la sua direzione:

a) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali delle adunanze della Società e del Consiglio;

c) alla compilazione di quella parte delle pubblicazioni della Società che gli fosse deferita dal Consiglio;

d) alla sorveglianza della biblioteca sociale;

e) alla direzione e vigilanza di tutto il personale dell'ufficio.

Art. 33.

I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, e depositati presso la medesima da privati che intendano riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione dei soci con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 34.

Gli atti della Società sono pubblicati nel Bollettino sociale, che è inviato gratuitamente a tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.

REGOLAMENTI SOCIALI

Art. 35.

I regolamenti sociali citati dagli articoli del presente statuto fissano le modalità di funzionamento della Società e delle sue eventuali sezioni, nonchè il funzionamento della biblioteca e di qualsiasi attività sociale che si ritenga opportuno disciplinare con norme particolari.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Art. 36.

Lo statuto sociale è approvato dall'adunanza generale dei soci e presentato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Qualora si ritenga opportuno modificarne le clausole, il presidente sottopone le modificazioni all'approvazione di un'adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modificazioni debbono specificatamente notificarsi ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza e debbono essere approvate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti, rimanendo tuttavia necessaria, agli effetti di legge, l'approvazione governativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 37.

Le prime elezioni delle cariche sociali, dopo l'approvazione governativa del presente statuto, possono aver luogo anche anteriormente all'adunanza generale ordinaria dei soci prevista dall'art. 11.

In tal caso, pur entrando gli eletti immediatamente in carica, il computo del rispettivo periodo decorrerà dalla data della successiva adunanza generale ordinaria.

Art. 38.

Qualora eccezionali circostanze non permettano a tutti i soci dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle elezioni mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne avverta l'opportunità, essere effettuate in via provvisoria, con validità di un anno, salvo a rinnovarle non appena le condizioni normali consentano di procedervi in modo definitivo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 457.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 2206;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381, con il quale sono state abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1883, relative alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle Accademie degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 87, con il quale è stata abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti sopraricordati;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto lo schema di un nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato per referendum dai soci, e presentato dal Commissario straordinario della Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 2206.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Società anzidetta, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 220. — FRASCA

Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze

TITOLO I

Scopo e ordinamento della Società.

Art. 1.

La Società italiana per il progresso delle scienze ha per scopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.

Art. 2.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Società:

a) tiene ogni anno una riunione generale nella quale vengono prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;

b) provvede a rendere nota la letteratura scientifica e tecnica italiana;

c) cura la redazione di un sintetico rendiconto annuale delle più notevoli ricerche scientifiche e realizzazioni tecniche italiane;

d) pubblica e diffonde gli Atti delle Riunioni annuali;

e) assegna premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche.

Art. 3.

La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti scientifici e culturali ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della Nazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 4.

La Società compie anche opera di divulgazione della Scienza italiana all'estero, mantenendo rapporti con Associazioni consorelle e Accademie straniere.

Art. 5.

La Società, avente personalità giuridica, ha sede in Roma.

Presso la sede sociale sono costituiti il domicilio legale e la Presidenza con gli uffici della Società.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 6.

Per lo svolgimento della sua attività, la Società è divisa in tre classi:

a) scienze matematiche, fisiche e chimiche;

b) scienze biologiche;

c) scienze morali.

Ciascuna classe è divisa in sezioni, secondo i vari rami delle scienze.

TITOLO II

Dei soci.

Art. 7.

Può essere socio chiunque ami le scienze, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione.

Art. 8.

Per l'iscrizione a socio occorre inviare al presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci.

Il Consiglio di presidenza delibera sulla iscrizione.

Art. 9.

I soci si distinguono in:

Soci d'onore;

Ordinari . . . { fondatori, benemeriti, annuali.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società. La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza, il quale prende all'uopo in considerazione anche le proposte presentate dal Comitato scientifico, di cui all'art. 16.

Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 10 italiani.

Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione nelle categorie dei soci: 1) fondatori; 2) benemeriti; 3) annuali.

Art. 10.

La decadenza da socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione motivata della Presidenza e con le norme stabilite dal Regolamento.

TITOLO III

Direzione e amministrazione della Società.

Art. 11.

La Società è diretta da un Consiglio di presidenza, costituito: di un presidente, di tre vice-presidenti, di un amministratore, di un segretario generale e di sei consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili.

L'amministratore e il segretario generale debbono avere residenza in Roma.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti è sanzionata con decreto del Capo dello Stato.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza della metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Ciascuna Sezione della Società elegge un presidente, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

I presidenti delle Sezioni sono eletti durante le riunioni generali; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

All'amministrazione del patrimonio della Società (articolo 17 del presente statuto) provvede il Consiglio di presidenza.

Il controllo della gestione amministrativa spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dall'Assemblea generale dei soci.

I revisori riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 15.

Il presidente:

rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di presidenza e il Comitato scientifico di cui al successivo art. 16;

convoca e presiede le riunioni generali annuali e l'Assemblea dei soci;

nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto;

firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per gli atti comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la sua firma, quella dell'amministratore.

In caso urgente può provocare votazioni per corrispondenza.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice-presidenti o da uno dei consiglieri, per ordine di anzianità.

Art. 16.

I membri del Consiglio di presidenza e i presidenti delle Sezioni costituiscono il Comitato scientifico, che è l'organo di consultazione generale scientifica della Società, al quale spettano i compiti seguenti:

a) stabilire il numero e le denominazioni delle Sezioni;

b) proporre argomenti di attualità scientifica e tecnica che possono essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali Commissioni o di singoli soci all'uopo designati;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) proporre premi d'incoraggiamento per ricerche e imprese scientifiche;

d) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;

e) esaminare e discutere i voti scientifici approvati nelle riunioni generali o, comunque, pervenuti al Consiglio di presidenza della Società.

Le deliberazioni del Comitato scientifico sono adottate a maggioranza di voti e sono valide quando sia presente la metà dei componenti il Comitato.

Art. 17.

Il patrimonio della Società è costituito: delle quote dei soci fondatori e benemeriti; delle somme e dei beni comunque ricevuti, anche se con destinazione speciale, dell'arredamento della sede della Società, delle collezioni e della biblioteca.

Art. 18.

Il fondo annuale di esercizio è costituito: delle eccedenze attive dei bilanci annui; delle quote dei soci annuali; degli interessi del capitale patrimoniale; di contributi di Enti e di persone e dei proventi della vendita di pubblicazioni.

Art. 19.

Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società, presso Istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

TITOLO IV

Riunioni della Società.

Art. 20.

La Società tiene, di regola ogni anno, una riunione generale per lo svolgimento del programma scientifico di cui al successivo art. 25.

I lavori delle riunioni generali si svolgono:

a) in sedute a Classi riunite;

b) in sedute di Classe;

c) in sedute delle Sezioni.

Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Ultimati i lavori del programma scientifico-tecnico della riunione, ha luogo l'assemblea generale dei soci.

In essa sono presentati:

la relazione del segretario generale sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

le relazioni sull'attività degli Istituti scientifici e culturali fondati o sovvenzionati dalla Società;

il bilancio consuntivo del precedente anno con la relazione dei revisori dei conti;

il bilancio preventivo.

L'Assemblea generale delibera sulle proposte pervenute alla Presidenza della Società circa la sede della riunione generale dell'anno successivo.

E', però, in facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate ragioni, la sede della riunione.

Art. 22.

Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna riunione e ne dà notizia ai soci almeno sei mesi prima.

Art. 23.

Il Consiglio di presidenza può, quando lo ritenga opportuno, convocare riunioni generali straordinarie di sua iniziativa o su domanda motivata e sottoscritta da almeno 50 soci.

Art. 24.

Oltre alle riunioni generali ordinarie e straordinarie, il Consiglio di presidenza può convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse, o al conferimento di premi ed onorificenze sociali.

E' in facoltà del Consiglio di presidenza di invitare a queste riunioni, persone estranee alla Società.

Art. 25.

Il Consiglio di presidenza, in base ai suggerimenti del Comitato scientifico, decide il programma scientifico della riunione e procede alla scelta dei vari temi da svolgere e dei rispettivi oratori.

All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore locale, i cui membri sono fissati dal regolamento.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Al termine di ciascuna riunione il segretario generale della Società cura la pubblicazione del volume Atti della riunione, il quale contiene una breve cronistoria del Convegno e l'elenco dei temi trattati nelle sedute, insieme con un succinto sommario dei lavori e delle relative discussioni.

Art. 27.

Oltre al volume degli Atti, il segretario generale cura la pubblicazione delle relazioni della riunione, in uno o più volumi, contenenti i testi integrali dei discorsi a Classi riunite e di Classe e delle comunicazioni di Sezione.

Art. 28.

Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 29.

Ogni proposta di modificazione allo statuto, suggerita dall'Ufficio di presidenza o dai soci, deve essere resa nota ai soci almeno tre mesi prima della data della riunione generale, in cui la proposta sarà discussa.

Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 30.

In caso di scioglimento della Società, verrà convocata una riunione straordinaria per le opportune deliberazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Alla prima applicazione del presente statuto, le elezioni delle cariche sociali, previste dai precedenti articoli 11 e 13, in via eccezionale, avranno luogo prima dell'Assemblea generale dei soci, per referendum.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493 e 496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di Presidenza)	L.	800.000
Cap. n. 57. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato)	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato)	»	40.000.000
Cap. n. 138. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	30.000.000
Cap. n. 142. — Personale dei ruoli di concetto, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	15.000.000
Cap. n. 158. — Personale degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	75.000.000
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 330. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, ecc., già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. .	L.	3.800.000.000
Cap. n. 345. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 346. — Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra, ecc. . . .	»	1.000.000
Totale . . .	L.	3.961.900.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 33. — Vincite al lotto .	L.	550.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc. (Guardia di finanza) . . .	»	1.100.000.000
Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) . . .	»	120.000.000
Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc	»	6.000.000
Totale . . .	L.	1.776.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	1.050.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Personale - Stipendi, ecc. . . .	»	31.500.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	5.050.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, ecc.	»	76.300.000
Totale . . .	L.	165.400.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . .	L.	1.000.000
Cap. n. 23. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei Commissari consolari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. e indennità varie a funzionari civili, ecc.	»	75.000
Cap. n. 51. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . .	»	31.250.000
Totale . . .	L.	47.325.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	2.872.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	L.	520.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegni vari al personale civile di ruolo, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie	»	1.500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Stipendi, ecc. - Razione viveri in natura, ecc.	»	1.300.000.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi e assegni fissi	»	2.000.000
Totale	L.	1.306.500.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed altre competenze, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto, ecc. - Retribuzione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	»	2.000.000
Totale	L.	23.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	1.800.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc.	»	3.600.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie	»	962.000.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 17. — Personali civili di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc.	»	452.000.000
Cap. n. 19. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. - Paghe, ecc.	»	1.010.000.000
Cap. n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc.	»	5.200.000
Cap. n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni fissi, ecc.	L.	180.000.000
Cap. n. 51. — Impiegati civili non di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc.	»	550.000
Totale	L.	2.735.050.000

Ministero della marina:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi ed assegni vari continuativi	L.	1.300.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili)	»	15.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante)	»	12.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato, ecc. - Stipendi, paghe, ecc.	»	3.200.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. - Indennità coloniali varie	»	21.500.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari, ecc. - Indennità, ecc.	»	73.000.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc.	»	3.350.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina - Stipendi, ecc.	»	90.000
Cap. n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	»	425.000
Cap. n. 51. — Personali civili della Regia marina, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 70. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni, ecc.) Marina mercantile)	»	4.700.000
Cap. n. 81. — Pensioni ordinarie	»	2.500.000
Cap. n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare, ecc.	»	1.700.000
Totale	L.	146.265.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc.	L.	21.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.	»	180.000.000
Totale	L.	451.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 139. — Stipendi, ecc. al personale addetto al servizio per lo approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc.	»	50.000
Totale . . .	L.	1.250.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 229. — FRASCA

REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459.
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:

a) Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute;

b) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;

c) Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

d) Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale.

Art. 2.

E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne è il presidente.

Sono membri di diritto:

i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;

il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;

il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;

il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;

il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

il direttore generale della Marina mercantile;

un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4°;

un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado 4°.

Gli altri membri sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.

I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 225. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Veduta la deliberazione in data 7 maggio 1945, numero 177, con la quale il commissario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha confermato i provvedimenti adottati durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 concernenti, tra l'altro, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di detto Istituto;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le promozioni al grado superiore ed il collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie nonchè gli aumenti periodici per merito concessi al detto personale di cui nella deliberazione in data 7 maggio 1945, n. 177, del commissario della menzionata azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Veduta la deliberazione in data 25 gennaio 1946, con la quale il Comitato direttivo del Banco di Sicilia coi poteri del Consiglio di amministrazione, ha, tra l'altro, confermato il provvedimento adottato il 20 febbraio 1945, dal commissario straordinario per le sedi del Nord dell'Istituto, a carico del capo ufficio dottor Giuseppe De Blasiis dichiarandolo decaduto dall'impiego con effetti dal 23 settembre 1943, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento per il personale del Banco;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che il provvedimento suindicato non fu ispirato da ragioni politiche, nè imposto da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario straordinario per le sedi del Nord del Banco di Sicilia, confermato con deliberazione 25 gennaio 1946 dal Comitato direttivo del detto Banco coi poteri del Consiglio di amministrazione, concernente la decadenza dell'impiego, con effetti dal 23 settembre 1943 del capo ufficio dott. Giuseppe De Blasiis, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento del Banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano approvato con decreto del Capo del Governo del 9 gennaio 1941;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto del Monte di credito predetto, deliberata dal Comitato di gestione dell'azienda in data 2 febbraio u. s.;

Decreta:

L'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano è modificato come segue:

« Presso il Monte funziona, con le attribuzioni di legge, un Collegio di tre sindaci dei quali uno — che presiede il Collegio — nominato dal Ministero del tesoro, uno dal Consiglio comunale e uno dalla Camera di commercio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1586)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Padova in data 29 settembre 1945 con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana e il sig. Eugenio Miotti venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori Eugenio Miotti fu Natale e Luigi Giuseppe Realdon sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 1° ottobre 1939 e 11 giugno 1943, col primo dei quali i signori dott. Giacomo Nigido e dott. Luigi Alì vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caltagirone e col secondo il sig. ragioniere Umberto Primo venne nominato sindaco del Monte stesso;

Considerato che il dott. Nigido è deceduto e che il dott. Alì e il rag. Primo sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. cav. Giovanni Nicastro di G. Battista, dott. Domenico Marino fu Giuseppe e rag. Rosario Ingrassia fu Salvatore, sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 760.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5316 — Data: 23 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3117 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Suriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 30 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Soncino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1636 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio e Introna Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 806 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Boggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Potito Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 665 — Data: 3 agosto 943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1909 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 26 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Carsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67.7575 — Data: 19 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Seghetta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16088 — Data: 16 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 3010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Severino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1214 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo in Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 280,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il direttore generale: CESTI

(1659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1946 - N. 129

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,3803	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906		96,325
Id. 3,50 % 1902		89 —
Id. 3 % lordo		75,15
Id. 5 % 1935		99,425
Redimibile 3,50 % 1934		84,925
Id. 5 % 1936		98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %		97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)		99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)		99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)		93,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)		99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)		99,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 730016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 133 - 2

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922.

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 Pag. 1330

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 923.

Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi . . . . . Pag. 1331

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 443.

Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati. Pag. 1332

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 444.

Concessione di una indennità mensile ai tecnici erariali addetti agli uffici delle requisizioni . . . . . Pag. 1333

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 445.

Determinazione del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori . . . . Pag. 1334

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 446.

Modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.). Pag. 1334

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 447.

Abrogazione del quarto comma dell'art. 1 sub 182 e del quarto e quinto comma dell'art. 1 sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali . . Pag. 1323

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 448.

Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, e dell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, concernente l'avanzamento del personale militare della Regia marina . . . . . Pag. 1335

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449.

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale . . . . . Pag. 1336

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 450.

Trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro . . . . . Pag. 1337

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.

Norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le Truppe Alleate . . Pag. 1340

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 452.

Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche . . . . . Pag. 1341

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453.

Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 . . . . . Pag. 1344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori. Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
Chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945, e acquisto da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzate dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali . . . . . Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Approvazione del settimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione. Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Istituzione di un servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia della « Bissanti e De Padova » con sede in Manfredonia (Foggia) . . . . . Pag. 1348

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Norme per l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti . . . . . Pag. 1349

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:
Elenco dei posti notarili vacanti appartenenti ai distretti rispettivamente indicati, da conferirsi per trasferimento fra notai in esercizio . . . . . Pag. 1350
Trasferimento di notaio . . . . . Pag. 1350

Ministero dell'industria e del commercio: 172° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1350

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1351
Avviso di rettifica. . . . . Pag. 1351

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento . . . . . Pag. 1351

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1351

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli a 156 posti di notaio . . . . . Pag. 1351

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 922.

Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, col quale furono, tra l'altro, modificati gli articoli 115 e 131 del suddetto regolamento;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, col quale furono modificati i diritti metrici;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente disposizioni sull'emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, numero 242, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 100 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 200;

per ogni determinazione qualitativa d'argentatura e doratura L. 20.

per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 30 all'ora di lavoro.

« Art. 131. — Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35 della legge da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'Ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) Tariffa per la verificazione dei termometri esclusi quelli per uso medico):

per ogni osservazione fra 25° e 50° . .	L.	4
per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non superiore a 100° nè inferiore a 0°	»	10
per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti dei quali il laboratorio dell'Ufficio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, viene percepito il diritto di	»	20
per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 119, che sono gratuite)	»	2
l'importo minimo dei diritti, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di	»	20
per la verificazione di un termometro precedentemente verificato e bollato	»	5

B) Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico (come la precedente di cui alla lettera *A*) colla riduzione del 50 %.

C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:

per ogni termo-alcoolometro	»	40
per ogni alcoolometro semplice . . .	»	30
per la verificazione di un punto del termometro, oltre i tre prescritti dall'art. 125	»	4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti L. 5

per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 126 . . . . » 2

D) Tariffa per la verificazione delle misure di lunghezza aventi carattere di precisione:

per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro, alla temperatura ambiente . . . . . » 150

per la verificazione dei decimetri di un metro . . . . . » 150

per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro . . . . . » 250

per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza . . . . . » 150

E) Tariffa per la verificazione di pesi avente carattere di precisione:

per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . . » 100

per la verificazione di una serie di pesi tra un gramma e 100 grammi, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . . » 150

per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . . » 200

per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione diretta del volume . . . . . » 200

F) Tariffa per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in kg. per cmq., in atmosfere o in metri d'acqua:

quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq. . . . . » 50

quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cmq. ma non maggiore di 100 kg. per cmq. . . . . » 100

quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cmq. . . . . » 150

G) Tariffa per ore di lavoro, in ragione di L. 30 all'ora per quanto segue:

per la verificazione dei densimetri (areometri e termo-areometri) indicanti la densità dei liquidi fra 0,7 e 1,85;

per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 208. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 923.

Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sull'emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, d'oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

1) platino . . . . . L. 100 per ogni saggio;
2) oro . . . . . » 70 per ogni saggio;
3) argento . . . . . » 30 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:

1) se composti di solo platino ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 5 per grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 100;

2) se composti di solo oro ovvero di oro e d'argento, in ragione di L. 3 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 70;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

3) se composti di solo argento, in ragione di L. 1 al grammo, con un minimo di L. 30.

Fermi restando i minimi anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, sono corrisposti in misura uguale alla decima parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio di campioni di ceneri contenenti metalli preziosi, è stabilito nella misura fissa di L. 100 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e d'argento, è stabilito nella misura di L. 90 per ogni saggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o di quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — RICCI — SOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 207. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 443.

Norme per l'assistenza ai marittimi disoccupati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria è concesso un assegno alimentare nella misura e per il periodo di tempo indicato nell'art. 2, purchè si trovino nelle seguenti condizioni:

1) risultino iscritti alla data del 1° agosto 1945 nei ruoli degli uffici di collocamento della gente di mare tenuti dalle Capitanerie di porto del Regno;

2) siano in stato di effettiva disoccupazione e non abbiano diritto all'indennità prevista dalla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

3) abbiano un periodo di effettiva navigazione, anche non continuativo, su navi battenti bandiera italiana, non inferiore a cinque anni nel quindicennio anteriore al 1° agosto 1945, e abbiano almeno sei mesi di navigazione anche non continuativi dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943.

Si prescinde dal requisito dei sei mesi di navigazione previsti dal n. 3 del precedente comma, per coloro che comprovino:

a) di essere stati richiamati alle armi e di avere prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi;

b) di essere stati sbarcati in conseguenza di infortunio dovuto a causa di guerra, o per sinistro dovuto a causa di guerra, subìto dalla nave su cui erano arruolati;

c) di aver subìto un periodo di prigionia o di internamento di almeno sei mesi.

Si prescinde pure dal requisito dei sei mesi di navigazione previsto dal n. 3 del primo comma, nei riguardi dei marittimi che abbiano subìto condanna o periodi di confino, per il loro comportamento antifascista prima dell'8 maggio 1945. Per questi marittimi, ai fini del computo del quinquennio di navigazione, si prescinde altresì dal quindicennio stabilito nel n. 3 del primo comma.

E' escluso dal predetto assegno alimentare il personale marittimo che dopo la liberazione del porto nel cui ufficio di collocamento era iscritto, abbia rifiutato l'imbarco od una occupazione offertagli dagli altri organi del collocamento.

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di cui all'art. 1 è di centolire giornaliere per i marittimi in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso, di macchinista navale e di radiotelegrafista di bordo. L'assegno, nella stessa misura, è attribuito ai marittimi in possesso del titolo professionale di padrone marittimo, di motorista navale di 1ª e 2ª classe, di fuochista autorizzato, i quali durante i sei mesi di navigazione nel periodo della guerra abbiano esercitato a bordo le funzioni di ufficiali di coperta o di macchina.

Per gli altri marittimi l'assegno giornaliero è di lire ottanta.

La durata dell'assegno è stabilita in mesi sei a decorrere dal 1° novembre 1945.

L'assegno è corrisposto a rate mensili posticipate da parte delle Capitanerie di porto sedi di ufficio di collocamento, con i fondi che saranno ad esse anticipati dal Ministero della marina.

Art. 3.

L'accertamento dell'esistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1, ai fini dell'ammissione al trattamento di cui all'art. 2, e la risoluzione delle eventuali questioni che sorgessero in conseguenza degli accertamenti stessi sono affidati ad apposita Commissione costituita presso le Capitanerie di porto sedi di uffici di collocamento e composta:

a) del comandante del porto, o di un suo delegato, che la presiede;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

c) di un rappresentante della Intendenza di finanza;

d) di un rappresentante dei lavoratori del mare;

e) di un rappresentante degli armatori.

Un funzionario di porto designato dal comandante eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione ha facoltà di ammettere all'assistenza quei marittimi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, i quali, appartenendo a centri marittimi dove non esiste ufficio di collocamento della gente di mare, si trovavano, al 1° agosto 1915, iscritti in notamenti tenuti, ai fini dell'imbarco, dalle Capitanerie di porto, o dagli Uffici circondariali marittimi, o dagli uffici della Federazione italiana dei lavoratori del mare, che ne avessero avuto incarico dalle competenti autorità o erano iscritti, alla detta data, nell'ufficio di collocamento terrestre, purchè, in quest'ultimo caso, siano accertate o la effettiva mancanza o notevoli difficoltà di comunicazioni con il centro marittimo ove esiste l'ufficio di collocamento della gente di mare competente.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme e le modalità per il rimborso totale o parziale allo Stato da parte dell'armamento italiano delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto.

In attesa della emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, gli armatori delle navi in effettivo esercizio munite di ruolo di equipaggio, verseranno un contributo pari al 5 % della retribuzione, al lordo delle ritenute, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

L'onere del contributo graverà anche sugli armatori delle navi munite di ruolo di equipaggio che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

Il contributo sarà versato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e la Cassa effettuerà il versamento delle somme introitate all'Erario. Le norme per i detti versamenti saranno stabilite con decreto del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Per quanto riguarda le navi requisite, il contributo previsto dal presente articolo non può essere compreso, ai fini del rimborso, fra gli oneri indicati nella lettera *b*) del comma decimo dell'art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

La durata del contributo da parte degli armatori sarà stabilita, in relazione agli oneri complessivi derivanti dalla applicazione del presente decreto, nel provvedimento previsto dal primo comma di questo articolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto allo stanziamento sul bilancio del Ministero della marina dei fondi occorrenti alla applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà applicato con la decorrenza indicata nell'art. 2, per le provincie restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Per le altre provincie avrà applicazione dal 1° del mese successivo a quello nel quale il Governo Militare Alleato ne disporrà l'applicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 444.

Concessione di una indennità mensile ai tecnici erariali addetti agli uffici delle requisizioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai funzionari tecnici erariali distaccati presso gli uffici del Genio militare per le requisizioni per conto degli eserciti alleati, è concessa una indennità mensile fissa, non cumulabile con altre eventuali indennità di distacco, nella seguente misura:

grado 11°	L.	600
grado 10°	»	700
grado 9°	»	960
grado 8°	»	1160
grado 7°	»	1360
grado 6°	»	1560

Ai funzionari tecnici erariali distaccati presso il Ministero della guerra — Direzione generale del genio - Ufficio centrale di controllo per le requisizioni, l'indennità suddetta sarà corrisposta in misura doppia.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che a tale data sono state restituite all'Amministrazione italiana e dal giorno in cui verranno estese con apposito bando dal Governo Militare Alleato nelle altre provincie, o, in mancanza, dal giorno nel quale le provincie stesse passeranno sotto l'Amministrazione italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 197. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 445.

Determinazione del valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti la legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori ed il R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, contenente norme di attuazione e di integrazione di tale legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori, da applicarsi nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, è stabilito come segue:
a) lire dieci nei procedimenti davanti alle Preture ed alle Giunte provinciali amministrative;
b) lire venticinque nei procedimenti davanti ai Tribunali ed alle Giurisdizioni speciali diverse da quelle indicate nella lettera *d)*;
c) lire trenta nei procedimenti davanti alle Corti di appello;
d) lire cinquanta nei procedimenti davanti alla Corte Suprema di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed al Tribunale Supremo militare.

Art. 2.

Le aliquote massime delle percentuali sulle retribuzioni per gli incarichi giudiziari, di cui all'art. 34 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sono fissate nella misura seguente:
a) del sei per cento sulle somme fino a L. 5000;
b) del nove per cento sulle quote eccedenti le L. 5000 fino a L. 10.000;
c) del dodici per cento sulle quote eccedenti le L. 10.000 fino a L. 20.000;
d) del quindici per cento sulle quote eccedenti le L. 20.000.

Art. 3.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente preleva sulla quota dei proventi devoluti all'assistenza una somma da destinarsi, secondo gli scopi della istituzione, a favore dei professionisti reduci dalla guerra, dalla prigionia e dai campi d'internamento all'estero.
Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere eseguite prima dell'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro pel tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 212. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 446.

Modificazioni alle norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito in legge 3 maggio 1933, n. 512;
Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è composto come segue:
a) del presidente;
b) di due vice presidenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) di tre persone esperte in materia finanziaria e industriale, una delle quali farà parte dell'Ufficio di presidenza;

d) dei presidenti delle Società costituite dall'I.R.I. per raggruppare, secondo i vari rami di attività, le partecipazioni azionarie possedute dall'Istituto stesso;

e) del Governatore della Banca d'Italia;

f) del presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano;

g) del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

h) del direttore generale del Tesoro;

i) del direttore generale del Demanio;

l) del direttore generale dell'Industria;

m) di un funzionario delegato dal Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

n) del direttore generale della Marina mercantile;

o) del direttore generale dell'Aviazione civile.

Art. 2.

I due vice presidenti e i consiglieri di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

E' costituito un Ufficio di presidenza composto del presidente, dei due vice presidenti e da uno dei consiglieri di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 e da indicare nello stesso decreto previsto dal precedente art. 2.

Sono attribuite all'Ufficio di presidenza le funzioni già spettanti alla Giunta esecutiva ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, e in genere, nei casi di urgenza, quelle spettanti al Consiglio di amministrazione.

Le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, saranno esercitate dal vice presidente all'uopo delegato dal presidente stesso.

Art. 4.

Le norme di indirizzo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale saranno determinate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale deciderà anche sulle questioni che, involgendo criteri generali circa l'azione dell'Istituto stesso, saranno ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione, dall'Ufficio di presidenza o dal presidente.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere istituiti Comitati tecnici consultivi per dar parere sulla migliore organizzazione delle aziende controllate dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale e sulle più importanti trasformazioni di processi produttivi da attuarsi nelle aziende stesse, nonchè in tutti gli altri casi nei quali il Consiglio di amministrazione, l'Ufficio di presidenza o il presidente, lo ritengano necessario.

Art. 6.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale è composto di sei membri ed esercita le funzioni assegnate dal Codice civile ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con l'organizzazione dell'I.R.I.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro, uno dai Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, ed il terzo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale, dal Presidente della Corte dei conti.

Con procedura analoga sono nominati i sindaci supplenti.

Art. 7.

Il limite di lire 10 milioni di cui al primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, è elevato a lire 50 milioni e le approvazioni previste in detto comma per le operazioni di importo superiore, nonchè le approvazioni previste al successivo comma dello stesso art. 6 spettano al Ministro per il tesoro.

Pure con decreto del Ministro per il tesoro si provvede alle approvazioni ed alle autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905.

Art. 8.

Con disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, possono essere trasferite all'Istituto per la Ricostruzione Industriale le partecipazioni azionarie e le aziende industriali di proprietà dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il bilancio annuale dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, compilato nei modi e nei termini ivi previsti, è presentato al Ministro per il tesoro ed è approvato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà approvato il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 11.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 1, l'art. 3 e l'art. 7 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 637, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 192. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 417.

Abrogazione del quarto comma dell'art. 1 sub 182 e del quarto e quinto comma dell'art. 1 sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogati il quarto comma dell'art. 1, sub 182, e il quarto e quinto comma dell'art. 1 sub 184 della legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernente il nuovo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 448.

Proroga della efficacia delle disposizioni della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, e dell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, concernente l'avanzamento del personale militare della Regia marina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio;
Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, recante modifiche alle vigenti disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'efficacia della legge 16 dicembre 1941, n. 1509, relativa all'avanzamento dei militari della Regia marina temporaneamente inidonei al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa nemica e riportate in servizio, è prorogata sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 marzo 1943, n. 320, relative all'avanzamento degli ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » è prorogata sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 189. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 449.

Finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano, a concedere finanziamenti, entro il limite di tre miliardi di lire, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, integrato da un rappresentante dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale e da un rappresentante del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti di cui all'art. 1, ivi compresa la durata, la misura degli interessi ed eventuali provvigioni all'I.M.I. da corrispondere sui finanziamenti, sono deliberate dal Comitato di cui all'art. 2.

Art. 4.

A prescindere dalle garanzie particolari che verranno decise, per i singoli finanziamenti, dal Comitato di cui all'art. 2, ai crediti derivanti dai finanziamenti stessi si intendono applicabili le disposizioni dell'art. 7 e dei due primi capoversi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 5.

I finanziamenti di cui al presente decreto costituiscono una gestione speciale dell'I.M.I. per conto dello Stato, all'infuori delle operazioni comportanti la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo. Tale gestione è regolata da apposita convenzione che sarà stipulata tra il Ministero del tesoro e l'I.M.I. e sarà registrata alla Corte dei conti.

La convenzione detterà anche le norme per la fornitura da parte del Tesoro dello Stato, dei fondi necessari per la esecuzione dei finanziamenti di cui al presente decreto.

Art. 6.

I finanziamenti di cui al presente decreto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione; nonchè ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il Tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente e futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di L. 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 214. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 450.
Trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, il quale all'art. 2 dispone che sono devoluti alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra l'altro i servizi relativi alla materia concernente gli Uffici del lavoro;
Riconosciuta la necessità di determinare provvisoriamente l'entità numerica e il relativo trattamento del personale addetto agli Uffici del lavoro, nonchè di disciplinare le gestioni contabili degli Uffici stessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizioni normali.

Art. 1.

Il contingente numerico, le qualifiche del personale occorrente per il funzionamento degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonchè il relativo trattamento economico da corrispondere dal 1° ottobre 1945, sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e da quello per il tesoro.

Ove occorra, detto contingente può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

Per l'attribuzione delle qualifiche di direttore e di segretario di uffici regionali e provinciali nonchè di quelle di capo servizio, capo-sezione e funzionario è richiesto il possesso del diploma di laurea; per l'attribuzione delle qualifiche di impiegato di concetto e di impiegato d'ordine è richiesto il possesso, rispettivamente, del diploma di scuola media superiore e inferiore, e per quella di usciere, autista e fattorino, la licenza elementare, nonchè, per gli autisti, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di automobili.

Art. 3.

Il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro può essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda.

Per i trasferimenti disposti di ufficio compete il trattamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Per il trattamento economico di missione e di trasferimento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 320 e quelle dallo stesso richiamate.

Ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma l'indennità giornaliera base è fissata nella misura di L. 140 lorde per i direttori di uffici regionali, di lire 120 lorde per i direttori di uffici provinciali e segretari di uffici regionali, di L. 110 lorde per i segretari di uffici provinciali e per i capi-servizio, di L. 100 lorde per i capi-sezione e per i funzionari, di L. 90 lorde per gli impiegati di concetto, di L. 80 lorde per gli impiegati d'ordine e di L. 60 lorde per gli uscieri, autisti e fattorini.

Art. 5.

Al personale che, in seguito all'applicazione dello art. 1 non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2000 mensili nette rispetto al trattamento fruito al 30 settembre 1945, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è attribuito un assegno personale dell'importo necessario per raggiungere la somma predetta.

L'assegno personale è riassorbibile nei successivi aumenti di competenza.

La eventuale eccedenza degli assegni complessivi fruiti alla data del 30 settembre 1945 in base alla tabella *B*, annessa al presente decreto rispetto a quelli spettanti in seguito all'applicazione dell'art. 1 è corrisposto a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di competenze.

L'assegno personale di cui al secondo comma del presente articolo non può, comunque, superare la somma di L. 500 mensili.

Art. 6.

Il personale degli Uffici del lavoro, con provvedimento e a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere licenziato per i motivi previsti dall'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, o quando sia necessario nell'interesse del servizio.

Al personale licenziato che non abbia demeriti è corrisposta l'indennità di licenziamento nella misura prevista dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, adotterà i provvedimenti eventualmente necessari per la convalida degli atti afferenti alle gestioni degli Uffici regionali e provinciali del lavoro anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Al pagamento delle competenze dovute al personale degli Uffici del lavoro, si provvede con i fondi messi a disposizione degli Uffici stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con ordini di accreditamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La conferma delle qualifiche di cui il personale risulta provvisto alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'annessa tabella *B*, è subordinata al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 2 per il conferimento di ciascuna delle qualifiche stesse.

Ove il personale predetto risulti provvisto di qualifiche diverse da quelle previste dalla suindicata tabella *B* le qualifiche in atto devono essere sostituite da quelle di cui alla tabella medesima, le quali saranno attribuite, a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle funzioni effettivamente esercitate e subordinatamente al possesso del titolo di studio di cui al citato art. 2.

Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può consentire, in via eccezionale, che il personale il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti preposto da almeno un anno all'esercizio di determinate funzioni, continui nell'esercizio delle funzioni medesime, fruendone il relativo trattamento economico anche se queste siano annesse a qualifica diversa da quella spettante al predetto personale ai sensi del primo comma.

Nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivesta da almeno un anno la qualifica di direttore di ufficio del lavoro, la conferma di tale qualifica è subordinata alla condizione che il personale stesso abbia, a giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, esercitato lodevolmente le relative funzioni e si sia reso particolarmente meritevole.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il personale che non intenda di continuare a prestare servizio con la qualifica che ad esso compete ai sensi del presente articolo, può, entro quindici giorni dalla comunicazione della qualifica stessa, rinunciare alla prosecuzione delle sue prestazioni, con diritto all'indennità di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i due terzi dei posti disponibili e di quelli che si renderanno vacanti per licenziamenti di cui all'articolo successivo, saranno attribuiti in misura non inferiore al 5% dei posti complessivamente stabiliti dall'annessa tabella *A*, alle persone aventi le qualifiche previste dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

Nel caso che per effetto delle vacanze e dei licenziamenti di cui al precedente comma non risulti disponibile un numero di posti pari al 5%, le assunzioni saranno disposte in soprannumero.

I posti in soprannumero saranno soppressi in occasione delle successive vacanze.

Nel computo della percentuale del 5% si terrà conto del personale che abbia le qualifiche di cui al primo comma e che sia stato assunto dal 1° gennaio 1946.

Art. 11.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere di una apposita Commissione, può disporre il licenziamento di personale che non tragga prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con esso conviventi.

Al personale licenziato ai sensi del precedente comma, è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale fruita all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 12.

La Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composta dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di due funzionari di gruppo *A* del Ministero stesso e di un dipendente dagli Uffici del lavoro appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Ai lavori della Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Disposizioni finali.

Art. 13.

Il trattamento economico e le qualifiche di cui al presente decreto non costituiscono titolo per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato nè titolo di equiparazione ai gruppi e ai gradi del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato all'apportare con propri decreti le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, avrà decorrenza dal giorno della restituzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 211. — FRASCA

TABELLA *A)*

UFFICI DEL LAVORO

QUALIFICHE	Contingente numerico	Retribuzione lorda mensile	
Direttori regionali . . .	13	7.800	Oltre l'indennità di carovita ed eventuali quote complementari con le norme, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Direttori provinciali e segretari regionali . . .	93	6.500	
Capi servizio e segretari provinciali	410	6.100	
Capi sezione	100	5.200	
Funzionari	350	4.650	
Impiegati di concetto. .	1.000	3.800	
Impiegati d'ordine . . .	1.200	3.025	
Uscieri, autisti, fattorini	450	2.150	

Ai direttori di 21 uffici provinciali aventi sedi nei centri produttivi più importanti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è corrisposto un assegno annuo lordo di L. 2400.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TABELLA *B*)

UFFICI DEL LAVORO

Tabella degli assegni al personale in godimento al 30 settembre 1945

Personale degli Uffici: (1)

Direttore regionale	L. 9.500
Segretario regionale - Direttore provinciale	» 7.500/8.000
Segretario provinc. - Capi servizio o reparto	» 6.000/7.000
Funzionari	» 5.500/6.000
Impiegati	» 4.500/5.500
Impiegati d'ordine	» 4.000/5.000
Uscieri - Autisti	» 3.500/4.000

Personale delle sezioni staccate: (2)

Impiegati delle sezioni staccate	» 3.500/4.500
Fattorini	» 2.000/2.500

(1) Per gli Uffici di 1ª categoria si aumentano L. 500, per Roma L. 800 e per Milano L. 700. Per gli Uffici di 3ª categoria (piccole sedi) e di 4ª categoria si riducono di L. 500.

(2) Per le sezioni delle sedi minime (meno di 30.000 abitanti) si riducono di L. 500.

Gli assegni assorbono ogni emolumento compresi i premi eventuali e per operosità e per straordinario, indennità di carica, di residenza, ecc.

Null'altro è pertanto dovuto salvo l'aggiunta di famiglia per il personale dei capoluoghi con moglie e carico di figli minorenni. Agli incaricati delle sezioni staccate tale aggiunta potrà corrispondersi solo su autorizzazione ministeriale e sempre che si tratti di personale che presti servizio ad orario completo. Gli assegni sono al lordo delle ritenute di legge (ricchezza mobile, complementare, ecc.).

Tali ritenute devono versarsi mensilmente all'Erario.

Tabella dell'aggiunta di famiglia per il personale degli Uffici del lavoro

	Città con oltre 500 mila abitanti	Città con oltre 100 mila abitanti	Città con oltre 50 mila abitanti	Città con oltre 25 mila abitanti	Città con meno di 25 mila abitanti
Ammogliato senza figli	1.300	1.000	1.000	800	700
Ammogliato o vedovo con un figlio a carico minorenne	1.500	1.300	1.200	950	800
2 figli minorenni	1.700	1.500	1.350	1.100	900
3 » »	1.900	1.700	1.500	1.250	1.000
4 » »	2.100	1.900	1.650	1.400	1.100
5 » »	2.300	2.100	1.800	1.500	1.200
6 » »	2.550	2.300	2.000	1.650	1.300
7 » »	2.800	2.550	2.150	1.800	1.400
8 » »	3.050	2.800	2.300	1.950	1.550
9 » »	3.300	3.000	2.500	2.100	1.700

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO

A) *Uffici regionali*:

1) *Uffici regionali di 1ª categoria* (regione con popolazione superiore a 3 milioni abitanti):

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio-Umbria, Campania, Sicilia.

2) *Uffici regionali di 2ª categoria* (regione con popolazione inferiore a 3 milioni abitanti):

Toscana, Marche-Abruzzo, Lucania-Calabria, Puglie, Sardegna.

B) *Uffici provinciali*:

1) *Uffici provinciali di 1ª categoria* (grandi sedi) (capoluoghi con popolazione superiore a 500 mila abitanti):

Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino.

2) *Uffici provinciali di 1ª categoria* (capoluoghi con popolazione da 200 mila a 500 mila abitanti):

Bologna, Firenze, Palermo, Trieste, Venezia, Catania.

3) *Uffici provinciali di 2ª categoria* (capoluoghi con popolazione da 102 a 200 mila abitanti):

Brescia, Ferrara, La Spezia, Livorno, Messina, Padova, Reggio Calabria, Taranto, Verona.

4) *Uffici provinciali di 3ª categoria* (A) (capoluoghi con popolazione da 50 mila a 102 mila abitanti):

Alessandria, Ancona, Arezzo, Apuania, Bergamo, Bolzano, Caserta, Como, Cremona, Fiume, Foggia, Forlì, Gorizia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Terni, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Vicenza.

5) *Uffici provinciali di 3ª categoria* (B) (piccole sedi) (capoluoghi con popolazione da 30 mila a 50 mila abitanti):

Agrigento, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Cuneo, Enna, Mantova, Rovigo, Siena, Teramo, Varese, Vercelli.

6) *Uffici provinciali di 4ª categoria* (capoluoghi con popolazione inferiore a 30 mila abitanti):

Aosta, Belluno, Campobasso, Cosenza, Frosinone, Grosseto, Imperia, Latina, Macerata, Matera, Nuoro, Potenza, Rieti, Sondrio, Viterbo, Catanzaro.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.

Norme concernenti il pagamento degli indennizzi per requisizioni e servizi per le Truppe Alleate.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento:

a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;

b) dei servizi loro prestati;

c) delle requisizioni di immobili;

d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.

Art. 2.

I pagamenti di cui all'art. 1 potranno essere effettuati pel tramite degli uffici periferici del Ministero della guerra, dalle Intendenze di finanza e dagli uffici del Ministero dei trasporti a seconda della rispettiva competenza determinata d'accordo tra il Ministero del tesoro ed i Ministeri interessati, entro i seguenti limiti:

1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

2) fino all'importo di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui alla lettera *d*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I pagamenti saranno disposti con i fondi messi a disposizione del Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare rendiconti trimestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati da un ufficio da costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro presso la Direzione generale del tesoro.

La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito dagli Alleati, sono fatte in ogni caso, in conformità delle norme emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei prezzi.

Art. 3.

Gli interessati che non intendono accettare gli indennizzi liquidati dai funzionari delegati per danni dipendenti da azioni non di combattimento e di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, possono ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei danni o dei prezzi relativi alle requisizioni, agli acquisti ed ai servizi, il Ministero del tesoro può concedere acconti fino alla misura massima dell'ottanta per cento degli indennizzi proposti in via provvisoria dagli uffici tecnici competenti.

Art. 5.

Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all'art. 2, sarà costituito, con decreto del Ministro per il tesoro, un Comitato competente a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci o cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie, non si è potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al n. 2, dell'art. 2, sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli interessati non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati e, a richiesta del Ministro per il tesoro, su ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente decreto.

Art. 6.

Il Comitato è composto da un consigliere di Stato che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un membro da designarsi dal Ministero dell'industria e commercio, da un membro da designarsi dal Ministero della guerra, da un magistrato, anche a riposo, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un membro da designarsi dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.

Per questioni di carattere speciale, il Ministro per il tesoro può far partecipare alle sedute, funzionari di specifica competenza, col benestare delle rispettive Amministrazioni.

Il capo dell'ufficio di cui al comma 3° dell'art. 2, potrà essere anche un funzionario a riposo dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Egli funzionerà da segretario del Comitato e, in caso di impedimento o di assenza, potrà essere sostituito da altro funzionario dello stesso ufficio.

Art. 7.

I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'art. 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 8.

Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore al 2 % su ogni somma pagata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 452.
Provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1660, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, concernente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, nonchè le modificazioni alla stessa, contenute nelle leggi 4 aprile 1940, n. 374, e 21 novembre 1941, n. 1506;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A favore di coloro che intendono riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare e arredare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini e impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, possono essere concessi i seguenti contributi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1) una volta tanto, sino al 25 % del capitale effettivamente impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni e ampliamenti — compreso il costo del terreno, degli impianti e degli arredamenti correlativi — per i quali non siano stati concessi i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni.

Per detta forma di contributo è fatta salva l'applicazione di particolari norme che possano essere successivamente stabilite in materia di risarcimento dei danni di guerra;

2) rateale, per la durata di 25 anni, corrispondente al 2,50 % dell'importo dei mutui concessi ai sensi e secondo le modalità del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni, e in ogni caso commisurato ad un importo di mutuo non superiore al 50 % del capitale impiegato per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente numero 1 e al 25 % del costo del nuovo arredamento.

Per la parte di spesa eccedente il mutuo può essere concesso il contributo stabilito dalle disposizioni e nei limiti di cui al numero 1 del presente articolo.

I contributi sopra indicati possono essere concessi soltanto per le opere ed attrezzature che siano ultimate entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Chiunque intenda usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente, dovrà presentare, entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, domanda al competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Detta domanda dovrà contenere l'indicazione precisa della località prescelta, la designazione dello stabile da riparare, ricostruire, costruire, ampliare, migliorare o arredare e sarà corredata dal progetto tecnico, dal progetto dell'arredamento, dal particolareggiato preventivo del costo di tutte le opere, dal relativo piano finanziario, ed accompagnata dal parere dell'ente turistico competente per territorio, nonchè da copia dell'istanza inoltrata alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, per ottenere il mutuo di cui al numero 2 del precedente articolo.

Art. 3.

Presso il competente organo di governo, di cui all'articolo precedente, è costituito un Comitato per i contributi turistici, al quale è demandato il compito di assegnare i contributi dello Stato, di cui all'art. 1 del presente decreto, avuto riguardo all'importanza e all'interesse turistico dei progetti presentati, in maniera che, sui fondi annualmente disponibili, sia stabilito il seguente ordine di precedenza:

1) pagamento dei contributi già assegnati dallo Stato, in applicazione dei provvedimenti legislativi richiamati al successivo articolo 20;

2) contributi per le riparazioni, ricostruzioni e riattrezzature degli alberghi e degli impianti indicati nell'art. 1, distrutti o danneggiati a causa di eventi bellici;

3) contributi per nuove costruzioni ed attrezzature indicate nello stesso art. 1, nonchè per ampliamenti, migliorie od arredamenti.

Art. 4.

Il Comitato per i contributi turistici è così composto:

1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5) un rappresentante del competente organo di governo incaricato per il turismo;

6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente del Comitato è nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Espleterà le funzioni di segretario del Comitato un funzionario dell'organo di governo, indicato al numero 5 del presente articolo, di grado non inferiore al 9° di gruppo A.

Art. 5.

Il competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoporrà le domande pervenute, con proprie osservazioni, all'esame del Comitato per i contributi turistici di cui al precedente articolo.

Detto Comitato si pronuncierà sulla concessione dei contributi, determinando la loro misura sulla parte di spesa non mutuata e l'ammontare del mutuo ammissibile a contributo.

I contributi restano definitivamente assegnati con la emissione, da parte del competente organo di governo, del decreto che approva la deliberazione presa dal Comitato.

Art. 6.

E' in facoltà del competente organo di governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1 le opere facenti parte integrante del progetto presentato ed approvato dal Comitato per i contributi turistici e che siano state iniziate dalle ditte prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contributo.

Possono, altresì, essere ammesse ai contributi di cui al medesimo art. 1 le opere iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purchè risulti documentata l'entità dei danni subiti in dipendenza degli eventi bellici, per i quali soltanto è ammessa la concessione dei contributi stessi. Il termine di presentazione della relativa domanda, stabilito nel primo comma dell'articolo 2, è in tal caso ridotto alla metà.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano, inoltre, solo quando le opere siano riconosciute eseguite a regola d'arte da parte del competente ufficio del Genio civile, in sede di accertamento.

Art. 7.

Per le domande con le quali si richiedono i contributi di cui al numero 2, art. 1 del presente decreto, il Comitato per i contributi turistici farà conoscere alla Se-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, il proprio parere sulla opportunità della prospettata riparazione, ricostruzione, costruzione od ampliamento, impianti ed arredamenti compresi, comunicando l'ammontare del mutuo sul quale verrà commisurato il contributo rateale.

Art. 8.

Nessuna erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, n. 2, potrà essere iniziata fino a quando sulla concessione del mutuo, per il quale può essere accordato il contributo rateale, non avrà favorevolmente deliberato la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro.

Art. 9.

Nello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, a datare dall'esercizio 1946-47, fino all'esercizio 1970-71, saranno stanziate le somme necessarie per provvedere agli scopi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Tali stanziamenti saranno distribuiti nei rispettivi esercizi in maniera che non venga superato complessivamente l'onere corrispondente allo stanziamento annuo di L. 50 milioni per venticinque anni.

Art. 10.

In sede di esecuzione delle opere per le quali sia stato assegnato il contributo di cui al numero 1, art. 1 del presente decreto, la ditta interessata, per ottenere eventuali anticipazioni del contributo stesso, dovrà richiedere all'ufficio del Genio civile competente per territorio i collaudi occorrenti, al fine di accertare la corrispondenza del progetto e dei preventivi presentati con le opere eseguite, nonchè lo stato di avanzamento dei lavori.

L'ufficio del Genio civile, eseguiti gli accertamenti di legge, e constatata la buona esecuzione dei lavori, nonchè la loro entità, trasmetterà apposito verbale di accertamento all'organo competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando l'ammontare delle opere eseguite e proporrà la parte di contributo che potrà essere messa a pagamento, in relazione al contributo deliberato dal Comitato ed all'ammontare della spesa effettuata in base al progetto approvato.

Le spese e le indennità occorrenti per effettuare i controlli ed i collaudi delle opere approvate ed ammesse a contributo, sono a carico delle ditte beneficiarie.

Art. 11.

L'erogazione parziale o totale del contributo di cui all'art. 1, numero 1, è subordinata al relativo collaudo, come al precedente art. 10.

L'erogazione del contributo rateale di cui all'art. 1, numero 2, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento stabilita nel contratto di mutuo, salva la facoltà di accordare il contributo anche sulle somministrazioni che precedono l'entrata del mutuo in ammortamento.

Il contributo concesso in corrispondenza del mutuo resta di diritto ceduto alla Sezione mutuante, e sarà direttamente corrisposto alla Sezione stessa dal competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla scadenza di ciascuna semestralità, prelevandolo dagli appositi stanziamenti di bilancio di cui al precedente art. 9.

Art. 12.

E' concessa l'esenzione dalla normale imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni a coloro che avranno ultimato le ricostruzioni o costruzioni di alberghi, rifugi alpini, stabilimenti idro-termali, od avranno ampliato quelli esistenti entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

In caso di ampliamento o sopraelevazione, l'esenzione è limitata alla parte effettivamente costruita in eccedenza a quella preesistente.

L'esenzione venticinquennale è concessa anche agli edifici di cui al primo comma e che siano ricostruiti sulle aree risultanti dalla integrale demolizione di fabbricati preesistenti.

La demolizione deve essere preventivamente denunziata all'Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza dal beneficio di cui al precedente capoverso.

L'esenzione dalla normale imposta fabbricati e relative sovrimposte, stabilita dal presente articolo, è subordinata alla condizione che il fabbricato conservi la destinazione alberghiera per l'intero periodo di venticinque anni.

Qualora venga autorizzato il mutamento di destinazione dell'immobile, l'esenzione verrà limitata al periodo di tempo durante il quale l'immobile avrà conservato la destinazione alberghiera.

Art. 13.

Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Comitato per i contributi turistici, potrà, ove ne ravvisi la convenienza nell'interesse del turismo, chiedere alle ditte che abbiano presentato regolare domanda per il conseguimento del contributo statale, successivamente deliberato in loro favore, di modificare od ampliare i primitivi progetti in rapporto alle nuove esigenze determinatesi. Il predetto Comitato ha facoltà, in tal caso, di variare i contributi assegnati in relazione alla spesa derivante dal nuovo progetto. La variazione verrà approvata con ulteriore decreto del competente organo di governo.

Art. 14.

Nel caso che altra ditta, diversa da quella che ha richiesto i contributi previsti dall'art. 1 del presente decreto, subentri come nuova proprietaria, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei contributi turistici, potrà trasferire ad essa i contributi già concessi, purchè la ditta stessa sia riconosciuta tecnicamente e finanziariamente idonea.

Tale ditta subentrerà alla precedente in tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per quanto riguarda i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e l'approntamento dell'attrezzatura alberghiera.

Art. 15.

Il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel decreto di approvazione dei contributi di cui all'art. 1 del presente decreto, ovvero con provvedimento successivo, stabilirà un termine per l'inizio delle opere sovvenzionate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Entro 180 giorni dalla scadenza del termine suddetto, chiederà al competente ufficio del Genio civile l'accertamento sullo stato dei lavori.

Qualora da tale accertamento risulti che i lavori non siano stati ancora iniziati, oppure non si dia sicuro affidamento che la relativa attrezzatura di interesse alberghiero e turistico possa essere completata ed in funzione entro il termine previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del presente decreto, il competente organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato per i contributi turistici e con provvedimento definitivo, revocherà la concessione del contributo di cui all'art. 1, numero 1, del presente decreto, e disporrà per il recupero della parte di contributo eventualmente già erogata.

Nei casi anzidetti, anche i contributi di cui al numero 2 di detto articolo, saranno revocati dal predetto organo di governo, salvo il verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

Art. 16.

L'obbligo previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1280, di non mutare la destinazione alberghiera dei fabbricati ricostruiti, costruiti, migliorati ed ampliati con i contributi statali, deve avere la durata di venticinque anni e deve essere data pubblicità a cura del competente organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante trascrizione del vincolo presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, a carico dei beneficiari e con l'applicazione dell'imposta unica di trascrizione ipotecaria nella misura di L. 20, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di contributi devoluti ai gestori e soltanto per opere di arredamento o per lavori di straordinaria manutenzione.

Art. 17.

Potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, sia i proprietari di immobili adibiti ad uso alberghiero o turistico, sia le ditte alberghiere con gestione in stabili da esse avuti in locazione.

Art. 18.

Nel caso che gli stanziamenti, disposti in ogni esercizio per i contributi di cui all'art. 1, non venissero completamente erogati nell'esercizio stesso, le somme residue saranno trasferite negli esercizi successivi anche a quello in cui scadrà il quinquennio previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 19.

L'apposito organo di governo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, stabilirà, anno per anno, le spese necessarie per il funzionamento del Comitato per i contributi turistici e del competente ufficio, in esse comprese quelle per spettanze al eventuale personale specializzato non di ruolo, il cui trattamento economico resta stabilito ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive variazioni.

Art. 20.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sostituiscono quelle di cui al R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, alla legge 4 aprile 1940, n. 374, e alla legge 24 novembre 1941, n. 1506.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 233. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 453.

Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2352;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 settembre 1937, col quale fu disposta la costituzione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, presso la Banca nazionale del Lavoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, del 14 giugno 1938, col quale vennero approvati l'atto costitutivo e lo statuto della suddetta Sezione autonoma;

Visto il R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, contenente provvedimenti a favore delle industrie alberghiere e turistiche emanato in sostituzione del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 287, della legge 4 aprile 1940, n. 374, e della legge 24 novembre 1941, n. 1506;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del Lavoro, in applicazione del R. decreto-legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

12 agosto 1937, n. 1561, e del decreto del Capo del Governo 21 settembre 1937, oltre ai mutui previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge sopra indicato, è altresì autorizzata a concedere mutui ipotecari:

1) a favore di coloro che intendono riparare, ricostruire e rattrezzare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini ed impianti in genere danneggiati o distrutti in dipendenza di eventi bellici, sempre che le opere suindicate costituiscano coefficienti per l'incremento turistico;

2) a favore di coloro che intendono rafforzare economicamente le rispettive aziende alberghiere e turistiche.

In conseguenza, l'attuale capitale di L. 50 milioni, della predetta Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà essere ulteriormente aumentato:

a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie;

b) da partecipazioni di istituti di credito, subordinatamente alla autorizzazione del Ministero del tesoro;

c) dall'attribuzione, fino al limite massimo di L. 25 milioni, di una quota parte del fondo di garanzia di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561.

Art. 2.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro.

Al predetto Ministero spetta di diritto la designazione di un sindaco effettivo e di uno supplente nel Collegio sindacale della sezione.

Il sindaco designato dal Ministero del tesoro controlla la creazione, il sorteggio e l'annullamento delle obbligazioni, le quali debbono essere munite della sua firma.

Art. 3.

I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, nonchè quelli previsti dal numero 1, art. 1, del presente decreto, non potranno superare complessivamente il 50 % del costo delle nuove costruzioni o ampliamenti, compreso il valore dell'area e degli impianti fissi correlativi, più il 25 % del costo del nuovo arredamento.

I mutui da accordarsi per gli scopi di cui al numero 2, art. 1, del presente decreto, non potranno superare il 50 % del valore cauzionale degli immobili che rientrano nelle attività della ditta.

Peraltro, sia i mutui previsti dal R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, sia quelli previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 del presente decreto, potranno eccedere la misura rispettivamente prevista nei due commi precedenti, qualora lo consenta la garanzia principale o concorrano adeguate garanzie supplementari, ai sensi delle disposizioni di legge sul credito fondiario.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro stabilirà il saggio massimo di interesse dei mutui e delle corrispondenti obbligazioni.

L'organo amministrativo della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a tal fine designato nello statuto della Sezione stessa, stabilirà il saggio di interesse dei mutui, il compenso annuo dovuto alla predetta Sezione per diritti di commissione e spese di amministrazione, nonchè il periodo di durata dei mutui.

Sarà, invece, concordata di volta in volta, fra la Sezione e i mutuatari, la forma di erogazione dei mutui, e, quando il mutuo sia pagato in contanti, la misura, nonchè le modalità di pagamento della speciale provvigione dovuta dai mutuatari alla Sezione per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni.

Art. 5.

I mutui dovranno essere rimborsati nel periodo prestabilito, non eccedente in ogni caso la durata massima consentita dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con il sistema dell'ammortamento graduale, mediante semestralità costanti, comprensive degli interessi, dei diritti di commissione e di amministrazione, di una quota per il rimborso del capitale e dell'importo dei diritti erariali.

Ove il pagamento della speciale provvigione, convenuta a compenso di eventuali perdite per il collocamento delle obbligazioni, sia stato differito, le semestralità costanti comprenderanno anche la quota della provvigione stessa, commisurata alla durata del mutuo.

Art. 6.

Qualora sia stata accordata la quota di concorso dello Stato di cui al numero 2, art. 1, del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, questa sarà corrisposta durante il periodo di ammortamento del mutuo, alla scadenza di ciascuna semestralità, direttamente alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, a carico degli appositi stanziamenti disposti nel bilancio del Ministero competente.

Il mutuatario è tenuto però a corrispondere alla Sezione suddetta l'intera semestralità dovuta per l'estinzione del mutuo, alle rispettive scadenze, salvo il suo diritto ad ottenere dalla Sezione stessa il rimborso della quota di concorso versata dallo Stato.

Art. 7.

La quota di concorso predetta è dovuta per tutto il periodo di tempo stabilito nel numero 2 dell'art. 1 del R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo.

Art. 8.

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà creare ed emettere proprie obbligazioni in misura corrispondente ai mutui concessi, fino ad un ammontare nominale massimo di dieci volte il proprio capitale versato e le riserve.

Le obbligazioni, del valore nominale di L. 500 ciascuna, saranno emesse in titoli unitari o multipli e potranno essere al portatore o nominative e, queste ultime, anche con cedola al portatore.

Art. 9.

Il fondo di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, è costituito a garanzia di eventuali perdite su tutti i mutui accordati e da accordarsi dalla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Con decreto del Ministro per il tesoro, saranno approvate le modificazioni allo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, allegato all'atto costitutivo, approvato con decreto del Capo del Governo 14 giugno 1938, rese necessarie in coordinamento alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 11.

In quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO
CORBINO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 234. — FRESA —

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 % a favore degli elettori politici per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove essi sono inscritti.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme di applicazione della riduzione.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il Ministro per i trasporti
LOMBARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
Chiusura delle operazioni di ammasso dell'olio della campagna 1945, e acquisto da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione delle eventuali disponibilità di prodotto economizzate dai produttori sulle trattenute familiari e aziendali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'8 settembre 1945, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e dell'olio di sansa;

Vista la necessità di aumentare le disponibilità di olio di oliva per la distribuzione attraverso il tesseramento;

Ritenuto che i produttori di olio di oliva, soddisfatti gli obblighi di conferimento, possano trovarsi in condizioni di disporre per la cessione a terzi di quantitativi di olio economizzati sulle trattenute per il fabbisogno familiare ed aziendale;

Ravvisata la opportunità di dar modo a tali produttori di legalmente commerciare tali quantitativi di olio e di facilitarne il convogliamento al consumo attraverso una distribuzione controllata;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di ammasso dell'olio d'oliva della campagna 1945, e di cui al decreto Ministeriale 6 settembre 1945, sono considerate chiuse al 31 maggio 1946, fatto salvo, peraltro, il successivo materiale conferimento agli oleari del popolo del prodotto già vincolato a quella data.

Art. 2.

In deroga al decreto Ministeriale 6 settembre 1945, l'Alto Commissariato per l'alimentazione è autorizzato ad acquistare le disponibilità di olio di oliva che i produttori hanno economizzato su i diritti di trattenuta per il consumo familiare ed aziendale.

Art. 3.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha facoltà di avvalersi, per l'acquisto di cui all'articolo precedente, dell'opera di ditte nazionali o di enti di consumo fiduciari, che saranno chiamati ad operare in zone prestabilite.

Le partite di olio acquistate in base al presente decreto verranno, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, immesse al consumo secondo un piano di distribuzione che verrà predisposto dallo stesso Alto Commissariato.

Art. 4.

Il trasferimento dell'olio acquistato, dalle zone di produzione alle zone di consumo, verrà di volta in volta autorizzato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, in esecuzione dei piani distributivi di cui al precedente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Approvazione del settimo elenco dei Comuni danneggiati alla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il settimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Alessandria:

Alessandria (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo circoscritte con linea rossa nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto).

Provincia di Apuania:

Carrara (piano parziale limitatamente alla frazione Marina di Carrara oltre alle zone del capoluogo e della frazione Avenza già incluse nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 39 del 15 febbraio 1946);

Massa (piano parziale limitatamente alla frazione Marina di Massa oltre alle zone del capoluogo già incluse nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 39 del 15 febbraio 1946).

Provincia di Aquila:

Carsoli (capoluogo).

Provincia di Arezzo:

Arezzo (oltre ai quartieri Colcitrone e S. Spirito già inclusi nel quarto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 15 dicembre 1945, il piano parziale di ricostruzione è esteso ad altre zone secondo il seguente perimetro: via Pier della Francesca, piazzale Stazione, via Spinello, via Nicolò Aretino, via Antonio Guadagnoli, mura cittadine, viale Bruno Buozzi, via dei Palagi, via dell'Orto, via Cesalpino, piazza Umberto, via Cavour, piazza Principe Amedeo, via Porta Buia, mura cittadine del bastione Bastanzetti);

Castel S. Niccolò (piano parziale limitatamente alla frazione Borgo alla Collina);

Castiglion Fiorentino (capoluogo);

Pratovecchio (capoluogo);

Stia (capoluogo);

Terranuova Bracciolini (capoluogo).

Provincia di Belluno:

Falcade (piano parziale limitatamente alla frazione Caviola).

Provincia di Bologna:

Castel Maggiore (capoluogo);

Castenaso (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alla borgata Stellina);

Imola (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo indicate in rosso nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto, nonchè per le frazioni Fabbrica, Ponticelli, S. Prospero, Sasso Morelli, Sesto Imolese e Zello);

Monzuno (piano parziale limitatamente alla frazione Vado);

Tossignano (capoluogo e frazione Borgo).

Provincia di Chieti:

Gessopalena (piano parziale limitatamente al « Rione Castello » sulla pendice nord-ovest della zona su cui sorge l'abitato);

Fara S. Martino (piano parziale limitatamente alla zona compresa fra la strada provinciale, Val di Foro II, via Colle della Croce, via S. Pietro e vicolo cieco a valle della Chiesa del Suffragio);

Torricella Peligna (piano parziale limitatamente al rione « Le Coste » sulla pendice nord-ovest della zona su cui sorge l'abitato).

Provincia di Ferrara:

Comacchio (piano parziale limitatamente alla frazione Porto Garibaldi).

Provincia di Firenze:

Borgo S. Lorenzo (piano parziale limitatamente alla zona di via Lapi);

Dicomano (capoluogo);

Impruneta (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alla borgata del Desco);

Lastra a Signa (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte a Signa);

Montelupo Fiorentino (piano parziale limitatamente alla parte dell'abitato compresa fra il torrente Pesa, la via del rio Schifanoia, il giro delle mura, via Baccio Sinibaldi, via S. Giuseppe e piazza Tassinari);

S. Casciano Val di Pesa (piano parziale, limitatamente alla zona di via Guarducci);

Vernio (piano parziale limitatamente alla frazione Mercatale per la traversa della strada provinciale di Val di Bisenzio fino a piazza S. Antonio);

Vicchio (capoluogo).

Provincia di Forlì:

Cesena (capoluogo);

Gemmano (capoluogo).

Provincia di Genova:

Genova (piano parziale limitatamente alla zona indicata in rosso e limitata con linea azzurra nella planimetria relativa al centro della città vistata agli effetti del presente decreto, nonchè alle zone in Rivarolo (Certosa), Sampierdarena, Teglia e Voltri indicate in rosso nell'altra planimetria relativa alla grande Genova anche essa vistata agli effetti del presente decreto).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Provincia di Grosseto:

Grosseto (piano parziale limitatamente alla zona delle Carceri).

Provincia di La Spezia:

La Spezia (piano parziale limitatamente alla zona compresa fra le seguenti vie e piazze: a ponente: via Biassa, via XX Settembre; a mezzogiorno: via Maria Adelaide; a levante: via Sapri, via Dante; a settentrione: piazza del Bastione, con l'aggiunta degli isolati di via Galileo Galilei;

Lerici (capoluogo);

Levanto (piano parziale limitatamente al quartiere della Parrocchia).

Provincia di Livorno:

Cecina (piano parziale limitatamente alla parte vecchia del capoluogo).

Provincia di Lucca:

Barga (piano parziale limitatamente al capoluogo ed alle frazioni Albiano e Sommocolonia);

Camporgiano (capoluogo);

Gallicano (capoluogo);

Piazza al Serchio (capoluogo);

Pietrasanta (piano parziale limitatamente alla frazione Strettoia); Seravezza (capoluogo).

Provincia di Modena:

Modena (piano parziale limitatamente alle tre zone del capoluogo indicate nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto);

Vignola (capoluogo).

Provincia di Pesaro:

Fossombrone (piano esteso a tutti gli altri quartieri del capoluogo oltre la borgata alla detta « Cittadella » già inclusa nel terzo elenco approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 138, del 17 novembre 1945).

Provincia di Pisa:

Pontedera (piano parziale limitatamente alle seguenti zone: *a*) zona a nord della strada tosco-romagnola in prossimità del fiume Era; *b*) zona detta dei Cappuccini a sud della ferrovia Pisa-Firenze; *c*) zona compresa tra piazza Cavour, via Palestro ed il corso Vittorio Emanuele; nonchè per la frazione « La Rotta »);

S. Miniato (capoluogo);

Santa Croce sull'Arno (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo compresa tra il corso Vittorio Emanuele ed il fiume Arno);

Vecchiano (piano parziale limitatamente alle frazioni « La Barca » e « Malaventre »).

Provincia di Pistoia:

Pistoia (piano parziale limitatamente alla zona del rione detto « della Sala » circoscritta tra la via degli Orafi, piazza del Duomo, via Roma, via Panciatichi, piazza Garibaldi, corso Umberto I, via Cino, piazza Gavinana e via S. Martino della Battaglia).

Provincia di Salerno:

Battipaglia (capoluogo).

Provincia di Savona:

Savona (piano parziale limitatamente alle zone del capoluogo circoscritte con linea azzurra nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto);

Toirano (capoluogo);

Vado (capoluogo).

Provincia di Udine:

Forni di Sotto.

Provincia di Verona:

Verona (piano parziale limitatamente al capoluogo, alle località Tomba e Tombetta ed alle frazioni Ca' di David, Parona di Valpolicella, S. Michele Extra e S. Lucia della Battaglia).

Provincia di Vicenza:

Vicenza (capoluogo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CATTANI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

Istituzione di un servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia della « Bissanti e De Padova » con sede in Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 3 giugno 1935, n. 1281, concernente il credito peschereccio;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla « Bissanti e De Padova » società collettiva con sede in Manfredonia (Foggia);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La « Bissanti e De Padova », società collettiva con sede in Manfredonia (Foggia), è autorizzata ad istituire un proprio servizio di cassa presso il mercato del pesce di Manfredonia (Foggia).

Tale servizio sarà limitato alla gestione della Cassa del mercato stesso e alle operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori di pesce ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1604, con assoluto divieto di ogni altra operazione di banca.

Detto servizio, inoltre, dovrà funzionare esclusivamente nell'interno del locale adibito a mercato e durante le ore di apertura di esso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1598)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

Norme per l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 381;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, concernente la nuova disciplina degli impianti industriali e l'istituzione di una Commissione centrale della industria;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728;

Considerata la necessità di regolare l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale dell'industria istituita con il predetto art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e delle Sottocommissioni dipendenti;

Considerata l'opportunità di garantire l'attuazione degli accordi intercorsi tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. circa la distribuzione e la utilizzazione delle materie prime, semilavorati e prodotti industriali da questa importati;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale per l'industria, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, è costituita una Segreteria generale alla quale è preposto un funzionario del Ministero industria e commercio.

Art. 2.

La Commissione può deliberare la costituzione di Comitati permanenti per lo studio e la trattazione di problemi di carattere generale, ciascuno per uno o più settori industriali. Può costituire anche Comitati speciali per l'esame dei singoli affari.

Art. 3.

Sono istituite quattro Sottocommissioni della Commissione centrale dell'industria.

Le Sottocommissioni svolgono la loro attività per le regioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) la Sottocommissione dell'Italia settentrionale, con sede a Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Venezia Tridentina, il Veneto e l'Emilia;

2) la Sottocommissione dell'Italia centrale, con sede a Roma, per la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

3) la Sottocommissione dell'Italia meridionale, con sede a Napoli, per la Campania, il Molise, la Basilicata, la Puglia, la Calabria;

4) la Sottocommissione della Sicilia, con sede a Palermo, per la Sicilia.

Art. 4.

Ogni Sottocommissione è costituita da:

1) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro;

3) un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, per ciascuna regione del territorio di competenza della Sottocommissione, designato dalle Camere di commercio della regione stessa a mezzo di una terna;

4) un rappresentante degli industriali;

5) un rappresentante dei commercianti;

6) due rappresentanti dei lavoratori;

7) un rappresentante degli ingegneri;

8) un rappresentante della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.

Fanno parte della Sottocommissione dell'Italia centrale e di quella della Sicilia, rispettivamente, un rappresentante degli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia.

Inoltre, di ciascuna Sottocommissione saranno chiamati a far parte, in qualità di membri effettivi, tecnici ed esperti per i vari settori produttivi.

La nomina dei membri predetti è fatta dal Ministro per l'industria e il commercio con suo decreto, su designazione delle rispettive organizzazioni di categoria per i membri di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7.

Art. 5.

Organi di ogni Sottocommissione sono il presidente nominato dal Ministro, e la Giunta esecutiva composta da tre membri scelti dal Ministro stesso fra i membri della Sottocommissione medesima.

Art. 6.

Le Sottocommissioni assolvono i compiti loro delegati dalla Commissione centrale ai sensi dell'art. 5, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Esse inoltre, quali delegate del Ministro per l'industria e il commercio ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 381, possono svolgere attività consultiva ed esecutiva in materia di disciplina dell'industria e commercio, in tutti i casi in cui il Ministro per l'industria e commercio lo ritenga opportuno e secondo le istruzioni che saranno eventualmente emanate sia direttamente sia di concerto col Ministro per il commercio con l'estero per le materie di competenza di quest'ultima Amministrazione.

Art. 7.

Ciascuna Sottocommissione potrà istituire Sezioni per settori produttivi in quanto ciò risulti necessario ed opportuno in relazione all'importanza delle funzioni consultive che le Sottocommissioni potranno essere chiamate a svolgere e secondo le norme che saranno proposte dalle Sottocommissioni interessate.

L'ordinamento interno e le norme per il funzionamento degli organi previsti all'art. 5 ed al presente articolo saranno stabiliti dalle Sottocommissioni e resi esecutivi con provvedimento del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 8.

I presidenti delle Sottocommissioni partecipano alle riunioni della Commissione centrale con voto deliberativo.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1631)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elenco dei posti notarili vacanti appartenenti ai distretti rispettivamente indicati, da conferirsi per trasferimento fra notai in esercizio.

Benevento e Ariano Irpino (distretti riuniti):
Ariano Irpino 1

Bergamo:
Bergamo 2
Calusco d'Adda 1
Serina 1

Bologna:
Bologna 2

Caltagirone:
Caltagirone 1

Como e Lecco (distretti riuniti):
Como 1

Cremona:
Castelleone 1
Cremona 3
Soresina 1

Cuneo:
Bra 1

Firenze e Pistoia (distretti riuniti):
Empoli 1
Prato 1

Messina:
Castroreale 1

Roma, Latina e Velletri (distretti riuniti):
Cori 1

Rovigo:
Crespino 1

Santa Maria Capua Vetere:
Santa Maria Capua Vetere 3

Salerno ed Avezzano (distretti riuniti):
Castel di Sangro 1

Taranto:
Taranto 2

Termini Imerese:
Polizzi Generosa 1

Trani:
Andria 3

Torino:
Cambiano 1
Cere 1
Chieri 1
Condove 1
Ivrea 1
Torino 1

Gli aspiranti debbono, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 per ciascuna sede alla quale aspirano e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. La tassa è di L. 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1665)

Trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946, Castellini Enrico, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Formia, distretto notarile di Roma.

(1666)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

172° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione minerarie emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 11 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 151, con il quale al sig. Vannucci Alessandro, domiciliato in Firenze, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare il giacimento di lignite, sito in località denominata « Prato », in territorio dei comuni di Pratovecchio e Poppi, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 147, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 18 luglio 1945, è così modificato: « Al Condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Ernesto Giarrizzo, domiciliato in Roma, è concessa in perpetuo, la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Mintina Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 152, con il quale l'art. 1 del decreto Ministeriale 24 luglio 1945, è così modificato: « Al Condominio rappresentato dal procuratore generale avv. Ernesto Giarrizzo, è concessa in perpetuo, la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Montegrande Lampeduza Gibildolce », in territorio del comune di Palma Montechiaro, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 150, con il quale all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di antimonio, sito in località denominata « Macchia Casella », in territorio del comune di Manciano, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 145, con il quale alla ditta Nessi e Majocchi, con sede in Como, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare la torbiera, sita in località denominata « Pian di Gembro Fel », in territorio del comune di Villa di Tirano, provincia di Sondrio.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 127, con il quale alla Italstrade S. A., con sede in Milano, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare la cava di calcare, sita in località denominata « Chiuso », in territorio del comune di Lecco, frazione Maggianico, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 124, con il quale al Consorzio terme radioattive di Merano, con sede in Merano, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua radioattiva, sita in località denominata « S. Vigilio », in territorio dei comuni di Marlengo, Lana, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1946, registro Ind. e comm. n. 6, foglio n. 128, con il quale all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con domicilio eletto presso la Regia salina di Lungro, è concessa per la durata di anni 90, la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma, sito in località denominata « San Leonardo », in territorio dei comuni di Lungo, Acquaformosa e Altomonte, provincia di Cosenza.

(1623)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea in giurisprudenza

Il dott. Salvatore Caporale fu Salvatore e di Rosaura Papi, nato a Reggio Calabria il 26 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la R. università di Messina nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. università di Messina.

(1648)

Avviso di rettifica

Nel decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1946, a pag. 1247, all'articolo unico, terzo e quarto rigo, ove è detto:

decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480, deve invece dire:

decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 385.

(1663)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento

Con decreto Ministeriale in data 4 giugno 1946, il signor dott. ing. Gualtiero Adami è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trento.

(1650)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 giugno 1946 - N. 128

Argentina	25 —	Norvegia	29,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7715
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	99,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8595	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,35
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,10
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,95
Id. 5 % 1936	98,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 150 posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1939, n. 1728;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Il concorso è riservato a coloro che sono compresi nelle seguenti categorie:

1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

2) condannati o confinati per attività antifascista;

3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio, ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

6) coadiutori permanenti in esercizio alla data del 5 giugno 1946.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai nn. 11 e 12 del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentate entro le ore di ufficio al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli aspiranti residenti all'estero e per quelli che si trovano in servizio militare, il termine di cui al precedente comma è invece di giorni novanta, sotto pena di decadenza.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore del Re presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante, ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza durì da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza durì da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti o le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sulla idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una università del Regno, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) controumtrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99 n. 4 del regolamento notarile, approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Nei casi di pratica abbreviata dovranno prodursi anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti necessari a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso a norma dell'art. 2 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria;

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire diecento stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2959, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le sole certificazioni conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati nn. 2, 3, 4, 5 e 6, ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio civile.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 4, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 7.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 12, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(1664)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 1

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1306

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 426.
Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione. Pag. 1307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 427.
Aumento delle tariffe dei trasporti per pacchi postali, da corrispondersi alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione . . . . . Pag. 1308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428.
Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 1309

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 429.
Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali . . . . . Pag. 1311

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 430.
Concessione di anticipazioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) . . . . . Pag. 1311

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 431.
Estensione delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria . . . . . Pag. 1312

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 432.
Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 1312

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 433.
Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 1313

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 434.
Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, relativamente al rilascio da parte dei locatari di beni immobili restituiti a persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità delle Nazioni Unite. Pag. 1313

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 435.
Ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio . . . . . Pag. 1313

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 436.
Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione . . . . . Pag. 1314

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 437.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati con l'U.N.R.R.A. e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori . . . . . Pag. 1318

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 438.
Norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro . . . . . Pag. 1318

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 439.
Collocamento fuori ruolo di nove funzionari di gruppo A dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per prestare servizio presso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.). Pag. 1320

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 440.
Modificazioni al regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1321

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 441.
Modificazione nella composizione della Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri . . . . . Pag. 1321

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 442.
Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzioni del direttore generale . . . . . Pag. 1322

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma . . . . . Pag. 1324

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola (Modena) . . . . . Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano . . . . . Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato . . . . . Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino . . . . . Pag. 1326

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi . . . . . Pag. 1326

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila . . . . . Pag. 1326

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Conferma del sindaco della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane di Palermo . . Pag. 1327

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:
Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Fiesole a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Rossano Calabro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Corato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Altamura a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . Pag. 1327
Autorizzazione al comune di Licata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1328
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1328
Concessione di mutuo al comune di Faenza (provincia di Ravenna) per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 1328
Concessione di mutuo al comune di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1328
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1328
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1328
Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara . . . . Pag. 1328

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C.C.M.V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

MAZZETTI Gino di Ermindo e di Antolini Enrichetta, nato a Piegaro (Perugia) il 6 dicembre 1919, sottocapo meccanico, matr. 51995. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*)

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

GRECI Luigi di Olinto e di Romagnoli Cecilia, nato a Bucine (Arezzo) il 16 maggio 1911, 2° capo meccanico, matr. 36880. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

FACCIN Giorgio di Antonio e di Cecchinato Antonietta, nato a Trissino (Vicenza) il 25 aprile 1920, fuochista, M. N., matricola 23290. — (*Determinazione del 21 settembre 1945*).

A VIVENTI

TOVANI Danilo di Alfredo e fu De Meo Emma, nato a Livorno l'11 aprile 1897, capitano G. N. (D.M.). — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

A VIVENTI

GUIDOTTI Roberto di Edoardo e di Somigli Olga, nato a La Spezia il 26 dicembre 1910, capitano di corvetta;

SERGGO Oreste di Giovanni e di Lenich Giovanna, nato a Piedemonte a Calvario (Gorizia) il 5 maggio 1910, capo meccanico di 3ª classe, matr. 17314. — (*Determinazione del 19 settembre 1945*).

DE SPIRITO Vittorio di Giovanni e di Salerno Vincenzina, nato a Torre del Greco (Napoli) l'8 maggio 1922, sottocapo segnalatore E.C.G., matr. 61930. — (*Determinazione del 21 settembre 1945*).

GRECO Loris fu Giuseppe e di Notari Irene, nato a Belluno il 21 ottobre 1900, capitano di fregata. — (*Determinazione del 20 marzo 1944*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

SORDONI Beltrando di Edoardo e di Ricci Teresa, nato ad Ancona il 17 gennaio 1920, fuochista art., matr. 11662;

LUCHE' Salvatore di Giovanni e di Piva Maria Antonia, nato a Orosei (Nuoro) il 20 dicembre 1920, fuochista O., matricola 93458;

IACONO Emanuele di Giovanni e di Cascone Maria, nato a Ragusa il 4 maggio 1921, fuochista O., matr. 64218;

ESCA Franco di Savino e di Lepre Amelia, nato a Taranto il 13 dicembre 1921, fuochista M.N., matr. 37103;

D'AMICO Paolo fu Giuseppe e di Zanella Gaetana, nato a Barcellona (Messina) il 7 maggio 1920, fuochista O., matr. 21005. — (*Determinazione del 19 settembre* 1945).

PERNICE Mario di Pio e di Viganni Zita, nato a Civitavecchia il 17 luglio 1919, fuochista O., matr. 86852. — (*Determinazione del 21 settembre* 1945).

VIVENTI

CASTELLI Pietro di Emilio e di Astore Clementina, nato a Besate (Milano) il 17 febbraio 1920, fuochista A., matr. 450;

ANASTASI Giuseppe fu Antonio e di Carbotti Rosaria, nato a Catania il 10 maggio 1919, fuochista A., matr. 84597;

TEGO Pierino di Francesco e di Marchetti Lucia, nato a Bianzè (Vercelli) il 22 agosto 1922, fuochista O., matr. 97841;

ZARCONE Ignazio fu Rosario e di Di Cristina Rosalia, nato a Palermo il 18 agosto 1923, fuochista A., matr. 122930;

MASI Bruno di Carlo e di Piazzai Eugenia, nato a Firenze il 17 gennaio 1920, fuochista A., matr. 1349. — (*Determinazione del 24 marzo* 1944).

FERRARI Luigi fu Girolamo e fu Palenza Teresa, nato a Brescia il 29 agosto 1885, nocchiere di 2ª classe, matr. 7429. — (*Determinazione del 30 maggio* 1944).

ZONZA Armando di Vincenzo e di Figoni Margherita, nato a La Spezia il 6 marzo 1900, capo meccanico di 1ª classe, matricola 85568;

VOLTANGOLI Arnaldo di Egidio e di Pini Rosa, nato a Roma il 20 gennaio 1920, sergente nocchiere, matr. 45710. — (*Determinazione del 30 maggio* 1944).

WHITBY Riccardo di Edwin e di Tealdi Elisabetta, nato a Livorno il 9 novembre 1916, tenente di vascello. — (*Determinazione del 19 settembre* 1945).

ZANOVELLO Bruno di Gino e di Zan Dorattea, nato a Campodar (Padova) il 31 novembre 1921, sottocapo cannoniere A., matr. 45013;

BRUGNONI Ruggero di Nazzareno e di Riccioni Romilda, nato a Nancy (Francia) l'11 gennaio 1921, nocchiere, matricola 64182. — (*Determinazione del 21 settembre* 1945).

GIORDANO Luigi di Giovanni e di Granata Maria, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 5 luglio 1913, 2° capo torpediniere, matr. 34216 — (*Determinazione del 14 giugno* 1944).

CARLESSI Luciano fu Giovanni e di Bueschi Emma, nato a Milano il 13 dicembre 1919, elettricista, matr. 92682. — (*Determinazione del 25 marzo* 1944).

DE VIVO Giuseppe di Aristide e di Ronca Giacinta, nato a Solofra (Avellino) il 17 giugno 1916, tenente medico. — (*Determinazione del 20 marzo* 1944).

DE INNOCENTIS Guido fu Pasquale e di Benzi Elvira, nato a Piacenza il 29 gennaio 1896, capitano C.R.E.M. (S.N.). — (*Determinazione del 25 aprile* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1946
Registro Marina n. 6, *foglio n.* 26. — CILLI

(1487)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 426.
Soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, che istituisce l'Ente nazionale della cooperazione;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 3 marzo 1931, numero 321;

Visto il R. decreto 28 agosto 1931, n. 1302, che approva lo statuto per l'Ente predetto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la cooperazione è soppresso.

Art. 2.

Alla liquidazione dell'Ente si procede con le norme previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in quanto compatibili con le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, un commissario liquidatore e due vice commissari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, viene nominato un Comitato di sorveglianza di cinque membri scelti fra i creditori e i rappresentanti delle società assistite.

Il commissario e i vice commissari sono pubblici ufficiali per quanto attiene alle loro funzioni.

Art. 4.

Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza e il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il commissario liquidatore presenta alla fine di ogni trimestre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, una relazione sulla situazione patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. Copia di detta relazione potrà essere chiesta al commissario dal Ministro per l'industria e il commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

La sostituzione del commissario prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è operata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'azione di responsabilità prevista dallo stesso articolo, è soggetta all'autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Il commissario liquidatore può esercitare le sue funzioni personalmente e con delega ai vice commissari.

A parziale deroga dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, egli può conservare in servizio quegli impiegati assolutamente indispensabili per le operazioni di liquidazione, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 7.

Il compenso dovuto al commissario e ai vice commissari è stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di sorveglianza.

Art. 8.

Le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dagli articoli 18, 19, 25, 30, 37 e 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono di competenza del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, osservate le norme in ciascun articolo indicate, e ad esso vanno fatte le comunicazioni di cui agli articoli 24 e 29.

Art. 9.

Copia dell'inventario iniziale e di quello finale, del rendiconto della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione di cui all'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è trasmessa dal commissario al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e al Ministro per l'industria e commercio.

Art. 10.

L'approvazione del rendiconto a cui sono tenute le persone di cui all'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è data dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può prorogare i termini previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, per la liquidazione.

Art. 12.

Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori si fa luogo, alla fine della gestione commissariale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per l'industria e il commercio, per l'interno, per le finanze e per il tesoro, in favore di enti che perseguono fini di incremento della cooperazione e a società cooperative.

Art. 13

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — ROSSITA — TOGLIATTI — GRONCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 209. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 427.

Aumento delle tariffe dei trasporti per pacchi postali, da corrispondersi alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2337;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1923, n. 242;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868;

Riconosciuta la necessità di modificare la misura del compenso dovuto alle aziende esercenti linee ferroviarie concesse alla industria privata per il trasporto di pacchi postali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1868, è modificato come segue:

Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali mediante il corrispettivo di L. 1,60 per i pacchi di peso fino a kg. 10; di L. 2 per i pacchi di peso superiore a kg. 10 fino a kg. 15; L. 2,40 per i pacchi di peso superiore a kg. 15 fino a kg. 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 195. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 428.

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di addivenire alla sistemazione del pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi o effettuati da privati alle Amministrazioni dello Stato — ivi comprese quelle aventi ordinamento autonomo — anteriormente alla data di liberazione delle singole zone si effettua, salvo quanto disposto ai seguenti articoli:

a) per contanti, quando l'importo di ciascuno di essi non supera le L. 500.000;

b) pel 70 % in contanti e pel 30 % mediante titoli del Debito pubblico, quando l'importo di ciascuno di essi supera le L. 500.000; qualora la quota da corrispondere in contanti risulti inferiore alle L. 500.000, la quota stessa è aumentata fino al raggiungimento di tale somma.

Il pagamento delle quote in contanti d'importo superiore a L. 2.000.000 è subordinato al preventivo benestare del Ministero del tesoro.

Nel caso di debiti pagabili in forma rateale, le disposizioni di cui al 1° comma si applicano con riferimento all'ammontare residuo di ciascuno di essi, fermi restando le ratizzazioni stabilite.

Art. 2.

Il pagamento dei debiti scaduti dello Stato relativi a requisizione di immobili e di mobili e ad occupazione ed espropriazione di immobili, eseguite anteriormente alle date di liberazione, sarà effettuato in contanti per l'intero importo.

Inoltre verrà corrisposto in contanti nel suo importo integrale il pagamento dei debiti relativi a requisizione, noleggio e assicurazione obbligatoria del naviglio mercantile, fermi restando i vincoli previsti dal R. decreto-legge 8 dicembre 1942, n. 1808.

Art. 3.

Per le cessioni di crediti verso lo Stato da parte di ditte fornitrici ad istituti di credito od enti similari, avvenute anteriormente alla data di liberazione delle singole zone col benestare delle Amministrazioni interessate, sarà eseguito il pagamento integrale in contanti delle partite cedute fino a concorrenza delle somme effettivamente già versate a fronte delle rispettive cessioni e secondo le modalità che regolano le cessioni stesse.

Per la restante parte non versata si provvederà, entro il limite del 30 % del debito, mediante titoli del Debito pubblico.

Qualora per i crediti dati in garanzia per ottenere le anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365 e successive modificazioni ed aggiunte, l'ammontare delle somme occorrenti ad effettuare la compensazione (mediante versamento allo stato di previsione dell'entrata) ecceda il 70 % dei relativi importi definitivamente liquidati, è autorizzata la corresponsione in contanti di tale eventuale eccedenza.

Art. 4.

Per i contributi e le sovvenzioni statali concessi anteriormente alle date di liberazione, per i quali da parte delle Amministrazioni competenti venga riconosciuta, d'intesa col Ministero del tesoro, la sussistenza delle ragioni che ne determinarono la concessione, è disposto il pagamento integrale in contanti.

Con separato provvedimento legislativo saranno emanate le norme per il pagamento o il recupero dei contributi comunque concessi dalle Amministrazioni militari per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento ed il decentramento di impianti od attrezzature destinati a produzione d'interesse bellico.

Art. 5.

E' escluso ogni pagamento, anche in acconto, dei debiti per forniture, servizi, lavori, requisizioni, noleggi od altro resi o effettuati alle forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale.

In deroga a quanto precede, è ammesso il pagamento dei debiti derivanti da atti e contratti stipulati dalle autorità italiane per conto o nell'interesse delle forze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

armate germaniche anteriormente all'8 settembre 1943, nonchè di quelli per atti e contratti stipulati sotto l'imperio del governo della repubblica sociale dichiarati validi o rimasti convalidati in virtù degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, dell'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668 e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 3.

Per i suddetti pagamenti valgono le norme di cui ai precedenti articoli.

Le disposizioni di cui al comma primo e secondo del presente articolo si applicano anche agli Enti parastatali, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti pubblici.

Art. 6.

Per i debiti dello Stato relativi a forniture, servizi, prestazioni, lavori, requisizioni e noleggi, iniziati anteriormente alle date di liberazione e proseguiti dopo tali date perchè confermati dal Governo Italiano o dalle Autorità Alleate, valgono le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3 limitatamente alla parte riguardante il periodo anteriore alle date stesse.

Art. 7.

Dall'entrata in vigore del presente decreto l'applicabilità del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, è limitata ai casi in cui le imprese industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi effettuati anteriormente alla data dell'8 settembre 1943, ovvero le Amministrazioni statali debitrici, non siano ancora in possesso di tutti i documenti occorrenti per l'effettuazione delle liquidazioni definitive dei crediti.

In conformità di quanto dispone l'art. 5 del predetto decreto, le Amministrazioni debitrici continueranno a provvedere al ricupero delle anticipazioni concesse e al conseguente versamento in Tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 8.

I pagamenti da eseguirsi in applicazione delle norme contenute nel presente decreto saranno effettuati esclusivamente con mandati diretti.

In deroga a quanto sopra, i pagamenti relativi ad impegni d'importo non superiore alle L. 50.000 possono essere effettuati con ordinativi su aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

Art. 9.

I pagamenti di cui al presente decreto saranno disposti per i debiti divenuti liquidi ed esigibili sulla base delle documentazioni prescritte dalle vigenti disposizioni.

Qualora tali documentazioni siano andate in tutto o in parte smarrite o distrutte per cause di guerra e non possano essere prodotte per le stesse cause, le Amministrazioni competenti sottoporranno gli atti ad apposita Commissione, la quale esprimerà il parere se, in base ai documenti prodotti e ad ogni altro elemento che riterrà caso per caso di richiedere, sia da considerarsi raggiunta o meno la prova del debito.

Tale Commissione è nominata dal Ministro per il tesoro ed è costituita da un consigliere della Corte dei conti che la presiede, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del tesoro e dai funzionari rappresentanti dei Ministeri volta a volta interessati. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

Con successivo provvedimento verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da emettersi a mente del precedente art. 1, nonchè le modalità relative alla loro emissione.

Art. 11.

Agli effetti della determinazione delle quote di pagamento in contanti ed in titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, dovrà sempre tenersi conto delle somme che a scomputo dei debiti scaduti sono state corrisposte o autorizzate dalle Amministrazioni statali o per conto di esse posteriormente alle date di liberazione.

Gli aventi diritto ai pagamenti previsti in dipendenza delle norme del presente decreto, debbono produrre un atto pubblico o una dichiarazione giurata da cui risulti l'ammontare delle anticipazioni loro concesse ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le somme ricevute a titolo di acconto, ed obbligarsi a restituire quanto potrà risultare loro corrisposto in eccedenza dell'ammontare del credito accertato in via definitiva.

Art. 12.

Per il periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia le disposizioni contenute nelle circolari del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 6 novembre 1944, n. 105819 e 5 febbraio 1946, n. 106151, concernenti il pagamento dei debiti scaduti dello Stato, degli Enti parastatali, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno approvate le convenzioni da stipularsi con le Amministrazioni statali autonome e introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore alla data in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 222. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 429.

Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati;

da L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti;

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Art. 2.

Gli assegni di caroviveri di cui al precedente art. 1 sono concessi ai pensionati del cessato regime austro-ungarico ancorchè essi non fruiscano attualmente dell'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, e successive modificazioni. Per tale categoria di pensionati, nell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 1 restano assorbiti tutti i caroviveri previsti dalle norme ex regime austro-ungarico; per i titolari di pensioni fiumane, resta assorbita nel caroviveri suddetto anche l'eventuale aggiunta di famiglia in godimento.

Per le pensioni ad onere ripartito, fermo restando che il caroviveri va corrisposto soltanto per una quota proporzionale alla parte di pensione che grava sullo Stato, sul Monte pensioni insegnanti elementari o sul Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, l'importo annuo lordo dell'anzidetta quota di caroviveri si arrotonda, per eccesso, a L. 100.

Art. 3.

Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli si osservano le norme contenute negli articoli 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1947.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

I nuovi e maggiori benefici previsti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno, interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 marzo 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 213. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. **430.**
Concessione di anticipazioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 agosto 1945, n. 526;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) anticipazioni per la regolazione dei rapporti creditizi tra lo Stato e l'Ente predetto, entro il limite massimo di lire 600 milioni.

I limiti, le condizioni e le modalità della concessione e del rimborso relativo saranno stabiliti mediante apposita convenzione da stipularsi d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

Le somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi Luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 13 agosto 1945, n. 526, sono diminuite della somma di lire 600 milioni, destinata agli scopi di cui al precedente art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 218. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 431.
Estensione delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, a favore dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, concernente la disciplina della locazione degli immobili urbani;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, recante disposizioni a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria ed il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, riguardanti l'adeguamento e la perequazione delle pigioni delle case e degli alloggi gestiti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari, sono estese all'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 204. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 432.
Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso a favore della Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di L. 75.000.000, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le occorrenti variazioni allo stato di previsione suddetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 202. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 433.
Concessione di un contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 481;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la realizzazione di un programma di organizzazione scientifica, che dia incremento all'attività sperimentale degli istituti e dei laboratori esistenti, nonchè per il rafforzamento e la istituzione di nuovi organi di ricerca, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato, per l'esercizio 1945-46, un contributo straordinario di L. 200.000.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 290. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 434.
Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, relativamente al rilascio da parte dei locatari di beni immobili restituiti a persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità delle Nazioni Unite.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Qualora il proprietario di beni restituiti a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, integrato dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, intenda risolvere il contratto di locazione stipulato dal sequestratario o dal suo rappresentante, in base alla facoltà di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, il locatario e tutti gli altri occupanti dovranno senz'altro rilasciare libera la proprietà.
In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'Intendenza di finanza competente per territorio, promuoverà immediatamente la procedura giudiziaria per ottenere il rilascio dei beni a favore del proprietario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 215. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 435.
Ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sino a due anni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, sono ammessi a partecipare ai pubblici concorsi a posti di ruolo, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, prescindendosi dal limite massimo di età, sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, e salva l'applicazione dell'art. 3, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 201. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 436.
Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, che modifica le norme concernenti l'imposta straordinaria sui profitti di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra.

Art. 1.

Sono avocate allo Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939, le quote dei profitti di guerra riferentisi al periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1945, già dichiarate indisponibili dall'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199.

L'avocazione comprende le quote che siano già state o debbano comunque essere versate, nonchè quelle delle quali sia stato disposto il rimborso o l'esonero dal versamento, ai sensi dell'art. 25 del testo unico sopra citato.

Ove, nel periodo indicato nel primo comma, uno o più esercizi si siano chiusi con un reddito complessivo inferiore al reddito ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili si detrae un importo pari alla differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo di ciascuno degli esercizi in cui tale differenza siasi riscontrata.

Nel caso che uno o più esercizi compresi nel periodo indicato nel primo comma si siano chiusi in perdita, è ammessa in detrazione dall'ammontare dei profitti avocabili una somma pari al reddito ordinario, maggiorato della perdita.

Le perdite rappresentate da danni di guerra sono calcolate, ai fini della detrazione dal reddito dell'esercizio in cui si sono verificate, in base al valore di costo, al netto degli ammortamenti fiscali, diminuito del valore di costo dell'eventuale parte residua.

Ove, per effetto delle perdite indicate nel comma precedente, l'esercizio si chiuda in passivo o con un reddito complessivo inferiore a quello ordinario, dall'ammontare dei profitti avocabili è ammessa in deduzione una somma pari al 20 % del reddito ordinario maggiorato della perdita o, rispettivamente, della differenza tra il reddito ordinario ed il minor reddito complessivo, diminuita detta somma dell'indennità attribuita dallo Stato a titolo di risarcimento. In ogni caso la somma detraibile non può essere inferiore ad un milione o al minore importo della perdita per danno di guerra.

Il valore di costo indicato nel quinto comma è determinato previa rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo 8, i quali sono ridotti:

— del 20 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1944;

— del 60 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1943;

— del 69 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1942;

— dell'83 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1941;

— dell'87 %, se i danni di guerra si sono verificati nel 1940.

Non si fa luogo ad avocazione quando l'ammontare dei profitti non supera le L. 100.000.

Art. 2.

Per ottenere la detrazione di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente, i contribuenti che, negli anni 1939-1945, abbiano subito perdite, devono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette la perdita da essi avuta in ciascuno degli anni suddetti.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per le perdite relative agli anni 1939-1944. Per le perdite relative all'anno 1945, la dichiarazione deve essere presentata nello stesso termine o nel termine stabilito per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando il medesimo venga a scadere dopo il sesto mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della disposizione del presente articolo, ogni qual volta venga riconosciuto che, per un determinato anno, non si fa luogo all'accertamento di profitti di guerra per passività dell'esercizio, deve sempre determinarsi l'ammontare delle perdite.

Art. 3.

L'Ufficio procede alla liquidazione provvisoria dei profitti avocabili con riguardo agli accertamenti già definiti nel merito, computando nella liquidazione stessa le quote di cui sia stato concesso il rimborso o l'e-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sonero dal versamento ai sensi dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1913, n. 598, e le perdite dichiarate ai sensi dell'art. 2, ritenute provvisoriamente ammissibili dall'Ufficio.

La liquidazione è notificata al contribuente, con l'intimazione di versare in tesoreria, nei termini e con le modalità di cui all'art. 27 del citato testo unico, le quote dei profitti che risultino ancora dovute, ed è comunicata all'Intendente di finanza, il quale dà disposizioni alla Sezione di tesoreria perchè le quote già versate siano definitivamente incassate.

Le somme versate in relazione all'intimazione prevista nel comma precedente saranno incassate definitivamente, con rilascio di quietanza di entrata. In caso di mancato versamento si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 30 del testo unico.

Quando dalla liquidazione provvisoria risulti un credito a favore del contribuente, l'Ufficio, fino a concorrenza di esso, dispone lo sgravio delle quote ancora dovute o promuove il rimborso di quelle già versate.

Art. 4.

Man mano che nuovi accertamenti si rendono definitivi nel merito, l'Ufficio procede, in conformità alle risultanze di ciascuno di essi, alla revisione della liquidazione provvisoria dell'avocazione.

Divenuti definitivi nel merito tutti gli accertamenti del periodo 1939-1945, l'Ufficio effettua la liquidazione di conguaglio per il periodo stesso.

Detta liquidazione è notificata al contribuente, il quale può impugnarla nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnativa degli accertamenti dei profitti di guerra.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1946, cessa la corresponsione degli interessi sulle somme versate in tesoreria o depositate presso l'Istituto di emissione a titolo di quote indisponibili di profitti di guerra.

Nel caso che, dalla liquidazione di conguaglio prevista nel secondo comma dell'articolo precedente, risulti un credito a favore del contribuente, sulle somme da rimborsare è liquidato l'interesse del tre per cento, fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Art. 6.

Le indennità che siano corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento dei danni di guerra subiti dalle imprese industriali, commerciali ed agricole, non si considerano reddito agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 7.

Ai fini della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del testo unico approvato con Regio decreto 3 giugno 1913, n. 598, il valore residuo da attribuirsi agli impianti preordinati alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa e l'apprestamento militare del Paese, è costituito dal valore venale degli impianti stessi al 31 dicembre 1945.

Per la determinazione della perdita deducibile, rappresentata dalla differenza tra il costo originario di detti impianti non ancora ammortizzato e il valore residuo sopra indicato, si procede alla rivalutazione del costo e degli ammortamenti con i coefficienti monetari stabiliti nell'art. 8.

TITOLO II.

Disposizioni per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dell'imposta di ricchezza mobile - Rivalutazione per conguaglio monetario.

Art. 8.

Ai fini dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra per l'anno 1945, il reddito ordinario, previsto dal testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, e successive modificazioni, quando risulta determinato in base al reddito prodotto o al capitale investito negli anni 1937-1938, è rivalutato col coefficiente monetario 5.

Quando il reddito ordinario risulta determinato in base al capitale investito dopo il 31 dicembre 1938, esso è rivalutato coi seguenti coefficienti monetari:

4,35, per i capitali investiti nel 1939;
3,75, per i capitali investiti nel 1940;
3,15 per i capitali investiti nel 1941 e nel 1942;
2,50 per i capitali investiti nel 1943;
1,25, per i capitali investiti nel 1944.

Le stesse disposizioni si applicano per la rivalutazione delle quote di reddito ordinario attribuite alle variazioni in aumento o in diminuzione del capitale investito, ai sensi dell'articolo 8 del citato testo unico.

Agli effetti dell'imposta straordinaria per l'anno 1944, il reddito ordinario è rivalutato coi coefficienti monetari indicati, ridotti di un quinto.

I coefficienti stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i cespiti situati a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania, ai fini dell'imposta straordinaria per l'anno 1944.

Per l'accertamento del reddito ordinario ai fini dell'imposta straordinaria dovuta dai soggetti contemplati dal penultimo capoverso dell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, si applica il primo comma dell'art. 3 del testo unico stesso, fatti salvi gli accertamenti divenuti definitivi alla data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

Le quote di ammortamento, ammesse in detrazione dal reddito lordo ai fini dell'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, sono calcolate, con effetto dall'anno 1944, applicando ai valori determinati in base al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 40, i coefficienti monetari stabiliti nell'articolo precedente.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai fini del conguaglio monetario per l'accertamento dei redditi o delle perdite derivanti dal realizzo o dalla perdita, totale o parziale, di attività determinate.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 10.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio non possono chiedere, per gli esercizi chiusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la maggiorazione per conguaglio monetario delle quote di ammortamento detraibili dal reddito, se non in quanto abbiano proceduto alla rivalutazione in bilancio dei corrispondenti cespiti.

Per gli esercizi chiusi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la detrazione è ammessa per l'ammortamento commisurato al valore di rivalutazione, anche se non esposto in bilancio, fermi restando gli accertamenti già divenuti definitivi.

Art. 11.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria non possono essere distribuiti prima del realizzo effettivo dei cespiti, ma possono essere destinati a coperture di perdite o portati ad aumento del capitale.

Le Società che portino i saldi attivi di rivalutazione ad aumento del proprio capitale devono contemporaneamente aumentare la loro riserva ordinaria, in modo che rimanga uguale il rapporto fra il capitale e la riserva stessa esistente prima dell'aumento.

In caso di violazione del divieto stabilito nel primo comma, la società o l'ente è soggetto al pagamento di una pena pecuniaria, a favore dello Stato, non maggiore della somma di cui si è disposto contro il divieto e non minore del decimo di essa.

Inoltre, il presidente, il consigliere delegato, il direttore, i sindaci e le altre persone delegate al controllo, secondo la natura della società o dell'ente, sono soggetti personalmente ad una pena pecuniaria da lire 20.000 a L. 100.000.

Sono abrogati l'art. 1 ed il 1° e 2° comma dell'articolo 2 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1209.

TITOLO III.

Norme per la determinazione dei profitti nelle operazioni isolate su beni mobili ed immobili - Interpretazione e modificazione del testo unico.

Art. 12.

Nelle operazioni di speculazione a carattere isolato su beni mobili ed immobili, effettuate da contribuenti non tassati in base a bilancio, il profitto da assoggettare all'imposta straordinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dall'operazione medesima, se essa fosse stata compiuta in un uguale spazio di tempo con termine nell'anno 1938, rivalutandosi il reddito ordinario così ottenuto col coefficiente stabilito nell'art. 8, oppure dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e la somma rappresentata dall'8 per cento del capitale investito nell'operazione, rivalutato ai sensi del citato articolo, calcolato in ragione d'anno per la durata dello investimento, con deduzione dei frutti conseguiti per la durata stessa.

Le disposizioni del comma precedente non modificano gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 283, ed all'art. 15 del testo unico approvato col R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, non danno luogo ad accertamenti dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

L'art. 6 del testo unico approvato col Regio decreto 3 giugno 1943, n. 598, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è abrogato.

Art. 13.

Qualora il reddito complessivo di società ed enti tassati in base a bilancio comprenda utili derivanti da operazioni di speculazione su beni immobili ed il reddito ordinario sia determinato in ragione dell'8 per cento del capitale investito nel biennio 1937-1938 con detrazione del valore dei beni immobili, si calcola, in aggiunta a tale reddito, l'8 per cento del valore dei beni immobili che hanno formato oggetto della speculazione, in ragione d'anno per la durata dell'investimento, diminuito del reddito dei beni stessi per tale durata, accertato o accertabile ai fini dell'imposta sui fabbricati o di quella sui terreni.

La disposizione del comma precedente non si applica quando gli immobili, oggetto della speculazione, costituiscono investimento di capitale di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito ordinario.

Art. 14.

L'esercizio di attività intermediaria contemplata nell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, comprende, oltre alla intermediazione in affari commerciali, quella in affari civili.

Art. 15.

L'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Ai fini indicati nell'articolo precedente, la facoltà di aumentare i redditi accertati dall'ufficio e di accertare i redditi omessi, nei casi di cui all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, è estesa alle Commissioni di appello, ogni qualvolta le Commissioni di prima istanza abbiano ritenuto di non avvalersi della facoltà stessa.

« Tanto in questi casi, quanto nei casi in cui, essendosi la Commissione di prima istanza avvalsa della facoltà predetta, l'Ufficio distrettuale non giudichi congruo l'accertamento da essa proposto, l'Ufficio stesso può richiedere alla Commissione di appello di aumentare i redditi accertati e accertare i redditi omessi, o, rispettivamente, di formulare una nuova proposta di accertamento.

« La facoltà di cui al primo comma cessa, per le Commissioni di prima istanza, col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale avrà fine l'applicazione dell'imposta straordinaria.

« La richiesta di cui al secondo comma deve, da parte dell'Ufficio, essere presentata alla Commissione di appello, a pena di decadenza, entro sessanta giorni da quello in cui è ad esso pervenuta la dichiarazione della Commissione di prima istanza di non luogo ad aumento dei redditi accertati e ad accertamento di cespiti omessi, ovvero la proposta di nuovo accertamento ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 16.

All'art. 22 del testo unico, approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, è sostituito il seguente:

« Il presidente e gli amministratori delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonchè i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debito per l'imposta suddetta, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo.

« Il presidente e gli amministratori in carica al 16 luglio 1940 e quelli che hanno coperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, con i liquidatori, solidalmente responsabili in proprio del debito indicato nel comma precedente, ogni qual volta ricorra una o più delle seguenti condizioni:

a) la società derivi dalla trasformazione di una azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplice, avvenuta dopo il 16 luglio 1940;

b) esista notevole sproporzione tra il capitale sociale ed il movimento degli affari o tra il capitale sociale ed il profitto accertato;

c) sia stata sciolta prima dell'accertamento dei profitti di guerra;

d) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

TITOLO IV.

Cessazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Art. 17.

L'imposta straordinaria sui profitti di guerra, prevista nel testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 1946.

Resta fermo l'obbligo delle Amministrazioni dello Stato di continuare a trattenere, ai sensi dell'art. 20 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 598, una somma pari all'uno per cento dell'importo dei singoli pagamenti relativi ad appalti e forniture attuati entro il 31 dicembre 1945, fino a quando gli appaltatori e fornitori non dimostrino, con certificato del competente Ufficio distrettuale, che tutta l'imposta straordinaria dovuta per detti appalti e forniture, nonchè il debito per l'avocazione dei relativi profitti, sono stati pagati e che, per l'una e per l'altro, nessuna procedura di accertamento è in corso o deve essere iniziata.

TITOLO V.

Profitti eccezionali di speculazione.

Art. 18.

All'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito il seguente:

« Con effetto dall'anno 1939, sono avocati allo Stato i profitti derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi.

« Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti derivanti da ogni altra attività, che, pur senza cadere sotto le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio e il blocco delle merci e delle derrate o la limitazione dei prezzi, sia diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, nonchè i profitti che siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi medesimi.

« All'accertamento dei profitti indicati nei commi precedenti può procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed, in special modo, al tenore di vita ed al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifichi la provenienza.

« Può procedersi all'accertamento in via induttiva anche per l'avocazione di quei profitti la cui esistenza sia manifestata dal tenore di vita e dal patrimonio, senza che essi possano ricollegarsi all'esercizio di una attività idonea a produrli.

« Per l'accertamento e per la riscossione dei profitti indicati nel presente articolo, si applicano le norme valevoli per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra ».

Art. 19.

Nei casi in cui i contribuenti indicati nell'articolo precedente si siano resi morosi al pagamento dei profitti accertati ai sensi dell'articolo stesso e la riscossione esattoriale sia riuscita in tutto od in parte infruttuosa, si applica una ammenda, il cui ammontare non può essere superiore all'importo dei profitti rimasti insoluti, nè inferiore alla metà di esso.

La disposizione del comma precedente non si applica quando il contribuente dimostri che la mancata riscossione dipenda da fatto non imputabile a sua colpa.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli 18 e 19 si applicano fino a quando non ne sia disposta la cessazione con apposito provvedimento legislativo.

TITOLO VI.

Norme procedurali.

Art. 21.

L'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, è sostituito dal seguente:

« La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra la finanza ed i contribuenti, concernenti l'applicazione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, e l'avocazione dei profitti eccezionali previsti nell'art. 16, è regolata dal titolo IV del R. decreto 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

« E' ammesso ricorso alla Commissione centrale, anche per il merito, da parte del contribuente, nei casi in cui l'utile accertato dalla Commissione provinciale supera il doppio del reddito dichiarato, e, da parte dell'Ufficio distrettuale, nei casi in cui il reddito determinato dalla Commissione suddetta sia inferiore alla metà di quello accertato dall'Ufficio stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

« Le controversie comunque pendenti davanti le Commissioni distrettuali seguono il loro corso ai sensi del 1° comma.

« Le controversie pendenti in primo grado davanti le Commissioni provinciali sono deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni distrettuali.

« Le decisioni emesse dalle Commissioni provinciali in primo grado sono impugnabili, in ogni caso, anche per il merito, presso la Commissione centrale, la quale pronunzia in Sezione semplice ».

Art. 22.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 216. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946 n. 437.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati con l'U.N.R.R.A. e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le opere previste dai programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, sia se eseguite direttamente dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. o dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A., sia da altre pubbliche Amministrazioni o da Enti pubblici, sono dichiarate di pubblica utilità.

I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente comma sono considerati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 205. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 438.
Norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151, col quale è stato ricostituito il Ministero del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, relativo alla istituzione transitoria presso il Ministero del tesoro della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti nel grado iniziale del ruolo, di cui alla tabella *B* relativa all'Amministrazione centrale del tesoro, allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, concernente le nuove tabelle organiche

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, sono conferiti mediante concorso pubblico per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'art. 92 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Un terzo dei posti messi a concorso a termine del primo comma del presente articolo è conferito, secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai funzionari di grado undecimo e decimo dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro e ai funzionari dei ruoli di gruppo *A* o *B* di altre Amministrazioni statali che prestino, da almeno sei mesi, comunque servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, purchè siano tutti in possesso del prescritto titolo di studio e nel concorso medesimo conseguano l'idoneità.

I posti riservati in conformità del precedente comma che rimanessero scoperti, saranno portati in aumento a quelli conferibili agli altri partecipanti al concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso di cui al predetto art. 1 sono assunti in servizio, a titolo di esperimento, con la qualifica di vice segretario in prova, tranne quelli provenienti dai ruoli indicati al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, i quali sono senz'altro nominati vice segretari nell'Amministrazione centrale del tesoro, con riserva di anzianità.

Tale riserva si scioglie all'atto della nomina al posto di ruolo dei vice segretari in prova che abbiano compiuto almeno sei mesi di esperimento ed ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui all'art. 1 del presente decreto è composta:

di un consigliere di Stato, che la presiede;
di un consigliere della Corte dei conti;
di un professore di Università, docente di materie giuridiche;
del direttore generale degli Affari generali e del personale del Ministero del tesoro;
di due funzionari della carriera amministrativa dell'Amministrazione predetta di grado non inferiore al sesto, membri.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Nel caso che la Commissione indicata nel presente articolo debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, è presieduta da un magistrato dell'ordine amministrativo di grado non inferiore al sesto ed è composta di quattro funzionari della carriera amministrativa del Ministero del tesoro di grado non inferiore al settimo.

Un funzionario della stessa carriera, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami nel grado iniziale della carriera d'ordine, di cui alla tabella *D* allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, è composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto, presidente;

di tre funzionari del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro di grado non inferiore al settimo, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della stessa carriera, di grado non inferiore al decimo.

Nel caso che la Commissione indicata nel presente articolo debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 6.

Il programma d'esame del concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:
1) Diritto civile;
2) Diritto commerciale.

Parte seconda:
1) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);
2) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Parte terza:
1) Economia politica;
2) Scienza delle finanze, e diritto finanziario.

Ciascuna delle materie indicate per ogni parte può formare oggetto delle rispettive prove scritte.

PROVA ORALE:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonchè su nozioni di statistica metodologica ed economica.

Art. 7.

Il programma d'esame del concorso a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:
1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:
1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:
1) Principî di economia politica;
2) Principî di scienza delle finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVA ORALE:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ordinarie;

2) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

3) Nozioni di statistica metodologica.

Art. 8.

Il programma d'esame del concorso a posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro e di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale della Cassa della tesoreria centrale, della Regia zecca e della Cassa speciale dei biglietti di Stato, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) Istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) Principi di economia politica;

2) Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) Nozioni generali di procedura civile;

2) Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) Nozioni di statistica metodologica.

Art. 9.

Il programma d'esame del concorso ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella *D* allegata al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, e nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del tesoro, è stabilito come appresso:

PROVE SCRITTE:

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE:

1) Diritti e doveri dell'impiegato;

2) Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione del tesoro e sull'ordinamento degli archivi;

3) Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

4) Nozioni elementari di statistica.

Saggi di dattilografia, in facoltà del candidato.

Art. 10.

Nel bando dei concorsi di cui ai precedenti articoli del presente decreto, che saranno indetti non oltre il 31 dicembre 1947, potrà disporsi che le prove scritte dei concorsi stessi abbiano luogo nelle sedi che saranno, di volta in volta, stabilite con apposito decreto Ministeriale.

Art. 11.

Per quanto concerne le altre modalità dei concorsi di cui al presente decreto saranno, in quanto applicabili, osservate le disposizioni del capo primo del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, nonchè del R. decreto 13 aprile 1939, n. 694 e le successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 188. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 439.

Collocamento fuori ruolo di nove funzionari di gruppo A dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per prestare servizio presso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante disposizioni circa la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, con il quale è stato istituito l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a collocare fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) nove funzionari di gruppo A dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quattro del personale amministrativo e cinque del personale tecnico, di grado non superiore al 7°.

La facoltà prevista dal precedente comma cesserà di avere efficacia quando rientreranno in ruolo i funzionari che, in base alla facoltà stessa, saranno assegnati all'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 440.
Modificazioni al regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 marzo 1937, n. 759, col quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, relativo alla costituzione del Ministero del tesoro;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413, relativo alla ripartizione del Ministero delle comunicazioni in due distinti ministeri;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10 del regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 11 marzo 1937, n. 759, sono modificati come appresso:

Art. 1. — Il punto 2° è sostituito dal seguente:
« 2° al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli di agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

Art. 2. — Al punto 2°, 1° comma, le parole « iscritti all'Associazione fascista ferrovieri dello Stato » sono sostituite da « agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

Il comma di cui alla lettere *d)* e *f)* sono soppressi.

Art. 3. — Al comma quinto, le parole « Ministero delle finanze » sono sostituite da « Ministero del tesoro ».

Ai comma sesto e settimo le parole « Ministro per le commicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Art. 5. — Ai comma ottavo e nono le parole « Ministro per le commicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Ai comma undicesimo e quattordicesimo, le parole « iscritti all'Associazione fascista ferrovieri » sono sostituite da « agenti ed ex agenti delle Ferrovie dello Stato ».

Art. 8, comma primo. — Le parole « Ministro per le comunicazioni » sono sostituite da « Ministro per i trasporti ».

Art. 9. — E' sostituito dal seguente:
« Le deliberazioni prese in ogni seduta dal Comitato devono entro sette giorni essere trasmesse in copia al Ministro per i trasporti e diventano esecutive quando il Ministro nei sette giorni successivi non ne abbia disposto l'annullamento ».

Art. 10, ultimo comma. — Le parole « un compenso di L. 15 al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 » sono sostituite da « un compenso di L. 50 al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 ».

Art. 2.

Il presente decreto, per quanto riguarda l'ultimo comma del precedente art. 1, avrà effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 121. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 441.
Modificazione nella composizione della Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio stesso anno, al registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Ritenuta la necessità di procedere ad alcune modifiche nella composizione della Commissione stessa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A decorrere dalla data del presente decreto, la Reale commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita col Nostro decreto 17 gennaio 1926, rimane così costituita:

Presidente:

Anastasi dott. ing. prof. comm. Anastasio, ordinario di macchine nella Regia università di Roma.

Membri:

Baiocchi dott. ing. prof. comm. Uberto, ordinario di tecnica ed esercizio dei trasporti della Regia università di Roma, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Carretto dott. ing. comm. Carlo, ispettore principale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Fornari dott. ing. comm. Giulio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Gerbella dott. ing. prof. gr. uff. Luigi, direttore generale del Ministero dell'industria e commercio;

Giannelli dott. ing. prof. comm. Aristide, ordinario di scienze delle costruzioni nella Regia università di Roma;

Mauro dott. gr. uff. Benedetto, ispettore generale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Oberziner dott. ing. prof. Manlio, incaricato di tecnologia speciale nella Regia università di Roma;

Parducci dott. ing. gr. uff. Ettore, ispettore generale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Sofia dott. ing. comm. Lucio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Talocci dott. comm. Filiberto, direttore capo divisione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Tozzi dott. ing. cav. uff. Francesco, ispettore principale delle Ferrovie dello Stato;

Vezzani dott. ing. comm. Ferruccio, ispettore capo tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Esperti:

D'Alò dott. ing. gr. uff. Gaetano, in rappresentanza dell'Associazione nazionale trasporti terrestri e navigazione interna;

Faortes dott. ing. comm. Giulio, ispettore generale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Segreteria:

Delli Paoli dott. cav. uff. Luigi, ispettore capo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, segretario capo;

D'Armini dott. ing. cav. Pietro, primo ispettore tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Marcucci dott. ing. Armando, ispettore principale tecnico dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Zanobbi dott. cav. uff. Raffaele, sotto ispettore di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 206. — FRASCA

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 442.

Composizione e competenza del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e attribuzioni del direttore generale.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728 e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321 ed 11 giugno 1925, n. 1049;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato ed è composto di tredici consiglieri e cioè:

a) del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari superiori delle Ferrovie stesse;

c) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) di un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

e) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) di tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato, scelti fra gli agenti in servizio od in pensione della stessa Amministrazione;

g) di due cittadini, non funzionari delle Ferrovie dello Stato, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato senza voto un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra. E' pure aggregato un segretario scelto dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al quinto della gerarchia dello Stato. Egli sarà alle immediate dipendenze del direttore generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 2.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni, scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato; quelli di cui alle lettere *f*) e *g*) sono scelti dal Ministro per i trasporti.

L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la guerra ed è nominato con decreto del Ministro per i trasporti.

Nel ruolo delle Ferrovie dello Stato i posti occupati dai tre funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 e dal segretario debbono essere considerati in soprannumero.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio dei Ministri, e non possono essere rimossi o sospesi dall'ufficio se non con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro stesso, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I consiglieri e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza del triennio è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 1 e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati; gli altri possono essere confermati soltanto per un secondo triennio.

I compensi a tutti dovuti sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 4.

La durata in carica dei consiglieri nominati con decreto Luogotenenziale del 12 settembre 1945, resta stabilita in conformità al disposto del precedente art. 3.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana; straordinariamente ogni qual volta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno sette consiglieri, oltre il presidente; per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti ha preponderanza quello del presidente.

I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, speciali Commissioni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito sulle seguenti materie:

1) norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei singoli servizi ed uffici dipendenti;

2) progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

3) programmi di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio ed autorizzati con leggi speciali, in relazione ai bisogni dei diversi servizi;

4) prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste;

5) progetti per lavori e per provviste di importo superiore a L. 2.000.000; preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini e proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

6) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata di importo superiore a L. 500.000;

7) autorizzazione ad eseguire in economia lavori, forniture e servizi d'importo superiore a L. 2.000.000;

8) liti attive di valore superiore a L. 500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 500.000. Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

9) convenzioni per concessioni di binari di raccordo in piena linea e per quelle di raccordi in stazione i cui canoni complessivamente superino la somma di L. 2.000.000;

10) convenzioni per scambi e nolo di materiale, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittime, fluviali, lacuali ed aeree;

11) costituzione di servitù temporanee, vendite e permute di relitti di terreno ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi L. 500.000;

12) proposte di modificazioni alle condizioni e tariffe di trasporto e riduzioni temporanee delle tariffe per determinate circostanze e località;

13) proposte concernenti gli orari generali dei treni e le modifiche di particolare importanza;

14) progetti di nuove linee, programmi generali di lavori, piani regolatori, cessioni di esercizio, sostituzione e soppressione di servizi ferroviari ed in genere provvedimenti che portino variazioni alla consistenza della rete o modificazioni tecniche importanti;

15) costruzione e nuovi tipi di materiale rotabile, locomotive, natanti, apparecchi e meccanismi di particolare importanza;

16) norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio e regolamenti di esercizio da applicarsi sulla rete;

17) capitolati per appalti di lavoro e per forniture, per assunzioni di servizi accessori, riparazioni del materiale, vendite di oggetto fuori uso, affitti di aree e locali;

18) partecipazione dell'Amministrazione alle imprese di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226 e al R. decreto 13 maggio 1929, n. 836 ed altri simili;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

19) proposte delle piante organiche e norme riguardanti il personale;

20) apertura di concorsi per assunzioni nel personale di ruolo, nomine, promozioni, abbreviamento di intervallo per aumenti di stipendio, proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, degradazione, destituzione, collocamenti in disponibilità ed aspettativa, esoneri del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di età, proposte di conservazione in servizio oltre il limite massimo di età;

21) concessione di pensioni privilegiate;

22) ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

23) indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità, gratificazioni e sussidi al personale, quando eccedano i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per il direttore generale;

24) norme relative ad anticipazioni di stipendio e paga al personale;

25) eventuali contributi dell'Amministrazione ferroviaria a manifestazioni, pubblicazioni od iniziative varie di enti e di privati per importo superiore a lire 30.000.

A richiesta del Ministro o della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio esprimerà il proprio parere su ogni altro argomento che interessi l'Amministrazione.

Art. 7.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, attenendosi alle direttive del Ministro per i trasporti, dirige e sorveglia il complesso del servizio sulla rete. A lui spetta:

1) presentare al Ministro le proposte dei provvedimenti eccedenti la propria competenza, salvo il parere del Consiglio di amministrazione nei casi in cui esso è prescritto, a norma del precedente art. 6;

2) ripartire fra i diversi servizi i fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli d'interesse comune a più di un servizio;

3) approvare la ripartizione fatta dai servizi dei fondi loro rispettivamente assegnati fra i diversi uffici compartimentali dipendenti e vigilare sulla regolare erogazione e sulla conveniente utilizzazione dei fondi stessi;

4) approvare i progetti per lavori e provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000, nonchè le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

5) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000, in quanto non siano demandati alla competenza dei capi dei servizi o dei compartimenti;

6) concedere alle ditte appaltatrici e fornitrici proroghe dei termini per l'esecuzione dei contratti;

7) autorizzare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi fino all'importo di L. 2.000.000;

8) autorizzare liti attive di valore non superiore a L. 500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona non superi L. 500.000, semprechè la lite o la transazione ecceda la competenza dei capi dei servizi o dei compartimenti;

9) prendere nei riguardi della carriera e della disciplina del personale i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal relativo regolamento;

10) approvare le proposte per il conferimento dei premi speciali e gratificazioni e dei sussidi al personale che non raggiungano la competenza del Ministro ed eccedano le facoltà in proposito attribuiti ai capi dei servizi, comitati compartimentali di esercizio e capi degli uffici compartimentali;

11) autorizzare nei casi d'urgenza, anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti, l'inizio dei lavori e delle provviste già approvati dal Ministro;

12) prendere provvedimenti d'urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio e nell'interesse del traffico, salvo a chiederne al Ministro la ratifica, provocando il parere del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

13) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Ministro, nè il parere del Consiglio di amministrazione.

Con l'approvazione del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione possono, in casi speciali, essere dal direttore generale delegate alcune delle suddette sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Art. 8.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 217. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Veduto il decreto in data 20 giugno 1945 con il quale il Prefetto della provincia di Parma ha nominato il sig. Dante Gresta commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Parma;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte di credito predetto;

Decreta:

I signori Dante Gresta fu Pietro e comm. Epimede Boccaccia fu Francesco sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Parma, ente morale con sede in Parma, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento con il quale il Governo Militare Alleato ha nominato il conte prof. Alberto Galvani, commissario straordinario della Cassa di risparmio di Vignola;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori conte prof. Alberto Galvani fu Giuseppe e dott. rag. Bettino Rinaldi fu Giuseppe, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vignola, ente morale con sede in Vignola (Modena), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: COREINO

(1552)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 maggio 1938 con il quale l'avv. Giovanni Villa e l'avv. Edoardo Fruttero venivano nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

Considerato che l'avv. Giovanni Villa ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che l'avvocato Edoardo Fruttero è deceduto, e che, pertanto, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. Federico Villa e Giovanni Amerio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Savigliano, ente morale, con sede in Savigliano (Cuneo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1553)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Pisa con il quale l'avv. Mario Piccioli è stato nominato commissario presso la Cassa di risparmio di San Miniato;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

Il cav. Filippo Formichini di Piero e il sig. Dino Cerrini di Pietro sono nominati, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, ente morale con sede in San Miniato (Pisa), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1554)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1945 con il quale l'avv. Ezio Di Clemente e il dott. Franco Franchi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino;

Considerato che il predetto dott. Franco Franchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica suaccennata e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pace Carlo fu Antonio è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1555)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento, in data 20 luglio 1945, con il quale il Governo Militare Alleato ha nominato l'avvocato De Pietri Tonelli Germano, commissario straordinario della Cassa di risparmio di Carpi;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Carpi;

Decreta:

L'avv. Germano De Pietri Tonelli fu Tommaso ed il prof. dott. Giulio Nannini fu Cesare sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Carpi, ente morale, con sede in Carpi (Modena), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1556)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 27 luglio 1942 con il quale i signori cav. uff. avv. Francesco

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Martinez e dott. ing. Bernardino Pacilli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila;

Considerato che è opportuno confermare i predetti signori nelle cariche sopra accennate;

Decreta:

Il cav. uff. avv. Francesco Martinez e il dott. ingegnere Bernardino Pacilli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, ente morale con sede in L'Aquila, con la decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1557)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Conferma del sindaco della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane di Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 19 dello statuto della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738 e successivamente modificato con decreto Ministeriale in data 7 marzo 1946;

Veduto il decreto Ministeriale in data 28 luglio 1945 con il quale il prof. Gustavo Ricevuto è stato nominato sindaco della Cassa predetta per l'esercizio decorso;

Considerato che occorre provvedere per ricoprire tale carica per l'esercizio 1946;

Decreta:

Il prof. Gustavo Ricevuto è confermato sindaco della Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie Siciliane, ente morale con sede in Palermo, per l'esercizio 1946 e resterà in carica fino alla approvazione del relativo bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1558)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castrovillari (provincia di Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 750.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1581)

Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena, (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1578)

Autorizzazione al comune di Fiesole a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Fiesole (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.300.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1579)

Autorizzazione al comune di Rossano Calabro a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 15 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rossano Calabro (provincia di Cosenza), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 680.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1580)

Autorizzazione al comune di Corato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Corato (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1582)

Autorizzazione al comune di Altamura a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Altamura (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1583)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Autorizzazione al comune di Licata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Licata (provincia di Agrigento), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.105.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1584)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943.

Con decreto interministeriale 24 aprile 1946, l'Amministrazione provinciale di Pistoia è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento, per la durata di quattro anni.

(1585)

Concessione di mutuo al comune di Faenza (provincia di Ravenna) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Faenza (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.280.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1569)

Concessione di mutuo al comune di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 11 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cava dei Tirreni (provincia di Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2° *pubblicazione*) Avviso n. 59.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709 e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 %, 1949, serie A, n. 5189 di L. 500; 1950-I, 1ª serie, n. 1558 di L. 1000; n. 1559 di L. 2000; n. 1561 di L. 4000; n. 1562 di L. 14.000; n. 1575 di L. 24.000; n. 1576 di L. 8000; n. 1675 di L. 5000; n. 1676 di L. 20.000; n. 1714 di L. 20.000; n. 1716 di L. 20.000; n. 1717 di L. 30.000, intestati a Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, domiciliata in Roma, in parti uguali — il buono n. 5189 vincolato di usufrutto vitalizio a favore della madre predetta — col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 2 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 giugno 1946 - N. 127

Argentina	25 —	Norvegia	20, 16
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	90, 909	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	23, 845
Francia	0, 8393	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	96, 25
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75, 15
Id. 5 % 1935	99, 35
Redimibile 3,50 % 1934	84, 775
Id. 5 % 1936	98, 025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99, 125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99, 075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99, 10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99, 10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99, 075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93, 475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 425

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara

Con decreto Ministeriale in data 31 maggio 1946 l'ing. Pietro Pentrandolfi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ferrara.

(1575)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 8 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1281

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1282

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Messaggero» di Roma . . . . Pag. 1284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
Cessazione della gestione commissariale del giornale «Il Corriere della Sera» di Milano . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova. Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna). . . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
Apertura di dipendenze del Banco di Roma in Ferrara e Monza . . . . . Pag. 1285

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1285

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano . . . . . Pag. 1285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Concessione di mutuo suppletivo all'Amministrazione provinciale di Forlì per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

Ministero del tesoro:

Errata-corrige . . . . . Pag. 1286

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1286

Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1286

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1287

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor James Tsune Chi Yu, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Cina.

Roma, li 30 maggio 1946

(1573)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C.C.M.V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(Regio sommergibile « Alagi »)

PUCCINI Sergio fu Ferruccio e di Mecocci Giulia, nato a Firenze il 30 gennaio 1914, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

(Maridipart. Napoli)

PIDATELLA Giuseppe di Orazio e di Pianola Rosa, nato a Catania il 13 ottobre 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 agosto 1945*).

(Marisicilia)

BONACCORSO Rosario fu Michele e di Nicoletta Saya, nato a Messina il 4 maggio 1899, maggiore G. N. — (*Determinazione del 7 settembre 1945*).

(Comando superiore siluranti)

VACCARISI Vincenzo di Achille e fu Lizier Argia, nato a Piacenza il 6 ottobre 1910, capitano di corvetta. — (*Determinazione dell'11 settembre 1945*).

(Marina Tunisi)

SANTIN Ubaldo di Pietro e di Mestron Elisabetta, nato a Cherso (Pola) l'11 novembre 1902, tenente di vascello;

DONATO Pietro di Lorenzo e di Consolo Vittoria, nato a Messina il 20 marzo 1907, capitano G.N. (D.M.). — *Determinazione del 12 settembre 1945*).

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

(Regia nave ospedale « Principessa Giovanna »)

DELLEANI Maria di Lorenzo e fu Gervasi Olga, nata a Torino il 26 febbraio 1913, infermiera volontaria C.R.I.;

BELLOSTA Marisa di Francesco e di Jona Angela, nata a Torino il 18 maggio 1920, infermiera volontaria C.R.I.;

NORESE Teresa fu Eugenio e di Cairo Carolina, nata ad Alessandria il 7 gennaio 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

SALETTA Giovanna fu Saverio e fu Massa Olimpia, nata a Sannia il 5 dicembre 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

BRANDI Olga fu Raffaele e di Bocciardi Ernesta, nata a Livorno il 26 ottobre 1901, infermiera volontaria C.R.I.;

MINETTO Matelda fu Carlo e fu Minetto Maria, nata a Torino il 3 novembre 1899, infermiera volontaria C.R.I. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

(Regia Corvetta « Pomona »)

PASCA Giovanni fu Sante e di Vicentini Adriana, nato a Bagnolo del Salento (Lecce) il 31 agosto 1897, tenente C.R. E.M. (s.m.). — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

(Sommergibile « Diaspro »)

PERACCHIO Marcello di Vittorio e di Cutini Bianca, nato a Roma il 16 gennaio 1923, guardiamarina. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

(Ospedale militare marittimo Francavilla Fontana)

TELLINI Berlato fu Giuseppe e fu Zautzik Evelina, nato a Napoli il 25 luglio 1889, capitano medico. — (*Determinazione del 15 luglio 1945*).

(Reggimento « S. Marco »)

QUINTI Mario di Alfredo e di Carletti Giuseppina, nato a Roma il 17 maggio 1912, tenente R. E. — (*Determinazione del 15 luglio 1945*).

(Regia torpediniera « Orione »)

VOLPE Enrico di Giuseppe e di Negrotto Argentina, nato a Genova il 26 febbraio 1917, tenente G.N. (D.M.). — (*Determinazione del 15 luglio 1945*).

(Regia torpediniera « Calliope »)

MAZZUCCATO Walter di Teodoro e di Chiratti Natalina, nato a Padova il 10 settembre 1921, sotto capo cannoniere P.S. matr. 47771;

GABRIELE Gregorio di Pasquale e di Gabrielli Giuseppina, nato a Trapani il 3 ottobre 1917, sotto capo S.D.T., matr. 44199;

DELLA FIORENTINA Antonio di Natale e di Penuti Caterina, nato a Milano il 16 settembre 1922, cann. A. matr. 75473. — (*Determinazione del 16 luglio 1945*).

(Regio sommergibile « Alagi »)

VACCANI Alberto fu Ercole e di Crispi Angelica, nato a Sala Comacina il 28 gennaio 1915, sottotenente di vascello;

GUARINI Mario di Vincenzo e di Dottoli Attilia, nato a Napoli il 12 settembre 1920, sottotenente G.N.;

TORCHIO Lorenzo di Francesco e fu Croce Giulia, nato a Incisa Scapaccini (Asti) il 28 settembre 1922, S.C. M.N., matricola 90705. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

(Regia corvetta « Sfinge »)

CHIAPPORI Emilio di Ennio e di Menegalli Marina, nato a Buenos Aires il 6 febbraio 1906, capitano D.M.;

CAFIERO Alberto fu Francesco e di Srendrey Gisella, nato a Napoli il 1° agosto 1920, sottotenente di vascello;

ESPOSITO Paolo fu Vincenzo e di Maresca Silvia, nato a Piano Sorrentino (Napoli) il 9 luglio 1921, guardiamarina;

PETRACHI Egidio di Antonio e di Grippa Giulia, nato a Montelupino (Lecce) il 30 maggio 1924, sottocapo segnalatore ecog., matr. 60030;

CANTATORE Emanuele di Giuseppe e di Pappalico Susanna, nato a Molfetta (Bari) il 7 gennaio 1917, sottocapo torp.;

COCOZZO Vito di Giorgio e di Ancona Francesca, nato a Bari il 6 gennaio 1919, sottocapo torp. matr. 61728;

TRAVAGLINI Franco fu Antonio e di Viola Maria, nato a Invorio Inferiore (Novara) il 5 maggio 1923, torp. matr. 1464[illegible];

BARBUSCIA Onofrio di Salvatore e di Crivello Rosalia, nato a Palermo il 5 luglio 1923, torp., matr. 122339;

DI COSTANZO Battista di Giovanni e di Di Costanzo Marina Rosa, nato a Buonopane d'Ischia il 19 settembre 1921, marò, matr. 63613;

VIGNI Orlando di Alessandro e di Ciardiello Carmela, nato a Napoli il 23 febbraio 1922, marò, matr. 90794. — (*Determinazione dell'11 settembre 1945*).

(Marina Tunisi)

SERAFINI Carlo di Luigi e di Vargas Varchicea Amalia, nato ad Orvieto l'11 marzo 1899, tenente colonnello di porto;

DE CONCILIS Francesco di Luigi e di Scognamiglio Emilia, nato a Napoli il 4 gennaio 1903, capitano di corvetta;

ZAMBARDI Giuseppe di Cesare e di D'Amato Annunziata, nato a Napoli il 25 luglio 1907, capitano di corvetta;

BATTAGLIERI Mario fu Pietro e di Bernasconi Luigia, nato a Settimo Torinese il 27 ottobre 1905, capitano di porto;

TIBERI Tiberio di Amleto e di Baldini Adelaide, nato al Cairo (Egitto) il 27 dicembre 1911, capitano di porto;

BORACCHIA Vittorio di Paolo e di Pisani Ada, nato a La Spezia il 7 aprile 1920, sottotenente A.N. — (*Determinazione del 12 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 25. — CILLI

(1485)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

NOVARO Umberto di Francesco e di Guardone Angela, nato a Diano Marina il 26 ottobre 1891, capitano di vascello;

CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO Guido di Demetrio e di Dezza Luigia, nato ad Alessandria il 20 dicembre 1908, capitano di corvetta;

NARDI Corrado di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Tarquinia il 21 luglio 1906, capitano di corvetta;

IASCHI Alfredo di Giuseppe e di Pavan Amelia, nato a Trieste l'8 febbraio 1903, capitano di corvetta;

PREVE Cesare di Giuseppe e di Raggio Maria, nato a Livorno il 22 settembre 1887, 1° tenente di vascello;

CAVICCHIA SCALAMONTI Antonio di Francesco e di Paparozzi Maria, nato a Perugia il 17 settembre 1907, tenente di vascello;

RICCOMINI Piero di Giuseppe e di Quercioli Georgia, nato a Modena il 2 ottobre 1908, tenente di vascello;

TREBBI Luigi di Italo e di Bonini Paola, nato a Torino il 18 maggio 1908, tenente di vascello;

VADO Luigi di Giuseppe e di Raggio Susanna, nato a Pozzuoli d'Arco (Napoli) il 2 gennaio 1915, tenente G. N. (d. m.) R. S. — (*Determinazione del 15 agosto 1945*).

DISPERSI

MARGOTTINI Carlo di Lorenzo e di Elisa Amador, nato a Roma il 19 gennaio 1899, capitano di vascello;

BEZZI Lorenzo di Gerolamo e di Isabella Oliviero, nato a Torlona il 22 ottobre 1906, capitano di corvetta;

CILIBERTO Mario di Gregorio e di Cerelli Guglielmina, nato a Catanzaro il 5 giugno 1904, capitano di corvetta;

DELLA CANANEA Mario di Girolamo e di Montani Teresa, nato a Teramo il 12 dicembre 1909, tenente di vascello;

DEL GRECO Corrado di Emilio e di Zucconi Ines, nato a Firenze il 16 dicembre 1906, tenente di vascello;

PARLA Angelo di Antonio e di Muscià Tommasa, nato a Lipari il 18 ottobre 1907, tenente di vascello;

RISSO Luigi di Stefano e di Sarmoria Oliva, nato a Chiavari il 13 maggio 1905, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

BARONI Enrico di Luigi e di Batelli Evelina, nato a Firenze il 24 novembre 1892, capitano di vascello;

BORSINI Costantino di Angelo e di Bianchi Giuseppina, nato a Milano il 7 aprile 1906, capitano di corvetta;

ANGELONI Agostino di Francesco e di Rumini Caterina, nato a Genova il 28 febbraio 1909, tenente di vascello;

FERRAIOLO Bruno di Alfredo e di Pancrazio Angelica, nato a Napoli il 2 maggio 1910, tenente di vascello;

BONAU Mario fu Ferdinando e fu Bedini Elvira, nato a Livorno il 5 marzo 1900, capitano G. N. (d.m.);

DELLAROLE Felice di Giovanni e di Vietti Olimpia, nato a Costanzana (Vercelli) il 3 novembre 1912, capitano G. N.;

TARTAUL Achille fu Francesco e fu Matilde Tinelli, nato a La Spezia il 17 giugno 1883, capitano del C.R.E.M. (S. M.);

CULOTTA Oscar di Attilio e di Ferminelli Antonia, nato a Palermo il 7 aprile 1913, sottotenente di vascello;

ROSSI Renato di Silvio e di Corsanego Amelia, nato a Genova il 5 agosto 1911, sottotenente di vascello;

STEFANI Luigi di Arturo e di Delponte Federica, nato a Vienna (Austria) il 22 novembre 1915, tenente G. N. (d.m.) R.S.;

FERRO Giuseppe di Giovanni e di Corsico Piccolini Emilia, nato a Varazze (Savona) il 1° gennaio 1915, guardiamarina;

SAVARESE Liborio Ciro di Giuseppe e di Granito Assunta, nato a Vico Equense (Napoli) il 7 ottobre 1908, guardiamarina;

FRANCESCONI Giovanni fu Francesco e di Malfatti Clorinda, nato a Viareggio il 26 aprile 1889, sottotenente C.R.E.M. - mtz.g.t. — (*Determinazione del 25 agosto 1945*).

A DISPERSI

BRESSANI Guido di Giuseppe e di Mayer Grisella, nato a Gradisca il 20 giugno 1909, tenente di vascello R.S.;

DE SANTIS Alessandro di Diodato e di Fusari Livia, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 18 giugno 1913, tenente di vascello;

GATTI Alfredo di Giuseppe e di Ferrari Teresa, nato a Bagnolo Cremasco il 17 febbraio 1912, tenente di vascello;

MENCONI Ferdinando di Ferdinando e di Pezzica Minerva, nato a Carrara il 28 agosto 1903, tenente di vascello;

EMANUELI Luigi Achille di Alfredo e di Cesaris Margherita, nato a Voghera l'8 luglio 1912, capitano G. N.;

RAITERI Augusto di Luigi e di Allari Natalina, nato a Roma il 1° luglio 1901, capitano G. N. (d.m.);

REMBADO Bartolomeo di Bartolomeo e di Raimondo Marianna, nato a Ranzi Pietra (Savona) il 29 ottobre 1898, capitano G. N. (d.m.);

TORZUOLI Aldo di Secondo e di Albano Eda, nato a Città di Chiusi (Siena) il 22 novembre 1910, capitano G. N.;

PIRONE Giovanni di Cirillo e di Jamacone Vincenza, nato ad Avellino il 13 gennaio 1894, capitano C.R.E.M. (S.M.);

BASILIOTTI Giuseppe di Luigi e di Roselli Maddalena, nato a Torino il 23 maggio 1907, sottotenente di vascello;

MOLINO Vincenzo di Raffaele e di Tucci Romilda, nato a Gaeta il 24 marzo 1903, sottotenente di vascello;

PASTORELLI Ernesto di Bartolomeo e fu Santini Angela, nato a Oneglia (Imperia) il 13 luglio 1903, sottotenente di vascello;

PISANI Renato di Ettore e di Jovene Adele, nato a Napoli il 13 luglio 1904, sottotenente di vascello;

MISTRUZZI Diego di Aurelio e di Melania Jalteles, nato a Udine l'11 dicembre 1905, tenente G. N.;

PINGUE Azeglio di Alfonso e di Baronti Cesira, nato a Livorno il 19 marzo 1911, tenente G. N. (d.m.);

TARICCO Francesco di Cristofaro e di Galvagno Domenica, nato a Trinità il 27 novembre 1916, tenente G. N.;

VERSA Ernesto Stefano Licinio di Ferdinando e di Skers Olga, nato a Trieste il 10 gennaio 1907, tenente G. N. (d.m.);

VOLPARI Domingo di Giovanni e di Scrivani Angela, nato a Piacenza il 30 agosto 1916, tenente G. N.;

GODANO Arturo di Andrea e di Faccioni Laura, nato a Messina il 15 febbraio 1891, tenente C.R.E.M. (S.M.);

CORAZZI Giorgio di Ugolino e di Testa Diomira, nato a Roma il 13 ottobre 1916, guardiamarina;

LA SPADA Ugo di Gaetano e di Alessi Letizia, nato a Messina il 14 agosto 1913, guardiamarina;

TRENTO Adriano di Vincenzo e di Diamanti Maria, nato a Frosinone il 15 agosto 1915, sottotenente G. N. — (*Determinazione del 2 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946
Registro Marina n. 1, foglio n. 369. — CILLI

(1486)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società editrice « Il Messaggero » di Roma.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, col quale l'avv. Mario Giacone veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Mario Giacone cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1547)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Vista l'ordinanza n. 36, tipo *A*, in data 7 giugno 1945, del commissario regionale dell'A.M.G. per la Lombardia, con la quale l'avv. Domenico Capocaccia veniva nominato commissario strordinario per la temporanea gestione del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano, con effetto retroattivo dell'11 maggio 1945;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono la istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Domenico Capocaccia cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 1° giugno 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Francesco Manzitti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 17 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1503)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 215016

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo), e Assoro (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Apertura di dipendenze del Banco di Roma in Ferrara e Monza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Ferrara e Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano, via Campo Lodigiano 2, e sede amministrativa in Monza, via Bellini, 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1. del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Antonio Fasoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1538)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Guido Castracane ed il cav. Giuliano Solazzi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Veduto il successivo decreto Ministeriale in data 23 giugno 1945, con il quale, in sostituzione del cavaliere Giuliano Solazzi dimissionario, è stato nominato vice presidente della Cassa medesima il comm. notaio Filippo Pasqualucci;

Considerato che essendo deceduto il cav. Guido Castracane, occorre ricoprire la carica di presidente della ripetuta Cassa;

Decreta:

I sigg. avv. comm. Filippo Pasqualucci e dott. Siro Putto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1550)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di mutuo suppletivo all'Amministrazione provinciale di Forlì per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale 24 aprile 1946, l'Amministrazione provinciale di Forlì è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.500.000, per il pareggio del bilancio 1945.

(1563)

Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 499.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1564)

Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesenatico (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.080.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1565)

Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 750.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1566)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Errata-corrige

Al bollettino della 92ª estrazione di cartelle di Credito comunale e provinciale 4 % ordinario, pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 luglio 1935, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

					Errata	Corrige
a) Parte prima:						
pag.	n.	4	col.	n. 11	n. 122826/30	123826/30
»	»	9	»	» 4	» 303966/70	304066/70
»	»	9	»	» 10	» 425251/5	325251/5
»	»	10	»	» 4	» 217766/70	317766/70
»	»	10	»	» 6	» 252296/300	352296/300
»	»	12	»	» 11	» 432341/5	452341/5
»	»	14	»	» 4	» 515681/5	515481/5
»	»	15	»	» 5	» 555266/70	565266/70
»	»	15	»	» 8	» 261236/40	564236/40
»	»	23	»	» 11	» 962081/5	962291/5
»	»	20	»	» 3	» 1275896/900	1375896/900

					Errata	Corrige
Parte seconda:						
pag.	n.	43	col.	n. 1	n. 562216/20	262216/20
»	»	43	»	» 1	» 262216/20	262226/30
»	»	62	»	» 1	» 56746/50	556746/50
»	»	77	»	» 1	» 949571/5	849571/5
»	»	77	»	» 1	» 950016/20	850016/20
»	»	86	»	» 2	» 1045746/50	1065746/50
»	»	86	»	» 2	» 1565936/40	1065936/40
»	»	88	»	» 2	» 1107226/40	1107226/30
»	»	91	»	» 3	» 1126186/90	1226186/90
»	»	96	»	» 4	» 1883066/70	1383066/70

b) Sono inoltre da comprendersi nel bollettino i sotto indicati numeri, erroneamente omessi:

Parte prima:		
pag. n. 2	col. n. 5	n. 17281/5
» » 2	» » 6	» 20886/90
» » 20	» » 7	» 767121/5
Parte seconda:		
pag. n. 66	col. n. 1	n. 627180 sorteggiato nella 91ª estrazione del maggio 1943.

c) Sono, infine, da eliminare i seguenti altri numeri che devono, pertanto, ritenersi inesistenti:

pag. n. 2	col. n. 9	n. 28886/90
» » 6	» » 1	» 171281/5
» » 26	» » 6	» 1181911/5

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1561)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 maggio 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945, del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1560)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1946 - N. 124

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,25
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,10
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	84,65
Id. 5 % 1936	98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,425
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 83.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	92620	Confraternita di San Carlo Grato di Prarolo (Tortona) Vercelli	3,50
Id.	538712	De Marça Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza)	210 —
Id.	394055	Marchioni Erminia di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria)	700 —
Id.	674131	Marchioni Erminia fu Luigi, ecc., come sopra	315 —
Id.	407500	Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno)	525 —
Id.	592863	Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino	35 —
Id.	546726	Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Reda Mario, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara)	1.683,50
Id.	250945	Parodi Domitilla fu Geronimo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova	70 —
Id.	161234	Barbetta Elena fu Giovanni, dom. in Milano	17,50
Id.	277448	Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano	10,50
Id.	423922	Casea Pia Ciceri, in Bovisio (Milano)	3,50
Id.	1397	Congregazione di carità di Nova Milanese	241,50
Id.	186106	Comune di Nova Milanese	70 —
Id.	742525	Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara)	35 —
Id.	66828	Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como)	35 —
Id.	649705	Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano	87,50
Id.	788611	Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino	1.120 —
Id.	410328	Congregazione di carità di Pray (Novara)	35 —
Id.	810681	Comune di San Raffaele Cimena (Torino)	1.925 —
Id.	305143	Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settenarie di Catania	136,50
Id.	422459	Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno)	210 —
Id.	383809	Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno)	234,50
Id.	316881	Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano	280 —
Id.	10556	Fabbriceria di San Pietro di Ruto, in Varese Ligure (Genova)	7 —
Id.	16461	Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Nè (Genova)	98 —
Id.	474078	Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino)	1.218 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	344524	Colotti Nazzareno fu Davide, dom. a Ranzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo)	17,50
Id.	342634	Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montereale (L'Aquila)	119 —
Id.	320725	Mariano Margherita di Giuseppe, ved. di Ballor Michele, domiciliata in Torino	17,50
Id.	11033	Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Vercelli)	259 —
Id.	137284	Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, domiciliata in Campobasso	1.400 —
Id.	484787	Beneficio parrocchiale di Serfate (Bergamo)	150,50
Id.	108982	Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stellanello (Genova)	3,50
Id.	472580	Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Porto Maurizio)	105 —
Id.	399368	Asilo infantile di Chiavazza (Novara)	17,50
Id.	269668	Asilo infantile di Caprezzo (Novara)	17,50

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CENTI

(1426)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 7 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1269

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 411.
Indennità speciale «una tantum» per perdita bagaglio al personale militare affluito in territorio nazionale controllato dal Governo legittimo . . . . . Pag. 1267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.
Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento, relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta . . Pag. 1267

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 413.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1268

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 414.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1269

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415.
Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma. Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 416.
Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova . . . . . Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Costituzione della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana . . . . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Caratteristiche dei contrassegni per cartine e tubetti da sigarette e per i tubetti per usi industriali . . Pag. 1271

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia) . . . . . Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Digenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore. Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi «Adua» ed «Amba Alagi» delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Banca commerciale italiana in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati. Pag. 1277

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1277
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1277
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1278
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1280

CONCORSI

Ministero della marina: Comunicato riguardante la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile . . . . . Pag. 1280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C. C. M. V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

TROTTA Luigi Alberto da Genova, tenente R. E. reggimento « San Marco ». — (*Determinazione del 10 settembre 1945*).

A VIVENTI

(*Comando O.P.G. Napoli*).

RIVA Pietro fu Giovanni e di Gabrielli Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 2 novembre 1906, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

(*Regio cacciatorpediniere « Da Recco »*).

PETRONCELLI Cesare di Camillo e di Volpini Nicolina, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1911, capitano G. N. — (*Determinazione del 4 settembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Gruppo sommergibilisti, Brindisi*).

DI BELLO Nino di Stefano e fu Mauriello Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 20 marzo 1921, elettricista, matr. 51308. — (*Determinazione dell'11 settembre 1945*.

A VIVENTI

(*Marina - Tunisia*).

SAVARESE Roberto fu Giovanni, già artigliere dell'ex Millmart. — (*Determinazione del 6 marzo 1945*).

(*Maripedo Taranto*).

CHIOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 maggio 1892, sottotenente C.R.E.M. s. n. (1ª *concessione*);

CHIOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 maggio 1892, sottotenente C.R.E.M. (2ª *concessione*). — (*Determinazione del 7 settembre 1945*).

(*Maridipart Taranto*).

VALENTE Francesco di Vitantonio e di Visaggio Chiara, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1910, 2° capo segnalatore, matr. 10222. — (*Determinazione del 7 settembre 1945*).

(*Maridipart Napoli*).

MENGONI Guido fu Vitaliano e di Saluci Leda, nato ad Ancona il 1° febbraio 1891, capitano di vascello. — (*Determinazione del 9 settembre 1945*).

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

TROTTA Luigi Alberto da Genova, tenente R. E., reggimento « S. Marco ». — (*Determinazione del 10 settembre 1945*).

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

TUFARELLI GALATI Elisabetta di Francesco e di Casale Adele, nata a Napoli il 14 marzo 1898, capo gruppo infermiere volontarie C.R.I. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

(*Maridipart Napoli*).

LUBRANO LAVADERA Salvatore fu Vincenzo e fu Mazzella Libera, nato a Procida il 25 dicembre 1891, capitano di corvetta;

GAZZANO Vincenzo di Filippo e di Romano Rosa, nato a Imperia (Genova) il 15 marzo 1901, tenente di vascello. — (*Determinazione del 9 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946
Registro Marina n. 6, foglio n. 24. — CILLI

(1483)

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottoseguati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

PUCCI BONCAMBY Marcello di Vittorio Emanuele e di Maria Pia Gigliarelli, nato a Perugia il 21 luglio 1904, capitano di fregata;

SARTI Primo di Pietro e di Gelli Giuseppina, nato a Ravenna il 23 luglio 1909, tenente di vascello;

SORCINELLI Carlo Gualtiero fu Oscar Renato e di Mangarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 31 luglio 1945*).

A VIVENTI

CURTI Antonio di Luigi e di Cappello Elvira, nato a Cariati (Cosenza) il 18 marzo 1923, S.C. R.T., matr. 55335. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

CITTADINI Dino di Luigi e fu Fredda Nazarena, nato ad Orvieto il 6 giugno 1925, R.T., matr. 74347. — (*Determinazione del 20 aprile 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946
Registro Marina n. 1, foglio n. 66. — CILLI

(1484)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 411.

Indennità speciale «una tantum» per perdita bagaglio al personale militare affluito in territorio nazionale controllato dal Governo legittimo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali nonchè ai sottocapi e comuni con grado temporaneo della Regia marina che, affluiti nel territorio controllato dal Governo nazionale e provenienti dal territorio metropolitano occupato dal nemico, non abbiano avuto la possibilità di farsi seguire dal proprio bagaglio e che non abbiano diritto al rimborso per la perdita corredo, è concessa una volta tanto, e per metterli in condizione di potersi rifornire dei capi di corredo di prima necessità, una indennità speciale di:

L. 4400 lorde per gli ufficiali;
L. 1650 lorde per i sottufficiali;
L. 1100 lorde per i sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite, iscritte nel naviglio ausiliario).

Dalla concessione della predetta indennità sono esclusi i sergenti della Regia marina.

Art. 2.

Qualora per il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, in dipendenza del suo allontanamento dal territorio già occupato dal nemico, si verifichino le condizioni per acquistare il diritto alla indennità di perdita corredo, sarà corrisposta la differenza fra la detta indennità e quella speciale stabilita dal presente decreto.

Art. 3.

Il personale militare che benefici delle concessioni di cui ai precedenti articoli, non può ricevere alcun altro compenso a titolo di risarcimento danni di guerra per l'avvenuta perdita del suo corredo ed equipaggiamento personale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 9 settembre 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 172. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.

Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I quadri di avanzamento concernenti gli ufficiali dei Corpi militari della Marina, esistenti all'8 settembre 1943, cessano di aver vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni che fossero comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Restano ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 171. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 413.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 487, 491, 492 e 493;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 300.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 per provvedere all'acquisto, la manutenzione e rinnovazione di automezzi per l'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 176. — FRASCA

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 50. — Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	L.	31.000.000
Cap. n. 186. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 187. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	50.000.000
Totale	L.	231.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi alle istituzioni pubbliche, di beneficenza, ecc.	L.	23.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	»	275.000.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto	»	20.000.000
Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	850.000.000
Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali	»	400.000.000
Totale degli aumenti	L.	2.168.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 121-*ter*. — Spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali, ecc.	L.	150.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi	L.	12.400.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 61-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto, rinnovazione e manutenzione straordinaria di automezzi - Attrezzatura dei reparti e delle officine	L.	300.000.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati, ecc.	L.	160.000
Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc. al personale civile di ruolo, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc.	»	2.700.000
Cap. n. 16. — Spese per acquisto di medaglie, ecc.	»	200.000
Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missione, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 31. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi. Vivert	»	70.000.000
Cap. n. 32. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi: soprassoldi, ecc	»	3000.000
Cap. n. 37. — Indennità di missione e di trasmutamento, ecc.	»	141.600.000
Cap. n. 38. — Indennità per viaggi collettivi, ecc.	»	66.500.000
Cap. n. 40. — Casermaggio, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 55. — Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	»	15.000.000
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 57. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.	»	160.000.000
Cap. n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei regi arsenali, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	500.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 63. — Personale lavorante. Mercedi, ecc.	L.	1.050.000.000
Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc.	»	400.000
Cap. n. 76. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	300.000
Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua, ecc.	»	500.000
Cap. n. 87. — Vigilanza sulla pesca	»	100.000
Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 97. — Indennità di missione, ecc.	»	120.000
Cap. n. 115. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	300.000.000
Cap. n. 117. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc.	»	350.000.000
Cap. n. 120. — Compensi daziari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 125-*bis*. — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia nazionale portuaria	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	3.071.070.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ad insegnanti, ecc.	L.	100.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 414.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 492, 493, 495, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46:

Ministero della guerra:

L. 1.250.000.000 per occorrenze relative alla bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi, nonchè all'addestramento del personale da adibire ai relativi servizi;

L. 400.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'esercito;

L. 200.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'Arma dei carabinieri Reali;

L. 400.000.000 pel ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 820.000.000 per la provvista di veicoli, armi e munizioni per i carabinieri Reali.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

L. 50.000.000 per il funzionamento di corsi di istruzione professionale per i lavoratori.

Art. 3.

E' stabilito, per l'esercizio 1945-46, il limite d'impegno di L. 500.000 per le annualità occorrenti per i contributi a favore di Comuni e di altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie, da concedere con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 177. — FRASCA

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	4.116.700
Cap. n. 44. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 44-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei per studi, servizi e prestazioni rese nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti	»	40.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Cap. n. 45 — Spese casuali (Presidenza del Consiglio . . . . . L. 5.600.000
Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo) . . . . . » 1.100.000
Cap. n. 111. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 150. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. . . » 6.000.000
Cap. n. 169. — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di Tesoreria, acquisto di casseforti, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. » 300.000.000
Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . » 17.000.000
Cap. n. 311-*ter*. — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti di America . . . . . » 13.250.000
Cap. n. 382-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo da erogare per la regolazione di somme anticipate dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato e non coperte da buoni del Tesoro speciali . . . . . » 12.350.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 12.701.306.700

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . . L. 40.000
Cap. n. 354. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.040.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 5. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . L. 2.000.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 68. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . » 9.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. (Tasse) . » 3.000.000
Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Tasse) . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « alla Scala » in Milano, all'Ente autonomo del politeama Fiorentino in Firenze ed all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma, ecc. . . . . » 30.000.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 6.500.000
Cap. n. 145. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Dogane) . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 154. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. . » 150.000
Cap. n. 190. — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc. (Imposte dirette) . . » 15.000.000

Totale . . . L. 81.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In diminuzione:

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 31.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . » 116.575

Totale . . . L. 147.575

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 59. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno ed aventi carattere internazionale . . . . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 51. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . L. 3.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio. Sussidi ad ex impiegati, ecc. . . . . L. 2.700.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Provveditorati agli studi) . . » 800.000
Cap. n. 31. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . » 650.000
Cap. n. 103. — Paghe, mercedi, indennità, ecc., al personale salariato in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 2.928.000
Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico, ecc. . . . . » 80.000.000

Totale . . . L. 89.878.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 138. — Acquisto di partiture, di carta da musica, noleggio di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici e per concorsi ministeriali di carattere musicale - Spese per la preparazione, la riproduzione e la spedizione dei temi per gli esami di maturità artistica e di diploma in composizione e di direzione di orchestra - Retribuzioni alle Commissioni di vigilanza dei detti concorsi.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 18. — Spese per propaganda di italianità . . . . . L. 15.000.000
Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 110.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 570.000.000
Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 615.110.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modifica di denominazione:

Cap. n. 3-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere agli impiegati ed agenti in servizio presso la Amministrazione centrale e gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in deroga alle norme stabilite dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni (art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 agosto 1945, n. 481).

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, ecc.	»	500.000
Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti, ecc. - Spese per rivista e cerimonia di carattere militare, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc., equipaggiamento dei sottufficiali, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ecc.	»	67.700.000
Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. - Servizio sanitario, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: Indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 31. — Spese per il funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, ecc.	»	45.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 33. — Istituto geografico militare, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. Conservazione delle zone sacre di guerra, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto dei carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'Esercito	»	400.000.000
Cap. n. 41. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. - Spese di giustizia, ecc.	»	20.800.000
Cap. n. 44. — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 45. — Spese per il Tiro a segno nazionale	»	800.000
Cap. n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 54. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio, ecc.	»	165.000.000
Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Carabinieri Reali - Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per autoveicoli	»	200.000.000
Cap. 61-*bis* (di nuova istituzione). — Ripristino ed adattamento di immobili dell'Amministrazione militare danneggiati per causa di guerra	»	400.000.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra	»	13.982.000
Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica «Spese per i carabinieri Reali»). — Acquisto di biciclette ed automezzi per i carabinieri Reali -	»	750.000.000
Cap. n. 62-*ter* (di nuova istituzione). — Provvista di armi e munizioni per i carabinieri Reali	»	70.000.000
Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione). — Bonifica del territorio nazionale dagli ordigni esplosivi - Rastrellamento e ricupero di armi e materiali - Bonifica dei depositi di munizioni e scaricamento dei proiettili	»	1.200.000.000
Cap. n. 63-IV (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento di scuole per i corsi di addestramento di dirigenti e operai rastrellatori per la bonifica dei campi minati	»	50.000.000
Totale	L.	6.756.282.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi, ecc.	L.	11.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi	L.	100.000
Cap. n. 124-*bis*. — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici, ecc. del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia	»	300.000
Cap. n. 124-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di un automezzo per l'ufficio del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia	»	350.000
Totale	L.	750.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, ecc.	L.	2.000.000
Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc.	»	50.000
Totale	L.	2.050.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Lavoro »). — Spese per il finanziamento dei corsi di istruzione professionale per i lavoratori . . . . L. 50.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 39.051.600
Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . » 3.586.100
Cap. n. 273. — Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati, ecc. . . . . » 220.000
Cap. n. 311. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 67.000
Cap. n. 414 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori, ecc. » 800.000

Totale . . . L. 43.724.700

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . L. 52.925

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc. . . . . L. 100.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 139 (aggiunto). — Fitto di locali requisiti, ecc., durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . . L. 200.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . L. 15.000.000
Cap. n. 26. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . . » 3.500.000
Cap. n. 28. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . » 1.000.000

Totale . . . L. 19.500.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi Arsenali, ecc. . . . . L. 200.000.000
Cap. n. 130. — Compensi dazïari e contributi di ammortamento, ecc. per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi, ecc. (Marina mercantile) . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 450.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 31.[illegible]
Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 26.[illegible]
Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. » 17.000
Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 116 (aggiunto). — Spese di ufficio per il Ministero, ecc. . . . . » 350.775
Cap. n. 117 (aggiunto). — Spese per l'acquisto di mobili, ecc. . . . . » 180.325
Cap. n. 118 (aggiunto). — Spese per stampa ed acquisto di moduli, ecc. . . . . » 397.750

Totale . . . L. 2.313.475

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 52 (aggiunto). — Somma da erogare a favore del personale, ecc, in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . L. 274.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415.
Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Visti i Regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58 e 29 marzo 1934, n. 647, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 10 marzo 1945 del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al R. decreto 29 marzo 1934, n. 617, sono stabiliti nella seguente misura:

1) agenti di cambio	L.	50
2) rappresentanti di agenti di cambio.	»	300
3) impiegati di agenti di cambio.	»	200
4) fattorini di agenti di cambio.	»	100
5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri	»	1.500
6) impiegati di banca	»	600
7) banchieri, commissionari, cambiavalute, rèmissier	»	1.050
8) fattorini in divisa	»	300
9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813, ad accedere nel recinto delle grida	»	3.000

Art. 2.

I diritti di quotazione di cui all'art. 1 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, sono modificati come appresso:

1) diritto fisso annuo	L.	300
2) diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale (per i primi dieci)	»	120
3) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci	»	90
4) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta.	»	60
5) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi sessanta	»	45
6) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi cento.	»	30
7) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi duecento	»	15

Art. 3.

Il canone annuo per l'uso dei tavoli, di cui all'art. 14 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, è stabilito nella misura di L. 1500 e di L. 3000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 416.

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i Regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, e 9 dicembre 1935, n. 2386, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1944, n. 467, del presidente dell'allora Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sulla quotazione ufficiale dei titoli, di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, modificato con R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2386, è stabilita come segue:

tassa annua fissa . . . . . L. 100

Oltre alla tassa annua proporzionale di L. 25 per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società a cui il titolo appartiene, per le azioni quotate ufficialmente presso la Borsa valori, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione di uno stesso istituto, ente o società ammesso alla quotazione ufficiale, eccezion fatta per le obbligazioni che per legge sono ammesse di diritto alla quotazione.

La tassa va pagata anticipatamente sui titoli esistenti al 1° gennaio.

Art. 2.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della borsa, di cui all'art. 4 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, integrato dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 1113, sono stabiliti nella seguente misura:

a) tessera di riconoscimento per l'accesso al recinto del pubblico, annue L. 25;

b) tessere per l'accesso al recinto riservato, per ogni frequentatore, annue L. 500; secondo semestre L. 300; salvo le seguenti voci:

remissore di agente di cambio, annue L. 750; secondo semestre L. 500;

rappresentante ed impiegato di agente di cambio, annue L. 200; secondo semestre L. 125;

fattorino di ditte che operano in Borsa, annue L. 150; secondo semestre L. 75;

tessera mensile L. 50;

c) tessera per il recinto alle grida:

osservatore e sostituto osservatore di istituto di credito; complessivamente annue L. 3000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3.

Il diritto fisso per i certificati rilasciati dalle autorità preposte alla Borsa valori, di cui all'art. 5 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, è fissato nella misura di L. 10, oltre ai particolari diritti di competenza delle autorità stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

Costituzione della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, che istituisce, presso il Ministero dell'Africa Italiana, una Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione, istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana, è composta come segue:

dott. Giacomo Russo - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

dott. Nicola Reale - consigliere di Corte d'appello, membro;

dott. Michele Buscaini - consigliere di Corte d'appello, membro;

dott. Amilcare Altigieri - direttore generale al Ministero del tesoro, membro;

dott. Francesco Rosso - consigliere della Corte dei conti, membro;

dott. Pompeo Gorini - segretario generale di governo al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

dott. Amedeo De Caro - direttore di governo di 1ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

avv. Ettore Di Vittorio - direttore di governo di 2ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

ing. Giuseppe Lafragola - ingegnere capo di 1ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

comm. Ugo Fioretti - membro;

ing. Aldo Camisa - membro.

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana provvederà ad assegnare alla Commissione predetta un funzionario del ruolo di governo con le attribuzioni di segretario.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione suddetta e al segretario spetta, per ogni giornata di adunanza, la medaglia di presenza prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore da oggi, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946
Registro Africa Italiana n. 2, foglio n. 151. — GIROTTI

(1502)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Caratteristiche dei contrassegni per cartine e tubetti da sigarette e per i tubetti per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11, comma 2°, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1936;

Riconosciuta la necessità di modificare le caratteristiche dei contrassegni di Monopolio stabiliti per la legittimazione delle cartine e dei tubetti per sigarette e di determinare quelle dei contrassegni per tubetti destinati ad usi industriali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, sono abrogate e sostituite da quelle del seguente art. 2.

Art. 2.

I contrassegni di Monopolio prescritti per legittimare i condizionamenti di cartine e tubetti per sigarette ed i tubetti per usi industriali, destinati alla vendita nel Regno, sono di due tipi: a francobollo ed a fascetta. Essi sono stampati su carta e portano riprodotto al centro lo stemma ufficiale dello Stato.

I contrassegni del tipo a francobollo hanno forma rettangolare, misurano mm. 21 di altezza e mm. 16 di larghezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Nel compartimento superiore sta la leggenda « Monopoli di Stato »; in quello inferiore è posta l'indicazione « Cartine G. » o « Cartine N.G. » o « Tubetti » a seconda dei casi; nel compartimento medio campeggia lo stemma ufficiale dello Stato intorno al quale ricorre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la leggenda « Tipo Monopolio » o « Tipo Marca » a seconda dei casi.

I contrassegni del tipo a fascetta hanno forma rettangolare, misurano mm. 240 di lunghezza e mm. 15 di altezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Il compartimento medio è fiancheggiato da due tabelle incorniciate di cui una racchiude lo stemma ufficiale dello Stato e l'altra la leggenda « Monopoli di Stato » fra le due tabelle, e da esse separate da fregio, è posta una fascia incorniciata entro la quale sta la leggenda « Tubetti di Marca ».

Su ogni compartimento laterale figura una fascia incorniciata su tre lati, escluso quindi l'esterno laterale, uguale alla fascia centrale e con le indicazioni « Con bocchino semplice » o « Con filtro » o « Per usi industriali » a seconda dei casi.

I contrassegni sopra indicati sono dei seguenti colori e portano le leggende prescritte come appresso specificato:

Tipo a francobollo.

Colore	Leggende	Prodotti che contraddistingue
Rosso scarlatto	Monopoli di Stato Tipo Monopolio Cartine G.	Cartine gommate tipo Monopolio
Giallo	Monopoli di Stato Tipo Monopolio Cartine N. G.	Cartine non gommate tipo Monopolio
Verde	Monopoli di Stato Tipo Marca Cartine G.	Cartine gommate tipo Marca
Bistro	Monopoli di Stato Tipo Marca Cartine N. G.	Cartine non gommate tipo Marca
Viola	Monopoli di Stato Tipo Monopolio Tubetti	Tubetti tipo Monopolio

Tipo a fascetta.

Verde	Monopoli di Stato Tubetti di Marca Con bocchino semplice	Tubetti di Marca con bocchino semplice
Rosso scarlatto	Monopoli di Stato Tubetti di Marca Con filtro	Tubetti di Marca con filtro
Giallo	Monopoli di Stato Tubetti di Marca Per usi industriali	Tubetti di Marca per usi industriali

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

La signorina Annetta Stefanini fu Giovanni Battista è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, via Soave n. 3, si trova nelle condi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

zioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Botta Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro: COMMNO

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi » delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni in data 6 dicembre 1943, registrato alla Corte dei conti, Uff. cont. atti Presid. Cons. Ministri, il 12 maggio 1944, registro 1, foglio n. 192, con il quale si autorizzava la risoluzione e la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi », delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica, i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra, possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale, al 30 giugno 1946;

Considerato che sussistono ancora i motivi in base ai quali fu disposta la risoluzione e cancellazione delle ipoteche sopra ricordate;

Ritenuto che, pertanto, il provvedimento di cui sopra può essere convalidato;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato circa la risoluzione e l'autorizzazione alla compilazione dell'atto per la cancellazione delle ipoteche di L. 527.358,75 e di L. 1.582.076,25 rispettivamente inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi » delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1505)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

Apertura di dipendenze della Banca commerciale italiana in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Foggia ed in Nocera Inferiore (Salerno) nonchè un'agenzia di città in Milano, viale Montenero, angolo via Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

Il Ministro: COMMNO

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Veduto il proprio decreto in data 21 febbraio 1946 con il quale il dott. Carlo Capello venne confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio 1945;

Decreta:

Il dott. Carlo Capello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(532)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1942 che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dai datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni ed arti, è fissato nella misura del 2,50 % della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati, a norma delle vigenti disposizioni, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento di cui al comma precedente, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana, dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, n. 188 serie 48ª, di lire 1.000 capitale nominale, n. 196, serie 50ª di lire 5.000 capitale nominale, n. 241, serie 51ª, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schinocianese Gioacchina fu Alfio, vedova Leonardi, dom. a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1543)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1946 - N. 123

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,74-5
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,815
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,50

Rendita 3,50 % 1906	96,30
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,10
Id. 5 % 1935	79,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
Id. 5 % 1936	98,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO de'la iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 5 %	4842	Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Russino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa)	1.965 —
Id.	4843	Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra	1.965 —
Rend. 5 %	56347	Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote	2.775 —
Id.	56348	Come sopra	240 —
Id.	56349	Come sopra	170 —
Id.	56350	Come sopra	95 —
Red. 3,50 % (1934)	76601	Come sopra	1.029 —
Id.	89077	Come sopra	392 —
Id.	151328	Come sopra	210 —
Id.	155215	Come sopra	70 —
Rend. 5 %	24787	Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote	2.435 —
Id.	77671 (solo usufrutto)	Ospedale civico « Massa Peregliine » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile	3.500 —
Id.	171824 (solo usufrutto)	Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Iri (Latina)	200 —
Id.	169397	Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile	2.500 —
Id.	156171	Garau Federico di Pietro, dom. a Torino	2.500 —
Id.	143815	Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma	800 —
Prest. Red. 3,50 %	408020	Romano Maria-Luisa, vulgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia	980 —
Id.	408021	Romano Carlo di Ferdinando-Vittorio, minore, ecc., come sopra	980 —
Id.	425295	Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	830483	Come sopra	350 —
Id.	531397	Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	700 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE del a rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	176625	Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona	350 —
Rend. 5 %	54077	Cei Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata	330 —
Cons. 3,50 % (1906)	851844 (solo per la proprietà)	Asilo infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello Angela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallet Vincenzo, Carello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana	350 —
Prest. Red. 3,50 %	513449	Bisetti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Boca Marianna fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Boca (Novara)	906,50
Cons. 3,50 % (1906)	768783 (solo per la proprietà)	Cornanni Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Merlini Ancilla fu Carlo, nubile, dom. a Casiglietto Ticino (Alessandria)	105 —
Rend. 5 %	145988	Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata .	270 —
Id.	114845	Scuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata .	3.600 —
Prest. Red. 3,50 %	324128	Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio o Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara)	3.608,50
Rend. 5 %	173143	Carbone Gilda di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata . .	3.700 —
Prest. Red. 3,50 %	71450	Cusora Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno) . . .	35 —
Id.	240233 (solo per la proprietà)	Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Cagliari	3.500 —
Id.	240234 (solo per la proprietà)	Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra	3.500 —
Id.	156720	Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ofrunto Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta	73,50
Id.	310106 (solo usufrutto)	Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Cacciatongo Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Angelo, nubile, dom. a Milano	2.275 —
Id.	195855	Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	250 —
Id.	195856 (proprietà e usufrutto)	Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo	750 —
Rendita 5 %	77016	Marlorana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Riccardo, vincolata	8.310 —
Prest. Red. 3,50 %	280706	Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma	577,50
Id.	280707 (proprietà e usufrutto)	Come sopra, con usufrutto a Cafolla Almerinda fu Alfonso .	192,50
Cons. 3,50 % (1906)	765414	Vaglienti Margherita Adolfa di Giorgio, moglie di Genovesi Ercole-Rosario, dom. a Pegli d'Intelvi (Como), vincolata.	280 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1402)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	625628	94,50	Cerè Alessandro di *Carlo-Sante*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile.	Cerè Alessandro di *Santo Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	174186	350 —	Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro.
Pr. Red. 3,50 %	181175	490 —	Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria).	Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181176	781 —	*Moisio Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moisio* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato.	*Moiso Giuseppina-Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro.
Id.	181177	781 —	*Moisio Angiolina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra.	*Moiso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra.
Rend. 5 %	131387	400 —	Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Sernio (Sondrio).	Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	751049	161,50	Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.	Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata.

A termini dell'art. 157 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1916

(1297)

Il direttore generale: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicato riguardante la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile

Il Ministero della marina è venuto nella determinazione di condurre a termine i seguenti concorsi rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici:

1) a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo *C*) indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1913;

2) a 18 posti di vice ragioniere nei Regi arsenali militari marittimi indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1913;

3) a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1913.

Pertanto invita i candidati che già sostennero le prove scritte a comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale del personale civile ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se intendono o meno presentarsi agli esami orali, che avranno luogo a Roma in data da stabilirsi.

(1***)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 283016

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 6 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-114

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.
Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata . . . . . Pag. 1258

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 406.
Elevazione del termine per la presentazione delle domande di trasferimento dei notai in esercizio . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 408
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli) . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno) . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 410.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli) . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Genova. Pag. 1259

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce . . . . . Pag. 1259

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione «Il Mondo» . . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montelcone di Spoleto (Perugia) . . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.
Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwiutzer, con sede in Bergamo . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
Nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1261

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1261

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1261
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1261
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1262

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 6 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948, delle tre serie emesso in base al R. decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nella sesta estrazione eseguita l'11 maggio 1946.

(1546)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.

Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferrovia Fano-Fermignano, già concessa all'industria privata e divenuta di libera disponibilità dello Stato, per effetto del R. decreto 7 settembre 1933, numero 1274, col quale fu dichiarata la decadenza della concessionaria Società anonima ferrovie e tramvie Padane, è inclusa nella rete delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumerne l'esercizio.

Art. 2.

La spesa per i lavori di sistemazione e di riassetto della ferrovia, di cui al precedente articolo, sarà rimborsata dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato entro il limite di L. 5.993.000.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 167. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 406.

Elevazione del termine per la presentazione delle domande di trasferimento dei notai in esercizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941, n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania.

N. 407. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 13 giugno 1945, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 408.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli).

N. 408. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Sorrento, in data 11 ottobre 1938, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).

N. 409. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Feltre e Belluno, in data 28 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 410.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).

N. 410. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 26 giugno 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.
Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1914, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda con la quale il sig. Chimichi Angiolo di Eugenio chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;
Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa valori di Genova;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chimichi Angiolo di Eugenio è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.
L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Chimichi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 115. — GRIMALDI

(1529)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Lecce.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

(1392) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1925, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e dei relativi valori di riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e i relativi valori di riscatto presentati dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo »:

1) tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 13 maggio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1504)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, e nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio;

Visto il successivo decreto 18 marzo detto, con il quale il dott. Agnelli Vittorio è stato sostituito nel predetto incarico dal dott. Antonio Torza;

Ritenuto che anche quest'ultimo ha declinato l'incarico e che quindi occorre nominare un nuovo sequestratario dell'indicata ditta;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, il dott. Carmelo Corbino, in sostituzione del dott. Antonio Zorza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1498)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

Nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Giuliani Arcibiade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Milla Mario di Guido;

Visto il relativo atto di procura in data 26 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Milla Mario di Guido è nominato rappresentante del sig. Giuliani Arcibiade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Giovanni Cambria fu Domenico e di Ester Eroto, nato a Milazzo (Messina) il 6 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Messina il 27 ottobre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1540)

Il dott. Fortunato Selandari di Gaetano, nato a Falerone (Ascoli Piceno) il 19 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna il 16 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguarlo alla Regia università di Bologna.

(1541)

Il dott. Francesco Selandari di Gaetano, nato a Falerone (Ascoli Piceno) il 6 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna l'11 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguarlo alla Regia università di Bologna.

(1542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949), serie *A*, n. 9581, di L. 1000; serie *D*, n. 216, di L. 5000, e serie *N*, n. 26, di L. 20.000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(909)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57-A.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9580, di L. 1000; serie *D*, n. 215, di L. 5000, e serie *N*, n. 25, di L. 20.000 intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1946 - N. 122

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	0,13
Danimarca	20,8506	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,95
Id 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,125
Id 5 % 1935	99,10
Redimibile 3,50 % 1934	84,55
Id 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	448488	52,50	Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria).	Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro.
Id.	265007	175 —	Grignollo Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Grignollo Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Maria Reglna* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.
Id.	140023	245 —	*Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie.	*Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie.
Id.	320261	616 —	Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote.	Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro.
Id.	332181	175 —	Corri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).	Corri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).
Id.	182429	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	535138	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	575040	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	610940	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	661332	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738541	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754804	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	766801	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	779027	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785881	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	702103	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	13103	304,50	Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Ceriani *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Milano.	Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Ceriani *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	13104	304,50	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	79060	835 —	Tomatis *Paola* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Ceva (Cuneo).	Tomatis *Paola* o *Paolina*, fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Allocco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale*, dom. a Ceva (Cuneo).
Red. 3,50 % (1934)	74978	350 —	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Furero* Domenico, dom. a Coccconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio.	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, ecc. come contro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	78400	565	Seghieri Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.
Cons. 3,50 % (mista)	987	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2414	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2415	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2400	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3935	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	821062	7 —	*Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca	*Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca.
Red. 3,50 % (1934)	111428	346,50	Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro.
Rend. 5 %	98527	620 —	Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	98528	620 —	Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	92164	119 —	Icardo Rosa e *Liduina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga.	Icardo Rosa ed *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	189854	35 —	Icardo *Liduina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia).	Icardo *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	240967	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1902)	36948	255,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	337057	700 —	Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro.
Id.	559928	679 —	Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale.	Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro.
Id.	623342	14 —	*Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*.	*Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*.
Id.	747360	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	607915	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585380	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585378	234,50	*Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).	*Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustacchio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B	50	140 —	*D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *D'Amico*.	*Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *Amico*.
Id.	51	540 —	Come sopra.	Come sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6ª	500	150 —	Benech *Margherita* fu Giovanni Francesco, scomparsa, rappresentata dal curatore Stato Samuele, dom. in Luserna San Giovanni (Torino).	Benech *Lidia Margherita* fu Giovanni Francesco, ecc., come contro.
Id. Serie 2ª	667	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 3ª	697	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	851917	1.470 —	Chiala Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiala Augusto, dom. in Bari.	Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	446876	140 —	Goyet *Teflo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).	Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, d[illegible] in Issime (Aosta).
Id.	470782	175 —	Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo.	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo.
Rend. 5 %	172098	2.135 —	Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Gievanni, amministrata da *Cristellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni.
Red. 3,50 % (1934)	83165	350 —	Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York.	Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	840790	35 —	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *Degioanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	849789	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 maggio 1916

Il direttore generale: CONTI

(1425)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 5 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.
Disposizioni relative all'a costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze . . . . . Pag. 1241

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 400.
Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale . . . Pag. 1243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.
Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . Pag. 1244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 402.
Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati. Pag. 1246

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 403.
Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627. Pag. 1246

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 404.
Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . . . Pag. 1247

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Nomina del capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico . . . . Pag. 1247

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47 . . . . . Pag. 1247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1249

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1251

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1252

CONCORSI

Ministero dell'industria e del commercio: Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°) . . . . Pag. 1253

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.
Disposizioni relative all'a costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 606;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Visti gli articoli 253 e 269, comma 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.

Art. 2.

Devono munirsi della licenza annuale di fabbricazione e montaggio, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate anche se non costituiscano apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè al pagamento preventivo delle tasse di licenza stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative, (tabella *A*), da versarsi all'Ufficio del registro.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a norma dell'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni rilascia la licenza, stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a costruire, e ne fa menzione sulla licenza stessa.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici, e di vendita al pubblico.

Art. 3.

Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attività, devono munirsi di unica licenza annuale di « riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici » che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 680, che riassume quelle stabilite ai nn. 98 e 99 della tabella allegata al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, i quali si intendono in conseguenza modificati.

Art. 4.

Qualora le attività di cui ai precedenti articoli vengano esercitate anche in locali e negozi diversi da quello indicato nella relativa licenza di costruzione o di riparazione e vendita, l'obbligo della licenza ricorre per ciascuno dei locali o negozi stessi.

Art. 5.

L'obbligo della licenza di « riparazione e vendita » ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.

Sono esclusi da tale obbligo coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di cui agli articoli precedenti e i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici.

Art. 6.

L'emissione delle licenze contemplate negli articoli 2 e 3, viene effettuata in seguito alla produzione della istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi della legge 13 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè la quietanza dell'eseguito pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attività, e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari. Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sarà sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spetterà al Comune la sorveglianza su tale limitazione.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta, da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto.

Art. 7.

Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

Art. 8.

Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 2, devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pel tramite degli Uffici tecnici imposte fabbricazione entro il 31 dicembre, corredandola delle bollette di pagamento sia della tassa per concessione governativa sia dell'abbonamento alle radioaudizioni e corredandola altresì della licenza scaduta.

Per le rinnovazioni annuali delle licenze di cui all'art. 3 occorre rivolgere la domanda unitamente agli adempimenti di cui al comma precedente all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione il quale vi provvede direttamente, ovvero, nel caso in cui gli spazi di rinnovo riportati a tergo della licenza fossero esauriti, rimette gli atti al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la sostituzione dello stampato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

Art. 9.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette le licenze emesse al Ministero delle finanze il quale ne cura il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.

In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.

Art. 12.

I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova.

Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 13.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Le Amministrazioni civili dello Stato, che, a norma dell'art. 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su parere favorevole del Comitato per le telecomunicazioni, l'autorizzazione ad esercitare servizi di radiocomunicazioni, possono provvedere direttamente alla riparazione ed eventualmente alla costruzione degli apparecchi radioelettrici e loro parti, destinate esclusivamente ai propri servizi, senza obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli precedenti.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le licenze di vendita già emesse sino alla detta data dovranno essere convertite in quella di riparazione e vendita, con effetto dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati corrisponderanno la differenza di tassa di concessione governativa tra la cessata licenza di vendita e quella di riparazione e vendita per il periodo corrispondente dell'anno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 400.

Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 443, sull'istituzione del Ministero per la Consulta Nazionale.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 607, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta Nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale e l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 1.

In aggiunta alle indennità previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, ai Consultori residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio necessarie sostenute per partecipare ai lavori della Consulta.

La misura e le modalità del rimborso sono determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio di presidenza della Consulta stessa.

Art. 2.

I Consultori sono ammessi ad usufruire dei servizi di alloggio e mensa approntati a cura dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alle condizioni e con le modalità, che saranno determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro.

La differenza tra le spese effettivamente sostenute per i servizi predetti e le somme recuperate a norma del comma precedente è posta a carico del bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sotto rubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 3.

Al presidente della Consulta Nazionale è corrisposto il trattamento economico spettante ai Ministri senza portafoglio.

Il Presidente della Consulta ha alle sue dipendenze un capo di Gabinetto al quale è dovuta la retribuzione prevista per i capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio dal decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le indennità spettanti ai Consultori a norma dello art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, sono esenti da ogni imposta e ritenuta.

Art. 5.

Il limite per l'emissione di aperture di credito, di cui al penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, è elevato, per le spese di competenza dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alla somma di lire quattro milioni.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e ha effetto dal 15 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 164. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e tabacchi sono sostituti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita nel n. 2 è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 40 a L. 120.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 100 a L. 200.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.*

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 600 a L. 10.000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 92. — *Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.*

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo ».

« Art. 93. — *Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco.*

Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.

Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, è punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 4000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato ».

« Art. 94. — *Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.*

Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo.

Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi ».

« Art. 95. — *Trasporto di sale e tabacco in transito.*

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio;

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

« Art. 101. — *Violazione per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 156. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 402.

Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 259, concernente l'aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera *b*), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

Tabacchi lavorati:

1) sigarette	L.	9500 al kg.
2) sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore	»	9500 » »
3) sigari comuni	»	5000 » »
4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana	»	7500 » »
5) trinciati altri	»	4500 » »
6) tabacchi da fiuto	»	1000 » »
7) altri	»	1000 » »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 165. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 403.

Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta sui frutti dei titoli istituita col R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni, cessa di avere applicazione per i frutti relativi agli esercizi chiusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 166. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 404.
Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 303, con il quale l'on. Giuseppe Grassi e l'ing. Giuseppe Laterza, vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 6 luglio 1945;
Considerato che, essendosi reso l'ingegnere Giuseppe Laterza dimissionario dalla suddetta carica di vice presidente, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. Giuseppe Laterza e fino al 5 luglio 1949, è nominato vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'avv. Raffaele La Volpe.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 160. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
Nomina del capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 385;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor Rodolfo Siviero è nominato capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico istituito con decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1946-47 della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del Codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L.	1.245.000
Spese previste	»	1.245.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 aprile 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947

Numero	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47
		Lire
	PARTE I. — ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione .	450.000
2	Versamenti per Grazia Sovrana	40.000
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse .	10.000
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti . . .	40.000
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato .	40.000
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	5.000
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	60.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	645.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
8	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
9	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*
	Totale delle entrate straordinarie . . .	
	Partite che si compensano con la spesa.	
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.). .	600.000
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	645.000
	Totale del titolo I . . .	645.000
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	»
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	»
	Totale del titolo II . . .	»
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	645.000
	Partite che si compensano con la spesa . .	600.000
	Totale generale . . .	1.245.000

Numero	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47
		Lire
	PARTE II — SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato . . .	550.000
2	Spese per la pubblicazione di sentenze . .	10.000
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria . .	13.000
4	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	20.000
5	Spese casuali	2.000
6	Fondo di riserva per spese impreviste . .	50.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	645.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
7	Spese straordinarie diverse	*per memoria*
	CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali*	
8	Acquisto di titoli di rendita pubblica . . .	*per memoria*
	Totale delle spese straordinarie . . .	»
	Partite che si compensano con l'entrata	
9	Restituzione e incameramento di depositi .	600.000
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	645.000
	Totale del titolo I . . .	645.000
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	»
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . .	»
	Totale del titolo II . . .	»
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	645.000
	Partite che si compensano con l'entrata . .	600.000
	Totale generale delle spese . . .	1.245.000
	RIEPILOGO	
	Entrate	1.245.000
	Spese	1.245.000
	Differenza . . .	»

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 73 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	402015	Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania)	903 —
Id.	404720	Vescovo *pro-tempore* di Caltagirone	77 —
Id.	404721	Come sopra	7 —
Id.	405375	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	10,50
Id.	405544	Parroco *pro-tempore* della Chiesa ex matrice di Caltagirone	7 —
Id.	412563	Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone	66,50
Id.	412564	Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone	10,50
Id.	416590	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	416591	Come sopra	21 —
Id.	416592	Come sopra	7 —
Id.	416593	Come sopra	38,50
Id.	433862	Come sopra	7 —
Id.	437186	Come sopra	7 —
Id.	508211	Come sopra	3,50
Id.	416594	Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone	10,50
Id.	416595	Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo	3,50
Id.	422728	Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone	73,50
Id.	423874	Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone	7 —
Id.	423873	Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone	7 —
Id.	423875	Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone	3,50
Id.	433860	Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari	10,50
Id.	433861	Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone	3,50
Id.	436319	Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Grammichele	28 —
Id.	437187	Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone	7 —
Id.	437204	Chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini	105 —
Id.	437206	Chiesa di San Giovanni Battista, in Vizzini	3,50
Id.	437205	Chiesa di Sant'Agata, in Vizzini	3,50
Id.	450559	Mensa vescovile di Caltagirone e Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o ex Matrice di detta città, eredi indivisi di Montemagno Cannilla Nicolò fu Saverio	672 —
Id.	450560	Come sopra	672 —
Id.	482734	Chiesa di San Giacomo, in Caltagirone	49 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	490342	Chiesa ex Matrice o Santa Maria del Monte, in Caltagirone	203 —
Id.	495671	Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Vizzini .	3.325 —
Id.	495672	Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini . .	7.735 —
Id.	508210	Chiesa di San Biagio, in Caltagirone	3,50
Id.	521944	Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Grammichele	1.148 —
Id.	92739	Galimberti Leopoldo di Andrea, dom. a Cantù (Como) . .	14 —
Id.	402251	Vitton Enrica fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza . .	105 —
Id.	423401	Come sopra	350 —
Id.	427348	Come sopra	864,50
Id.	395698 Per la proprietà o per l'usufrutto	Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi . .	700 —
Id.	516864	Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino	2.100 —
Id.	516865 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine . .	700 —
Id.	516866 Solo per l'usufrutto	Carpentieri Nicola di Giovanni, ecc., come sopra	700 —
Id.	415779	Faiella Anna Maria fu Francesco-Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata	1.050 —
Id.	166883 Solo per la proprietà	De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio	525 —
Id.	516863	Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino . . .	2.100 —
Id.	100400	Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caserta)	350 —
Id.	48428	Come sopra	350 —
Id.	518508	Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciteli Emilia di Domenico ved. Ventura, dom. in Vicovaro (Roma)	182 —
Id.	518509	Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	168 —
Id.	518510	Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra . .	185,50
Id.	518511	Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra .	140 —
Cons. 3,50 % (1906)	534245 Solo per la proprietà	Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo od Agostino Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Caponago Giulia fu Vincenzo, ved. Tixe, dom. in Arenzano (Genova), con usufrutto a Caponago Giulia fu Vincenzo ved. Tixe	1.155 —
Id.	476168	Cassa di mutuo soccorso tra il personale a diaria giornaliera della Manifattura tabacchi di Catania	70 —
Id.	711753	Come sopra	161 —
Id.	723396	Franzini Angelo fu Giovanni, dom. a Formia (Latina) . .	154 —
Id.	122665	Comune di Mazzarino (Caltanissetta), rappresentato dal sindaco *pro-tempore*	7 —
Pr. Red. 3,50 %	305562	Comune di Mazzarino (Caltanissetta)	1.540 —
Comuni di Sicilia	9781	Comune di Mazzarino, nella rappresentanza di quell'ex collegio degli studi	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	707373	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	70 —
Id.	080960	D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso)	35 —
Id.	692641	Come sopra	525 —
Id.	72044	Come sopra	38,50
Cons. 3,50 % (1902)	34963	Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso)	350 —
Cons. 5 %	454138	Balletto Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova)	20 —
Id.	454139	Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra	20 —
Id.	454140	Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra	5 —
Rend. 5 %	29500	Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano	2.220 —
Id.	29501	Come sopra	80 —
Id.	29502	Come sopra	500 —
Id.	29503	Come sopra	52,250 —
Id.	29504	Come sopra	1.250 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(253)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 56

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2792 — Data: 20 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Rinna Maria fu Francesco in Tomassi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 20 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Iaccarini Giuseppina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1943) nominativi 2 — Capitale L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3095 Mod. 168-T — Data: 2 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Gatti — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4405 Mod. 168-T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Gorbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65708 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 57.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18/11009 — Data: 24 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulio fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2944 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Campobasso — Intestazione: Cima Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 234,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Sutrini Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 898 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Sorba Lodovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80/23548 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marcucci Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6150.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950-II serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 361, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 393, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 224, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 204, di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 293, di L. 10.000 cap., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1935, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B; il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328 e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti provvedimenti economici per il personale statale;

Vista la nota 4 ottobre 1945, n. 45642 - 12106 - 2161/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato esclusivamente ai reduci dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°) pari a metà di quelli riservati a sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

d) possa dimostrare di essere reduce o combattente dell'attuale guerra o combattente della guerra di liberazione, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o partigiano combattente, ovvero reduce da prigionia o da deportazione;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

f) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio istituto industriale o di un ex Regio istituto industriale di 3° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di Regio istituto nautico;

5) diploma di licenza di Regia scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 32 e dirette al Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale del personale (Servizio metrico) — cui dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano all'estero è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, al eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1091, su carta da bollo da L. 16 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

2) certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, p. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Regno e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta civile e morale, legalizzato dal prefetto competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha la residenza (carta da bollo da L. 8);

7) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

8) documento comprovante che il candidato è reduce dell'attuale guerra, ecc. ai sensi del precedente art. 2, lettera *d*);

9) certificato di stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato dal prefetto competente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età previsto dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 9 dell'art. 4, insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione della medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
   a) lettere italiane;
   b) matematica;
   c) fisica;
   d) chimica;

2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945 nonchè l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che, per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gl'insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in delle prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1946

Il Ministro: GRONCHI

Allegato 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

A) Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) Matematica:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli — Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque — Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: Moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare, oscillatorio) — Composizione dei movimenti — Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari — Momento di una forza rispetto ad un punto — Composizione delle forze parallele — Coppie — Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido — Composizione di più forze parallele — Centro di gravità — Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto — Varie specie di equilibrio — Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano — Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse — Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite — Bilancia: condizioni di stabilità esattezza e sensibilità — Stadera — Dinamica — Principio d'inerzia — Resistenze passive — Proporzionalità fra forza ed accelerazione — Massa — Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto: azione e reazione — Forza centrifuga e centripeta — Principio della indipendenza delle azioni simultanee — Caduta dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione dei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità.

Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Boyle — La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas — Movimento dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche — Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas — Equazione caratteristica dei gas — Variazione di temperatura e volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione, sopraffusione, evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica — Igrometri, vapori soprassaturi — Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni: Generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce — Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce — Specchi piani — Specchi sferici — Specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine — Costruzione delle immagini — Specchi convessi (cenno) — Rifrazione della luce e sue leggi — Riflessione totale — Il prisma e i colori — Lenti — Lenti convergenti, ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica: costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termo-elettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnesio — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettro magnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savari — Unità di misura elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misure elettriche — Solenoidi — Elettrocalamita — Soneria elettrica — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Leggi di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Extracorrenti — Rocchetto di Ruhmborff — Telefono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 783016

— Anello di Pacinotti — Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante — Trasporto dell'energia — Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formule chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata.

Gruppo degli alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo — Idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua regia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia — Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

Il Ministro: GRANDI

Allegato 2.

NORME PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI OSPEDALI MILITARI DEL CERTIFICATO MEDICO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il Servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli Uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione.

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: GRANDI

(1481)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 283016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 4 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1226

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.
Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi . . . . . Pag. 1226

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.
Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici. Pag. 1229

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393.
Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale. Pag. 1229

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.
Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura . . . . Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.
Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619. Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.
Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura . . . . . Pag. 1233

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.
Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe. Pag. 1234

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.
Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno. Pag. 1234

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista . . . . . Pag. 1234

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1950, n. 84 . . . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia) . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno) . . . . . Pag. 1236

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . . Pag. 1236

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1240

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il dott. Francisco de Assis Maria de Oliveira de Almeida de Calheiros e Menezes il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo.

Roma, 2 giugno 1946

(1527)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.

Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento per la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456, che reca norme per il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, che reca provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che reca norme sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, che reca norme per la sistemazione previdenziale del personale delle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che modifica le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Vista la legge 27 luglio 1940, n. 1211, sul riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale navigante dalla Gestione marittimi e dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale amministrativo, iscritto alla Gestione speciale, dipendenti da retribuzioni non superiori a L. 1500 mensili, sono aumentate del venticinque per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dipendenti da retribuzioni superiori al limite anzidetto, l'aumento nella misura sopra indicata è concesso sulla quota di pensione corrispondente a L. 1500 mensili della retribuzione stessa.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943, gli aumenti predetti decorrono da tale giorno; per le pensioni liquidate successivamente gli aumenti decorrono dalla data della liquidazione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento in esso stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore al 31 marzo 1943, al personale navigante iscritto alla Gestione stessa, è effettuato calcolando le pensioni in base al tredici per cento dell'importo complessivo dei contributi versati alla detta Gestione speciale. A tale effetto l'ammontare dei contributi, versati o dovuti a tutto il 31 marzo 1943, si intende aumentato del cinquanta per cento.

Art. 3.

La misura dell'assegno mensile fissato dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è elevata a L. 125.

I sussidi stabiliti dall'art. 63 del R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, sono aumentati del venticinque per cento del loro importo.

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1943 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 15,50 per cento e per la bassa forza 16,50 per cento delle tabelle di competenza media;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 235016

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore sette per cento e per la bassa forza sei per cento delle tabelle di competenza media.

Sempre a decorrere dal 1° aprile 1943 è elevata dal 9 % al 13,50 % la misura dei contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, per i piloti, dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra e per i medici di bordo, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i macchinisti navali che abbiano chiesto il riconoscimento del lavoro valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

Art. 5.

I contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943 nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il quattordici per cento della retribuzione sino al limite indicato dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243;

b) a carico del prestatore d'opera il sette per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

I suddetti contributi sono comprensivi, per il personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Art. 6.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare. L'onere delle pensioni è trasferito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Con la data anzidetta il predetto Istituto pensioni è soppresso. Le attività e le passività, nonchè gli impegni dell'Istituto verso gli iscritti, sono trasferiti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7.

Le pensioni corrisposte dal « Fondo pensioni Adria » sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è sopportato in parti eguali fra la Gestione marittimi e la Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 8.

Le pensioni anticipate dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a norma dell'art. 2, lettera *a*), del decreto interministeriale n. 6 del 5 febbraio 1938, emanato ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è aggiunto all'importo dovuto alla Gestione speciale per far fronte alle altre anticipazioni previste dal suddetto decreto interministeriale.

Art. 9.

L'art. 25 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituito dal seguente:

« La pensione liquidata in forza del presente decreto ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dallo iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, semprechè tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate dall'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso comprese, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina, d'accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

Il valore della panatica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

I trattamenti che dànno luogo alla riduzione sono:

a) una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

b) una pensione liquidata a termini del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

c) una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera *c*) dei precedenti comma, il limite massimo di cumulo con la pensione liquidata dalla Cassa è stabilita come appresso:

1) il settantacinque per cento della retribuzione annua indicata nel presente articolo per la sola vedova e rispettivamente l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta e il novantacinque per cento o la intera retribuzione ove con la vedova concorrano uno, due, tre, quattro, cinque o più figli minorenni;

2) il settantacinque, l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta, il novantacinque per cento o l'intera retribuzione nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente a meno di sei o a sei, sette, otto, nove o più figli minorenni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) il cinquanta per cento della retribuzione nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui ai punti 1) e 2).

La misura della pensione a carico della Cassa dovrà essere riveduta nel caso di variazioni di una delle pensioni e delle rendite sindacate.

Per quanto riguarda la riduzione della pensione, in relazione all'importo della rendita indicata dalla lettera c) del quinto comma, le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° aprile 1937 ».

Il secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, sono soppresse le parole « sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto ».

Art. 11.

Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, in relazione alla cessazione delle ostilità, è considerato, agli effetti delle prestazioni dovute dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in aggiunta a quelli di contribuzione alla Cassa predetta, o in mancanza della contribuzione, per una entità doppia a quella della sua durata.

Art. 12.

I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione delle ostilità, sono considerati, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purchè risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

Per i periodi di servizio militare, di cui al comma precedente, si computa come versato il contributo pari a quello versato o dovuto nell'ultimo periodo di contribuzione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media per il calcolo della pensione spettante al personale navigante, i periodi di servizio militare, di cui al comma 1° del presente articolo, non sono considerati.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Art. 13.

Gli assegni di morte e le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati a norma dell'articolo precedente, sono a carico dello Stato.

Il Ministero del tesoro provvederà, con proprio decreto, allo stanziamento delle somme indicate nel comma precedente con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina - Marina mercantile.

Art. 14.

A tutti gli effetti delle leggi sulla Gestione marittimi e sulla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi e sono altresì equiparati ai minorenni i figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e fin che dura la detta inabilità.

Art. 15.

Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva nella zona di mare indicata nell'art. 4 della legge stessa.

Art. 16.

Se un iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto e della indennità stabilita dall'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, per mancanza, nel quinquennio anteriore alla morte, del requisito di un anno di contribuzione alla Cassa stessa o all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e tale requisito sia raggiunto sommando i periodi di contribuzione effettuati, nel quinquennio anteriore alla morte, alle due assicurazioni, la Cassa corrisponde egualmente l'assegno di cui al predetto art. 3. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce alla Cassa l'importo dei contributi ad esso versati nel quinquennio precedente la morte dell'iscritto.

Art. 17.

Alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituita la seguente:

« *d*) del direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private e di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — — TOGLIATTI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 153. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.

Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 94;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato di una rete urbana, il richiedente dovrà pagare una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale per espresso, quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite si applicano le tasse supplementari previste per il recapito della corrispondenza postale per espresso oltre il limite stesso. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne od in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393.

Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

Art. 2.

L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per altro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

Art. 3.

L'azione di rivendicazione preveduta nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece che la restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

Art. 5.

Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.

Art. 6.

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

Art. 7.

Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonchè i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.

Art. 9.

Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può essere ritenuta in tutto od in parte, finchè il detto credito non sia soddisfatto.

Art. 10.

Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

Art. 11.

Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonchè da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 154. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.

Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, è prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovrà provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, ed in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI — GULLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 147. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.

Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1916, numero 262;

Visto l'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, nonchè ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, è concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella più recente da cui ne sia concesso il godimento.

Art. 2.

L'art. 16 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente ».

Art. 3.

L'art. 18 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Se alla data di morte dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato:

1) le orfane nubili che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni e le orfane vedove che abbiano ugualmente superata detta età, purchè siano nate da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio;

2) il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro, se privi di altri figli in condizione di corrispondere loro gli alimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti ».

Art. 4.

L'art. 19 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« I superstiti degli iscritti di cui al precedente art. 18 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Qualora però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell'art. 17 avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano ultra quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte ».

Art. 5.

L'art. 23 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione ».

Art. 6.

L'art. 24 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico.

Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo ».

Art. 7.

All'art. 48 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente comma:

« Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1940 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione ».

Art. 8.

L'art. 51 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Coloro che hanno già liquidato l'indennità di buonuscita e che vengano rinssunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennità di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purchè il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione.

La liquidazione del supplemento di indennità di buonuscita verrà fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la rinssunzione in servizio ».

L'art. 55 dello stesso testo unico è soppresso.

Art. 9.

L'art. 68 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli ad impiegati civili di ruolo dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti come appresso; purchè non siano titolari di una rivendita di generi di privativa e siano privi di assegno fisso a carico di Enti pubblici:

1) ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione;

2) a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa, o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio;

3) a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili ultraquarantenni e figlie vedove che abbiano ugualmente superato l'età di 40 anni), purchè il matrimonio del padre sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre;

4) ai genitori.

Un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 10.

L'art. 69 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'ammissione a concorso è pure subordinata alle seguenti condizioni:

a) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 4 anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa;

c) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato ».

Art. 11.

L'art. 72 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni da conferirsi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti:

a) per gli impiegati, da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito;

b) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, L. 1000 annue;

d) per i genitori, L. 800 annue.

Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 12.

L'art. 71 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni alle vedove ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavoro o alle figlie nubili oltre cinquantenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipi superstiti ».

Art. 13.

Le tabelle allegato *a*) e allegato *b*) annesse al testo unico sopracitato, sono sostituite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 145. — FRASCA

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alla vedova ed agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza dal 1° gennaio 1945.

Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione		Assegno alla vedova	Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori
fino a	L. 10.000	1.380	1.260
da 10.001	» 12.500	1.680	1.440
» 12.501	» 15.000	1.980	1.620
» 15.001	» 17.500	2.280	1.800
» 17.501	» 20.000	2.580	1.980
» 20.001	» 25.000	2.880	2.160
» 25.001	» 30.000	3.180	2.340
» 30.001	» 35.000	3.480	2.520
» 35.001	» 40.000	3.780	2.700
» 40.001	» 45.000	4.080	2.880
oltre L. 45.000		4.380	3.060

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.

Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: « ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.

Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la tariffa del 1° gruppo delle stampe periodiche di cui al n. 11 della tabella n. 1 delle vigenti tariffe postali, allegata al decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, sono ammessi alla spedizione in abbonamento postale anche i periodici che vengano pubblicati almeno una volta alla settimana ed il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani.

Art. 2.

E' consentita la spedizione in abbonamento postale delle stampe propagandistiche non periodiche in quantità non inferiore, in ogni spedizione, a diecimila pieghi perfettamente uguali tra loro. La tariffa relativa è fissata nella misura della metà di quella delle stampe non periodiche.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle provincie ancora sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui verrà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui dette provincie saranno state restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 151. — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.

Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di validità della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è riaperto fino al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

VISTO, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 162. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;
Viste le designazioni fatte, dal Ministero di grazia e giustizia e delle finanze, dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e dagli altri Ministeri interessati, per la costituzione della Commissione chiamata ad esprimere parere per la revoca delle anzidette concessioni, ad eccezione di quelle di competenza delle Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, in relazione al disposto dell'art. 6 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698;
Sentito il Ministro per le finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

La Commissione cui è demandato il compito di esprimere il parere sulla revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista, ad eccezione di quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, è costituita come segue:

Presidente: dott. Saverio Brigante - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione;

Membri:

avv. Raffaele Merloni - designato dall'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo;

avv. Gino Bolaffi - direttore generale del Demanio e, in caso di sua assenza od impedimento, dott. Umberto Pipitone, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Carlo Curti Gialdino - capo divisione, in rappresentanza del Ministero della guerra;

rag. Remo Cesaroni - in rappresentanza del Ministero della marina (Genio militare);

dott. Vincenzo De Martino Rosarolli - in rappresentanza del Ministero della marina (Marina mercantile;

dott. Luigi Bagnati - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;

dott. Aristide Loyola - ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giuseppe Urbani - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione si riunirà presso il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

(1528)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visti i decreti del Ministero delle finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941 e poi al 30 giugno 1946 con decreti del Ministero delle finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1476)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Bucciantini Alfredo;

Visto il relativo atto di procura in data 5 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1414)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Decreta:

Il sig. Giacomo Esposito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1477)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Umberto Fischetti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino).

Il sig. Felice Capo di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palomonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1478)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, n. 1955, col quale furono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e ne fu approvato il nuovo testo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modifiche alle disposizioni relative alla presidenza dell'Istituto predetto ed autorizzante il Ministro per il tesoro ad approvare il nuovo statuto dell'Ente;

Visto che il testo di tale nuovo statuto è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto stesso nell'adunanza del 31 marzo 1946;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità quale risulta dal testo allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

Statuto
dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE

Art. 1.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ente di diritto pubblico costituito con R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle provincie e dai comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 1.050.000.000, diviso in 2100 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari e multipli.

Art. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

Art. 4.

I titoli rappresentanti le quote di capitale sono negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 5.

Gli enti partecipanti al capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da eseguirsi nei modi e termini di cui al presente statuto.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del sei per cento.

TITOLO II.

OPERAZIONI

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino nè mutui ipotecari, nè garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre però afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.

Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera ed impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera ed impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.

OBBLIGAZIONI

Art. 12.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Art. 14.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito, oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 15.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni a cui le obbligazioni si riferiscono. In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, l'Istituto ammortizzerà un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 16.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna: possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 19.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Ministro per il tesoro.

Le matrici debbono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 20.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Art. 22.

Le obbligazioni dell'Istituto sono — a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 — parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli, sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni, e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) l'assemblea dei soci;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato permanente;
e) il Collegio dei sindaci.

a) PRESIDENTE

Art. 24.

A norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 25.

Spetta al presidente:
a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;
b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;
c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;
d) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;
e) ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale;
f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;
g) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti in garanzia dall'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferite all'Istituto;
h) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;
i) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni in base alle norme di legge e di statuto e in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione.

b) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, degli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 27.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'amministrazione dell'Istituto.

Art. 28.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione, o un notaio.

Art. 29.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 30.

L'ordine degli oggetti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a quarantadue quote	voti uno
da quarantatre a centododici quote	» due
da centotredici a centonovantasei quote . . .	» tre
da centonovantasette a trecentotrentasei quote.	» cinque

e successivamente un voto in più per ogni settanta quote di capitale di lire cinquecentomila.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia su tutti gli interessi e i diritti dell'Istituto.

Art. 34.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera la assemblea dei soci, con un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Art. 35.

Un'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

c) Consiglio di amministrazione

Art. 36.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di venti membri, nominati per la durata di quattro anni dalla assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 43.

Art. 37.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 38.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 39.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 41.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le condizioni dei contratti di mutuo;

5) la emissione delle obbligazioni;

6) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati;

7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto;

9) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

d) Comitato permanente

Art. 43.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste alle riunioni del Comitato permanente e funziona da segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 44.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; provvede alla nomina e revoca degli impiegati, stabilendone attribuzioni ed emolumenti; predispone il bilancio consuntivo; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 45.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due amministrazioni.

e) Collegio dei sindaci

Art. 46.

Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e restano in carica per un triennio.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati dalla assemblea dei soci.

Art. 47.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite gestioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in relazione e capitale vigente a mutuo.

Titolo V.

BILANCI - UTILI - RISERVE

Art. 49.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione del Consiglio.

Art. 50.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 51.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed a quella del Collegio dei sindaci, è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 52.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva, quindi si distribuisce agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuali sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto. Su gli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 53.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 54.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per il tesoro, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Art. 55.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per il tesoro può revocare con proprio decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 56.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 57.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dalla assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto e da speciali convenzioni, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli istituti esercenti il credito fondiario.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Agostino Richelmi di Camillo e di Linda Oddone, nato a Bergamo il 12 novembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Milano nel luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Regia università di Milano.

(1500)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1946 - N. 121

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,900	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,945
Francia	0,8393	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,775
Id. 3,50 % 1902	88,95
Id. 3 % lordo	75,125
Id. 5 % 1935	98,925
Redimibile 3,50 % 1934	84,50
Id. 5 % 1936	93,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,075

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 3 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro . . . . . Pag. 1218

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 387.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate . . . . . Pag. 1218

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali . . . . . Pag. 1219

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza) . . . Pag. 1220

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 390

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli custodi, in località Casaralta del comune di Bologna . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sig. Preziati Artaserse a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria Pag. 1223

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notaio in esercizio . . . . . Pag. 1224

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1224

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1224

CONCORSI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere . . . . . Pag. 1224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 3 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 96ª estrazione del novembre 1945.

(1506)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di L. 2000 stabilito dall'art. 27, 5° comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a L. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 149. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 387.

Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, è sostituito dal seguente:

« Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinano definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti, sono rimborsate dello Stato agli Istituti assicuratori:

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'ammonto che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2. Gli assegni corrisposti ai superstiti di lavoratori assicurati per l'invalidità e vecchiaia ai sensi degli articoli 14 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono rimborsati per un ammontare pari all'importo dei contributi accreditati in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia accreditati sulla posizione assicurativa risulti compreso entro i limiti minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni. Sono invece rimborsati per una quota proporzionale all'ammontare dei contributi accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi iscritti sulla posizione assicurativa risulti inferiore al limite minimo ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro può concedere agli istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi del precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 148. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale col compito di disciplinare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria, per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

Detto Comitato è composto:

1) dal Ministro per il tesoro;

2) dal Ministro per l'industria e il commercio;

3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di categoria degli impiegati statali ed uno di quella dei pensionati statali, nominati a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.

E' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri componenti il Comitato, una segreteria del Comitato stesso, di cui fanno parte funzionari dei Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente a cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.

Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le garanzie, le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa.

L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.

Art. 3.

Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.

I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione.

Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.

Art. 4.

La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

La riscossione delle rate è fatta mediante ritenuta sulle competenze spettanti al dipendente o al pensionato che ha goduto dell'acquisto rateale. Il dipendente deve rilasciare delega fiduciaria al funzionario incaricato per la riscossione delle competenze predette a sensi dell'art. 383 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e il pensionato deve rilasciare dichiarazione, a firma autenticata dal sindaco del luogo di residenza, con la quale consente a che l'Amministrazione, che ha emesso il ruolo di pagamento della pensione, disponga la ritenuta suddetta.

L'importo delle rate riscosse è versato in apposito conto corrente aperto presso un istituto di credito designato dal Comitato previsto nell'art. 1. Nello stesso conto corrente deve essere versato mensilmente l'importo delle riscossioni a contanti.

L'importo delle somme accantonate nel suddetto conto corrente, dedotte la spettanze del concessionario previsto nell'atto di concessione, potrà essere utiliz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 28501/6

zato in tutto o in parte per ulteriori anticipazioni, nel limite dell'apposito stanziamento.

Le anticipazioni statali non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 6.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarità di gestione, il Comitato può senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni, la cessazione delle garanzie delle anticipazioni e delle agevolazioni accordate. Può disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo.

Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.

Art. 7.

Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, concorsi nel pagamento degli interessi passivi, garanzie ed anticipazioni atti ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorchè in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all'alimentazione.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvederà alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.

Art. 8.

E' concessa la garanzia sussidiaria statale, fino al limite del 50 %, sulle somme mutuate, ai concessionari di cui all'art. 2 ed alle cooperative ed imprese indicate nell'art. 7 da parte di istituti bancari allo scopo di rifornire le categorie previste dal presente decreto, di generi alimentari, di abbigliamento e di biancheria.

Le garanzie da concedere non possono complessivamente importare una esposizione finanziaria dello Stato superiore a due miliardi e mezzo di lire. Le operazioni di mutuo, assistite dalla garanzia statale ai sensi del presente articolo, non possono avere durata superiore a tre anni.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese:

1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 7;

2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5 %, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all'art. 7 per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni;

3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate.

Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sarà disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 155. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

N. 389. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 390.
Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.

N. 390. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 23 febbraio 1931 e 7 novembre 1942, relativi alla soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e alla erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli Custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

Nomina del sig. Preziati Artaserse a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Preziati Artaserse;

Visto il relativo atto di procura in data 26 novembre 1941;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Preziati Artaserse fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1945 sulla istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post-bellica con il fine di attuare nell'ambito della circoscrizione territoriale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Capo dell'Ufficio provinciale è il prefetto della provincia.

Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è nominato un direttore da scegliersi tra funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, comandati presso l'Amministrazione dell'assistenza post-bellica, o tra funzionari non di ruolo dell'Amministrazione stessa ».

Nella Valle d'Aosta il capo dell'Ufficio dell'assistenza post-bellica è il Presidente del Consiglio della Valle. Sono applicabili all'Ufficio dell'assistenza post-bellica della Valle d'Aosta le norme dettate per gli uffici provinciali, sostituendo ai prefetti e alle prefetture gli organi della Valle.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Con proprio decreto il Ministro per l'assistenza post-bellica designa gli enti, istituti, associazioni e comitati dei quali l'Amministrazione centrale e gli organi periferici del Ministero possono avvalersi per le finalità di cui ai primi due comma del presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci in quelle provincie in cui tale Associazione abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura od altro funzionario da lui delegato.

Il Comitato è presieduto dal capo dell'Ufficio provinciale, o, in caso di sua assenza od impedimento o per sua delegazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato ».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Il capo dell'Ufficio provinciale può delegare, in tutto od in parte, le attribuzioni previste dal presente articolo, al direttore dell'Ufficio medesimo ».

Art. 5.

Gli uffici periferici per l'assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, che non vengano soppressi a seguito del riordinamento previsto dall'art. 2, 2° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945 n. 645, funzionano quali sezioni staccate degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, nella cui circoscrizione hanno sede.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica possono essere applicati, per l'esplicazione dei relativi compiti, funzionari od impiegati delle prefetture

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

assegnati dai prefetti. Ai funzionari ed impiegati che prestano la loro opera in favore degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica può essere concesso un compenso con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

L'Ufficio stralcio Alta Italia del Ministero dell'assistenza post-bellica istituito in Milano per il periodo dell'occupazione militare alleata, è soppresso.

La liquidazione dei rapporti relativi al periodo di funzionamento dell'Ufficio è affidata all'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Milano.

Roma, addì 15 maggio 1946

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
CASPAROTTO

Il Ministro per l'interno
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como, via Rovelli n. 6, e sede amministrativa in Milano, via G. Verdi n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Girola Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, concordato con contratto collettivo 1° marzo 1936, n. 879, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma, è costituito come segue:

Benvenuti dott. Evandro, Cannoniere Umberto, Celani Carlo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Buzio dott. Alessandro, Minio Paluello ing. Vittorio, Morrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei.

Roma, addì 18 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Viste le deliberazioni nn. 19 e 21 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida del provvedimento di licenziamento adottato, per ragioni di ordinaria amministrazione, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per i dipendenti Gambini Corrado dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo e Preti Giuseppe dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna;

Vista la deliberazione n. 20 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con la quale si propone la convalida del provvedimento di assunzione del dott. Ugo Del Bravo, adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la deliberazione del commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 20 aprile 1945, con la quale venne dichiarato d'ufficio dimissionario il rag. Russo Francesco per continuata ingiustificata assenza dalla sede di servizio di Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Viste le deliberazioni commissariali n. 41-*bis* dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione e 42-*bis* dell'Ente economico dell'ortofloroffrutticoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati dei rispettivi uffici di Bologna che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego dopo la liberazione di detta provincia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 1 e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 240;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sotto elencati impiegati, per i motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo: Gambini Corrado;

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna: Preti Giuseppe;

Ente Nazionale Risi: Russo Francesco;

Ufficio provinciale della cerealicoltura di Bologna: Bocciolini Sara, Garagnani Antonietta, Grandi Bernanda, Pancaldi Romana, Santini Delia;

Ufficio provinciale dell'ortofloroffrutticoltura di Bologna: Bacchilega Gianna, Giordani Raffaella, Marzocchi Gianna, Setti Fiorella, Marzocchi Anna.

Art. 2.

E' convalidato il provvedimento di assunzione del sig. Del Bravo Ugo adottato dall'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1493)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1946 sulla nomina degli attuali commissario e commissari aggiunti dell'ente Casa Madre mutilati;

Ritenuta la opportunità di nominare un terzo commissario aggiunto, nella persona di un mutilato o invalido di guerra iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente a Roma e di regolare in conseguenza la riunione del Collegio dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'ente Casa Madre dei mutilati.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 30 marzo 1946 sopra menzionato sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri ».

« Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: GASPAROTTO

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria definito con contratto collettivo 14 settembre 1939, n. 2114, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo n. 233, del 26 luglio 1940;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria è costituito come segue:

Martoni Emilio, Labaro Luigi, Malatesta Colombo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Buzio dott. Alessandro, Minio Paluello ing. Vittorio, Morrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei;

Sansone dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 23 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1462)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 285016

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946, Cannizzo Pietro, notaio residente nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Partinico, stesso distretto.

(1501)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie *E*, n. 333, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1946 - N. 120

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia.	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,65
Id. 3,50 % 1902	88,95
Id. 3 % lordo	75,05
Id. 5 % 1935	98,825
Redimibile 3,50 % 1934	84,375
Id. 5 % 1936	97,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,35
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,10

CONCORSI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che il personale addetto all'assistenza immediata agli infermi, risulta inadeguato ai bisogni del momento, specie negli istituti ospitalieri;

Ritenuta la necessità, in relazione a tale situazione, d'indire una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico;

Visto l'art. 385 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere, compresa la specialità del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami coloro che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiere.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Provincie della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 30 giugno 1946, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

a) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 15 agosto 1946;

b) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

c) atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

d) certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

e) licenza elementare od altro documento rilasciato dall'autorità scolastica a norma di legge attestante che il candidato sappia leggere e scrivere.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 200 per le spese di esami, intestato al prefetto e, per le Provincie della Sicilia, al medico provinciale dirigente l'Ufficio di sanità pubblica.

Art. 5.

I Prefetti e i dirigenti gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1946

L'Alto Commissario: BERGAMI

(1430)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 735016

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 1° giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1201

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.
Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana. Pag. 1204

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 380.
Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova . . Pag. 1205

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.
Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria. Pag. 1206

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.
Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione . . . . . Pag. 1207

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 383.
Garanzia all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) per anticipazioni concesse ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia . . . Pag. 1207

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384.
Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . Pag. 1208

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.
Istituzione di un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico . . . . . Pag. 1210

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio. Pag. 1211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1211
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1211

CONCORSI

Ministero dell'interno: Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretari comunali svoltisi nelle Provincie del Nord nel novembre 1945. Pag. 1212

MINISTERO DELLA MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione «sul campo» delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

HEARN George M. — 1St. Lt. 032898 USMCR - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

KELLY Richard M. — Lt. Cdr. 116025 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A. — *Determinazione del 4 gennaio 1946*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

CHRISLOW John L. — Lt. (jg.) 228535 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

RISMONDO Oskar — Sgt. 33750555 US Army - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

RAGO Peter — Cpl. 32960315 US Army - 2677 Regg OSS U.S.A.;

Mc. CORMACK Lee M. — Mc. MM 3/c 8239572 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A. — (*Determinazione del 4 gennaio* 1946).

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

WHITE Lawrence G. — Lt. Cdr. 25191 U.S. Navy;

O' NEALL Kelly Jr. — Lt. (jg.) 328290 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

LA GIOIA Joseph — Sp (x) 2 c- 8521592 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A. — (*Determinazione del 4 gennaio* 1946).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

STUCCHI Antonio di Camillo e di Steffanò Teresa, nato a Ornago (Milano) il 21 giugno 1920, fuochista O.A., matr. 31237. — *Determinazione del 15 dicembre* 1945).

DIOTTI Antonio di Gian Battista e di Bonifacio Adele, nato a Palermo il 31 maggio 1911, capitano G.N. — (*Determinazione del 15 dicembre* 1945).

GATTA Cesarino di Sabino e di Cordiviola Palmira, nato a Parma il 21 agosto 1911, capitano medico. — (*Determinazione del 18 dicembre* 1945).

CANEPA Vincenzo fu Stefano, da Genova, marittimo;

FERRO Benedetto di Illuminato, da Porto Maurizio, marittimo;

OLIVARI Antonio fu Andrea, da Camogli, marittimo. — (*Determinazione del 18 dicembre* 1945).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

DE NARDIS di PRATA Malmardo di Vincenzo e di Laurenti Maria Eugenia, nato ad Aquila il 12 settembre 1900, capitano di fregata (In commutazione della medaglia di bronzo « a dispersi » sanzionata con R. decreto 29 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1942, registro Marina n. 3, foglio n. 61). — (*Determinazione del 19 dicembre* 1945).

VIAPIANA Alfonso di Pasquale e di Paladino Elisa, nato a Taranto il 21 febbraio 1919, cannoniere O., matr. 47644. — (*Determinazione del 19 dicembre* 1945).

BARONE Carlo di Pietro e di Gulmann Luisa, nato a Livorno il 9 giugno 1917, capitano G.N. — *Determinazione del 29 dicembre* 1945).

NARDI Mario di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Civitavecchia il 2 giugno 1909, maggiore G.N. — (*Determinazione del 21 dicembre* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

GRILLI Mario di Nicola e di Verrando Gemma, nato a La Spezia il 3 settembre 1904, tenente G.N. — (*Determinazione del 22 dicembre* 1945).

CANNISTRARO Michelangelo di Filippo e di Marota Carmela, nato ad Aragona (Agrigento) il 28 ottobre 1917, serg. cannoniere P.M., matr. 40377. — (*Determinazione del 22 dicembre* 1945).

GUGLIELMI Guglielmo fu Luigi e di Clementina Pocobelli, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 dicembre 1901, capo meccanico di 1ª classe, matr. 94651. — (*Determinazione del 24 dicembre* 1945).

CULCASI Salvatore di Vito e di Russo Anna, nato a Trapani il 22 gennaio 1922, marinaio, matr. 87970. — *Determinazione del 24 dicembre* 1945).

FASAN Federico di Eugenio e di Poloni Maria, nato a Montebelluna (Treviso) il 22 maggio 1926, cannoniere O., matricola 25630. — (*Determinazione del 24 dicembre* 1945).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

BOFFITTO Giovanni di Domenico e di Gallizzo Margherita, nato a Genova il 6 marzo 1917, sottotenente di vascello;

CASARTELLI Giorgio di Antonio e di Raviola Severina, nato a Torino il 21 giugno 1918, sottotenente di vascello;

GANDOLFO Giuseppe di Matteo e di Coco Carmela, nato a S. Flavia (Palermo) il 3 gennaio 1914, sottotenente medico di complemento. — (*Determinazione del 21 dicembre* 1945).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

MAZZINI Rodolfo di Gino e di Sinsoncelli Olimpia, nato a Bucarest (Romania) il 5 agosto 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 27 dicembre* 1945).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

FERRARO Gaetano fu Alfonso e di Pelosi Virginia, nato a Roma il 3 novembre 1910, 2° capo R.T., matr. 18585;

BOLDRINI Enrico fu Enrico e di Ferrante Carolina, nato a Mably (Loira), il 18 settembre 1918, sergente nocchiere, matricola 42179;

BALLARINI Bruno di Cesare e di Barletta Annunziata, nato ad Ancona l'8 dicembre 1907, sergente cannoniere P., matr. 39652;

BELARDI Gastone di Antonio e di Marcolini Caterina, nato a Terni il 14 aprile 1916, sergente cannoniere A., matricola 19706;

PUZONE Giovanni di Francesco e di Ferro Rosa, nato a Napoli il 3 luglio 1912, sottocapo segnalatore, matr. 37764;

CAPRIOTTI Armando di Nicolino e di Michele Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1915, sottocapo cannoniere, matr. 92300;

CIRILLO Francesco di Francesco e di Bufalo Chiara, nato a Torre Annunziata il 7 giugno 1920, marinaio, matr. 6225;

GANCI Agatino di Cosimo e di Mangeri Rosaria, nato Catania il 14 ottobre 1920, marinaio, matr. 3879;

MANDRA' Agrippino di Antonio e di Leilda Francesca, nato a Minco (Catania) il 13 gennaio 1921, cannoniere O., matr 66515;

SALMERI Sebastiano di Pietro, marittimo (operaio meccanico), matr. 98193, Compartimento marittimo di Messina;

CASTAGNETO Leonardo di Antonio, marittimo (operaio meccanico), matr. 4971, Compartimento marittimo di Imperia;

MEZZINA Pasquale di Sergio, marittimo (marinaio), Compartimento marittimo di Molfetta;

COMISSO Salvatore di Redentore, marittimo (cameriere), matr. 12544, Compartimento marittimo di Trieste;

AMATO Sergio di Antonio, marittimo (sgnattero), Compartimento marittimo di Molfetta. — (*Determinazione del 20 dicembre* 1945).

BERRUTI Pietro di Ernesto e di Coppa Luigia, nato a Genova il 6 maggio 1921, guardiamarina;

TESTA Salvatore di Filippo e di Marietta Angela, nato a Catania il 15 settembre 1921, aspirante sottotenente D.M. — (*Determinazione del 21 dicembre* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(*Reggimento « S. Marco »*).

DI PIETRO Luigi di Giuseppe e di Frangiosa Maria, nato a Pettorano sul Gizio (Pescara) l'11 aprile 1921, sergente meccanico, matr. 34834;

MASCARI Giuseppe di Giuseppe e di Canino Francesca, nato a Trapani il 21 aprile 1922, segnalatore, matr. 51082. — (*Determinazione del 30 dicembre* 1945).

(*Maridipart Taranto*).

SELINGHERI Romano fu Romando e di Mosetti Eugenia, nato a Trieste il 22 gennaio 1902, tenente di vascello di complemento. (*Determinazione del 30 dicembre* 1945).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

(Stato Maggiore della Regia marina).

BELTRAMI Ottorino di Pietro e di Forti Maria, nato a Pisa il 13 agosto 1917, tenente di vascello;

LORIA Alfredo fu Luigi e di Anico Anna, nato a Caltanissetta il 26 gennaio 1914, capo furiere di 3ª classe, matr. 21688;

DE COSMO Domenico di Domenico e fu La Sorz Vincenza, nato a Mola di Bari il 1° gennaio 1915, militarizzato. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(Difesa militare marittima di Taranto).

RANDACCIO Mario fu Carlo e di Pudda Mercede, nato a Cagliari il 21 ottobre 1918, 2° capo furiere O., matr. 37546;

SIMONE Francesco di Baldomo e di Ferrucci Caterina, nato a Picelli (Napoli) il 13 ottobre 1920, sottocapo silurista, matr. 46196. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(Distaccamento Regia marina in Roma).

PORCHETTI Mario di Giuseppe e fu Cresta Clotilde, nato a Terni il 20 giugno 1920, sottocapo cannoniere armiere, matricola 8025/V. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(Regio cacciatorpediniere « Giberti »).

BARBIERI Franco di Alberto e di Dal Ben Amalia, nato a Bologna il 24 gennaio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 52812. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(Regio cacciatorpediniere « Giberti »).

ALBANESE Achille di Ferdinando e di Pinosan Adelina, nato a Rovolon (Padova) il 10 novembre 1913, 2° capo cannoniere P.S., matr. 24969. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(5ª Flottiglia M.A.S.).

GARINO Agostino di Nestore e di Bolla Rosa, nato a Savona il 29 luglio 1918, sottotenente di vascello di complemento. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(Comando in capo Squadra sommergibili).

BUZZINELLI Stanislao fu Antonio e fu Maria Pusel, nato a Gorizia il 3 maggio 1918, 2° capo R.T., matr. 30806. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Atropo »).

ALFIERI Ambrogio di Giuseppe e di Clerici Carolina, nato a Uboldo Saronno (Varese) il 27 marzo 1921, silurista, matricola 54581. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Bragadino »).

CAPACCI Angelo di Ernesto e di Cherici Giuseppa, nato ad Arezzo il 20 settembre 1919, sergente elettricista, matricola 43727/V. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « H. 2 »).

ZANELLA Carlo di Angelo e di Maria Passerella, nato ad Ambrogio (Ferrara) il 24 luglio 1913, capo elettricista di 3ª classe, matr. 31750. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Menotti »).

CACACE Amedeo fu Domenico e di Trapani Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Michelio »).

TERZI Edoardo di Edoardo e di Maria Avogadro, nato a Genova-Cornigliano il 30 ottobre 1921, sottotenente di vascello;

BASSI Ezio di Maria Bassi, nato a Tarcento (Udine) il 22 giugno 1920, sergente nocchiere, matr. 51619. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Platino »).

VELLA Rocco di Carmelo e di Scura Crocefissa, nato a Gela il 12 gennaio 1919, 2° capo silurista, matr. 44456. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Settimo »).

GUGLIOTTA Francesco fu Antonio e di Guglielta Carmelina, nato a Pagliara (Messina) il 6 agosto 1908, capo elettricista di 2ª classe, matr. 4621;

ZOLI Leonardo fu Alberto e di Caputo Francesca, nato a Napoli l'8 marzo 1910, 2° capo M.N., matr. 22242;

ALEANDRI Bramante di Giulio e di Elizena Amalia, nato a Monte San Giovanni Sabina (Roma) il 20 febbraio 1920, sergente silurista, matr. 46138;

SALVADORI Walter fu Fortunato e di Albini Ida, nato a Greco Milanese (Milano) il 14 gennaio 1919, sottocapo elettricista, matr. 92408;

GARBERI Egidio di Augusto e di Germani Maria, nato a Landriano (Milano) il 25 settembre 1917, sottocapo silurista, matr. 41165;

JANNI Alberto di Alfonso e di Grazzi Assunta, nato a Milano il 12 agosto 1919, sottocapo silurista, matr. 91193. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « L. Settembrini »).

DI CATANIA Domenico fu Pietro e di Morello Francesca, nato a Fuscaldo Marina (Cosenza) il 12 luglio 1915, capo furiere di 3ª classe, matr. 37425;

CAGIA Gennaro di Cosimo e di Dimastromatteo Concetta, nato a Barletta il 13 giugno 1921, sergente M.N., matr. 51307;

MASTELLONE Aniello fu Nicola e di Cosentino Natalina, nato a Sossano (Salerno) il 27 aprile 1922, sottocapo silurista, matr. 55190. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(Regio sommergibile « Squalo »).

MARCELLI Giuseppe di Giuseppe e di Gamella Felicia, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 29 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 43847. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(Caserma sommergibilisti « L. Alboni » - Taranto).

TAIE' Rino di Ambrogio e di Rubulini Cecilia, nato a Legnano il 13 novembre 1917, silurista, matr. 41899. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(Caserma sommergibilisti « Farinata degli Uberti » - Taranto).

ALBALUNGA Pio di Leone e fu Ficaiola Tommasina, nato a Capua (Napoli) il 30 maggio 1904, capo silurista di 1ª classe, matr. 1097;

ZUROVICH Luigi di Pasquale e di Spadich Antonia, nato a Zara il 15 maggio 1908, capo silurista di 1ª classe, matr. 6215;

MARZOTTO Ottorino di Ottavio e di Frigo Rosa, nato a Cologna Veneta (Verona) il 4 gennaio 1911, nocchiere di 2ª classe, matr. 17549;

SCHIOPPO Umberto di Luigi e di Maria Grazia Feo, nato a Pianura (Napoli) il 13 maggio 1905, capo elettricista di 2ª classe, matr. 1658;

PINO Giovanni fu Orazio e di Camilla Siena, nato ad Alezio (Lecce) il 19 gennaio 1906, capo M.N. di 2ª classe, matricola 2893;

OLIVA Aldo di Luigi e fu Anna Baso Morando, nato a Venezia l'8 gennaio 1912, capo R.T. di 3ª classe, matr. 28207;

SELVAGGIO Giorgio di Cosimo e di Longo Lucia, nato a Gallipoli il 22 novembre 1915, 2° capo furiere S., matr. 3151;

GARGIULO Antonio di Catello e di Santarpia Diletta, nato a Boscoreale (Napoli) l'8 maggio 1914, 2° capo R.T., matr. 35236;

SOBRERO Mario di Luigi e di Rolfo Onorina, nato a Savona il 25 febbraio 1918, sergente nocchiere, matr. 55745;

TONIARINI Renzo di Alfredo e di Galotti Mercedes, nato a Firenze l'8 ottobre 1920, sergente segnalatore, matr. 45085;

ARMENIO Vincenzo fu Vincenzo e fu Montana Maria, nato a Licata (Agrigento) il 2 agosto 1918, sergente R.T., matr. 46504;

NATALI Alfredo di Egisto e di Montesi Angela, nato a Cesenatico (Forlì) il 2 marzo 1920, sergente R.T., matr. 43648;

AMADIO Franco fu Ireneo e di Alberinda Lembo, nato a Roma il 16 febbraio 1921, sergente elettricista, matr. 54071;

VIOLA Antonio di Gioacchino e di Anna Genzante, nato a Fuori Grotta (Napoli) il 5 gennaio 1917, sergente elettricista, matr. 52582;

SOLITO Saverio fu Nicola e fu Zulesta Margherita, nato a Taranto il 17 gennaio 1920, sergente silurista, matr. 51002;

TACCOLA Aldo di Amedeo e di Fonelli Augusta, nato a Pisa il 25 marzo 1918, sergente silurista, matr. 50444;

VOLK Stoiano di Stanislao e di Giulia Ierchich, nato a Dombrauile (Gorizia) il 22 dicembre 1922, sergente silurista, matr. 56533;

ASSISI Donato di Gennaro, nato a Mesoraca (Catanzaro) il 17 agosto 1918, sottonocchiere, matr. 71059;

GARZOTTO Giovanni di Giovanni e di Rosa Panozzi, nato a Chiuppano (Vicenza) l'11 giugno 1919, sottocapo furiere S., matr. 88084;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALAGGIO Alfonso di Rocco e di Galla Giulia, nato a Roccanova (Potenza) il 20 luglio 1923, sottocapo silurista, matricola 61126;

COMUZZI Dino di Tiziano e di Casasola Maria, nato a Latisana (Udine) il 6 aprile 1917, sottocapo silurista, matricola 40083;

FOCARDI Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 89887;

SERRA Mario di Cesare e di Palla Stella, nato ad Arcola (La Spezia) il 16 giugno 1920, sottocapo silurista, matr. 18187;

PANTALEO Domenico fu Vito e di Lentine Anna, nato a Marsala (Trapani) il 29 gennaio 1920, sottocapo fuochista A., matr. 27092;

TERMINE Giuseppe di Giuseppe e di Ricciardella Maria, nato a Trani (Bari) il 18 ottobre 1917, elettricista, matr. 21702. — (*Determinazione del 12 gennaio 1946*).

(*Regio Istituto Idrografico - Taranto*).

MAI Primo fu Antonio e di Barbara Barbacci, nato a Solara (Modena) il 23 febbraio 1896, nocchiere di 1ª classe, matricola 89500. — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

BELCAMPO Nunzio da Napoli, nato il 24 marzo 1915, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 30478. — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

Art. 2.

ERRATA-CORRIGE

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « al disperso » capitano D.M. REMBADO Bartolomeo di Bartolomeo con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa a sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del capitano D.M. BONAU Mario fu Ferdinando con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita al capitano di corvetta DE GROSSI MAZZORIN Carlo Antonio di Federico con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 30 marzo 1942.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « al disperso » aspirante guardiamarina GIACALONE Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, con decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, intendasi concessa « al vivente » guardiamarina GIACALONE Giuseppe di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Antonio di Francesco, con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945, intendasi concessa « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Vittorio di Francesco.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del sergente palombaro LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 16369, con decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, intendasi concessa « al disperso » sergente palombaro LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 16369.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al guardiamarina TARTUFFO Fioravante di Giovanni e di Seffore Margherita, nato a Pietraligure il 28 dicembre 1921, con R. decreto 16 agosto 1943, intendasi concessa al guardiamarina TARTUFFO Fioravanti di Giovanni e di Seppone Margherita, nato a Pietraligure il 28 dicembre 1921.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al marò scelto ardito guastatore LAI Pasquale di Giuseppe, nato a Esterzili (Nuoro) il 10 marzo 1920, con R. decreto 5 gennaio 1945, intendasi concessa al marò scelto ardito guastatore LAI Pasquale di Giuseppe, nato a Esterzili (Nuoro) il 25 luglio 1920.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sottocapo silurista PETI Luigi di Gennaro e di Annunziata Mangano, nato a Caserta il 1° settembre 1916, matricola 17710, con R. decreto 16 novembre 1942, intendasi concessa al sottocapo silurista PETIX Luigi di Gennaro e di Annunziata Mangano, nato a Caserta il 1° settembre 1916, matricola 17701.

Il numero di matricola del sergente segnalatore ALEMANNO Alfredo di Antonio (« croce di guerra al valor militare sul campo », decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945), intendasi 56719 anzichè 56016.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al silurista LOFFREDO Guido di Giuseppe, matr. 16933, con R. decreto 13 maggio 1943, intendasi concessa al silurista LOFFREDA Guido di Giuseppe, matr. 16933.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al 2° capo cannoniere A. CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Erminia, nato a Mozzonica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37360, con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1945, intendasi concessa al 2° capo cannoniere artificiere CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Erminia, nato a Mozzanica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37660.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sergente cannoniere artificiere CALDARELLI Nazario Sauro, matr. 46439, con R. decreto 7 novembre 1942, intendasi concessa al sergente cannoniere artificiere CARDARELLI Nazario Sauro, matr. 46439.

La « medaglia di bronzo al valor militare » conferita al maggiore Corpo amministrazione Regio esercito LA BONIA Enrico da Cosenza, con R. decreto 12 febbraio 1942, intendasi concessa al maggiore Amministrazione Regio esercito LABONIA Enrico da Cosenza.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Partena (Roma), matr. 5656, con R. decreto 30 marzo 1942, intendasi concessa al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Artena (Roma), matr. 16656.

Art. 3.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra, per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1946
Registro Marina n. 5, foglio n. 1.

(1343)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.

Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 74 del R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi in base al disposto degli articoli 75 e 77.

« L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 75 e 77. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ».

Art. 2.

Nell'art. 75 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);

4 anni nel grado di maggiore (medico);

a scelta:

7 anni nel grado di capitano (commissario);

4 anni nel grado di maggiore (commissario);

3 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario) ».

Art. 3.

L'art. 78 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

a) abilitazione alla libera docenza;

b) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

c) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

d) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso.

Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;

b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali ».

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSIO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 380.

Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sul trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945, contenente norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il trattamento di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, al personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova, tenuto a prestare servizio fuori della rispettiva sede normale di Livorno e di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.

Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, con il quale viene costituito l'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di raccogliere, sulla base delle iscrizioni nei registri dei vigenti catasti, gli elementi per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Sentita la Consulta Nazionale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di economia agraria è incaricato di compiere secondo le necessarie modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al successivo art. 2, sentite le competenti organizzazioni sindacali e cooperative, le operazioni necessarie a rilevare dagli atti dei vigenti catasti gli elementi per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.

Art. 2.

Per la determinazione ed il coordinamento delle operazioni indicate nell'art. 1, è costituito un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria e composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dei quali due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, due in rappresentanza del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Istituto centrale di statistica), due in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria, ed uno in rappresentanza dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Comitato stabilisce le necessarie modalità da seguire per la raccolta e la elaborazione dei dati catastali occorrenti, dà parere su ogni questione concernente l'esecuzione delle operazioni e coordina i risultati dell'indagine, da illustrare con relazione a stampa.

Art. 4.

Le operazioni di raccolta dei dati sono affidate agli uffici tecnici erariali ed agli uffici tecnici del catasto, che le eseguono sotto il controllo e la vigilanza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 5.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale contributo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria nelle spese per la elaborazione, coordinazione e pubblicazione dei dati per un'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia.

L'iscrizione in bilancio della somma suindicata verrà disposta per la metà, nell'esercizio finanziario 1945-46 e, per l'altra metà, nell'esercizio finanziario 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Alla gestione della somma complessiva come sopra autorizzata provvede l'Istituto nazionale di economia agraria con speciale contabilità, da allegare al proprio bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 150. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.

Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le leggi 6 maggio 1940, n. 554 e 26 marzo 1942, n. 406, concernente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 406, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.

Art. 2.

L'art. 5 della legge 6 maggio 1940, n. 554, è modificato come segue:

« Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

E' abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280.

L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni è libero, e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3, 11 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell'art. 5 della legge stessa, modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate.

E' altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi. Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Art. 4.

I detentori di apparecchi radioriceventi impiantati su automezzi devono, ai sensi dell'art. 267 del Codice postale e delle telecomunicazioni, contrarre un apposito abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.

Gli apparecchi situati su automezzi sono soggetti alle norme comuni stabilite per gli ordinari abbonamenti.

Sul libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, oltre alle consuete indicazioni, devono essere annotati la sigla e il numero della targa dell'automezzo sul quale è istallato l'apparecchio.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — ROMITA — TOGLIATTI — BROSIO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 383.

Garanzia all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) per anticipazioni concesse ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa la garanzia del Tesoro per il recupero delle anticipazioni, che entro il limite massimo del controvalore di 20.000 franchi coloniali francesi, l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, (I.C.L.E.) andrà ad effettuare in favore di ciascuno dei connazionali rimpatriati dalla Tunisia, su certificati attestanti il deposito dei franchi stessi presso gli Istituti bancari tunisini.

Il controvalore di cui al precedente comma è calcolato applicando la maggiorazione prevista dal de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

creto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9.

L'importo degli interessi sulle dette anticipazioni calcolati in ragione del 6 % annuo farà carico allo Stato.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente provvedimento di legge.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 134. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384.
Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni;
Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente dell'Esercito, e gradi corrispondenti del servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, possono, con Regio decreto, su proposta del Ministro competente, essere collocati, a seconda delle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata, nella riserva od in ausiliaria, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria può essere effettuato su domanda degli interessati o di autorità. D'autorità saranno di massima collocati per prima nella riserva od in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dal quale l'ufficiale dipende entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria d'autorità per i generali di armata o designati per il comando d'armata e di corpo d'armata, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, è effettuato con Regio decreto in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere di un'apposita commissione da lui nominata.

Art. 4.

I generali di divisione e di brigata, e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli ufficiali superiori, ai fini del collocamento nella riserva od in ausiliaria di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalle commissioni sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni e rapporti che le commissioni stesse riterranno di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto:

a) alla Commissione centrale di avanzamento, di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Esercito; alla Commissione speciale di avanzamento ovvero alla Commissione suprema di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, a seconda che trattasi di ammiragli di divisione e gradi corrispondenti, o di contrammiragli o capitani di vascello o capitani di fregata, e gradi corrispondenti della Marina; alla Commissione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

superiore di avanzamento di cui al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata aerea, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Aeronautica;

b) ad una o più commissioni nominate dal Ministro per la guerra, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Esercito e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali di brigata o colonnelli, membri; alla Commissione ordinaria di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, per i capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina; ad una Commissione nominata dal Ministro per l'aeronautica, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Aeronautica, e formata da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali o colonnelli membri.

I Ministri per la guerra e per l'aeronautica daranno tutte le norme necessarie per l'organizzazione ed il coordinamento delle commissioni prevedute dal terzo comma, lettera *b*), per i tenenti colonnelli ed i maggiori. Le deliberazioni delle commissioni predette sono adottate a maggioranza di voti.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro competente.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva od in ausiliaria in base al presente decreto, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

c) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai 4/5 di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e la indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera *c*) ai maggiori, ai tenenti colonnelli e ai colonnelli delle varie armi e del Corpo automobilistico dell'esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione, nonchè ai maggiori e ai tenenti colonnelli delle Armi e del Corpo medesimi riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra; agli ufficiali di vascello del ruolo Comandi navali ed agli ufficiali del Genio navale del ruolo direzione; ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli dell'Arma aeronautica, del ruolo naviganti, si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado dell'Esercito appartenenti ai ruoli di mobilitazione, per gli ufficiali di vascello del ruolo Comandi marittimi e del Genio navale del ruolo servizi, e per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 6.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio collocati nella riserva od in ausiliaria, in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

Art. 7.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dei collocamenti nella riserva od in ausiliaria disposti in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari e penali o sia cessata la sospensione dall'impiego;

b) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all'art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369, ovvero in base agli articoli 38 e 38-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato;

c) all'ufficiale che sia sottoposto all'esame per il suo comportamento all'atto e dopo l'8 settembre 1943 ovvero all'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive posizioni di stato.

Resta fermo per l'ufficiale sottoposto a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale di ufficio o su domanda.

Art. 9.

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10.

Con Regi decreti saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati nella riserva od in ausiliaria ai sensi del presente decreto.

Gli ufficiali predetti, con precedenza di quelli collocati nella riserva od in ausiliaria a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati Enti delle rispettive Amministrazioni militari qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nel caso di reimpiego sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 5, lettera *c*), del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 5 è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli appartenenti a ruoli e gradi per i quali i Ministri per la guerra e per l'aeronautica si siano avvalsi della facoltà di sospendere le promozioni conferita loro dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 e dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2121 e successive proroghe, e collocati nella riserva o in ausiliaria per limiti di età da una data posteriore all'8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si faccia o si sia fatto luogo alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali o semestrali.

Detto trattamento può essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai contrammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina, collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944, nonchè agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dall'8 settembre 1943.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'art. 5, si tiene conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennità di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 12.

Con successivi decreti, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto per quanto riguarda gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 130. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.
Istituzione di un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la giustizia, per il tesoro, e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica istruzione, un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, con le seguenti attribuzioni:

1) cooperare con le competenti Autorità Militari Alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico asportati dalle truppe nemiche in ritirata, o comunque illecitamente sottratti al patrimonio artistico e bibliografico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione;

2) rintracciare quelle opere e materiali di proprietà non italiana che, per effetto della guerra, venissero a trovarsi indebitamente in territorio italiano, trattando con le competenti Autorità Alleate per la loro restituzione ai proprietari.

Art. 2.

Il capo di detto Ufficio verrà nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri.

Qualora la nomina riguardasse persona estranea all'Amministrazione statale le funzioni si intendono affidate nella forma di incarico, con le modalità e col trattamento di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 3.

Presso detto Ufficio potrà essere comandato personale civile e militare, fornito dalle Amministrazioni competenti, nei limiti numerici e di grado che saranno stabiliti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 4.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 l'Ufficio è coadiuvato dai competenti organi dei singoli Ministeri.

Il Ministero della guerra provvederà all'assegnazione di autovetture.

Art. 5.

Tutte le spese per l'organizzazione, per il funzionamento e per quanto altro dovesse occorrere in dipendenza dell'espletamento dei compiti affidati al detto Ufficio graveranno sulla parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'Ufficio di cui all'art. 1 sarà soppresso quando avrà espletato i compiti assegnatigli e comunque entro tre mesi dopo l'entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 138. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e in particolar modo il suo art. 5;

Veduti i Regi decreti 8 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorso-esami di Stato negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, e negli istituti e nelle scuole tecniche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Veduto, che con decreto 19 luglio 1944 del Ministero dell'educazione nazionale del sedicente governo repubblicano, vennero indetti esami di abilitazione all'insegnamento medio;

Considerato che detti esami non ebbero carattere nazionale e che venne arbitrariamente richiesto per l'ammissione il certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni nazi-fasciste sul reclutamento;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato inefficace il provvedimento in data 19 luglio 1944 del Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.

Art. 2.

Tutti gli atti conseguenti all'esecuzione del provvedimento di cui all'art. 1 sono da considerarsi privi di ogni efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

(1475) *Il Ministro*: MOLÈ

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie *A-9*, n. 16070, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale*: CENTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1946 - N. 119

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,625
id. 3,50 % 1902	89 —
id. 3 % lordo	75 —
id. 5 % 1935	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	84,675
id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,925
id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,925
id. 5 % (15 settembre 1950)	98,925
id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,35

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretari comunali svoltisi nelle Provincie del Nord nel novembre 1945.

	Voti riportati prove orali su 30	prove scritte su 250
SEDE DI ALESSANDRIA		
1. Baldizzone Franco di Giuseppe	27	187
2. Barberis Luigi di Enrico	29	175
3. Beretta Giovanni di Carlo	30	187
4. Bianchi Angelo fu Ernesto	30	175
5. Bocchino Guido di Marino	25	181
6. Borromeo Angelo di Francesco	26	184
7. Campi Paolo di Valentino	23	180
8. Carante Ernesto di Felice	25	180
9. Cazzullo Gio. Batta di Domenico	22	177
10. Colla Egidio fu Edoardo	24	180
11. De Carolis Ugo di Giovanni	23	185
12. De Giovanni Luigi fu Vincenzo	24	175
13. De Luigi Giovanni di Costantino	29	175
14. Fracchia Mario fu Giuseppe	21	175
15. Gagliardi Giuseppe fu Antonio	22	175
16. Gallina Vincenzo di Pio	24	175
17. Garrone Rodolfo di Giovanni	28	184
18. Giordano Luciano fu Valentino	29	175
19. Lazzarino Giovanni di Francesco	23	175
20. Mazza Aldo di Ercole	23	182
21. Monti Mario Secondo di Alfredo	27	175
22. Parissone Giovanni di Giuseppe	27	175
23. Provera Natale di Felice	30	180
24. Squillari Mario Roberto fu Lorenzo	21	180
25. Vaccarone Carlo di Remo	30	175
SEDE DI AOSTA		
1. Aimonetto Michele di Giacomo	24	175
2. Baga Bortolo Pietro di Antonio	23	175
3. Capurso Giovanni fu Gerolamo	28	205
4. Cattaneo Andrea di Giovanni	24	194
5. Châtel Leo di Polidoro	21	185
6. Comba Ambrogio di Giuseppe	25	190
7. Dalle Battista di Paolo Vincenzo	27	182
8. De Janossi Libero di Oscar	28	194
9. Diemoz Lino di Luca Maturino	23	197
10. Fosson Francesco di Leonardo	26	179
11. Frutaz Carlo di Edoardo	21	175
12. Jammaron Livio di Silvio	24	187
13. Manna Antonio fu Pasquale	23	185
14. Tesauro Giovanni di Giovanni	24	175
15. Vincenti Domenico fu Antonio	28	175
SEDE DI APUANIA		
1. Cappè Giuseppe di Orlando	30	204
2. Cervietti Olinto fu Raffaele	21	182
3. Del Nero Alberto di Pietro	30	205
4. Giani Fernando fu Attilio	25	199
5. Mastrogiovanni Mario di Francesco	27	175
6. Milani Mauro di Gino	23	196
7. Pocherra Renato fu Almo	24	190
8. Raglianti Luigi di Pio	30	184
9. Simonini Emilio di Massimo	24	189
10. Simonini Giuseppe di Massimo	21	176
11. Tomassini Milo di Giuseppe	23	180
12. Trivellone Mario di Lino	24	175
13. Zanello Francesco di Pietro	23	179
SEDE DI BELLUNO		
1. Agnoli Mario di Luigi	26	179
2. Barp Enzo di Giuseppe	28	182
3. Bressan Bernardo di Giuseppe	21	178
4. De Bernardin Sladonn Silvio di G. B.	22	190
5. Del Favero Vinicio di Nicodemo	24	178
6. Fabbiani Grazioso di Giovanni	23	193
7. Marcer Ennio di Angelo	27	181
8. Mares Odilio di Ido	23	186
9. Mussoi Guido di Angelo	22	196
10. Peterle Carlo di Giovanni	21	177
11. Tracanella Luigi fu Antonio	23	182
12. Zovi Elio di Caterino	29	184
SEDE DI BERGAMO		
1. Berretta Luigi di Giuseppe	21	185
2. Bonfichi Achille fu Innocente	21	189
3. Bonzano Angelo di Pietro	21	192
4. Bove Cesario fu Giuseppe	21	189
5. Calegari Livio fu Alessandro	24	186
6. Caltaneo Silvestro fu Giovanni	21	175
7. Cornolti G. Battista di Giovanni	21	175
8. Crotti Francesco fu Eustacchio	24	185
9. Cuminetti Fausto di Severo	24	184
10. Donizzetti Mosè di Pietro	21	175
11. Ghidotti Marco di Giovanni	21	180
12. Lomboni Giovanni di Angelo	21	190
13. Lorandi Angelo fu Angelo	21	182
14. Marini Giorgio di Carlo	24	212
15. Mauri Mario di Rinaldo	21	180
16. Merisio Battista di Francesco	21	180
17. Milesi Bruno di Luigi	21	175
18. Milesi Silvestro fu Angelo	21	194
19. Monaci Luciano di Giuseppe	21	182
20. Pellegrini Battista di Ernesto	23	182
21. Pezzoli Giuseppe di Raffaele	23	176
22. Saluroli Attilio di Francesco	21	175
23. Sandrinelli Renato di Giacomo	21	193
24. Vassallo Paolo di Calogero	21	180
25. Zambetti Bruno di Lionello	23	180
SEDE DI BOLOGNA		
1. Agostoni Filippo fu Vincenzo	27	179
2. Antonelli Cesare di Giacinto	29	180
3. Audino Ugo di Audino Margherita	27	175
4. Belotti Bruno di Giuseppe	26	188
5. Casadio Raffaele di Giuseppe	28	199
6. Cenci Gaetano di Alessandro	26	184
7. Conti Vittorio di Domenico	30	180
8. Dalla Vittoria Aldo di Pietro	23	190
9. D'Aurelio Antonio di Agostino	28	175
10. Federici Pietro di Luigi	30	200
11. Filiberti Giulio di Pietro	27	175
12. Fini Libero di Pio	28	177
13. Fonasari Franco di Vincenzo	28	175
14. Gaggioli Rodolfo di Pietro	30	195
15. Grandi Ivo di Paolo	30	189
16. Izzi Leone di Luigi	21	179
17. Labriola Antonio di Giuseppe	27	180
18. Labriola Gerardo di Giuseppe	30	182
19. Lembo Alberto fu Marcello	27	175
20. Magrin Giorgio di Alberto	28	180
21. Malpensi Giovanni di Aristide	27	184
22. Mambro Crescenzo di Edoardo	24	175
23. Manzini Camillo di Pietro	24	187
24. Morra Mario di Giacinto	29	178
25. Nardi Ambrogio fu Domenico	27	199
26. Nucci Leopoldo di Raffaele	23	185
27. Pannone Giovanni fu Raffaele	21	185
28. Pennacchio Francesco fu Zaccaria	27	180
29. Peppi Antonio di Pio	28	195
30. Piazzi Luciano di Paride	30	199
31. Rimondi Ettore di Flaminio	28	198
32. Roveri Francesco di Amedeo	23	180
33. Salvati Francesco Saverio di Francesco	24	186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Voti riportati prove orali su 30	scritte su 250
34. Seghi Dorando di Carmelo	26	190
35. Sgobba Vito di Michele	23	177
36. Sollmene Emilio fu Ettore	25	175
37. Stefani Piero fu Giacomo	30	190
38. Testoni Gian Luigi di Guido	30	185
39. Trombetti Romeo fu Umberto	30	179
40. Venturi Floride di Silvestro	27	187
41. Villani Giovanni di Dionigio	27	178
SEDE DI BOLZANO		
1. Salvà Pietro di Sebastiano	28	190
2. Scalet Ernesto di Giuseppe	23	175
3. Scalet Vittore di Giuseppe	21	180
4. Stracchi Antonio di Giovanni	25	199
SEDE DI BRESCIA		
1. Aliprandi Giuseppe di Giovanni	23	181
2. Amadasi Bruno di Quirino	21	187
3. Belleri Giacomo di Angelo	23	187
4. Belleri Giulio fu Giovanni	24	184
5. Benini Lorenzo di Giuseppe	21	175
6. Beltrami Giovanni di Pietro	21	180
7. Bertanzetti Giuseppe fu Enrico	22	182
8. Bortolotti Arturo di Girolamo	21	193
9. Buzzi Luigi fu Enrico	21	180
10. Cappa Giovanni di Benedetto	25	192
11. Dominelli Angelo di Luigi	22	180
12. Fianelli Guido di Francesco	22	175
13. Filippi Davide di Giacomo	24	189
14. Fortini G. Franco di Cesare	23	179
15. Franceschini Marco di Giovanni	26	183
16. Gardoni Giovanni fu Vincenzo	24	187
17. Carletti Mario di Angelo	21	179
18. Giovannetti Giovanni di Vincenzo	21	180
19. Goffrini Mario di Giuseppe	21	175
20. Gorlani Antonio di Pietro	27	199
21. Inselvini Aldo di Silvestro	24	177
22. Lombardi Luciano di Francesco	25	193
23. Longarato Giuseppe di Battista	23	175
24. Lurani Alessandro di Guido	23	197
25. Marini Carlo fu Francesco	24	188
26. Mina Danilo di Luigi	28	201
27. Montanari Sergio di Attilio	23	180
28. Nassini Dante fu Pietro	22	180
29. Parletti Guglielmo di Pietro	26	180
30. Patti Domenico fu Giuseppe	26	180
31. Piccardi Attilio fu Arturo	21	175
32. Poli Lamberto di Angelo	21	180
33. Quaranta Filippo fu Battista	21	177
34. Ricci Giovanni fu Luigi	24	209
35. Rizzi Giambattista di Giovanni	21	189
36. Statuto Alfonso di Costantino	25	175
37. Tomaselli Domenico di Romano	22	177
38. Trapelli Amerigo fu Giuseppe	27	180
39. Troletti Mario di Bonifacio	21	187
40. Zerbinati Guerino fu Nerco	21	205
SEDE DI COMO		
1. Baldelli Bruno fu Raimondo	24	185
2. Bottinelli Angelo fu Felice	25	180
3. Caglio Angelo fu Luigi	23	174
4. Casartelli Paolo di Fermo	21	177
5. Castellano Giuseppe di Ettore	23	179
6. Cocquio Luigi di Emilio	21	180
7. Copes Riccardo di Bernardo	27	183
8. Danieli Mario di Emilio	26	180
9. Formenti Luigi fu Giovanni	29	188
10. Lucini Vincenzo di Giovanni	24	184
11. Luraschi Aloisio fu Pasquale	30	190
12. Mauri Guido di Pietro	25	194
13. Porciani Luciano di Pietro	23	188
14. Previtera Antonio di Luigi	24	174
15. Rossi Giovanni di Primo	30	187
16. Sampietro Luigi di Giuseppe	23	192
17. Tuia Emidio di Andrea	27	189
18. Zuffi Mario di Giovanni	22	188

	Voti riportati prove orali su 30	scritte su 250
SEDE DI CREMONA		
1. Angerani Severino di Ferdinando	23	180
2. Bambini Walter di Marino	22	189
3. Boeri Carlo di Girolamo	27	208
4. Boldori Franco di Ugo	21	189
5. Boiti Giovanni di Libero	21	177
6. Brambilla Giorgio di Gaetano	25	190
7. Ceruti Giuseppe di Primo	27	201
8. Franchini Enrico fu Demetrio	28	195
9. Fusar Imperatore Carlo di Giov. Erminio	28	180
10. Galioto Ignazio Carmelo di Ignazio	30	185
11. Ghislandi Luigi fu Pietro	21	177
12. Lazzari Renato Sante di Vittorio	23	194
13. Napolitano Carlo fu Edoardo	26	205
14. Nolli Gius. Augusto fu Luigi	23	185
15. Nolli Stefano fu Luigi	21	175
16. Riccardi Pietro di Mario	24	193
17. Soffientini Angelo di Giuseppe	21	175
18. Somenzi Temistocle di Enrico	30	189
19. Tognetti Giorgio di Cesare	21	180
20. Vecchi Sergio di Giuseppe	21	185
21. Zaffini Tranquillo di Riccardo	25	184
SEDE DI CUNEO		
1. Bardea Michele fu Alessandro	24	177
2. Bustonero Giuseppe di Basilio	30	184
3. Bergia Antonino fu Antonino	23	198
4. Boffa Giuseppe di Domenico	21	180
5. Bonasso Vittorio di Arturo	24	190
6. Borgogno Giuseppe di Marcello	23	190
7. Bossi Dante di Giov. Battista	30	200
8. Botto Pietro di Lorenzo	21	175
9. Bressi Costanzo di Antonio	27	185
10. Broccardo Bartolomeo fu Edoardo	23	177
11. Bruno Gerolamo di Giovanni	23	178
12. Calorio Giovanni di Ermelio Ottavio	27	175
13. Castagnotti Amedeo di Luigi	22	175
14. Chiapale Lorenzo di Antonio	22	175
15. Chiarla Giuseppe di Alfonso	24	187
16. Corrado Angelo di Michele	21	175
17. Cuttica Mario fu Guido	26	177
18. De Bonis Gaetano di Eduardo	23	177
19. Denegri Sebastiano di Ermelio	24	181
20. Diotto Pietro fu Francesco	26	177
21. Drocco Alberto di Valentino	21	185
22. Fassino Costantino di Vincenzo	27	175
23. Ferreri Giacomo di Francesco	22	181
24. Filippi Enrico di Luigi	26	178
25. Galiasso Giovanni di Giuseppe	25	205
26. Gallo Virginio di Francesco	24	177
27. Giannuzzi Giovanni di Antonio	24	180
28. Giraudo Giuseppe fu Giovanni	26	175
29. Guercio Aldo di Eugenio	27	192
30. Nicolino Mario fu Vittorio	23	178
31. Novello Costantino di Sebastiano	30	192
32. Olivero Emanuele fu Giov. Battista	26	202
33. Pellegrino Mario di Rocco	27	192
34. Pepe Nicola di Raffaele	27	182
35. Piacenza Walter di Luigi	23	182
36. Prosperi Luigi di Giovanni	24	175
37. Rissolio Aldo fu Giovanni	21	175
38. Riva Giacomo di Pietro	26	185
39. Rosgna Anselmo di Michele	21	180
40. Rosano Bartolomeo di Bartolomeo	25	175
41. Santacroce Antonio di Matteo	25	187
42. Sicoli Giuseppe fu Ettore	27	177
43. Unia Lorenzo fu Lorenzo	30	193
44. Verona Francesco fu Giuseppe	23	192
45. Vivalda Lorenzo fu Lorenzo	28	183
SEDE DI FERRARA		
1. Campagnoli Rino fu Giulio	23	178
2. Genielli Franco di Gino	21	175
3. Golfieri Silvio di Giovanni	27	190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Voti riportati prove orali su 30	scritte su 250
4. Guerra Francesco Paolo fu Michele	29	210
5. Stanchi Vittorio fu Vincenzo	26	194
6. Toini Giovanni di Marco	24	188
7. Zappaterra Luigi fu Antonio	24	190
SEDE DI GENOVA		
1. Andreassi Andrea di Olindo	21	181
2. Caffarello Manfredo fu Saverio	30	210
3. Cinacchio Virginio di Giovanni	21	175
4. Ferrari Romeo fu Lino	26	195
5. Giondo Francesco di Carlo	30	198
6. Lizza Carlo fu Pietro	28	182
7. Macchiavello Nicolò di Manlio	27	197
8. Mazzocchi Domenico di Giuseppe	30	199
9. Porcile Luciano di Giuseppe	30	180
10. Sanguinetti Luigi fu Andrea	28	189
11. Sartoris Leonello di Carlo	30	192
12. Vaccaro Emilio di Luigi	30	194
13. Zonini Adriano fu Antonio	30	207
SEDE DI IMPERIA		
1. Belgrano Orazio di Giovanni	24	177
2. Calzia Giacomo di Vincenzo	25	188
3. Cerati Danilo fu Giovanni	26	184
4. Leggio Diego di Giorgio	24	177
5. Pira Giacomo Mario di Enrico	24	191
6. Scarella Elio di Augusto	24	185
7. Tedesco Pietro di Nicola	23	177
SEDE DI MANTOVA		
1. Antonioli Ubaldo di Enea	21	191
2. Dalfiore Giacomo di Leonardo	23	185
3. Federici Iginio fu Ottorino	25	189
4. Malavasi Sostene Claudio di Lorenzo	27	179
5. Manzelli Giuseppe di Luigi	22	178
6. Messieri Gino fu Fioravante	24	195
7. Montagna Giulio di Angelo	23	181
8. Nallin Giuseppe di Venerio	21	181
9. Prandi Romano fu Umberto	21	197
10. Pulleghini Dino di Paride	28	175
11. Raesugli Giuseppe fu Vincenzo	21	175
12. Rodella Savino di Agide	21	175
13. Sassi Tertulliano fu Attilio	21	187
14. Tinazzo Guido di Aldo	21	184
15. Trentini Giacomo di Socrate	22	175
16. Trimarchi Francesco di Gregorio	26	191
17. Valdastri Lorenzino di Terzo	21	182
18. Varini Lino di Enea	26	185
19. Zagni Pietro fu Paride	21	181
SEDE DI MILANO		
1. Bonacina Silvestro di Alessandro	24	193
2. Calvi Silvio di Carlo	21	180
3. Fugazza Virginio fu Francesco	24	175
4. Gallinari Salvatore fu Innocente	27	175
5. Goria Amulio di Amulio	30	180
6. Lazzarini Giovanni fu Luigi	21	178
7. Radaelli Arturo di Pietro	25	185
8. Radaelli Giuseppe di Angelo	24	185
9. Rocca Carlo di Giuseppe	23	175
10. Rovati Giovanni fu Angelo	21	176
11. Silvestrini Mario fu Giovanni	23	190
12. Trevisan Ermete di Pietro	24	175
13. Ventura Francesco di Antonio	23	176
14. Vergani Carlo di Giovanni	23	175
SEDE DI MODENA		
1. Aguzzoli Mario di Patrizio	22	182
2. Baisi Elio Antonio fu Luigi	23	178
3. Barbi Danilo di Carlo	24	185
4. Carani Giuseppe fu Edmondo	24	188
5. Castagnetti Paolo fu Diomede	26	185
6. Ceretti Giorgio fu Italo	22	186
7. Di Marco Alessandro fu Nicola	30	190

	Voti riportati prove orali su 30	scritte su 250
8. Gualandi Americo di Adelmo	24	175
9. Lei Domenico di Geminiano	24	186
10. Moretti Augusto di Armando	21	175
11. Muscari Alfredo di Domenico	28	188
12. Ricci Giuseppe fu Alfredo	24	182
13. Righi Bruno di Andrea	25	190
14. Zanfi Aldo di Augusto	25	177
SEDE DI NOVARA		
1. Bartolini Vittorio di Edoardo	23	175
2. Calabrese Gioachino di Giuseppe	23	179
3. Carletta Mario di Giuseppe	26	195
4. Codini Luciano di Antonio	22	192
5. Cristina Franco Angelo di Giuseppe	24	185
6. Eminente Carlo di Umberto	27	184
7. Favino Cassiano di Domenico	24	176
8. Fontanas Giorgio di Salvatore	23	191
9. Gallo Riccardo di Celeste	23	185
10. Matta Giovanni di Giuseppe	27	186
11. Palestrini Luigi di Ernesto	21	178
12. Prandi Adriana di Carlo	23	190
13. Rabozzi Giacomo di Pietro	23	188
14. Spagnolini Damiano di Giulio	23	184
15. Zanaria Giovanni di Antonio	24	195
SEDE DI PADOVA		
1. Barban Giuseppe di Pietro	23	185
2. Belluco Mario di Augusto	28	189
3. Borgato Bruno di Giuseppe	30	175
4. Ferrari Luigi fu Lorenzo	24	180
5. Gambalonga Filiberto fu Eugenio	25	190
6. Mario Dionisio fu Fortunato	25	190
7. Perin Guerrino di Bortolo	25	180
8. Sacco Virgilio fu Girolamo	24	175
9. Saggiorato Ernesto fu Virginio	24	185
10. Vassallo Giuseppe di Antonio	28	183
SEDE DI PARMA		
1. Amadei Bruno di Aldo	24	178
2. Bacchieri Ermes di Giuseppe	27	185
3. Berti Luigi fu Giuseppe	24	180
4. Bottarelli Carlo di Primo	21	179
5. Calzolari Veraldo di Licinio	25	179
6. Carra Jones di Gaetano	25	193
7. Faelli Giorgio di Ermogene	27	206
8. Ferrari Enzo di Umberto	23	176
9. Folzani Breano fu Delfo	25	184
10. La Mantia Salvatore di Giuseppe	24	182
11. Montanari Arisilde di Alfredo	23	175
12. Mucchino Delfo di Sabatino	24	176
13. Paini Sergio di Attilio	24	175
14. Pedrazzi William di Odoardo	24	192
15. Sacchi Mario di Adolfo	24	177
16. Saldolfini Ivo di Girolamo	26	179
17. Segnatelli Mario di Pietro	25	175
18. Siesa Pietro di Romualdo	26	178
19. Valdisseri Adolfo di Zulinio	24	204
20. Varini Amos di Ermete	30	201
21. Villari Raffaele di Oreste	24	192
SEDE DI PAVIA		
1. Abele Ercole di Gaspare	24	175
2. Aleati Giuseppe di Luigi	28	185
3. Belloni Pietro di Bellino	27	185
4. Cattaneo Giuseppe di Carlo	28	187
5. Colli Federico di Alfredo	24	182
6. Contegni Adolfo di Celeste	29	184
7. Dall'Osso Renzo di Primo	29	190
8. Gazzaniga Giovanni di Giuseppe	26	193
9. Gerinari Vincenzo di Domenico	26	182
10. Gusconi Ciello fu Davide	24	175
11. Milanesi Luigi di Clemente	25	187
12. Rebuffi Vittorio fu Francesco	26	185
13. Taramelli Franco fu Mario	30	184
14. Tavazzani Angelo fu Luigi	30	193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Voti riportati nelle prove orali su 30	scritte su 250
SEDE DI PIACENZA		
1. Anelli Alfredo di Pietro	21	192
2. Bacchini Giuseppe fu Pietro	21	188
3. Baldini Pietro di Guido	23	181
4. Barabaschi Giulio di Giacomo	21	177
5. Bergonzi Bonifacio di Bonifacio	27	176
6. Brusamonti Giovanni di Primo	24	192
7. Bussandri Paolo fu Giuseppe	23	182
8. Camozzi Agostino di Andrea	24	190
9. Chiapperini Ettore di Enrico	22	178
10. Ferdenzi Pietro di Giovanni	24	176
11. Ferrari Vincenzo di Angelo	27	223
12. Franchini Giulio di Giuseppe	21	179
13. Gardani Carlo di Guido	24	197
14. Gardani Giacomo di Guido	23	190
15. Gobbi Luigi di Vittorio	27	175
16. Lusignani Ermenegildo fu Giovanni	25	175
17. Marchi Alfredo fu Giobatta	22	183
18. Meloni Pietro fu Vittorio	24	177
19. Parenti Vittorino di Luigi	23	182
20. Salvini Filippo di Francesco	23	179
21. Scaricabarossi Luigi fu Francesco	22	198
22. Zangrandi Deliso fu Cesare	23	191
SEDE DI REGGIO EMILIA		
1. Baratti Bruno di Delicante	21	178
2. Barbieri Renato di Umberto	24	193
3. Baroni Pier Ruggero di Antonio	26	180
4. Caporaso Salvatore di Francesco	25	180
5. Copelli Napolino di Massimo	24	191
6. Criscuoli Emilio di Adolfo	25	175
7. Ferrarini Guerrino di Ennio	21	177
8. Menozzi Werter di Oreste	24	179
9. Roberti Pietro fu Tito	22	183
10. Sturloni Arnaldo di Adelmo	27	177
11. Vezzani Enrico fu Paolo	27	175
12. Violi Francesco di Giovan Battista	27	200
13. Zini Umberto di Dalmiro	30	176
SEDE DI ROVIGO		
1. Bertagnolo Ivo di Giovanni	25	185
2. Cappato Guido di Giuseppe	27	188
3. Moscardi Anselmo di Lodovico	24	182
4. Munari Renato di Ferruccio	24	175
5. Paparella Dino fu Armando	25	186
6. Piombo Paolo di Narcisio	29	180
7. Silvestri Giov. Battista fu Carolina	21	184
8. Ugatti Enzo di Giovanni	22	185
9. Vallese Erminio di Agostino	24	185
10. Visentin Virgilio di Giovanni	21	189
11. Zaghi Walter di Giovanni	23	187
12. Zambello Carlino fu Celestino	21	190
13. Zanipato Santo di Alessandro	22	175
14. Zerbetto Raulin di Fortunato	29	179
SEDE DI SAVONA		
1. Arecco Pietro fu Giovanni	23	185
2. Bottaro Angelo di Matteo	21	183
3. Canepa Antonio di Antonio	23	186
4. Fortunato Primo di Vittorio	22	192
5. Mamberto Carlo di Giacomo	23	183
6. Padovani Tullio di Ernesto	26	195
7. Rapetti Andrea di Bartolomeo	25	196
8. Richerio Elbio fu Giovanni	23	183
9. Rolandi Manfredo fu Giovanni	21	182
10. Tassara Luigi di Giacomo	23	175
11. Ventura Giovanni di Primo	22	175
SEDE DI SONDRIO		
1. Angelini Cesare di Alessandro	22	184
2. Bianchini Salvatore fu Carlo	22	180
3. Bonetti Elio di Virgilio	22	180
4. De Filippis Giuseppe di Domenico	22	185
5. Frigerio Germano di Benvenuto	21	180
6. Gaggi Carlo fu Camillo	24	180
7. Maggi Giordano fu Spartaco	21	190
8. Masa Annibale di Spero	27	208
9. Occhi Adelio di Gervasio	24	192
10. Peloni Bruno di Emilio	27	185
11. Rapella Giuseppe di Giovanni Battista	27	195
12. Rizzi Giovanni Martino fu Giacomo	23	185
13. Rossi Guglielmo di Gerolamo	24	200
14. Zecca Eugenio di Domenico	22	175
SEDE DI TORINO		
1. Alberti Giuseppe di Antonio	27	180
2. Allemand Adolfo fu Ernesto	23	180
3. Allaudi Giuseppe di Giulio	29	180
4. Berta Giovanni di Natale	27	210
5. Bianco Ernesto di Filippo	25	179
6. Beraudo Federico di Chiaffredo	26	176
7. Bologna Luigi di Giuseppe	28	177
8. Carrera Ezio di Federico	25	177
9. Cavallero Pasquale di Angelo	23	175
10. Civilotti Andrea fu Francesco	24	190
11. Cravero Giuseppina di Giacomo	26	182
12. Crosignani Giulio fu Emilio	28	190
13. Cugnasco Pierluigi fu Giuseppe	29	189
14. Di Palermo Guido di Giovanni	25	184
15. Donalisio Michele di Felice	27	183
16. Enrico Pietro fu Lodovico	28	185
17. Franchini Giuseppe di G. Battista	24	180
18. Garassino Ercole di Paolo	24	177
19. Gottero Enzo di Domenico	22	194
20. Gracili Rino di Alfredo	23	184
21. Grasso Giuseppe fu Bartolomeo	24	185
22. Gregoriani Luigi di Antonio	22	183
23. Iglino Giorgio di Italo	21	189
24. Mariano Giuseppe fu Domenico	28	200
25. Marchese Mario di Giovanni	21	195
26. Marchetti Emanuele di Pietro	26	199
27. Pavia Silvio di Luigi	22	180
28. Pavia Aldo di Luigi	22	185
29. Peracchio Stefano di Giorgio	22	180
30. Peracchiotti Renato di Federico	23	184
31. Piazza Ezio di Edmondo	23	182
32. Prozzon Lorenzo di Andrea	23	178
33. Raviol Giulio di Stefano	26	207
34. Richiero Vincenzo di Giuseppe	25	175
35. Saponaro Mario di Ercole	23	178
36. Scansetti Virgilio di Giorgio	28	183
37. Tealdi Giovanni fu Giuseppe	27	196
38. Tornavacca Giorgio fu Luigi	23	175
39. Vigo Gerolamo Vittorio di Giacomo	26	210
SEDE DI TRENTO		
1. Angheben Bruno fu Desiderio	23	190
2. Brusamolin Aldo di Giuseppe	28	205
3. Cavalieri Riccardo di Cherido	22	182
4. Dorigatti Iginio di Giuseppe	26	175
5. Ioratti Bortolo di Giov. Battista	25	185
6. Libardi Marco fu Domenico	25	175
7. Marchi Gaetano di Gemma	23	185
8. Maroni Lino di Enrico	25	175
9. Mattarei Alberto fu Geremia	26	195
10. Moncher Mario fu Emilio	22	183
11. Pace Delio di Giovanni	23	180
12. Parisi Alessandro di Silvia	22	190
13. Paternolli Roberto fu Vittorio	22	175
14. Tasin Elio di Aurelio	21	175
SEDE DI TREVISO		
1. Andolfato Luigi Roberto di Francesco	21	175
2. Bani Albino fu Francesco	25	195
3. Bottacin Alessandro di Gino	21	190
4. De Paoli Alessandro di Giuseppe	21	190
5. Furlan Lino fu Antonio	21	190
6. Gatto Aldo di Francesco	23	185
7. Gerlin Giuseppe di Giovanni	22	185
8. Marcon Adolfo di Antonio	22	185
9. Martin Leopoldo di Luigi	21	180
10. Pignata Natale di Alessandro	24	185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

	Veti riportati prove orali su 30	Veti riportati prove scritte su 250
SEDE DI UDINE		
1. Barazzutti Serafino di Luigi	21	175
2. Cassini Francesco di Domenico	24	180
3. Cumani Aldo di Antonio	21	184
4. Del Fabbro Guerrino di Canciano	21	184
5. Della Pietra Lucio di Giobatta	21	182
6. Fedele Daniele di Giovanni	21	193
7. Giarletta Ugo di Cosimo	27	185
8. Ildos Tullio di Edgardo	21	189
9. Lazzaro Emilio fu Luigi Enrico	21	175
10. Llussi Sabotino-Italico di Antonio	21	180
11. Maltini Luigi fu Andrea	24	200
12. Masutti Pietro Paolo fu Angelo	24	180
13. Nascimbene Francesco di Italico	24	200
14. Pascuttini Leonardo fu Leonardo	25	184
15. Pegolo Olinto di Annibale	21	183
16. Perin Pietro di Benedetto	22	189
17. Romanin Guerino fu Isidoro	21	177
18. Romano Amerigo di Luigi	21	189
19. Sidar Luciano di Pietro	21	177
20. Sinosi Mario di Pietro	21	185
21. Snidero Augusto fu Mario	24	199
22. Turco Angelo di Giuseppe	21	187
23. Urli Luigi di Giuseppe	21	197
24. Zappetti Valfrido di Cesare Augusto	26	204
SEDE DI VARESE		
1. Armocida Elio fu Giuseppe	23	175
2. Asquer Raffaele di Pietro	27	189
3. Bay Rossi Mario di Carlo	29	194
4. Confini Mario di Primo	27	180
5. Coscia Giovanni fu Francesco	24	177
6. Garofalo Leonardo di Vito	28	189
7. Landoni Luigi di Francesco	28	195
8. Milani Lorenzo fu Domenico	22	175
9. Montorio Giuseppe di Salvatore	24	185
10. Nasoni Carlo fu Arcangelo	25	188
11. Odoni Ferdinando di Francesco	24	190
12. Paradiso Aurelio di Giuseppe	25	180
13. Pirola Dante di Carlo	22	180
14. Porrini Carlo di Angelo	24	181
15. Puricelli Gino di Angelo	23	194
16. Sardella Francesco di Pietro	23	182
17. Vanetti Giulio di Angelo	22	192
18. Viganò Mario di Alberico	21	192
19. Zeni Giacinto fu Carlo	23	194
SEDE DI VENEZIA		
1. Alessandroni Alberto fu Torquato	27	189
2. Ballarin Bruno di Pietro	23	175
3. Bonini Mario di Umberto	27	190
4. Bortolussi Ottone fu Giuseppe	27	175
5. Fortunati Alfonso di Antonio	21	182
6. Lucadello Lorenzo di Giovanni	23	175
7. Magnini Antonio di Magno	21	187
8. Marani Virgilio fu Alfonso	28	178
9. Seria Benito di Antonio	21	180
10. Spezzati Astone fu Bonifacio	21	183
11. Spelnor Giovanni di Domenico	21	179
12. Vendramin Piero di Gino	27	181

	Veti riportati prove orali su 30	Veti riportati prove scritte su 250
SEDE DI VERCELLI		
1. Baucero Arturo di Luigi	28	181
2. Berutto Francesco di Fedele	21	175
3. Botta Fiorenzo di Francesco	26	185
4. Caramaschi Ennio di Giuseppe	24	179
5. Ferrando Aldo di Giuseppe	24	177
6. Frigiolini Mario di Giovanni	30	184
7. Gamba Giovanni di Ettore	26	176
8. Piccinini Angelo di Silvio	25	180
9. Serra Epifanio Romeo di Carlo	28	184
10. Turello Eraldo di Carlo	29	179
SEDE DI VERONA		
1. Accordi Ensler di Candido	23	178
2. Baciga Luigi di Alfonso	27	182
3. Collavo Pier Luigi di Realdo	21	175
4. De Donato Andrea di Pietro	24	177
5. Fedrigo Italico fu Gino	26	177
6. Gorbi Gaetano di Gaetano	23	195
7. Magalini Gaetano di Gino	21	186
8. Marsiglio Giuseppe di Rainero	22	185
9. Rossato Danilo di Girolamo	21	184
10. Sartori Ugo fu Agostino	30	197
11. Schiona Romualdo fu Giulio	24	197
SEDE DI VICENZA		
1. Adrogna Silvio di Edoardo	23	190
2. Agostini Agostino fu Antonio	24	189
3. Belloro Giuseppe di Attilio	21	180
4. Bernardi Giacomo di Igieri	28	188
5. Berioli Pio di Giuseppe	21	183
6. Bertoldo Luigi di Antonio	21	189
7. Bisson Alberto Camillo di Antonio	25	175
8. Bonato Giovanni di Giuseppe	30	186
9. Busatta Antonio fu Luigi	25	179
10. Cappellari Orlando di Virginio	22	180
11. Carollo Gio. Batta di Giovanni	25	179
12. Copiello Rinaldo di Luigi	30	184
13. Crestani Bruno di Gio. Batta	25	187
14. Dal Fior Francesco di Girolamo	22	192
15. Dall'Igna Giovanni di Luigi	28	199
16. Dal Maso Giovanni Lino di Gaetano	21	178
17. Danchielli Guido di Angelo	23	175
18. Fietta Pietro di Bortolo	24	176
19. Frigo Antonio fu Antonio	27	179
20. Libondi Alberto di Teodosio	28	191
21. Marassi Fulvio fu Antonio	30	194
22. Marassi Silvano fu Antonio	27	181
23. Marchetto Roberto di Giuseppe	28	199
24. Martini Valentino di Giuseppe	27	179
25. Mazzucco Salvatore di Onorio	24	182
26. Merlo Vito di Antonio	21	180
27. Olmo Giovanni fu Umberto	27	182
28. Parise Antonio fu Amadio	25	182
29. Parise Marcellino di Marcellino	27	185
30. Pasetto Giorgio di Vittorio	28	179
31. Pinton Luigi di Augusto	30	189
32. Rigoni Giuseppe fu Felice	30	180
33. Sterchele Ferruccio di Antonio	23	187
34. Zanin Gaetano fu Vittorio	28	187

(1372)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.